$\frac{2R}{6-A}$
- libro del.

LIBRO DEL CONSOLATO

NVOVAMENTE STAMPATO CON LA GIONTA DELLE ORDINATIONI SOPRA LEGNI Armati, e Sicurta, e Cerca lentrate, & vscite. Et vi si comprendono statuti, e boni ordini. Da gli antichi dispositi per ogni Caso di Mercantia, o di Nauicar, pertinenti a Mercanti, a Patroni de Nauilii, & a Marinari.

Opera molto bellissima.

In venetia al signo della Torre. M D XLIX.

TAVOLA DELLE COSE CHE SE CONTENNE NEL PRESENTE LIBRO.

	Cap.	Fol.
Modo di elegere li consoli & giudice dell'anno.	i	1
Del giuramento che fanno gli Consoli.	ii	1
Come il Giudice delle appellationi è presentato come giura.	iii	1
Come gli Consoli riceueno lo scriuano.	iiii	1
Della forma del sigillo delli consoli.	v	1
Quali possono essere li Consoli quali li Giudici.	vi	2
Gli Consoli possono substituire in suo luogo chi gli piace.	vii	2
La forma ch'usano li Consoli nel suo officio.	viii	2
Di ritrattare gli testimoni.	ix	2
Come si da sententia alla domanda in scriptis.	x	3
Della appellationi.	xi	3
Come procede il Giudice delle appellationi.	xii	3
Come nella appellatione non si promette niente di nuouo.	xiii	3
Come & in quanto s'ha da procedere nella apellatione.	xiiii	3
Come si da la sententia nell'apellatione.	xv	3
D'eccettione declinatoria dil foro.	xvi	4
Domanda proposta à bocha & della sententia	xvii	4
D'appellatione della sententia da bocha.	xviii	4
Delle spese fatte nella prima lite.	xix	4
Delle spese fatte nella seconda lite.	xx	4
Delli atti, chi si possono agitar auante vno delli consoli.	xxi	4
Le cause, che appartengono alla iuriditione delli consoli.	xxii	5
Della essecutione delle sententie.	xxiii	5

	Cap.	Fol.
Della essecutione delli beni mobili dil condannato.	xxiiii	5
Del creditore, se non puo dare fide iussione.	xxv	5
Essecutione contra li beni stabili del cōdannato.	xxvi	5
Contrasto tra il patrone e il mercante per robba perduta ò bagnata.	xxvii	5
Della mercede, ò salario dil marinaro.	xxviii	6
Essecutione contra patron debito p imprestare.	xxix	6
Della securta del iuditio.	xxx	6
Della authorita delli consoli.	xxxi	6
Essecutione di credito contra vaso nuouo.	xxxii	6
Se il pretio non bastassi alli detti creditori.	xxxiii	7
Come la moglie dil Patron è prima in tempo, & meglior in iure.	xxxiiii	7
Come debbino esser terminate le lite per li consoli.	xxxv	7
Del salario, che pigliano li consoli dalli litigāti.	xxxvi	7
Del salario dil giudice delle appellationi	xxxvii	7
Se hara alcuna suspitione delli consoli.	xxxviii	7
Se sara suspition del giudice delle appellationi.	xxxix	7
Come gli consoli, & il giudice danno sententie secondo gli costumi dil Mare, ò suo consiglio.	xl.	8
Qual robe sequestrite si liberanno.	xli	8
Prouedimento del Re Iaccobo sopra il giuramento delli aduocati.	xlii	8
Delle misure d'Allessandria.	xliii	8
Qui cominciano li boni costumi dil mare.	xliiii.	8
Se patrone vorra cominciare naue.	xlv	9
Dil compagno che non vorra ò non potra far la parte che promete.	xlvi	9
Sel'compagno morira dapoi che hauera cominciato o promeso di far parte.	xlvii	9
Se patrone vorra fare magior naue.	xlviii.	9
Compagni di che li sono tenuti.	xlix	10

	Cap.	Fol.
Mastro di ascia se cresciera le misure.	l	11
Mastro di ascia & challafatto a che sono tenuti al patrone & lo patrone a loro.	li	11
Mastro di ascia & challafatto che faranno lauoro ad scarzo	lii	13
Del compagno che vora vender la parte che hauera nella naue.	liii	13
In che modo si puo & si debba vender naue infra el patrone & li compagni.	liiii	13
Scriuano in che e obligato.	lv	15
Del potere dello scriuano.	lvi	15
Di guardia del cartolario.	lvii	15
Prorogatiue di Patrone di Scriuano de compagni & della fede & credito che è datto allo cartolario.	lviii	15
Di che è tenuto Patrone di Naue a mercante, & a pellegrino.	lix	16
Dello giuramento che debba fare lo Nochiero.	lx	16
Di roba che riceuera danno per mala stiua o per altra negligentia.	lxi	16
Di robba bagniatta.	lxii	17
Dichiaratione dello capitolo de sopra.	lxiii	17
Di robba bagniata.	lxiiii	18
Di robba guasta per sorzi.	lxv	18
Di robba guasta per sorzi per non esser gatti	lxvi.	18
De robba che riceuera danno per essere stiuata in verdo.	lxvii	18
Come debba esser fatto solaro.	lxviii	18
Dichiaratione del preditto.	lxix	18
Di robba che si bagnera al caricare o scaricare.	lxx	18
Dello caricare & scaricare la robba.	lxxi	18
A che sono tenuti o non tenuti li marinari nello caricare.	lxxii	19
Di stiuatori & di vettouaglia che lo mercante		

	Cap.	Fol.
mettera in Naue.	lxxiii	19
Come il merchante debba hauere piazza nella Naue.	lxxiiii	19
Del loco & de seruitori de mercanti.	lxxv	19
Dichiaratione del sopraditto.	lxxvi	19
Di vettouaglia rubbata.	lxxvii	19
Impedimento di mercante	lxxviii	19
Paura di mercante.	lxxix	19
Come debbe essere saluata la robba al mercante che teme.	lxxx	19
De nolo a canterate.	lxxxi	20
De mercante che se estraera.	lxxxii.	20
De mercante che hauera noleggiata roba & dapoi la vende.	lxxxiii	21
De canterate.	lxxxiiii	21
Della robba caricata, che il patron non sapia.	lxxxv	21
De poco & assai nolo.	lxxxvi	21
Se patrone lasciera robba noleggiata.	lxxxvii	22
Di patrone che lasciera robba noleggiata.	lxxxviii	25
Di roba nolleggiata per alcuno loco saputo se pi pigliera danno.	lxxxix	25
De essartia de marinari nochiere & de far metter la robba.	xc	26
De conserua.	xci	26
De dare capo ad altra naue.	xcii	26
Di caso di gietto	xciii	27
Di roba giettata.	xciiii	27
In che modo si debba contare robba giettata.	xcv	27
Come debbe esser pagata robba giettata.	xcvi	27
La Sirimonia che si debba fare nel caso digietto.	xcvii	28
De manifestare robba alo scriuano	xcviii	28
De intrare in porto.	xcix	29
Di promisse di mercante a patrone.	c	29
Del mercãte che vora scaricar la roba de la naue.	ci	29

	Cap.	Fol.
Di mercanti che vorranno ſcarichare parte delle mercantie.	cii	29
Di patrone che hara aſpettato il mercadante	ciii	29
Come lo mercante debbe preſtare a lo patrone in caſo di neceſſita.	ciiii	29
Come lo mercante debba preſtare a lo patrone per ſpaciamento de naue.	cv	30
Come lo mercante debbe preſtare vetouaglia a la Naue.	cvi	30
Di anchora laſciata o eſſarcia renontiata a gli mercanti.	cvii	30
Di batcha laſciata.	cviii	30
Di gietto fatto in abſentia di mercanti	cix	30
Come ſi pagano ſpeſe extraordinarie	cx	31
Che coſa ſia pelegrino, & chi ſe intende eſſere pelegrino.	cxi	32
Di robba miſſa ſenza licenza del Patrone o del Scriuano.	cxii	32
Di robba non manifeſtata.	cxiii	32
Di che è tenuto patrone a peregrino.	cxiiii	32
Di dare piaza a peregrino & ci morira	cxv	32
Che debbe hauere patrone di quello che muore in naue.	cxvi	33
Dritto di barchiere & guardiano dello peregrino che muore in naue.	cxvii	33
Della vettouaglia de paſſaggieri liquali morirano in Naue.	cxviii	33
Di nolo pagato ſe Peregrino rimane & di nolo de robbe.	cxix	33
Di che e tenuto Peregrino.	cxx	33
Di che e tenuto patrone a marinaro.	cxxi	34
Di cauare marinaro di naue	cxxii	34
Marinaro non ſi puo cauare per altro di manco ſalario.	cxxiii	34

	Cap.	Fol.
Patron non puo cauare marinaro per parente.	cxxiiii	34
Di marinaro che mora in naue.	cxxv	34
Di marinaro accordato & muore innanzi o dipoi hauera fatta vella.	cxxvi	34
Di marinaro che andera a mesi.	cxxvii	35
De patrone a marinaro per canterate	cxxviii	35
Dechiaratione del sopra detto.	cxxix	35
Di canterate di marinari.	cxxx	35
Di canterate noleggiate.	cxxxi	36
Di mercare robba nella naue	cxxxii	36
Compartimento de marinari.	cxxxiii	36
Dello carichare la robba a marinari.	cxxxiiii	36
Come si debba pagare salario a marinari	cxxxv	36
Doue & come & di qual moneta debbano essere pagati li marinari.	cxxxvi	36
Salario de marinari in caso che la naue si vendessi sotto mano.	cxxxvii	37
Patrone debbe fare sicurta per marinari	cxxxviii	37
Sallario dello Marinaro come & in che modo si debba inuestire.	cxxxix	37
Marinaro che pietera col patrone.	cxl	38
Dechiaratione del sopra detto.	cxli	38
Delle vettouaglie che debba dare il patrone a li marinari.	cxlii	39
Patrone non e tenuto dare mangiare a marinaro che non dorma in naue.	cxliii	39
Marinaro non e tenuto andare in luoco pericoloso.	cxliiii	39
Prestare marinaro ad altra naue.	cxlv	39
Quello che hara patrone de gli mercanti per il scharicare.	cxlvi	39
Fattn il viaggio lo marinaro e libero.	cxlvii	39
Se naue si vendera in terra de christiani.	cxlviii	39
Se Naue si vendera in terra de infideli.	cxlix	40

	Cap.	Fol.
Di paura di marinaro.	cl	40
A qual seruitio e vbligato marinaro & perche si puo estrahere dapoi che si sara acordato.	cli	40
A che è vbligato il marinaro.	clii	40
Per qual causa il Marinaro si puo partire della Naue dopo chel se accordato col patrone.	cliii	40
Di marinaro che fugera.	cliiii	40
Di rimolchare altra naue.	clv	41
Di roba trouata in mare & de marinaro che vadi per miglio	clvi	41
Costumi de patroni a marinari	clvii	41
Marinaro come e tenuto fare il comandamento del patrone è del nochiere	clix	41
Di marinaro che fara rissa contra patrone	clx	41
Di marinaro che tochera per ira suo patrone	clxi	41
Di Marinaro come debba comportare suo Patrone.	clxii	41
Marinaro che scendera in terra.	clxiii	42
Marinaro che rubbera.	clxiiii	42
Marinaro che gittera vettouaglia	clxv	42
Pena del marinaro che scendera in terra senza licentia.	clxvi	42
Marinaro che si spogliera.	clxvii	42
Marinaro non si debba partire, quando la Naue comincia a caricare.	clxviii	42
Marinaro che vende le sue arme.	clxix	42
Merinaro non debba trahere niente di naue senza licentia.	clxx	42
Marinaro non debba dormire in terra.	clxxi	42
Marinaro debba dare exartia dinanzi naue & ormeggiare.	clxxii	42
Di barchiere.	clxxiii	43
Come lo Marinaro si è vbligato andare al Molino.	clxxiiii	43

Delle arme di marinaro. clxxv 43
Marinaro non debbia lassare la naue. clxxvi 43
Marinaro sono vbligato à porre le lastre & dislatrare della Naue,& caricare & discaricare. clxxvii 43
Marinaro debbano aiutare à tirar fuora la naue ò altro legno. clxxviii 43
Marinaro mãdato per il patron se fussi pigliato. clxxix 43
Di Nauilio apigionato a tempo certo a che sono tenuti li marinari. clxxx 43
Di patrone che promettera portare cioche non potra. clxxxi 44
Patrone che promette quello,che non puo. clxxxii 44
Di robba che si guastera sopra coperta. clxxxiii 44
Di robe misse in fraude che debba essere della in caso di gietto. clxxxiiii 45
Di aconcio & de exarcia & necessaria a naue nolegiata. clxxxv 46
Del tempo che stessi naue nolegiate. clxxxvi 46
Di naue noleggiata a canterate se li manca exarcia. clxxxvii 46
Di naue che non potra fare il viaggio promesso per impedimento di signoria. clxxxviii 46
Se la naue per impedimento di signoria non carichera & andera in altra parte. clxxxix 46
Patrone che nolleggiera a pretio certo come è tenuto a li marinari. cxc 46
Come patrone debba andare nel viaggio se non per certi casi. cxci 48
Di Naue che per fortuna o altro caso ha di dare a trauerso in terra. cxcii 48
Di naue carichata che dara a trauerso in terra. cxciii 49
Da scaricare parte con bonacia parte con la fortuna. cxciiii 50
De robba bagnata per colpa de barchieri. cxcv 51

	Cap.	Fol.
Di barchiere che pigliera a pretio certo caricha-re & ſcarichare.	cxcvi	51
Di naue ormegiate prime o vltime.	cxcvii	51
Delle naui ormegiate prime & vltime.	dxcviii	52
Naue o nauilio ormegiata.	cxcix	52
De ormegiare.	cc	53
De ſtiua di botte.	cci	53
De caricho de vino.	ccii	54
Di exarcia apiggionata.	cciii	54
Di exartia impreſtata.	cciiii	55
Come exartia trouata in marina per neceſſita po-eſſere pigliata.	ccv	55
Di exartia pigliata o preſtata.	ccvi	56
De comandita a viaggio certo.	ccvii	56
De impedimento a comanda.	ccviii	56
Dechiaratione del ſopra detto.	ccix	57
Di comanda receuuta come coſa propria	ccx	58
Item di comanda.	ccxi	58
Di comanda promeſſa.	ccxii	58
De comanda.	ccxiii	59
De comanda in denari.	ccxiiii	59
De comanda di naue.	ccxv	60
De comanda di naue ſenza licentia di compagni.	ccxvi	60
Di comãde che alcũ pigliera in comune o ſparte.	ccxvii	61
Della comanda che ſi perdera e il comandatario fallira.	ccxviii	61
Di Patrone che laſſera la Naue per facende ſue proprie.	ccxix	62
Di teſtimonio di marinaro in contraſto de patro-trone con mercanti.	ccxx	62
Teſtimõio di mercãte i ɔtraſto di patrõ.cõ mari.	ccxxi	62
Temonio di marinari.	ccxxii	63
Salario di nochiere e marinari che andaranno a deſcretione.	ccxxiii	63

	Cap.	Fol.
Danno receuuto per mãcamento d'ormegiare.	ccxxiiii	63
Naue che si perdera in terra d'infideli.	ccxxv	64
Casi perche il patrone debba domandare li compagni per nolegiare.	ccxxvi	64
Riscatto o accordo con naue armate.	ccxxvii	65
Riscatto o accordo con nauili armati de inimici	ccxxviii	65
Di robbe pigliate.	ccxxix	66
Palanche vasi argani pigliati o appigionati.	ccxxx	67
Patrone che promettera spettare gli mercanti a giorno certo.	ccxxxi.	68
Speditione di naue promessa a giorno certo.	ccxxxii	68
Naue che stiuera de vettine.	ccxxxiii	69
Se vettina si rompera in naue.	ccxxxiiii	69
Se marinari se ne aportarano la nauef enza volunta del patrone.	ccxxxv	70
Del comprare delle vettouaglie & cose necessarie in la naue.	ccxxxvi	70
Come patrone debbe dare conto ciascuno viaggio alli compagni.	ccxxxvii	72
Se patrone more senza contare.	ccxxxviii	72
Dechiaratione del sopra detto.	ccxxxix	73
Patrone che vorra crescere la naue.	ccxl	74
Patrone che vorra crescere la naue.	ccxli	74
Aconcio di naue.	ccxlii	76
Orbare Anchore.	ccxliii	77
Naue che andera a parte.	ccxliiii	77
Exartia tolta per nauili armati.	ccxlv	79
Robba che se bagnera in nauilio scoperto.	ccxlvi	80
Piloto.	ccxlvii	81
Guardia di naue.	ccxlviii	81
Robba trouata.	ccxlix	82
Acordo fatto in golfo o in mare libera.	ccl	83
Acordo infra patrone mercanti & marinari.	ccli	84
Comanda fatta ad vso di mare.	cclii	84

	Cap.	Fol.
Patrone che vendera la naue ſenza licentia de li compagni.	ccliii	85
Roba di naſcoſto miſſa.	ccliiii	85
Se patrone dara lo ſuo loco ad altri per nolleggiare.	cclv	86
Patrone che tirera ragio trouato ſenza volonta delli mercanti	cclvi	87
De naue noleggiata	cclvii	87
Se mercante nolegia naue & muore.	cclviii	88
Se mercante veniſſe infirmita	cclix	90
Se mercante che nolegiera naue & morira innanzi che ſia caricata	cclx	91
Naue noleggiata & il patrone morira.	cclxi	93
Naue noleggiata ſenza termino.	cclxii	94
Naue nolegiata che per impedimento non puo far lo viaggio.	cclxiii	95
Marinaro non debba vſcire di naue per lo detto del patrone.	cclxiiii	96
Marinaro che ſuggira.	cclxv	96
Carico di grano.	cclxvi	96
Conditione di nolo.	cclxvii	97
Naue che ſtando al carichare ſopra venga fortuna.	cclxviii	98
Maeſtro d'aſcia & calefatto.	cclxix	99
Seruitore & de patrone.	cclxx	100
Stiua de vittine & botte votte.	cclxxi	100
Roba po eſſer ritenuta per nolo.	cclxxii	101
Naue di mercantia pigliata per naue armata.	cclxxiii	102
Naue che hauera ſcharicare per caſo.	cclxxiiii	103
Patrone che ſara impedito per debito.	cclxxv	104
Comanda che lo comandatario.	cclxxvi	105
Fattore debba eſſer creduto p ſuo giuramento.	cclxxvii	106
Accordo intra patrone e mercanti	cclxxviii	106
Impedimento di ſignoria.	cclxxix	107

Compagnia

	Cap.	Fol.
Compagnia che sono tenuti	cclxxxo	109
Naue che gietta.	cclxxxi	101
Naue che sa da partire.	cclxxxii	112
Conserue.	cclxxxiii	112
Naue comandato ad alcuno.	cclxxxiiii	113
Naue di mercantie con inimici	cclxxxv	114
Acordo per comãdatario di naue	cclxxxvi	115
Naue pigliata & recuperata.	cclxxxvii	116
Carico de ligname.	cclxxxviii	120
Promessa o acordo	cclxxxix	121
Mercantie falla	ccxc	121
Errore di conto contra gli eredi di patrone	ccxci	122
Naue che manchera di essartia	ccxcii	123
Come paga nolo in gietto.	ccxciii	123
Patrone Marinari che non voranno andare in viagio.	ccxciiii	124

ORDINATIONI SOPRA
Vasi che armeranno.

Vaso armato che andara in compagnia.	i	126
Come debba essere dispensata spesa e guadagno nel legno armato.	ii	126
Comito o Patron di legno armato	iii	126
Del Comito.	iiii	126
Delle conuentioni	v	126
Parti si debba fare nella naue armata	vi	127
Nochieri officii, della partigione.	vii	127
De l'Amirante	viii	127
Vasi senza remi	ix	123
Del nochiero.	x	129
De Proeri.	xi	129
de balestrieri.	xii	129
de gli huomeni d'arme	xiii	129

	Cap.	Fol.
De Cabieri.	xiiii	129
Peso e misura.	xv	129
Sopra guardiani	xvi	129
Delli timonieri.	xvii	129
De barbieri.	xviii	130
Gaffanonieri.	xix	130
Barchieri.	xx	130
De gli proueditori.	xxi	130
Guardia de l'Amirante.	xxii	130
Sprolatori e spie.	xxiii	130
De seruitori.	xxiiii	130
Maestro d'ascia.	xxv	130
Balestrieri.	xxvi	130
Calefati.	xxvii	130
Capo delli seruitori.	xxviii	130
Delli consoli.	xxix	130
Delle conuentioni.	xxx	130
A che e vbligato.	xxxi	131
Dello scriuano.	xxxii	132
Delli maiorali.	xxxiii	133
Nochiero magiore.	xxxiiii	133
De consoli.	xxxv	134
Delle quinte parti.	xxxvi	134

Recognouerum. Carte. 146

CAPITOLI DELLE Securta Maritime.

Che gli asicurati habbiano corere risicho della ottaua parte.	i	149
Come si pagano i cambii pigliati sopra Nauili o mercantie.	ii	149
Asicuramento sopra naui o altri legni.	iii	149

Roba caricata di la lostretto di Gibaltare per portare in Fian-

	Cap.	Fol.
dra,o in Barbaria ne Nauilii nõ possin assicurar.	iiii	149
Robe mercantie che vengano in barcelona,& si portano,ancora che sian di Genouesi o nimici siano sicure.	v	150
Robbe asicurate,che vano in alessandria.	vi	150
Asicuratori guadagnano secondo il risico.	vii	150
Nessuno non possa esser assicurato in altra parte piu delle sette parte.	viii	150
Tutte le sicurta se habbino a far per instrumenti publici.	ix	150
Essecutor che cõtrata sia priuato del suo officio.	x	151
Asicurati giurino e disegnano la roba per costo.	xi	151
Li asicuratori habbiano a giurare che la ferma che fanno e vera.	xii	151
Le sicurta se à causar a patto secõdo le ordinatiõi.	xiii	151
Nõ possan'andar in altro giudicio di q̃l de cõsoli.	xiiii	151
Che non presumano mettere parole derogatorie nelle presenti ordinationi.	xv	152
Di pena di Notario.	xvi	152
Le sicurta che non saranno pagate non vaglino.	xvii	153
La ferma de gli asicuratori habbiano forma de vno medesimo concietto.	xviii	153
Se fussi noua della perdita,che non vaglia	xix	153
Vettouaglie possin eẽr assicurate ĩ tutta maniera.	xx	153
Della paga della sicurta.	xxi	153
Li assicurati per non hauere fatto dechiarare haueranno restituire le quantita.	xxii	154
Li assicurati lascieranno possedere alli assicuratori la quantita in fino sia dechiarato	xxiii	154
Li assicuratori possino opponer in tẽpo di paga.	xxiiii	155
Del tẽpo che hanno di fare gli assicuratori.	xxv	155
Le sicurta fate auanti le presenti ordinationi non si intendino nelle ditte ordinationi.	xxvi	155
Dil iuramento,che i consoli debbino pigliar si de li assicurati,come delli assicuratori.	xxvii	155

TAVOLA.
CAPITOLI DELLA CORTE GENERALE DI BARCELONA SOPRA LE ENTRATE ET VSCITE.

	Cap.	Fol.
Quanto si debba pagare di tutte le robbe.	i	156
Robbe portate in Fuste doltra mare.	ii	156
Robbe che non si sa il certo pretio.	iii	156
Daci delle lane, che intrano per ebro	iiii	156
Mercantie, che non paghe intrata, ma vscita	v	156
Dacio del vino d'Aragona messo in Catalugna.	vi	156
Catalani da Ragona e di Valenza non paghino dacio per cose di loro vso.	vii	156
Vittouaglia che non paga dacio d'uscita.	viii	156
Dacio delli panni che escono da Catalugna.	ix	157
Oro, argento, & altri metali non paghino si non de vscita.	x	157
Dacio delle ditte cose cauate per conto di mercantie.	xi	157
Dacio del cauar fuora le arme che si vsano nuouamente fatte.	xii	157
Delle sopra dette cose cauate per mercantie	xiii	157
Quatro sopra detti capitoli si osseruino inuiolabilmente.	xiiii	157
Vettouaglie portate a vender in Catalugna che dacio paghino.	xv	157
Robbe portate alle fiere, & di quelle comprate nelle fiere.	xvi	157
De vscita de fuste, ò legname, ò giarcia vendute a forestieri.	xviii	158
Naui ò vasi saranno fatti in Catalugna per persona di Maiorica ò di Menorica, ò Iuiza non paghino		

ghino dacio dil legname,ò della giarcia ne del le naue fatte. xviii 158
Fornimenti di naue non paghino se non di forestieri. xix 158
Daci delli cauali,roncini mule,muli,asini che vsciranno fuora della signoria. xx 158
Eccetion & dichiaration di sopra ditto. xxi 158
Da cio della vscita dil zaffarano. xxii 158
Dacio delle lane succide caricate nelli porti di Tortosa. xxiii 158
Delle lane lauate caricate nelli porti. xxiiii 158
Dacio delle lane succide in qualunche altri porti di catalugna caricate. xxv 159
Dacio delle lane lauate caricate nelli ditti porti. xxvi 159
Eccetion delli sopradetti capitoli. xxvii 159
De altra eccetione. xxviii 159
Dacio della vscita dil corame con lana. xxix 159
Dacio del filato si lino come lana come altra cosa filata. xxx 159
Bestiame che vsce da catalugna per tornare. xxxi 159
Bestiame che escie di catalugna per pascerlo. xxxii 159
Bestiame che intrara in catalugna per il pasto. xxxiii 159
Dacio che si pagara dil bestiame sara misso in catalugna acio si reste in alcuna parte o parti. xxxiiii 159
Dacio della vscita della moneta. xxxv 159
Qual moneta per prouisione non paga. xxxvi 160
Roba portata di Napolitani Venetiani e Fiorentini. xxxvii 160
Quelle cose si cauano da Catalugna con intentione di riportarli. xxxviii 160
Daci de filati o cotoni. xxxix 160
Dacio di veste di lana. xl 160
Tele di ogni sorte quanto pagano. xli 161
Dacio delle cose fatte di corame. xlii 161

TAVOLA.

	Cap.	Fol.
Corame conci o quanto paga	xliii	161
Dacio di opere di fero ò di aciaio	xliiii	161
Dacio della intrata dil ſtagno lauorato	xlv	161
Dacio della intrata di opera di rame	xlvi	161
Pierre da conciar Coralo non ſi cauano di Catalugna	xlvii	162
Che non ſi fraudi nel dacio delle lane	xlviii	162
Altra prouiſione, che non ſi fraudi il dacio	xlix	162
Altra certa prouiſione per gli daci delle robe portate per Mare	l	163
Stima della lira groſſa.	li	163
Robe che intrano & eſcono ſtimano p il coſto	lii	163
Pene di fraudatori	liii	163
Robe dil Papa non paghino dacio	liiii.	163
Tutti gli antichi capitoli ſtiano nel ſuo valore.	lv	164
Deputati de lo officio poſſino interpretare i preſenti capitoli.	lvi	164

IL FINE.

AL MAGNIFICO ET MOLTO HONO rando messer TOMASO Zornoza per la Cesarea, & Catolica maiesta Con- solo in Venetia.

Giauan Batista Pedrezano salute.

APENDO, honorando messer TOMA- SO, quanto sempre siate stato amator del giu
f sto, della equità, & in esso vostro consolato, nel quale al presente vi trouate, & prima, che à quello venissi, non poco ho sempre desiderato mostrarui per qualche segno, quanto mi sia grata tanta bontà, & integrità dello animo vostro, dote da Iddio nell'huomo certamente gratissime à tutti quegli, che tanto o quanto hanno in ueneratione la giustitia & il retto. Onde trouandomi io, il presente libro, detto di Consolato, & in vero non poco appartenente à esso Consolato, nel quale voi siate dalla maiesta Cesarea & Catholica preposto, & veggendo quello vtilissimo sopra modo, à Mercanti, Marinari, Peregrini, Passagieri, & Patroni di Nauilii, nel comporre tutte le liti, differentie & dispareri, che fra essi potessino nascere, opera certamente degna di essere messa in luce, à voi mi è parso conueniente il dedicarla, accioche vna tanto degna opera piena di si laudabili, leggi venga fuora sotto nome di laudabile & giustissimo huomo, dalquale ne sia piu honorata. Parendomi anchora cosa conueniente mandare questo libro, che in parole scritte esplica molte leggi & vtilissimi precetti, per comporre tutte le controuersie che nascere potessino fra simili huomini, che di cose di Mare si hauessino à intramettere, à quello che co fati tutto il giorno le facesse essequire. Pigliate adunque, messer TOMASO mio honorando, questo mio picciolo dono, piu inesso l'animo mio riguardando, che quello che si conuerrebbe all'alto valore vostro, & se

per lo auenire con piu ſplendido:& notabile dono poter piu ho
norare l'honoratisſimo nome voſtro ſempre ſaro pronto à eſal-
tare quello ſe non come merita, almanco ſecondo il mio potere,
& voi per la voſtra, innata benignita & humanita, per ſcuſato mi
harete ſe deſiderando di honorarui non, poſſo con piu chiari &
fumoſi, inchioſtri di queſti, ſecondo che meritariano le notande
virtu voſtre.

COMINCIA IL LIBRO DEL CONSOlato nuouamente di lingua Spagnuola in lingua Taliana tradotto, corretto, & ſtampato; nel quale ſi contengono, le leggi, & le ordinationi de gli contratti, & mercantie dil mare.

¶Dil modo di eleggere gli conſoli, & giudice delle appellationi per ciaſcuno anno. Capitolo Primo.

ER ciaſcheduno anno, il di del natale di noſtro Signore alhora dil veſpro gl'huomini da bene nauiganti, & padroni, marinari, ò tutti, ò maggior parte di quegli ſi ragunanno in conſiglio, in luogo da loro elletto, & deputato: come per vſanza hanno nella citta di Valenza. Et quiui per elettione, & non per ſorte, tutti inſieme raccolti, ò la maggior parte di loro eleggano doi huomini da bene, dell'arte dil mare per loro conſoli, & per Giudice; vn altro della medema fattione del mare, & non di altro qual ſi ſia, officio, ò arte, & queſto Giudice, eleggeno per Giudice de appellationi, le quali appellationi ſi fanno delle ſententie date per i predetti conſoli. Et le ſopradette elettioni ſi fanno per vigore di preuilegii ottenuti dal Re & dagli anteceſſori di quello, quali preuilegii hanno gli huomini da bene della ſopra ditta arte del mare.

¶Del giuramento, che fanno li conſoli. Cap. ii.

IL Giorno del Natale, gli ſopra detti conſoli giurano al conſpetto della Giuſtitia ciuile della ditta citta, dentro alla chieſia maggiore, come ſi coſtuma in la ſopraditta citta di Valenza, che bene, & realmente vſeranno il detto officio del conſolato: & che daranno il giuſto & douere tanto al maggiore, quanto al minore, oſſeruando continuamente la fedelta & realta a ſuo principe, ouer Re.

¶ Come il Giudice delle Appellationi è presentato, & come giura. Cap. iii.

PAssata la sopra detta festa del natale, li consoli con alcuni huomini buoni dil mare presentano il detto Giudice gia eletto dinanzi al gouernatore, & procuratore nel regno di Valenza, ò vero al suo luogo tenente, & giura in mano di quello, che bene, & fedelmente si porterà nel ditto officio: Et quello che dalli sopra detti consoli è presentato al sopra ditto gouernatore per giudice delle gia ditte appellationi, quel tale cosi presentato accetta il ditto gouernatore, ò ver procutatore per giudice delle gia ditte appellationi; & cosi è vsanza di fare, non obstante, che nel sopra detto priuilegio concesso per il Re alli sopra detti buoni homini dil mare sopra la elettione dil ditto giudice, è contenuto, come il detto giudice ogni anno sia eletto p il sopra detto signor Re ò p il suo procurator, come di questo il detto signor Re, ne il suo procuratore dippoi della data del ditto priuilegio non habbino mai vsato, & cosi serue come di sopra è ditto.

¶ Come li consoli receueno per se, & per il giudice de le appellationi scriuano. Cap. iiii.

REceueno li consoli per se il scriuano, che consideratamente pare à loro, & si colui del anno passato à loro pare sufficiente, lo confirmano nella ditta scriuania per l'anno sequente, & dippoi gli altri consoli nuouamente eletti, nel ditto officio, si quello tengono per sufficiente, lo accettano. & il detto giudice si debbe seruire nel suo officio del ditto scriuano eletto da essi consoli; di modo, che l'operatione del ditto Giudice seguino dopo di quelle de i detti consoli. Ma li detti consoli in fra del anno, & d'ogni hora, che bene paressi à loro, possono rimouere il detto scriuano della detta scriuania, & dar quella à chi parra à loro: alla qual remotione & priuatione il detto scriuano non possi, ne debba contradire.

¶ Della forma del sigillo delli consoli. Cap. v.

HAnno gli consoli il sigillo della sua corte di forma rotunda; nelquale è vn scudo, che ha le due parti il signo rega-

le,& la terza parte alla fin del ditto scudo certe onde del mare;& intorno di esso scudo è scritto,sigillum consulatus maris,Valentie pro domino Rege:con questo medesimo sigillo sigilla il detto Giudice,quello ch'occorre sigillar:il qual sigillo sta appresso del lo scriuano dalla sua corte.

¶Quali possono essere li consoli & quali li giudici. Cap. vi.

QVelli, che sono consoli per vno anno, non posono, esser l'anno seguente, ma si mutano altri consoli, & cosi, il giudice si muta ogn'anno:ma possino esser eletti il terzo anno.Et di piu,che quello che sarà stato consolo,possa esser eletto Giudice l'anno seguente, & cosi il Giudice possa esser eletto consolo per l'anno sequente.

¶Come li consoli possono substituer in suo luogo, chi li piace. Cap. vii.

GLi doi consoli insieme, ò vn di essi per causa d'infirmità, ò de negotii, ò che si hauessino à partir della citta di Valenza,possono substituir in suo luogo quello, che piu li piacerà,pur che sia dil arte dil mar',& questo medesimo puo far il Giudice.

¶Segue la forma,ch'usano li consoli nel suo officio, & prima della domanda in scritto. Cap. viii.

QVando alcuna domanda è proposta innanzi gli consoli in scritto sopra alcuno negotio,il qual si partenesse à cognoscere,& terminar al cōsolato,secondo gli costumi dil mare, debbino mandare la copia di essa domanda per il suo nuntio alla parte aduersa,& la parte aduersa ha da respondere alla ditta domanda in fra il termino asignato per il detto nuntio de commandamento delli detti consoli:& il reo nella ditta sua risposta pone le raggioni per defensione sua, & cosi, se ha alcuna pretensione de reconuentione,la pone in detta risposta,allequale raggione di defensione,& raggione de reconuentione (si saran poste) il primo domandante è obligato di rispondere,& insieme con la risposta meter le raggione, (se l'ha) in sua diffesa contra la ditta domanda di reconuentione: alle quale raggione di defensione colui, ch'a fatta la reconuentione, è obligato à rispondere, & alli

detti procedimenti sono asignati termini dalli consoli, di tre, in tre di, ò piu ò meno, secondo che à i detti consoli pare. Fatte queste risposte, se è domandato per le parti in altra forma, il processo è nullo: dippo deue esser giurato di callumnia, & di verità, & dire, & risponder dalle ditte parte alle raggioni nelle loro domande, & risposte hinc inde poste: & sopra quello, che negato sarà, debbe esser concesso termine, per prouare alle parte, (se per quelle sarà domandato), cioe giorni. x. per il primo termino, & possono hauere quatro termini simili, giurando però, che'l quarto termino non è domandato per malitia, ne per alongar la lite: & si per caso fusse, c'habbino da produr testimonii, chi fosseno lontani, e concesso termino conueniente alla distantia dil luogo, doue la parte affirmarà, che si troui gli detti testimonii: & in ciascheduno termino è intimato à la parte, che sia presente continuamente, per vedere giurar gli testimonii che'l recercante in fra il detto termino vuol produr. Altramẽte, in sua abscentia sarà receuuto il lor giuramento: Questi termini spirati, & gli testimonii publicati à requisitione delle parte, immediate gli consoli assegnano il giorno alle parte, à vdir sententia, senza che sia necessario, che le parte renuncieno à voler dir, & allegar altro, ne per questa raggione il processo puo esser nullo: ma auanti della publication delli detti testimonii, ò dapoi, ogn'una delle parte litigante possono produr littere, & altre scritture publiche in lor fauore.

¶ Di ritrattare gli testimonii. Cap. ix.

GLi testimonii publicati, non si permette ad alcuno) delle parte, che ponghino raggioni in scritto contra gli testimonii, che nella causa sarano receuuti, ne altra retrattatione di testimonii ne in scritto ne à bocha è receuuta: Ma si alcuno delle parte allega à bocha, che gli detti testimonii, ò ver alcun di loro, sono parenti di quello che li harà produtti, ò nemici di quello, contra di qual produtti saranno, ò sono persone, di qualche vitio notate, questo riman à cognoscer alli detti consoli, & à quelli cum chi hanno suo consiglio sopra della ditta causa, hauuta sci-

entia

entia e cognitione delle persone delli detti testimonii, & la lor fa ma,& conditione.

¶Come si da sententia alla domanda in scriptis. Cap. x.

ASsignato gia il giorno per li detti consoli alle parte per vdir sententia, gli detti consoli insieme con il lor scriuano vano à gli buoni huomini mercanti della ditta citta,& fanno leg gere auanti quelli il processo, & hanno sopra di esso il consiglio di quelli buoni huomini mercanti, & dappoi fanno il medesimo con gli buoni huomini dil arte dil mare, pigliando il loro parer, & consiglio & piu volte prima pigliano il consiglio de i detti buo ni huomini dil mare, secondo ch'à lor s'offerisce commodità,& si gli consigli sono concordi, cioe quello delli buoni huomini mercanti,con quello delli buoni homini dil mare, danno senten tia nella causa, & si non sono concordi, ne anchora vogliano li detti mercanti redursi con li huomini dil mare, non di meno gli detti consoli sententiano secondo il consiglio delli buoni huomi ni dil mare: perche secondo lor consiglio si hanno à terminar gli contratti, & non secondo il cõsiglio delli buoni huomini mercan ti: (si non volemo) perche non sono constretti per priuilegio dil signor Re:ma si costuma far cosi da certo tempo in qua.

¶Della Appellationi. Cap. xi.

DA questa sententia, quel che si sentira agrauato, se ne puo Appellare in fra.x.giorni subsequenti, dappo del di della publication di essa,& la detta appellatione è receuuta,& remessa al Giudice delle appellationi dil consolato, insieme con il proces so innanzi a gli detti consoli aggitato:per allegar in luogho de te stimonii littere remissorie; nella quale appellatione se ha da met tere gli grauamni, & iniustitie: per le quali dalla detta sententia se sentira grauato.

¶Come procede il giudice delle appellatio ni. Capitolo. xii.

QVello che hara appellato è tenuto produr innanti al Giudice insieme con lo scriuano della corte del Consolato il detto processo, & appellatione; rechiedendo à quello, che reuochi, emmendi, & corregga la detta sententia delli detti Consoli; & il Giudice hauuta la presentatione del detto processo, assigna il giorno, à vdir la sententia nella detta appellatione; & il qual giorno citta la parte appellata, per vdire quella: & si infra detti giorni il condannato non hara appellato à bocha, ò in scritto, la sententia passa in cosa iudicata.

¶ Come nella appellatione non se promette, ne si puo prouar niente di nuouo. Cap. xiii.

NElla tale lite di appellatione non si puo meter, ne prouare alcuna cosa di nuouo per alcuna delle parte: ma il Giudice con il processo principale innanzi a gli Consoli gia allegato, & con la detta appellatione & grauammi, ha da dire il suo parere, & dare sententia nella ditta lite de appellatione, & di' questo, gli buoni huomini dil mare hanno instrumento dil signor Re.

¶ Come, & in quanto s'ha da procedere nellappellatione. Cap. xiiii.

QVesta lite de appellatione se ha da sequitare continuamente per lo appellante, & si passano trenta giorni continui, ò diuisi, cioe intermedii, dappo dal di della appellatione, nelliquali non sequita la sua lite, l'appellatione è disfatta, & non ha piu luogho, & la sententia delli Consoli passa in cosa iudicata.

¶ Come si da la sententia nell'appellatione. Cap. xv.

IL Giudice, insieme con lo scriuano hanno suo consiglio sopra la detta lite de appellatione, si con gli buoni homini merchanti, come dil mare, non con quelli, chi nella lite principale hanno dato il suo consiglio, ma non dimeno con altri seruata la forma sopra dechiarata, & se troua per il suo consiglio, la sententia

delli detti Consoli essere bene, & iustamente pronuntiata confirma quella, & si male, la riuocha o la corregge secondo il detto consiglio, & dalla sententia del Giudice Apostolico, qualunche si sia nissuno delle parte puo appellare, & questo per priuileggio, che hanno gli buoni huomini ottenuto dal Signor Rege.

¶ D'Eccettione declinatoria dil foro. Cap. xvi.

QVando in alcuna causa dappo la domanda è proposta per il reo Eccettion declinatoria di Iudicio, gli Consoli, auanti ch'in altro si proceda, cognoscano di quella Eccettion & si trouano per consiglio, ch'il cognoscere della ditta causa apartenga à loro, astringono il detto reo, accio che risponda à quello, che è processo nella causa, secondo che di sopra è dechiarato: ma si trouano per consiglio, che la tal causa non apartiene à loro, remetteno le parte à quello Giudice, a chi apartiene.

¶ Domanda proposta a bocha, & della sententia. Cap. xvii.

QVando la domanda è proposta innanzi gli Consoli à bocha, vdite le raggioni d'ogn'uno delle parte, & receuuti li testimonii à bocha per gli detti Consoli, anchor instrumenti, ò ver altr'informationi, gli detti Consoli insieme con le parte, vano innanzi gli buoni huomini merchanti, per pigliare consiglio, & le parte disputano, & contrastano innanzi quelli la loro causa, & questo si fa perche le parti non possino dire, che la loro causa non era data à intendere per li Consoli, secondo che loro l'haueuano proposta a gli buoni huomini, con liquali haueuano hauuto il suo consiglio sopra la ditta causa, & gli Consoli dicono quello, che gli testimonii hanno testificato, & mostrano gli instrumenti, ò altre informationi che le parte haueuano produtta, escano fuora della audientia, & li buoni huomini merchanti dãno consiglio alli sopradetti Consoli sopra il detto negotio, & cosi per il medesimo nella forma sopra dechiarata, gli detti Consoli vano à domandare consiglio alli buoni huomini dil mare sopra

il detto negotio,& hauuto il detto consiglio da bocha danno sententia nella causa. Ma si per alcuno delle parte si rechiede, che la detta sententia gli sia posta in forma publicha, & che gli sia fatta charta di testimonio, si deue far cosi, senza dare termino de probatione, & altra solennità di iuditio.

¶ D'appellatione della sententia da bocha. Cap. xviii.

DA questa sententia sarà appellato di bocha infra dieci giorni per quello che si sentira grauato, & il Giudice in tal caso venne innanzi gli Consoli, & presenti le parte si certificha di essi consoli, perche raggione siano stati mossi à dare la ditta sententia: & doppo insieme con le parte va à gli detti buoni huomini merchanti dil mare à domandare cõsiglio sopra dilla detta causa nella forma di sopra dechiarata, & non con quelli del primo consiglio: ma con altri, & doppo secondo che troua per consiglio, da sententia nella ditta causa, la qual ha da dare in scritti, & questo secõdo la carta dil signor Re. Et questa lite d'appellatione si ha à terminare infra trenta giorni: Altramente la sententia passa in cosa iudicata, secondo che di sopra si contenni.

¶ Delle spese fatte nella prima lite. Cap. xix.

GLi Consoli nella prima lite, cioe nella principale non condannano alcuno nelle spese della detta lite.

¶ Delle spese fatte nella seconda lite. Cap. xx.

SI'l giudice confirma la sententia delli consoli, condanna per la sua sentẽtia quello che s'appello, nelle spese fatte, per quello, che fu appellato innanzi il detto giudice; & si reuoca la sententia delli Consoli, ò ver la corregge, non condenna l'appellante nelle ditte spese, essendo stata fatta l'appellatione giustamente, ne mancho condanna l'appellato.

¶ Delli atti, chi si possono agitar auanate vno delli Consoli. Cap. xxi.

QVando alcuno delli detti consoli sara absente, occupato d'alcuni altri negotii, innanzi l'altro si possono dare le domande, agitare, & poseguire fin alla sententia, laqual

sententia, ò veramente altra interlocutoria non si po dar, se non per amendua gli Consoli.

¶ Le cause, che apartengono alla iuriditione delli Consoli. Capitolo. xxii.

LI Consoli determinano tutte le controuersie, che sono de li noli, & di danno di robbe, che sianno caricate in naue: dil salario delli marinari: di parte della naue per farla mettere a lincanto, di gietto di comessioni fatte a patron e ouer à marinaro, del debbito, che il patrone della naue hauessi fatto per bisogno dil suo vasello: di promessa fatta per patron ò mercante alli patroni: de robba trouata in Mare libero, ò in spiaggia, d'armamenti di Nauigli, Gallere, ò Vaselli, & generalmente de tutti gli altri contratti; li quali con gli costumi dil Mare sono dechiarati.

¶ Della essecutione delle sententie. Cap. xxiii.

LI Consoli danno le essecutioni dalle loro sententie contra li beni mobili del condannato, si in Vasello di Mare, come in altri suoi beni; & cosi delle sententie dil Giudice di appellatione in questa forma, che fa vn comandamento alla parte condannata ad instantia di quello, che ha ottenuto la sententia, che infra dieci giorni subsequenti doppo dal detto commandamento habbia pagato la summa, della quale è condannato, ò assignato beni mobili chiari, & liberi, nella quale la ditta sententia sia satisfatta. Altramenti che essequiranno la detta sententia contra quelli beni mobili, che per la parte gli saranno mostrati.

¶ Della essecutione delli beni mobili dil condannato. Capitolo. xxiiii.

FAtta l'assignatione de i beni mobili, si nauilii, come altre cose per il condannato, ò ver per la parte, in absentia di quello: Quelli beni siano posti in pretio per il publico trombetta della citta per diece giorni: & passati li diece giorni, se ne fa vendita di quelli beni al piu offerente publicamente. Et dil pretio di questi beni è satisfatta la parte in quello, che sarà iudicato, & nelle

ſpeſe per eſſa parte fatte nella ditta Eſſecutione,dando fide iuſſio ne de reſtituir,à quello,che ſarà primo in tempo & meglior in iu re,s'alcuno s'offerirà.

¶Del creditore,ſe non puo dare fide iuſſione. Cap. xxv.

SI è foraſtiero,ò veramente della citta,& giura non poter ha uere la detta fide iuſſione, ſe fà publica gridda per la citta per il publico Trombetta con ſuono di tromba che come li det ti Conſoli habbino da proueder il pretio delli detti beni,& quel lo non poſſi per ſuo giuramento hauere fide iuſſione de reſtitu tione, ſi alcuno ſia, che habbia, ò pretenda hauere attione nella ditta coſa venduta ò nel pretio di quella, ch'infra trenta giorni compariſca innanzi li detti Conſoli, per monſtrare la ſua attio ne. Altramente, il detto pretio gli ſarà dato ſenza fide iuſſione de reſtitutione.

¶Eſſecutione contra li beni ſtabili del condannato. Ca. xxvi.

SI caſo fuſſe, ch'il condannato non hara beni alcuni mobili, come vaſi, & altre coſe, & hara beni ſtabili alhora li Conſoli ſcriueno alla Giuſtitia della terra doue quelli beni ſono, che co me eſſi conſoli habbiano data ſententia contra tal perſona in tan ta quantita, la quale ſia confirmata per il ſuo Giudice doppo del la appellatione,(ſe e ſtata fatta)& non habbia beni mobili,con tro di quali li detti Conſoli poſſino Eſſequir la detta ſententia, re chiedino alla detta giuſtitia,che in luogho di quelli beni mobili, diano la Eſſecutione della ditta ſententia contra li beni ſtabili del ditto condannato,in caſo,che li detti Conſoli non vogliano impa ciarſi & intrometerſi nella vendita di quelli beni ſtabili, ne mai lo habbiano di coſtume fare: & coſi il detto Giudice della tal terra da la Eſſecutione delle ſententie delli detti Conſoli contra i detti beni ſtabili, ſecondo la forma dil foro della citta, ò coſtume dil luogho doue ſono gli beni.

¶Dil patrone,che domanda il ſuo nolo, & il mercãte ſi lo cõtra ſta p robba,che gli manca,ò perche ſarà bagniata. Cap. xxvii.

S'Alcun patrone di naue, ò di altro, qual ſi ſia, vaſo, ſi rechia ma dil ſuo mercante, per non darli il nolo della robba, che

harà portato, & quello mercante allega, che non è tenuto à pagarli il detto nolo, insino ch'il detto patron gli habbia consignato certa robba, la quale affirma mancargli secondo la literra dil suo compagno, ò altro modo dirà che gli fu caricata, ò insino che gli habbia emmendato il danno, ch'affirmarà per colpa dil patrone hauere riceuuto nelle sue robbe, non di meno il mercante è tenuto pagare al detto patron il nolo della detta robba, che gli harà portato si della sciuta come della bagniata, ò guasta. dando prima fide iussione in man de ditti Consoli, accio che dil tutto satisfarà al detto mercante la robba che affirmarà mancargli, ò il danno che sarà stato fattogli à causa del detto patrone, & questo si fa quando per il detto patrone, non sono concesse queste sopra ditte domande dil mercante, & questa domanda di nolo, non bisogna far la in scriptis, pur che'l nolo sia chiaro, & manifesto per scritture, & confessione del ditto mercante ò per altro modo.

Della mercede, ò salario dil marinaro. Cap. xxviii.

LA domanda, che fa il marinaro per il suo salario, che domanda à il patrone, non acade meterla in scriptis.

Della essecution che si fa contra patron, che habbia debito per imprestanto. Cap. xxix.

IL debbito d'alcun patrone, quale apare per scrittura, & confession sua, non bisogna poi la domanda in scriptis, ma solo el debbitore presenta l'escrito della confessione del debbito al officio delli Consoli, & si rechiama del suo debbitore, & se sarà passato il termino, che per il detto scritto era obligato pagar, gli Consoli comandano al detto patrone debbitore, che infra tre ò quatro giorni fin a diece hauendo rispetto alla quantita, habbia pagato il creditor, ò assignato tanti beni mobili chiari, & liberi per segurta, & pagamento dil debbito contenuto nella detta scrittura. Altramente che sarà fatta l'essecutione nelli beni mobili, che per il detto creditor gli saran monstrati, & il retratto si da al creditor fin à l'integro pagamẽto nella forma di sopra dechiarata, doue se ne fa la essecution delle sententie date per li detti Consoli.

¶ Della securta del iuditio Cap̄. xxx.

SI per l'attore è domandato à bocha, o in scritto, che quello à chi lui domanda, dia fide iussione de star à raggione sopra la sua domanda, & non la da, si debbe contra quello proceder: Si è forastiero, incontinenti debbe dare la detta fide iussione, altramenti, debbe essere incarcerato nella pregione del comun, & in quella stare durante la lite, & si giura, non hauere di che pagare quella summa, in che fu condannato, debbe esser cauato fuora di prigion: eccetto se non fusse preso per alcuni casi contenuti nelli costumi dil mare, per li quali meritassi star sempre mai preso con ferri à piedi, infino che habbia satisfatto quello, in che sara condānato, ma si quello, che è domandato è della ditta citta & li consoli saperano, quello hauer beni, che basteno a pagar quello, che domandato gli sara in tal caso, se gli assigna termino, infra ilquale dia la detta fide iussione de iure, & se gli cōsoli, doppo che rechiesti saranno, non adstrengeranno il domandato, accio che dia la detta fide iussione de iure, & quello scampara via, di modo, che non si possa trouar, ne siano alcuni beni, nelli quali sara condannato, de chi si paghe quello domandante, li detti consoli, & loro beni restano obligati pagar la cosa iudicata.

¶ Della authorita delli consoli. Cap̄. xxxi.

LI consoli dil mare hanno tutto il potere ordinario in tutti li contratti, che per vso, & costume dil mare s'hanno à terminare, & nelli costumi dil mare sono dechiarati casi specificati.

¶ Se sara fatta l'essecutione d'alcun credito contra alcun vaso nuouo. Cap̄. xxxii.

SE alcuna naue, o nauilio, o altro qualunq; vasello, che di nuouo sara fabricato, innanzi che sia varato, o innanzi che habbia fatto alcun viaggio, sara venduto à instantia de creditori, nel pretio di quello sono preferiti, & anziani gli lauoranti, & quelli, à chi se son debitori de legname, pece, chiodi, o altre sarte comprate per il fabricare, & il bisogno del ditto vaso, non obstante, che sianno scritture, o non scritture de alcun'altro credito

re

re del fabricatore del ditto nauilio, ò che habbia dato à impresti to per far tal vaso.

¶ Se il pretio non bastassi alli detti creditori. Cap. xxxiii.

SE la detta naue, ò altro vasello, doppo che habbia fatto alcun viaggio, sarà venduta à instantia delli creditori, del pretio habbuto per il tal vaso sono pagati prima li seruitori, & marinari del detto vaso della lor mercede, & questo senza fide iussione de restitutione & sono anzianni ad ogn'altra sorte di credito: Et doppo questi sono pagati quelli, che sono anteriori di tempo de detti crediti, seruato l'ordine dil tempo, & ogn'un di loro darà fide iussione de restitutione, ò si fara il bando delli trẽta giorni subsequenti, secondo che nel capitolo xxv. è statto ditto, se giurarà non potere hauere la detta fide iussione de restitutione: dico però, che se il detto nauilio harà fatto viaggio, & alcuna cosa, si deue alli laboranti, & quelli, che hanno dato legno, pece, stoppa ò altre sarte per il detto nauilio se non haranno scrittura ò polizza di tal debbito, non debbino esser antiposti à quelli creditori, che presentaranno scritture, o polizze del debbito: Et se non sarà sufficiente la portione, che ha in detto nauilio il patrone, che ha fatto il debbito, le altre portioni del detto nauilio attenenti ad altri compagni sono obligate al detto debbito, ma li detti compagni, ne altri lor beni non sono obligati, se el detto patrone non harà hauuto procura, ò altro poder sufficiente de obligarli.

¶ Come la moglie dil patrone è prima in tempo, & meglior in iure. Cap. xxxiiii.

SE il patrone del ditto vaso ha moglie, & quella harà ottenuto sententia contra li beni dil suo marito, d'hauer la sua dote & il meglioramento di quella per alcuna giusta causa, & il marito non ha alcuni altri beni, de li quali la detta moglie possi hauere la sua dote, & il meglioramento d'essa, & hara fatto experientia di trouar altri beni, & la detta moglie se preferirà al detto pretio habbuto del detto vaso, & la data di sua carta dotale apparirà prima in tempo che li altri creditori nelli beni del detto suo mari

to, in tal caso la detta moglie e prima in tempo, & megilior in iure nella portione, che il detto suo marito haueua in quello vaso, che gli altri creditori.

¶ Come debbino esser terminate le lite per li consoli. C. xxxv.

LI consoli per gratia, che hanno ottenuta dal signor Re, hanno authorità, accio che le lite, & questioni, che innanzi loro se fanno le odino, & quelle per se debbitamente brieue, & summariamente termineno de plano, senza streppito, & figura de iudicio, sola facti veritate attenta, dico sola la verita dil fatto considerada, secondo che d'vsanza, & costume dil mare si sole fare.

¶ Del salario, che pigliano li consoli dalli litiganti. Ca. xxxvi.

DElle domande, che sono poste innanzi li consoli, si à bocha, come in scritto, sopra delle quale danno sententia, pigliano tutti dui consoli per la lor mercede tre danari per lira d'ogni vno delle parte, questo s'intende, che si se porrà domanda de cento lire, & li consoli terminano per sententia, che quello, che domanda le cento lire, non debbe hauere si non vinti ò niente, de tutte le cento lire, li consoli hanno tre danari per lira de ogniuno delle parte litiganti, & cosi secondo piu, ò meno.

¶ Del salario dil Giudice delle appellationi: Cap. xxxvii.

IL giudice piglia p suo salario della lite, che li cõsoli hãno iudicato, della quale si hara appellato tre danari p lira d'ogniuno delle parte & questo, qñ della causa sara appellato, altramẽti no.

¶ Se sara alcuna suspitione delli consoli. Cap. xxxviii.

QVando l'uno delli consoli è hauuto per suspetto per alcuna delle parte litiganti, & le raggioni de suspitione saranno apparenti in tal caso, hanno da pigliare per loro compagno vn'altro huomo dil arte dil mare, & si tutti dui consoli sono hauuti per suspetti, hanno da pigliare dui huomini dil arte dil mare, che non siano suspetti alle parte, & tutti insieme fanno il suo processo nella ditta causa, & non hanno di salario piu delli detti tre danari per lira d'ogniuno delle parte, liquali tre danari se diuideno intra quelli dui.

¶ Se sara suspitione del Giudice delle appellationi. Ca. xxxix.

IL Giudice per il medesimo, si è retrattato per suspetto, in tal caso gli danno per compagno vnaltro huomo dil mare non suspetto alle parte, & insieme cum quello ha à terminare la lite della appellatione, & diuider intra loro il suo salario.

¶ Come li consoli, & il giudice danno sententie secondo li costumi dil mare, ò suo consiglio. Cap. xl.

LE sententie, che per li detti consoli, ò per giudice si danno, sono secondo li costumi, & statuti dil mare, & secondo che in diuersi capitoli delli sui statuti è dechiarato, & quando li loro costumi, & capitoli non bastano, pigliano il consiglio de boni huomini mercanti, & dil mare, cioe secondo gli piu voti di quelli, che daranno il consiglio.

¶ Sopra qual sorte de robbe sequestrite è liberato il sequestro dando fide iussione de star à raggione. Cap. xli.

OGni sequestro, che sia fatto, si libera, se sarà data fide iussione de star à raggione, Eccetto il sequestro fatto delle robbe, delle quale sara deuuto il nolo, sopra dil qual sequestro non è receuuta fide iussione.

¶ Prouedimento del Re don Iaccobo sopra il giuramento delli aduocati. Cap. xlii.

SApiamo tutti, come noi el Re don Iaccobo per la gratia de Iddio Re d'Aragon, & de Maiorica & de Valenza, & Conte di Barcelona, & d'Vrgel, & signor de Mompolier volendo prouedere à vtilita della citta, & regno de Maiorica, stabilimo per noi & per li nostri in perpetuum, che li aduocati giurano in questa forma Io .N. giuro, che fedelmente mi portarò nello officio d'aduocation, ne alcuna cosa malitiosamente farò, ne diro in nisuna lite, receuuta sotto la mia aduocation, & si nel principio ò nel mezo, ò nel fin della tal litte mi parerà non essere giusta, subito lo dirò al mio cliente, & niente allegaro contra la mia conscientia, ne farò alcuna conuention contra quel, chi defenderò sopra alcuna parte della cosa, che si litiga, ne instruirò, ne informarò alle parte si non à dir la verita.

¶ Qui finisse il ordine giudiciario della corte delli consoli.

¶ Dele misure d'Alessandria. Cap. xliii.

SI come hanno di multiplicare le quintalate d'Alessandria: li huomini, come li mercanti fanno nolo ai patroni, delle naui, o qual si voglia legno, bisogna sapere le misure d'Alessandria, & prima e vbrigato il patron di portar dua quintali, & mezo di bambagia per misura, in fino alla terza parte, & se il mercante vorra caricare piu della terza parte, è vbligato alla terza parte, & si vorra caricare di bambagia, etiam è vbligato il patron della naue, a ricauere duo quintali per misura, & si sara pope el quarto ancora di incenso, & daca, & gengene, che sumcano cinque quintali per sporta, & de brasi le quatro quintali, & dolio tre, de lintidasti cioe cose di casse, & di barili vn qtrintale per dua quintali, per sportata. Itē il quitale che si chiama forfori, & di canella tre quintali per sportata, & di bambagia, filata tre quintali, per sportata, & duo quitali genouesi di stoppa, & tre quintali per sportata di li xādera, & di porcellane gobbe dodici quintali, per sportata, & de bagadel i sei quintali, & mezo per sportata, & de indo grosso tre quitali e mezo forfori per sportata, & di zuccaro fino tre quintali genouesi, & per dēti di elefanti e mezo forfori per sportata, & di lana da capelli tre quintali, il quarto forfori per sportata da lume, del primo tre quintali genouesi per sportata, & del sicōdo due quintali & mezo per sportata.

¶ Qui cominciano li boni costumi dil mare: Cap. xliiii.

QVesti sono li boni stabilimenti, & boni costumi che apartengono al mare, liquali li sapienti huomini, che vāno per il mondo cominciaron dare alli nostri antepassatti, lequale sono fatte secondo li libri della sapientia delli boni costumi, doue nel progresso di questo libro si trouarà come si debbe portar il patron della naue con mercanti, marinari, peregrini, & altra sorte d'huomini, che vanno nella naue, & anchora come si debba portare il mercante &c. appresso il patron della naue, & come il peregrino, perche peregrino si dice ogni huomo che debbia pagare nolo per la sua persona oltra la sua mercantia.

Quando

¶ Quando el patron vorra cominciare naue, che debba dichiarare alli compagni. Cap. xlv.

COminciamo come el patrone della naue ò nauilio cominciera ad fare naue, & volesse fare parte: lui debba dire & fare intendere alli compagni di quante parti la fara: & di che grandezza: & quanto hara per piano: & quanto hara per sentina: & quanto aprira: & quanto hara per charena.

¶ Dil compagno che non vorrà ò non puotra far la parte che promete. Capitolo. xlvi.

ET se quello che di sopra è detto fara intendere alli compagni & gli compagni gli prometteranno di fare parte: quella parte quale gli prometteranno di fare, quella gli debbano attendere, & se gli compagni ò vno di loro non potesse attendere, ò non volesse fare quello che gli hara promesso: il patrone della naue ò nauilio lo puo constringnere per la giustitia, & puo pigliare sopra quella parte che gli haueua promesso fare, danari imprestito. Poniamo caso che detto compagno douessi fare vna sedecima parte, & non hauessi fatto compimento se non per la meta se lui gli doueua, fare la detta parte, & non la fara, il patrone della naue ò nauilio puo impegnare la parte compiuta per fare compimento alla parte che gli haueua promesso fare, & fu fatto per cio questo capitolo: perche colui elquale comincia la naue ò nauilio, non la comincieria se pensassi che li compagni gli douessino manchare, ò non la potessino fare.

¶ Del compagno elquale morira di poi che hara cominciato: ò promesso di fare parte. Cap. xlvii.

SE alchuno promettera di fare parte ad alchuno: in naue: ò in nauilio: se colui el quale la parte hara promesso di fare i morira innanzi che quella naue ò nauilio: nella quale hara promesso di fare parte non sara fatto ne finito: gli heredi ò gli tenitori delli beni di quello che morto sara: non sono tenuti di cosa alchuna a quello el quale, quello che morto sara hara

promesso di parte fare quando viuo era. Saluo impero se al suo testamento lui non ne hauesse fatta mentione: & se quello che morto sara, hara pagati alcuni denari à quello per conto della parte, che hara promesso di fare con esso lui: & se li denari sarãno tãti che bastassino a fornire tutta la parte, che hauessi promesso di fare: quella parte debba esser venduta innanzi che la naue ò nauilio parta ò salga di quello loco doue sara stata fatta: non obstante quello capitolo che dice, che naue ò nauilio non si puo vendere ne bandire per insino à tanto che habbia fatto viaggio: per qual ragione? per questa. Perche huomo morto non e tenuto tenere ragione ne legge ne costumi, saluo debito, & comanda, & cosa ingiusta se ne hara. Anchora per altra ragione. Perche el giorno che alcuno muore, quello giorno è finita ogni compagnia che con alcuni hauessi: perche huomo che morto è: non ha compagno. Et se per sorte quelli denari che lui hara dati a colui non bastassino in alcuna parte finire, il patrone della naue è tenuto cercare chi faccia compimento in quella parte, che colui morto gli haueua promesso fare. Anchora è tenuto el detto patrone della naue di restituire quelli denari, che riceuuto hauessi alli heredi ò à gli attenitori delli beni di colui che li denari gli dette. Saluo impero se colui che signor sara ne hara a fare alcuna lascita à quello, el quale fornira quella parte che colui che morto è gli haueua promesso di fornire: quella tale gratia debba essere dedutta di quelli denari che lui hauessi receuuti. Impero che tutte queste cose sieno fatte come di sopra è detto senza alcuna fraude, & per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo. Hora rispondiamo, che se lo volesse fare, lui non faria tanto grande nauilio, & farialo manco se lui sapesse che quello compagno hauesse potere di mancharli di niente che concordati fussino.

¶ Se il patrone vorra fare maggior naue, che non hara detto à li compagni. Cap. xlviii.

PArliamo adesso, del patron di naue ò di nauilio, ilquale cominciera la naue in forma pocha: & dara piu in sentina: &

in charena:& in piano,& fara quella maggiore vn terzo,vn quarto, ò lameta innanzi che l'habbi fatto intendere alli compagni, sappiate che il compagno non gli è tenuto di niente crescere : se non in quel modo che lui gli ha fatto intendere al principio:& se lui lo accrescie dippoi:el compagno ci debbe hauere la sua parte,come se ci hauesse messo parte nel crescimento che hara fatto:saluo vna cosa,che il maestro la facesse di maggior misura,che el patrone della naue gli hauessi detto,& accordato con gli compagni: pero se il patrone della naue la volesse crescere,lui debba andare da ciascuno compagno: & dimandare loro se detti compagni sono contenti che creschino le parti:& vedere quelli iquali saranno contenti:& quali nò.Facciamo conto che siano quattro ò sei:gli sei:vincono li quattro & gli dieci li otto: & per questo,per duoi,ne per tre,ne per quattro, ne per cinque compagni poi sieno gli manchi, non debba stare di crescere la naue : & gli compagni che contradiranno sono tenuti al patrone di naue fare la parte che promessa haranno in quel modo, che la piu parte de compagni faranno, & debba fare venire alla dimanda tutti li compagni insieme.

¶Se el patrone vorra accrescere la naue,li compagni di che li sono tenuti. Cap. xlix.

COme che nel capitolo di sopra detto è cõtenuto dice che se patrone di naue ò di nauilio vorra crescere la naue ò nauilio che lui lo debba fare a sapere: & dire a tutti gli compagni, & se tutti gli compagni vorranno,lui la puo crescere, & in questo non vi è contrasto nessuno. Impero doue dice che se la piu parte si concorderanno, che lui la crescha, lui lo puo fare:che per quattro ò cinque compagni non debba stare di non crescere:ma non dice quelli compagni che in questo contradiranno di quanto gli sono tenuti & di quanto no,& in questo poria essere alcuna questione. Et per questa ragione, che questione niuna nõ possa essere,gli nostri antecessori ferono questa correttione, & dissono & dichiarirono : che vero è la naue ò nauilio si puo crescere, se la piu parte delli compagni saranno contenti.

Impero è da intendere in questo modo: che debba essere veduto & riguardato la possibilita di quelli compagni quali contradirãno, perche per ventura ci sara alchuno di quelli, che contradirãno, che se lui hauessi a prestare ò mettere in quelle naui piu di quello che loro in principio comprenderono, quando la naue si comincio: seria forza a quello tale pigliare a interessi ò vendere ò barattare alcuna cosa, che sempre ne patiriano dãno, & saria mal fatto: perche alcuna volta alcuno huomo che fara parte in naue ò in nauilio lo fa per grande amicitia, che hara con colui elquale naue ò nauilio vorra fare, piu che per respetto di guadagnio che lui aspetti hauere: & per questa ragione saria mal fatto che colui fussi damnificato, & per le ragioni di sopra dette li nostri antichi li quali andorno prima per el mondo vederono, & cognoscerono che seria mal fatto. Et per questo dicono & dichiarano che se alcuno compagno di quelli che contradiranno che la naue ò nauilio non si debba cresciere per non potere: se harãno promesso di fare vno ottauo, che non siano tenuti di fare piu: & il patrone della naue non li possa di niente altro forzare, pche è colpa del patrone della naue ò nauilio, come lui nõ serua quello che promesso haueua, perche lui crescie la naue ò nauilio sanza volonta di loro: & per questa ragione il patrone di naue non gli puo fare niente & per tanto il patrone della naue debba cercare altri compagni, quali gli faccino compimento in quelle parti che quelli non potrãno compire. Anchora feciono gratia alli patroni di naue ò di nauili, perche del tutto nõ absoluerono detti compagni. Impero feciono questo: percio che li patroni di naue ò di nauili non fussino del tutto disfatti che per niente nõ è ragione che nesuno debba ne possa hauere potere nelli beni di altri se non tanto quanto quelli di chi saranno li vorranno cõsentire. Impero se quelli compagni quali contradiranno saranno gli manchi, & sarãno sufficienti, & harãno potere di compire quella parte che promessa harãno di fare sanza loro danno: il patrone della naue ò nauilio a chi promessa la harãno, gli puo forzare in quello modo, che nel capitolo di sopra è chiarito & certifica-

ro: perche in ogni cosa è ragione che la piu parte tenghi piu potere che la minore: & per le ragioni di sopra dette ogni patrone di naue ò nauilio debbe guardare & fare di modo quando tiene nel core di fare naue o nauilio, che facci in forma & maniera con quelli, che parte prometteranno di fare, che infra l'uno & l'altro non possa essere alcuna contrarieta per alcuna ragione & per la dichiaratione della ragione sopra detta fu fatto questo cor regimento.

¶ Di maestro di ascia se cresciera le misure. Cap. I.

SE alcuno maestro di ascia fara piu grande le misure che el patron della naue non hara accordato con esso lui di, tutte le spese del crescimento debbe pagare la meta, & perdere el salario di tante giornate quante lauorera. Anchora el maestro di ascia è tenuto dire a tutti li compagni tutte le misure, lequali hara accordate col patron della naue. Et anchora è tenuto dir che lauoro fa: se è forte ò fiacho.

¶ Del maestro di ascia & chalafato in che sono tenuti al patrone & il patrone à loro. Cap. II.

SE maestro di ascia ò chalafato lauorerãno con alcuno patrone di naue ò di nauilio: loro sono tenuti di fare buono lauoro & stabile: & per niente non debbino fiachare o manchare: & se li maestri di ascia & chalafati fanno buono lauoro: & che siano maestri per quello lauoro: ò à maggiorere ò migliore fussino sufficiẽti fare & tener à lor potere: se il patron di naue ò nauilio elquale hara dato detta opera & con volonta di lui medesmo la harãno imparata & cominciata: & stando nel lauoro accade discordia delli sopradetti maestri: gli detti maestri lauorando bene & diligentemente ogni cosa che al lauoro bisogna. Se il patrone della naue gli vora chauare per dispiacere che per ventura di loro hara, ò che per caso trouera altri che la faranno per miglior mercato, il patrone della naue ò nauilio non gli puo cauare, ne loro non si passono partire di detto lauoro, poi che haranno cominciato detto lauoro per insino sia fornito. Poiche detti maestri siano buoni & sufficienti in quello lauoro & anchora à

piu maggiore & migliore che quello non è, & sel patrone della Naue li chauera, poi che loro siano buoni & sufficienti, & faranno bene & diligentemente ogni cosa, che in quello lauoro bisogna: nessuno maestro di ascia ne Calafato non si debba mettere à fare quello lauoro. Se impero il patrone della Naue ò Nauilio non si accordassi ò non si fussi accordato con quelli maestri, che il lauoro haueuono incominciato: per niente quelli non si debbano partire per la parola del patrone di Naue ò di Nauilio, anzi debbeno dare la faticha à quelli maestri, che quello lauoro haranno incominciato, & se loro sono contenti & renuntiano à loro: loro possono cominciare di fare & lauorare in quello lauoro, & innanzi no, perche se innanzi che loro non hauessino la faticha di quelli che haueano lauorato: saria verissimile che quelli, li quali questo cominciorono à fare, hauessino disgratia & maliuolentia di quelli maestri, che quello lauoro hauessino cominciato o facessino. Anchora saria verissimile che si lamentassino del lauoro: per questo ogniuno si debba guardare di male & di faticha tanto quanto puo, perche di male & di pocho la persona ne ha assai, & per consequente il patrone della Naue, ò Nauilio si debba guardare di fare dispiacere à quelli maestri, che lui medesimo hara pigliati, & con sua volonta haranno incominciato il suo lauoro, poi che loro faccino bene & diligentemente cio che bisogna in quel lauoro, debba lasciare loro finire. Impero che se quelli maestri di ascia ò Chalafati, quali haranno cominciato il lauoro, non saranno sufficienti a fare, il patrone della Naue ò nauilio li può cauare, & metterci altri maestri, che sappino fare quel lauoro, & quelli maestri che lo lauoro, sapranno fare, non sono tenuti dimandare licentia à quelli maestri haranno incominciato, dipoi che loro non lo sapeuono fare, ne vscirne à capo: anzi sono tenuti quelli, li quali si faranno maestri di ascia & Chalafati, che comincieranno alcuno lauoro à fare, & non lo sapranno fare, se non che gabbano le genti, debbano rifare à quello di chi quel lauoro sara tutta la spesa, & tutto il danno, che per colpa di loro hauesse pati-

to:& per cio ogni maestro di ascia & Calafatto si guardi & debba guardare quale lauoro debba fare,& quale no:che se per colpa del lauoro,che lui hara fatto,il patrone della naue ò nauilio, ne hara à rifare alli merchanti ò patira alchuno danno,li sopradetti maestri che quel cattiuo lauoro haranno fatto,sono tenuti di restituire & rifare quelli interessi, che il patrone della naue hara hauuto à fare à detti merchãti: & anchora ogni danno,che il patrone della naue ne hara patito per colpa del cattiuo lauoro,che li maestri gli harãno fatto:& se quelli maestri non haranno di che pagare,debbano essere pigliati & messi in potere della giustitia,& stare tanto per insino che habino satisfatto & integrato il patrone della naue d'ogni danno,che per colpa di loro hauessi patito,che à tanto sono tenuti come se lo hauessino rubato ò cauato della cassa con inganno:& il patrone della naue è tenuto dare à ogni maestro che in nella sua opera lauorera per ogni giorno tre danari per pane & per bere. Et anchora il salario che promesso gli hara.Se impero gli detti maestri non gli volessino fare gratia di aspettarlo da vno sabbato allaltro, & questo sia volonta delli maestri:se lo faranno o no:che il patrone della Naue ò Nauilio non gli puo forzare se non alla volontate di loro, & se gli maestri lauoreranno col Patrone della Naue à discretione, che alchuno pretio non sara infra loro, il patrone della Naue è tenuto à dare tanto quanto gli altri maestri piglieranno in nelli altri lauori, & come in quel tempo si da, & giusta la commodita della terra: perche ogni maestro di ascia & Chalafato sia che faccia lauoro à prezzo fatto ò giornate,debba attendere di fare buono lauoro, & stabile, acciochè la pena di sopra detta non gli venisse di sopra: & fu fatto per cio questo capitolo, perche molti maestri di ascia, & molti Chalafati fariano molto cattiuo lauoro, se loro sapeuano di non patire nessuna faticha ne nessuno danno: & per questa è messa la pena sopra detta, à fine che ognuno si guardi quale lauoro fara, & quale no.

¶Di maestro di ascia & Calafato che faranno lauoro à escarso, cioe à tempo è pretio saputo. Cap. lii.

SE alcuno maestro di ascia ò Chalafato pigliera ò fara alcuno lauoro per vno tanto: lui è tenuto di pagare tutti li maestri, che con lui lauoreranno in quello lauoro, el quale lui hara pigliato di fare, & promesso fare a quello di che sara per pretio saputo: & se gli maestri che con lui lauoreranno non sanno che lui habbi pigliato quello lauoro sopra di lui, il Patrone del lauoro è tenuto dire, & dimonstrare ad quelli: percio che se quello maestro fusse barattiere ò ingannatore: ò che non hauessi di che pagare quelli maestri, quali con lui hauessino lauorato: non restassino gabbati non sapendo che lui facessi quello lauoro sopra di se: & se il Patrone della opera non dira ne dimonstrera a loro quando comincieranno à lauorare in quella sua opera: se quello maestro, quale fara quella opera sopra di se non volesse pagare, ò non hauessi di che pagare quelli altri maestri, che cō lui haranno lauorato, possono sequestrare quello lauoro quale hauessino fatto: & quello lauoro debbe stare tanto sequestrato per insino che detti maestri sieno satisfatti di tutte loro fatiche. Et anchora di ogni danno, & di ogni sconcio, & d'ogni spesa che loro patito hauessino. Imperoche se il patrone di detta opera hara à loro detto, & dimonstrato che quello maestro gli fa quella sua opera à pretio fatta sopra di se: & li detti maestri hauessino questo vdito ò li pagassi quello maestro ò nò: quelli sopradetti maestri non possono sequestrare quello lauoro che fatto haranno: poi che il patrone della opera hara detto alloro quando incominciorono à lauorare, che lui haueua data quella opera sopra di quello maestro. Impero se il patrone della opera dira à quelli maestri che atendino à lauorare che lui gli paghera bene li lauori loro, & se lauoreranno a fede del signore della opera, & per le parole che lui hara dette: se lui hauesse pagato il maestro di quanto promesso gli hauesse ò non fusse pagato: se il detto mae

ſtro non paghera quelli altri maeſtri, ò non haueſſi di che paghare, il ſignore della opera è tenuto pagare: per cio che promeſſo ha: ò habbi coſa alcuna di quello maeſtro ò non habbi, è dibiſogno che quelli maeſtri ſieno pagati, perche hanno lauorato a fede del ſignore. Et perche lui promeſſe a loro pagamento, che ſe per ventura lui promeſſo non haueſſi, li ſopradetti maeſtri non hariano lauorato, & haueriano fatto loro vtile in altro loco, perche ogni ſignore di opera ſia che la faccia fare à pretio ſaputo, ò à giornate, guardiſi ò prometta ò no, biſogno è che tutto quello che promettera habbi obſeruare voglia o non voglia: & ſe li maeſtri di aſcia & chalefati quali faranno lauoro à pretio fatto, & ſaranno d'acordo col patrone di chi il lauoro ſara, che loro li daranno finito à giorno certo, & tempo deputato & infra loro ſara meſſa ò poſta pena certa ſe li detti maſtri non fininiranno detto lauoro in nel modo che promeſſo harano, il ſignore del lauoro puo dimandare la pena che in fra lui, & detti maeſtri poſta ſara, & li detti maſtri ſono tenuti quella pagare ſenza contraſto neſſuno, & ſe infra loro pena alcuna poſta ne meſſa non ſara, gli detti maeſtri ſono tenuti di dare al ſignore della opera ogni danno, ogni ſconcio, & ogni pena che lui haueſſi fatta ò faceſſe, & debbe eſſere creduto per ſuo giuramento. Impero è da intendere che detto danno fuſſi fatto per colpa o per negligentia delli detti maeſtri: & ſe per colpa, ne per negligentia non ſara fatto quello danno ne quello ſconcio non è ragione che loro lo habbino à mendare, ne anchora la pena ſe meſſa ci ſara, poi che per colpa di loro non ſara fatto: per cio che ſpeſſe volte accade impedimento di Dio: o di Signoria, & ad impedimento di Dio, ne di Signoria non puo neſſuno altro dire ne fare, ne è ragione peſſa. Impero ſe il ſignore dellopera non fara gli pagamenti con li maeſtri innel modo che accordato ſara, & detti maeſtri ne haranno à fare alchune ſpeſe, ò patiranno alchuno danno, tanto è tenuto il patrone alli maeſtri, come li maeſtri al patrone: & queſto è ragione.

¶ Del compagno che vora vendere la parte che hara in nella naue. Cap. liii.

ANchora debba ogniuno sapere che se alcuno compagno vora vendere la parte, che hara cominciata à fare alla naue: lui lo debba fare à sapere al patrone della naue, & in quel modo è tenuto fare l'altro: & se il patrone della naue non vora che ci entri, non ci puo entrare, insino che habbia fatto viaggio la naue: per cio è da intendere che quello che la compreria, lo potria cauare per maliuolentia. E per questa ragione non possono fare bandire li compagni con il patrone della naue, per insino che la naue habbi fatto viaggio: & quando la naue hara fatto viaggio, si puo bandire dalli compagni al patrone, & dal patrone à li compagni. Impero li compagni debbono dare al patrone della naue vantaggio di dare ò di pigliare. Se impero bandimento publico non ci fussi, & per questo fu fatto questo capitolo: perche il patrone della naue ci hara assai faticha, & stento, & hara cominciata la naue, che se lui non fusse non, saria fatta.

¶ In che modo si puo & si debbe vendere naue infra il patrone & i compagni. Cap. liiii.

SEcondo, che si dice & dimostra nel capitolo di sopra detto, che naue ò nauilio non si puo vendere insino non habbia fatto viaggio: & è vero, con questo quando sia naue o nauilio, che di nuouo si faccia, o che alcuno lo habbia comperato, con volonta & conseptimento di tutti quanti li compagni, ò della magior parte, & in quello loco doue dice, che il compagno debba dare vantaggio al patrone della naue ò nauilio di dare ò pigliare. Se impero incanto publico non ci fusse, in quello modo si debba seguire & comprendere, perche non è ne anchora saria giusta ragione che essendo vno compagno, o dui: che per loro manchamento di senno, ò per vantaggio di danari: che loro hauessi-

no debbino, ne possino portare alchuno patrone di Naue ò Nauilio, nel quale loro hauessino alchuna parte à incanto publico. Se impero detto patrone di Naue ò Nauilio non volesse, è ragione che non si debba fare: perche? Per cio che alchune volte le piu parti de patroni delle Naui ò Nauili hanno a fare alcune spese, lequali non voranno mettere in contro alli compagni, per restare in gratia di loro. Et per cio che loro hanno fede che possono guadagnare in molti modi, & molte vie, lequali non bisogna al presente dire ne replicare, & per ventura alchuna volta li detti patroni di Naue ò Nauili hanno a fornire nelle Naue o Nauili, che loro fanno fare, piu parte che loro non pensano fare, quando la detta Naue o Nauilio incominciorono. Et per questo li detti patroni di Naue o Nauili sono posti in tale necessita, che non haranno danari, ne hanno di che poterne fare alle volte. Et anchora per altre ragioni, per cio che il detto patrone di Naue o Nauilio hara hauuta assai fatica, & assai stento, & affanno, perche non saria ne è di ragione che per stizza vno compagno, ne dui o per maliuolentia che loro hauessino verso del detto Patrone di Naue o di Nauilio, la potessino mettere à incanto publico, che per le ragioni di sopra dette lo potriano cauare à grandissimo mancamento di lui medesimo. Et in tal modo il patrone di Naue o di Nauilio resteria disfatto o gran parte consumato del suo, & li detti compagni non guadagnerianno niente in questo: perche è ragione che vno ne dui compagni non possino mettere a incanto publico, se detto patrone di Naue non volesse per la ragione di sopra detta. Imperoche quando la detta Naue ò Nauilio hara fatto viaggio come di sopra è detto. Se tutti gli compagni ò la piu parte voranno incantare ò mettere à incanto la detta Naue ò Nauilio à detto patrone loro, lo possono fare, che detto patrone non puo ne debbe per niente contradire. Se imperoche infra il detto patrone & gli compagni alchuno accordo o promessione non fussi stata fatta, se detto accordo, o promissione di sopra detta infra di loro fatta non sara la detta na-

ue ò nauilio si puo incantare. E' da intendere che gli detti compagni hanno potere di spignere, & forzare per la giustitia detto patrone di naue à fare detto incanto publico, per cio che giusta ragione & dritto, & equalità, & costumi è: di qualunche cosa che sia fatto o mosso alcuno contrasto, tuttauia hanno forza & debbe essere seguito tutto quello, che le piu parti ò potere voranno, & quello si debbe seguire, & non altro, & per cio se tutti li compagni ò la piu parte voranno incantare col detto patrone di naue, o Nauilio: il detto patrone di Naue, ò Nauilio debba fare incanto, con li detti compagni, in questo modo, che chi piu ci dara, quello lo debba hauere. Imperoche se tutti gli compagni ò la piu parte de compagni non incanteranno ò non voranno incantare, detto patrone di Naue non è tenuto di incantare con quelli compagni se lui non vora. Saluo impero, che se vno compagno ò dui ò tre vogliono incantare ò mettere à incanto il detto patrone di Naue ò Nauilio, li detti compagni ò compagno debbino dire allo detto patrone della Naue ò Nauilio: ò voi ci date à ragione de vno tanto delle nostre parti, ò noi daremo à ragione de vno tanto della vostra: & di questo di sopra detto possono forzare li detti comgni il Patrone della Naue ò Nauilio, voglia il detto Patrone della Naue o Nauilio ò nò: & in questo modo il detto Patrone di Naue tiene auãtaggio di dare, ò pigliare. Saluo imperoche li patti ò promessione ò comandamenti fatti infra loro di tutte le cose: & cosi il detto Patrone di Naue ò Nauilio puo forzare detti compagni in tutti que modi & maniere, che gli detti compagni possono & debbono forzare detto Patrone di Naue. Imperoche se nfra il detto patrone di Naue, & detti compagni incanto publico si fara, incanto publico non ha ne debba hauere signoria nessuna che tutti debbono essere compagni semplici. Se imperoche infra di loro non fussi alchuno accordo fatto, che alchuno di loro debba hauere alchuno honore, ò alchuna signoria. Imperoche se quando loro vorranno incantare si accorderanno infra loro che sia dato alchuno vantaggio a quello

che

che primo ci dira, gli debba esser dato: & se infra loro alcuno accordo per ragione dello auantaggio di sopra detto fatto non sara: l'uno non è tenuto dare all'altro detto auãtaggio se non vorra, & per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

¶ Scriuano in che modo debba essere messo, & del giuramento, & della fidelta di quello & della pena del contrario facendo. Cap. lv.

LO patron della naue puo metter scriuano in nella naue cõ consentimento de compagni, & debbelo far giurare con testimoni de marinari & merchanti & de compagni se nel loco ne sara: che debba essere humile & fidele tanto al mercante, quanto al patrone di naue: & marinari: & passaggieri, & à ogni persona che vadi in naue: & che habbia a tenere il cartolario che non ci scriua niente se nõ il vero, & quello che vdira di ciaschuna delle parti, & che lui dia diritto à ogniuno, & se il cartolario hauesse tenuto alchuno sanza lo scriuano, non sara creduto niente che ci fusse scritto: & se lo scriuano scriuesse quello che non debbe: debbe perdere la mano dritta: & debba esser marchato nella frõte con vno ferro caldo: & debba perdere ogni cosa che habbi: ne piu ne mancho come se lui scriuesse, o altri hauessi scritto.

¶ Del potere & dello caricho dello scriuano. Cap. lvi.

LO scriuano ha tale potere, che il patron della naue nõ debbe niente carichar alla naue, se nõ in presentia dello scriuano: ne nessuno marinaro non debbe trare robba: ne gitare in terra ne desestibare sanza licentia dello scriuano: & se niente si perdera in naue (cioe a sapere) balla: ò fardello: ò altre merchantie ò alcuna altra robba, che lo scriuano habia scritta, ò fussi stato al carichare: lo scriuano la debba pagare: & se lo scriuano non ha di che pagare, lo debba pagare la naue, se douesse esserne venduta: riseruato gli salari alli marinari: & lo scriuano puo comperare & vendere tutte le cose (cioe à sapere) ferramenta: vettouaglie & tutto acconcio di naue sanza licentia del patrone della naue. Impero de essarcie debba farlo à sapere allo patrone della naue: & lo patrone della naue alli compagni: che andran-

no con lui: & se loro non vorãno, la puo comperare: poi che sia necessario alla naue.

¶Di guardia dello cartolario. Cap. lvii.

LO patrone della naue debba far giurar lo scriuano che lui non dorma in terra senza le chiaue della cassa: nella quale sara lo cartolario: & mai non debba lasciare la cassa apperta, nella quale terra lo cartolario sotto la pena di sopra detta.

¶Prorogatiue: del patrone del scriuano, & de compagni: & della fede & credito che è dato al cartolario. Cap. lviii.

TVtte le spese, come e di mangiare, & bere debbe pagare la naue al patrone: & allo scriuano, & anchora debbe pagar allo scriuano scarpe: & inchiostro: & carta, & pergameno, & il patrone della naue debbe hauere tanto salario come vno delli altri nochieri che vanno in naue, & tante canterate come del salario, in nella forma del salario, & debbeglilo dare lo scriuano: & scriuere cosi bene come delli altri che sarãno marinari, & se alcuno cõpagno andra con lui nella naue, lui debba fare giurare il Nochiere che gli dica la verita che fatica puo pigliare quello compagno, & che lui gli dia quello che merita: & se il patrone lo vorra migliorare d'alchuna cosa, lo puo fare: & se lo scriuano andra à discretione: lui gli debba dare di salario come à vno di quelli di prua comunali che vi sia: & se il patrone lo vorra migliorare, lo puo fare: lo patrone della naue puo tuttauia domandare conto allo scriuano sia parente suo, o altro. Imperho patrone di naue non vi puo parente suo mettere per scriuano: se non con volonta de compagni: ò de merchanti: & se alchuno scriuano fussi stato in biasmo di alchuna scriuania, ò di alchuno furto che hauessi fatto, non puo pigliare tale scriuano parente suo ne altro. Anchora piu lo scriuano: è tenuto a dare conto à compagni ogni volta che gli sara dimandato, ben che fussi vscito della scriuania: ò che fussi nella naue. Anchora piu è tenuto rendere conto à ogni compagno di tutto quello, che hara riceuuto di nolo & speso & vẽduto & comperato: & lo scriuano puo pigliare da ogni merchante pegno: che vaglia lo nolo tanto de

compagni quanto degli altri,& del pellegrino:& di marinaro & d'ogni persona,che debba dar nolo: o spese,& debbenosi dare li salari & spese in presentia del cartolario della naue: cartolario è piu creduto che non è lo instrumento: perche lo instrumento si puo reuocare,& il cartolario no, & tutto quello che al cartolario è posto,debba esser creduto & fermato: con questo che la naue habbia proisso:ò capo in terra,ò che lo scriuano fosse in terra che lo scriua.

¶Di che è tenuto patrone di naue à merchante & à pellegrino. Cap. lix.

SE tu voi sapere di che è tenuto patrone di naue ò nauilio à merchanti:lo potrai qui sapere. Il patrone della naue è tenuto seruare, & guardare à merchanti, & pellegrini, & a tutte persone che vadino in naue tanto al minore quanto al maggiore,& di adiutargli contra tutti gli huomini & tenergli nascosti da Corsari,& contra tutte le persone che male li volessino fare. Et anchora il patrone di naue è tenuto di nascondere, tutta la robba loro: & di saluare & guardare come di sopra è detto. Anchora debbe fare giurare il nochiere consiglieri di poppa: & li compagni:& li marinari, & tutti quelli che vi andranno, & saranno, & tutti quelli che piglieranno salario dalla naue: che adiutano à saluare, & guardare gli merchanti & loro beni, & di tutti quelli che nelle naui vanno di loro potere. Anchora piu che non gli scoprino ne faccino fraude, ne latrocinio:ne romore,contra alcuno di quelli,che di sopra sono detti. Anchora piu che non traghino:ne mettino niente in nella naue senza licentia dello scriuano,o del nochiere,ne mettere: ne trare di notte, ne di giorno,che il nochiere ò guardiano non lo sappia: sotto la pena di perdere tutto quello che ci metteriano,ò che haueriano messo:ò stare à mercede del patrone.

¶Del giuramento che debba fare el Nochiere. Cap. lx.

ANchora piu debbe fare giurare il Nochiere per quelle ragioni che haranno giurato gli marinari: & piu ancho-

ra che lui dicha verita à mercanti di quanto loro gli dimanderanno: & che non salghi del porto, ne entri senza volunta delli merchanti. Impero il Nochiere ha potere di tutte altre cose fare con consiglio de consiglieri di poppa, di tagliare arbori & torre delle vele, & agiugnere, alle vele, & di pigliare vna volta, & di fare tutto quello che appartenga alla naue. Saluo impero che lui sia sufficiente à nochiere, che sappia compassare, tagliar vele: & stiuare apieno, & dare lato, & cognoscere la volta con che guadagnera al suo contrario: & se questo non sa fare, & in naue saranno consiglieri di poppa ò prueri che sapranno fare: detto nochiere debbe esser cauato di quello loco, & messo quello consiglieri ò quello di prua: & se detto nochiere lo sapra fare tutto quello che l'huomo ha detto, se gli debbe obseruare, & se il patrone della naue lo vorra cauare per maliuolentia, & il nochiere sara pagato del suo salario, lui se ne puo andare: & se non sara pagato, il patrone della naue lo debba pagare, & se questo che promesso hara come di sopra in questo capitolo è scritto non sa fare: ne puo fare: ogni danno: & spesa che fara, & patira la naue, detto nochiere debba ogni cosa pagare. Et il nochiere non debba dormire spogliato che sia sano, & debba adiutare à ormeggiare à saluamento la naue, & fare el piu presto puo el seruitio della naue: & se tutto lo puo fare in vno di: non ci debba mettere termine: & debbasi portare leale tanto con gli merchanti: quanto con el patrone di naue, & con gli marinari, & peregrini, & con tutti communemente.

¶ Di roba che pigliera danno per male stiua ò per altra negligentia. Capitolo. lxi.

PAtrone, di naue ne Nochiere non debba stiuare ne debbe far stiuar in verdo, ne stiuare nessuno fascio che lhomo dubita ne balla ne fardello che danno ci pigliassi, apresso di arbori, ne di tunoniera: ne di sentina: ne di porta: ne in nessuno altro loco, doue danno potesse pigliare. Anchora il patrone di naue è tenuto di molte altre cose a merchanti, robba che sia messa in naue se si bagnasse per Coperta: ò per Murate ò per

Arbori:

Arbori: ò per Sentina: ò per Timonera: ò per Imbrunali: ò per Porta: ò per mettere in loco dubioso: ò per pocho postame. Il patrone debbe rifare tutto il danno, che li merçanti piglieranno in quelle robe, che saranno bagnate, con che il patrone della naue sia sufficiente, & se non è sufficiente, debbasi vendere la Naue perche compagno ne prestatore non possono niente hauere, salvo li marinari, che non perdono li salari loro.

¶ Di roba bagnata. Cap. lxii.

ROba che sara trouata bagnata in naue ò nauilio, & fara bagnata per acqua di coperta: ò per murata: & anchora per mancamento di postame, il patrone della naue deue patire tutto il danno, & se si bagnera per acqua del piano, che la naue ò nauilio faccia, & fussi sufficientemente impostata, & per murate ne per coperta non facesse acqua, lo patrone della naue non è tenuto niente rifare.

¶ Dechiaratione dello capitolo di sopra. Cap. lxiii.

HA chiarito & certificato il capitolo di sopra detto: che Naue ò Nauilio fara acqua per Murata: o per coperta, se si bagnera ò guastera, che il patrone della naue è tenuto rifare alli merchanti, delli quali quella robba fusse, tutto il danno che loro haranno ò patiranno: è da intendere che se la Naue ò nauilio correra ò patira tanta grande fortuna di mal tempo, che gli fara gittare la stoppa delle murate ò della coperta, & se per questa ragione che di sopra è detta la robba, che nella Naue ò Nauilio sara, si bagnera ò guastera, il patrone della Naue non è tenuto di niente a rifare à gli merchanti di chi quella robba bagnata ò guastata sara: poi che non è fatto per sua olpa, & fu fatto per cio questo capitolo, perche à impedimento di Dio ne di mare ne di vento ne di signoria, nessuno puo niente dire ne contrastare, & per quella ragione medesima naue ò nauilio, che per fortuna di mal tempo perdera alcune exarcie, come sono timoniere: arbori: ò antenne: ò vele, ò alcuna altra exarcia, & se per conto di qualunche esartia, che la Naue o Nauilio per fortuna di cattiuo tempo perdera, & nella Naue o Nauilio si bagnera o

guastera alcuna roba, il patrone della naue nõ sia tenuto di men da fare, poi che per sua colpa non sara bagnata e guasta.

¶ Di roba bagnata. Cap. lxiiii.

COme che disopra è detto a chiarisse naue ò nauilio che fa ra acqua per murate ò per coperta, per qual ragione è ab soluto il patrone della naue ò nauilio, che nõ sia tenuto di men da fare di roba, che si bagnera ò si guastera per bagnatura. Et in questa menda li nostri antecessori vollono chiarire quello, che dice nauilio che fara acqua per piano poi che sia sufficiente im postato, il patrone della Naue ò Nauilio non sia tenuto di men da rifare di robba, che per acqua de piano sara bagnata: voglia mo chiarire quello che dice sufficiente impostato, come debbe esser intesso, per cio che infra li patroni delle naue ò nauilio & li mercanti non possa esser alcuno contrasto in questo modo, che ogni naue ò nauilio, nel quale lo postame sara piu alto che lo pa rangiale, o che sia pari pari de lo paramigiale, & che siap tutta la naue ò nauilio grosso è per tutto comunale per insino alle scoe, per acqua che faccia per lo piano, non sia tenuto di robba che si bagna o guasti dimenda fare il patrone della naue ò nauilio a li mercanti, di chi sara quella roba bagnata o guasta: per qual ra gione? percio, che quando li mercanti noleggiorno quella naue ò quello nauilio, doueuano guardare se faceua acqua ò nò, & se loro lo vederno, & non lo dissono al patrone, lui nõ glie di nien te tenuto, impero se li detti mercanti l'haueano detto, qual si vo glia cosa ò qualunche promissione che il detto patrone hauesse promessa, è dibisogno che obserui. Impero se lo postame è piu basso che lo paramigiale, se la naue ò nauilio fara acqua per lo piano, il patrone della naue ò nauilio è tenuto mendare ogni dã no che per acqua di piano fussi iteruenuto, per cio posto che lo paramigiale vi sia messo & posto per tenere forte ò per dare for teza alla naue ò nauilio, per il simile vi è posto per il postame che venga pari pari de lo paramigiale, & per le ragione di sopra dette feciono questa menda li nostri antecessori, accio che con trasto non possa essere intra li mercanti & li buoni huomini, che

uanno per il mare, quali sono signori di naue o di nauilio.

¶De roba guasta per Topi o che altramente si perda. Cap. lxv.

SE roba sara guasta per Topi nella naue, & in naue non vi è gatto, il patrone della naue è tenuto menda fare della roba che sara messa in naue, & fussi scritta nel cartolario, se si perda in naue il patrone della naue è tenuto.

¶Di roba guasta p Topi per non esser gatti in naue. C. lxvi.

SE roba sara guasta per Topi, & in naue non vi sara Gatto, il patrone ne tenuto, impero non dichiara, se nella detta naue hara Gatto quando comincia caricare, & quando sarãno partiti di quello loco, li detti gatti morãno ò saranno morti, & Topi haranno guasta alcuna roba inanzi che siano in loco, che Gatti possano hauere, se il patron della naue comprera Gatti incontinente, che ne potra hauere per danari, o come che faccia li mettera in naue, non è tenuto di restituire li danni, poi che per colpa di lui non saranno interuenuti.

¶Se roba pigliera danno per esser stibata in verdo. C. lxvii.

ANchora se il Patrone della naue fara mettere alcuna cosa in canto, che ha da intendere in verdo, tutto il danno è tenuto rifare.

¶Come debbe essere fatto solaro. Cap. lxviii.

PAtrone di naue ò nauilio non debba fare di roba di alchuno mercante solaro à roba d'altro mercante, se lo fara & la roba che sara in el solaro riceuera danno per quella, che va di sopra, il parrone della naue è tenuto restituire il danno.

¶Dechiaratione dello sopradetto. Cap. lxix.

COme che nel capitolo disopra detto dice patrone di naue ò nauilio non debba fare di roba di vno merchante solaro, & se lo fa, & la roba che nello solaro sara riceuera danno, lui è tenuto del tutto mendare, imperoche non dice ne dimostra come debbe essere inteso, ne per qual ragione, è per cio che infra li mercanti, & li patroni delle naui non possa hauere alcuno contrasto, li nostri antecessori quali in prima furono, è comin-

ciorno andare per lo mondo, volsono chiarire in questo modo che se li merchanti che nelle naue ò nauilio metterano robba, se tutti ò parte haranno roba di peso, se il patrone della naue fara solaro solamente delle robe di vno mercante alla roba de li altri se quella roba de laquale lui hara fatto solaro, come è detto riceuera alcuno danno, è tenuto del tutto restituire: impero se nelle naui non vi sara roba di peso se non di vno mercãte, che tutta la roba de li altri mercanti sara diuilupo: se quella roba che nello solaro abasso sara messa, riceuera alcuno dãno pur che quella naue ò nauilio sia sufficiente impostato, & che non facia acqua per coperta ne per murate, non è tenuto di alcuna menda rifare, per che è ragione, & è sempre stato in vso, che tutta via debbe esser fatto lo solaro abasso della roba del peso, pche per dare meglio gouerno alla naue ò nauilio che contrario saria, & cosa è pericolosa chi mettesi la cosa del viluppo alo solaro abasso, & la robba del peso alo solaro disopra, per che saria la naue ò nauilio arissico di perdersi, percio che non si potria reggere: impero se tutti li mercanti ò parte ui metteranno roba di peso, il patrone della naue ò nauilio debba mettere & far mettere di tutto comunale nello solaro abasso, percio che danno non li possa venire, come è detto, & per le ragioni di sopra dette ferono questa menda & questo chiarimento li nostri antecessori, percio che contrasto, ne faticha ne male non possa esser infra li patroni delle naue ò nauilii & li mercanti, che vanno per lo mondo.

¶ Di robba che si bagnera alo caricare ò scharicare. Cap. lxx.

DEi sapere che vno fardello ò balla ò altra roba, che si bagnera allo carichare o discharicare, lo patrone della naue non e tenuto, tutti li dãni che sono di sopradetti, & si diranno ali capitoli di mare, che paga la naue, lo patrone, vi mette la sua parte, & ciascuno cõpagno, per se, perche ogni cosa paga la naue.

¶ Dello carichare & discharicare le robbe. Cap. lxxi.

ANchora douete saper che il patrone della naue debbe fare scaricar & caricare la roba, se li mercãti se ne acordano, è se

nõ fussi vsanza, li mercãti si debbano acordar, & e' da intẽder che fusseno in loco sterile con li marinari de caricare & descaricare.

¶ A che sono tenuti ò non tenuti gli marinari nel caricare. Cap. lxxii

I Marinari sono tenuti di riceuer la roba a la porta, ma di stiuare non sono tenuti, se il Patrone della naue non hauessi promesso a li mercanti, & se hauessi promesso il patrone della naue, si debba acordare con li marinari, se li marinari vogliono, ma se il patrone del nauilio è in loco sterile, & loro non trouano fachini ò huomini, che faccino per danari, li marinari sono tenuti di caricare & scaricare, & debbano essere pagati, come il nochiere cognosciera che meritano quelli, che harãno caricato ò scaricato: & questo fu fatto, perche il patrone della Naue nõ potessi perdere suo viaggio, ne li mercanti: ma se huomini vi fussino, che p moneta scharicassino ò caricassino, non sono tenuti li marinari.

¶ Di stiuatori, & di vettouaglia che il mercante metterà in naue. Cap. lxxiii.

A Nchora è tenuto il patrone a gli mercanti di dare huomi che sapino la naue stiuare, se la naue stiua Atrau, & li mercanti li debbino pagare, & il patrone di naue è tenuto alli mercanti di portare li suoi panni da vestire & dormire, casse & vettouaglia di mangiare, tanto che sia bastante al mercante. Imperoche se il mercante vi vorra mettere vettouaglia per riuendere ò altre cose in la compagnia ò homo per lui, è tenuto pagare nolo alla naue.

¶ Cõe il mercãte debba hauere piazza nella Naue. C. lxxiiii.

IL Patron della Naue, debba dare piazza, à mercanti, il Nochiero debbe fare venire il scriuano, il merchante, & à quello merchante debba dare piu piazza, che da piu nolo, & guadagno alla Naue.

¶ Del loco & de seruitori de mercanti. Cap. lxxv.

PAtron di naue è tenuto à mercanti portare la cassa & letto & suo seruitore & cõpagno sufficiente nello viaggio doue andare debbe, & debbali dare loco doue dorma, & se gli mer-

canti daranno tanto poco nolo, cioe à sapere, se andara, in Achri in Alessandria, in Armenia, in Barbaria, o in Spagna, o nelle bande di quelle parti, o ne verra, se dara di diece ducati d'oro larghi in giu di nolo, non gli debba essere tenuto il patron di naue portare cassa ne seruitore ne compagni senza nolo, ne debba hauere loco di mercanti.

¶ Dichiaratione del sopraditto. Cap. lxxvi.

SE Naue, ò altro legno va in Barbaria, ò in Spagna, ò che vêghi: il Mercante non da venti pesanti di nolo per la medesima ragione di sopra.

¶ Di vettouaglia rubata. Cap. lxxvii.

IL Patrone di naue debba restituire ogni vettouaglia che fusse rubata, per mano di marinaro in naue.

¶ De impedimento di mercante. Cap. lxxviii.

PAtrone di naue debbe aspettare li mercanti se impedimento ci sara: & se il patrone della naue è stato pagato del nolo dal merchante, & il mercante cauera la roba per paura ò per impedimento. Il patrone non è tenuto restituire il nolo. Imperoche tutta volta che habbia buone nuoue, è tenuto andare & portare la roba ò mercantia doue li hara promesso, se non passera termino di dua mesi.

¶ Di paura de mercante. Cap. lxxix.

SE il mercante ha messa sua mercantia in naue, & per paura che hara di suoi inimici la vora cauare, cioe p armata ò per corsari, la puo cauare, ò perche sia certo ò nõ certo con che li altri mercanti la cauano. Impero se sara vno mercante, che habbia paura, & per altra ragione che altri mercanti ò la piu parte non la caueranno, habbia pagare nolo ò accordarsi col patrone della naue per pagato: perche il patrone ne fa ogni giorno spesa & salari à marinari, & consuma la naue & se medesimo.

¶ Cõe debbe essersaluata la roba al Mercãte che teme. c. lxxx.

IL Patron della Naue debba dare, & restituire tutta la robba al mercante, essendo certo che lui habbia pagato ò nò, solo sappia che gli habbia paura di qualche naue; ò altro legn'arma

to,& qñ il detto Mercãte nõ si tema,il patron della naue volẽdo po farlo tornar nella naue,& se nõ vuole si debba cõuenir col patron della naue, p il medesimo pzzo di prima,& se mette altra roba à rispetto di quintalate,pche il patrõ ha riceuuto dãno,in dar mangiare & bere à marinari, & la pagha, & di molte altre spese.

¶Di che è tenuto il patrone al mercante, che noleggiera à canterate. Cap. lxxxi.

MErcante che noleggiera naue ò nauilio à canterate,cioe à sapere che il merchante debba dare quantita di canterate alla naue ò nauilio, il patrone della naue ò nauilio sia tenuto al merchante di portare piu il quarto delle canterate. In questo modo che se noleggiera trecento canterate,& il mercante ne hara quatrocento:il patrone li debba portare in tal forma,che detto merchante si debba accordare con il patrone del nauilio di quella parte delle canterate a vno tempo che sia sufficiente: & se in quello tempo promesso il merchante non ci le vora mettere, che il detto patrone possa noleggiare ad altri merchanti à compimento di suo carico,& se il detto merchante si vora estrahere di andare nel detto viaggio: il quale hara promesso à certa quantita di canterate, & sara la promessa fatta con carta ò con testimonii ò scritto nel libro di naue ò di nauilio per scriuano giurato: il detto merchante debbe rifare tutte le spese, che il patrone hauessi fatte per raggione di quel viaggio,se innãzi che niente habbi caricato se estrahera, & se di poi che hara alchuna cosa charicata il merchante se estrahera del viaggio, debba dare la meta del nolo,il quale hara promesso alla naue ò à lo nauilio sanza contrasto, & il patrone del nauilio debbe paghare la meta del salario alli marinari, se la naue ò nauilio hara tanta quantita di nolo,che fusse la meta di quello che potria hauere,quando hauesse suo charico compiuto, il patrone della naue debbe mettere in ordine la naue di exarcie, & di altre cose necessarie, & in quel modo che hara promesso a merchanti: & debba essere in ordine in quel tempo, che sara d'accordo infra loro, & il merchante debba hauere espedito la naue ò nauilio al tempo

accordato infra loro, & il mercante debbe pagare il nolo sanza contrasto: & il patron di naue ò di nauilio si puo ritenere pegno per ragione del nolo tanta di robba, che vaglia quatro tanti come lo nolo, che hauere debbe.

¶ Di mercante che noleggiera & di poi se estrahera. Cap. lxxxii.

MErcanti che noleggiarãno quantitate di roba o di cantera te, & haranno à dare tutto el suo charicho ad alchuna naue ò ad alchuno nauilio, se li merchanti si estraheranno di dare, & consegnare quella roba, ò quella quantita di canrerate, ò tutto quello carico, che noleggiato haranno innanzi, non lo habbino fatto portare à mare tutto, ò la piu parte: non sono tenuti di dare à quello patrone di quella naue o di quello nauilio, di che loro harãno noleggiato, se non solamente la spesa, che il patrone della Naue o di Nauilio hara fatto per quello viaggio: & se per ventura li mercanti haranno fatto portare al mare tutta quella robba o la piu parte, che loro noleggiata haranno: & gli detti mercanti si estraheranno di andare allo viaggio loro, sono tenuti pagare il patrone della naue o di nauilio, che loro haranno noleggiato, il terzo del nolo, che loro haranno promesso dare quãdo loro noleggiorono. Impero se li detti mercanti si estraheranno del viaggio, di poi che haranno alcuna cosa charicata, loro sono tenuti di dare al patrone della naue o nauilio la meta del nolo, che promesso haranno: & se loro haranno caricato tutto quello, che hauiano a charicare, & la naue o nauilio non hara fatto vela, & loro si voranno estrahere del viaggio, sono tenuti pagare la meta del nolo, che promesso harãno. Et se per caso la naue o nauilio doue loro haranno messo la robba, hauessi fatto uela, & loro si volessino estrahere di detto viaggio, sono tenuti di dar al patrone della naue o nauilio tutto il nolo, che promesso haranno, & tutto questo che disopra è detto, debba essere fatto sanza contrasto. Impero è da intendere che per qualunche di queste ragioni di sopra dette, che li detti merchanti si voranno estrahere del viaggio, nel quale haranno promesso quan

rita di canterate, o haranno noleggiato del tutto alcuna naue o nauilio, che sia sanza fraude: & se il patrone della naue o del nauilio potra prouare o monstrare alcuna fraude o scusa, che non fussi giusta: quei mercanti sono tenuti dare & consegnare tutto quello che noleggiato li haranno, o che si accordino con lui, se lui vora: perche ragione è che come il patrone di naue o di nauilio è tenuto & obligato à mercanti: che li mercanti sieno & debbino esser tenuti al patrone di naue o nauilio. Se impero per giusta ragione non si potranno scusare, come di sopra è detto.

¶ Di merchante che hara noleggiato robba, & dipoi la vende. Cap. lxxxiii.

SE alcuni mercanti noleggiarãno naue o nauilio del tutto o in parte, o che li debbino dare quantita di cãterate, se li detti mercanti si rimaranno di andare al viaggio per causa di vendita, che loro haranno fatto delle robe loro, laqual roba, o mercãtia loro haranno noleggiata ad alcuno patrone di naue o di nauilio, loro sono tenuti pagare quel nolo, che haranno promesso. Per qual ragione? per cio che è da intendere che quelli mercanti, li quali quelle robbe che haueuano noleggiate, che nella vendita che loro ne fanno, loro ci guadagnano: & anchora piu il guadagno che loro ci fanno, che ci entra quello nolo che loro haueuono promesso di dare à quello patrone di Naue o di Nauilio, che loro haueuono noleggiato: & è ragione che poi che li merchanti guadagnano, & fanno loro fatto, che li patroni delle naue o nauili non debbano hauere dãno. Imperoche è da intendere in questo modo, che se la naue o nauilio che noleggiato sera, douea charichare in quello loco, doue il contrato del nolo sera stato fatto, debbe esser messo in potere de duoi buoni homini dell'arte del mare, che sieno degni di fede, & quella cosa che loro ne diranno, quello debba essere seguito, che il patrone della Naue, ne li merchanti non debbano ne possano in niente contradire, & quello patto che il patrone della Naue o nauilio fara con li mercanti, in quello patto debbano essere li marinari. Imperoche se quella naue o nauilio che noleggiato sara douea

andare à charicare in alchuno altro loco,& la naue ò nauilio sa-
ra gionto doue doueua charicare,& li merchanti haranno ven-
dute quelle robe,che noleggiate haueuano,& li merchanti non
la potranno consegnare, loro sono tenuti dare, & pagare tutto
quello nolo, che promesso haueuono di dare à quello patro-
ne di naue ò di quello nauilio,che loro noleggiorno sanza con-
trasto,perche è ragione che li merchanti siano tenuti & obliga-
ti a li patroni delle naui tutto,& in tãto come li patroni delle na
ui sono a mercanti,che dura cosa saria se li merchanti non fusse-
no tenuti à patroni delle Naui,come loro sono tenuti à mer-
chanti, che potria essere gran danno, & non seria ben fatto ne
giusta ragione, che li merchanti facessino el fatto loro, & li pa-
troni delle naui fusino disfatti a fede de mercãti. Imperoche se
quella naue ò quello nauilio che noleggiato sara,debba andare
à charicare in alcuno loco, & li merchanti li faranno à sapere in
nanzi che la detta naue parta di quello loco,doue sara stata no-
leggiata, ne anchora hara fatto vela,quello tale contrasto deb-
ba essere messo in potere di dui buoni huomini, come di sopra è
detto,& per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di canterate. Capitolo. lxxxiiii.

IL patrone della naue è tenuto al mercante di portare le can
terate che hara noleggiate del mercante,& il mercante deb
ba pagare il nolo in quel modo, che si accordera con il patrone
della Naue.

¶ Della robba caricata,che il patron nõ sap-
pia. Capitolo. lxxxv.

SE il Mercante mettera piu robba in Naue di quello,che ha
uera noleggiata col patrone: il detto patrone puo pigliare
di quella il nolo che vuole.

¶ Di poco nolo & assai nolo. Cap. lxxxvi.

FAcciamo conto che vno mercante dia al patrone della na
ue vno ducato, per cantare, & ha assicurato tanti canta-
ri come saranno: & di poi verra vno altro merchante & dara-
gli del cantare tre ò quattro ducati,il patrone della naue debba

portare, & mettere tanto luno come laltro in buono loco: & guardisi il patrone della naue, che tanto rifaria l'uno come l'altro, se danno pigliassi. Et non debba lasciare di portare la robba di quello di prima, per insino che habbia suo carico: & è egli tenuto il patrone della naue di portare le robbe insino à compimento. Impero cauato quello compimento delle dette cantera te: il patrone della naue li puo dimandare tanto, quanto vorra per cantare: se il mercante non si sara accordato con lui, che per quella ragione li dia di quello che ci mettera piu, & debbelo fare sapere in nel termine, che si accordorono insieme.

¶ Se il patrone lasciera roba noleggiata. Cap. lxxxvii.

SE alcuno patrone di naue ò di nauilio noleggiera ho hara noleggiato alchuna roba di merchanti ò scriuano per lui con carta ò con testimonii, ò infra loro sara data la fede, ò fusse scritto al cartolario di naue ò nauilio. Al patrone della naue ò nauilio è necessario che carichi ditta roba, che noleggiata hara, & se lui portare non la potra, & lui la lassera tutta, se li mercanti li diranno che se lui non porta che rimanga per sua: & se il patrone della naue ò nauilio non si accordera con li detti mercanti innanzi che si parti, quella roba che lui come disopra è detto lasciera ò hara lasciata, debba rimanere per sua, & il detto patrone di naue ò di nauilio è tenuto di dare à detti mercanti altratãta di robba quanto fussi quella che lui hara lasciata, o tanti danari, come vale ò vara simigliante robba di quella in quello loco, doue lui fara porto per scharicare, in quello loco doue lui la doueua portare. Et se la detta roba che rimasa sara si perdera ò si guastera in tutto ò in parte, debba essere persa à detto patrone di naue ò di nauilio che sopra la conditione disopra detta la hara lasciata: & se per caso tutto quello che il patrone della naue ò nauilio portera nella sua naue ò nauilio, è da intéder quella roba o quella mercantia che lui portera si perdera del tutto per alcuno caso di ventura: & se quella che rimasa sara, si saluera: debba essere saluata à detto patrone della naue o nauilio, &

esser persa à mercanti di chi stata fusse. Et è ragione che come il detto patrone della naue ò nauilio era tenuto di restituire à detto mercante ò merchanti tanta di roba, come quella che rimasa era, ò tanti danari come simigliante robba di quella valeua ò valesse in quel loco, doue lui la doueua portare. Et se p quella roba che rimasta sara doueua & debbe esser psa à detto patrone di naue ò di nauilio: & cosi è ragione che se tutta la roba che il detto patrone di naue ò di nauilio portera si perdera p alcuno caso di vētura, & quella che rimasa sara si saluera, debba esser saluata à detto patrone di naue o di nauilio, & persa à detto mercante ò mercāti. Per qual ragione? per cio che nō seria ragione ne equalita, che li patroni delle naui ò delli nauili fussino ne debbino esser di piggior conditione che li detti mercanti. Et se per ventura la robba che il patrone della naue portera nella sua Naue ò nel suo nauilio si saluera, & quella che rimasta sara si pdera: il patrone della naue ò nauilio è tenuto di dare come disopra è detto à mercanti. Et se la roba che rimasa sara si perdera, debba esser psa al detto patrō di naue: & se quella che nella naue ò nauilio portera si perdera in tutto per alcuno caso di ventura: & quella che rimasta sara si saluera, debba essere del patrone della naue: & il patrone della naue nō è tenuto dare niente a detti mercāti, & se la detta roba che nella naue portera si saluera, il detto patrone della naue è tenuto à dare a detti mercanti tanto come disopra è detto. Saluo impero che li detti mercanti sono tenuti estrahere di quello pretio, che detto patrone di naue dara ò debba dare, tutte quante le spese che loro fariano ò hariano à fare, se il detto patrone di naue hauessi portata quella robba, che rimasa fusse, saluo che à le vettouaglie, non sono tenuti li detti mercanti di estrahere, per cio come li detti mercanti per il simile tengano à fare spesa di vettouaglia, come se la roba hauessino portata. Et per cio non è ragione che la vettouaglia se ne chaui, & se per ventura la robba che detto patrone di naue portera nella sua Naue ò Nauilio, non si perdera in tutto, ma in parte: quella perdita tale debba esser contata & cauata di quella roba, che ri-

masa

masa sera per soldo & per lira del pretio, che il patrone della naue è tenuto dare a detti merchanti per la robba che rimasa sara. Anchora piu se la naue, & nauilio giettera per alchuno caso di ventura, quello gietto debba esser contato & cauato di quella roba, che sara rimasa per soldo & per lira del pretio di sopra detto, & se per ventura il patrone della naue portera vna quantita della robba che noleggiata hara, & lasciera l'altra quantita, se li detti mercanti li diranno come disopra è detto, il patrone della naue è tenuto come disopra è detto in questo capitolo medesimo. Impero se li detti mercanti vedrano che la loro roba rimane del tutto o in parte, & loro nõ diráno ne metteranno al detto patrone di naue la conditione disopra detta, ne altro contrastoli faranno, o per ventura il patrone della naue dita o fara dire che roba rimane, che è di loro. Se sopra questo di sopra detto li ditti mercanti niente non diráno ne contrasterãno, ne la conditione di sopra detta non metreráno, se la sopradetta roba rimane & si perde, debba essere persa à detti uercanti: per qual raggione? per cio, come li detti mercãti nõ dissero ne cõtrastorono ne messono contrasto quãdo loro veddono che la roba loro rimaneua del tutto ò in parte al detto patrone di naue la conditione disopra detta, che se lo haueßino fatto, se la robba rimaneßi & si perdessi non saria ne fora persa per detti merchanti, anzi fora persa al detto patrone di naue, anchora piu che se loro haueßino detto, & messa la conditione di sopra detta al detto Patrone della naue: il Patrone della naue l'haria lasciata in buon ricapito se lui vedessi ò sapessi che rimaneua per sua. Anchora piu per altra ragione che come il Patrone della naue vedeua che roba rimaneua che era la loro, & gli detti merchanti à niente non contrastorono, ne la conditione di sopra detta non li dissero, appare che è simigliante & di ragione che li detti mercanti non si curauono se la loro roba rimaneua, quando loro al detto patrone della naue a niente non contrastorono, & la conditione disopra detta non gilmetterono, & per cio è ragione che la roba che rimanera come disopra è detto, sia che si perda non si perda, sia &

debba essere de ditti merchanti,& se per auentura gli detti merchanti diranno al detto Patrone di Naue, che lui faccia nolo di quella roba che rimanera ad altra naue o ad altro nauilio & se il Patrone della Naue la noleggiera come di sopra è detto, se la detta roba si perdera del tutto ò in parte,ò si consumera ò piglierà alcuno danno, il Patrone della Naue non è di niente tenuto, poi che con licentia & con volonta de detti merchanti l'hara noleggiata. Imperoche se il detto Patrone della Naue o di nauilio la noleggiera o la mettera in altra naue o nauilio senza licentia, & volonta de detti merchanti,di chi la detta roba sara. Se la detta roba si perdera del tutto o in parte, o pigliera alchuno consumamento o alcuno danno: il detto patrone di naue o di nauilio è tenuto del tutto à restituire: per cio che come di sopra è detto l'hara messa & noleggiata in altra naue o in altro vasello sanza volonta & licentia de detti merchanti & è ragione. Per cio che nessuno non ha ne debbe hauere potere in altro,se non tanto come quelli di chi sara gli voranno dare o gli haranno dato. Et se per ventura saranno alcuni merchanti, che haranno noleggiata la sua roba a detto patrone di naue o di nauilio: & il detto merchante hara noleggiata & monstrata detta robba,se il detto mercante dira a detto patrone di naue o uauilio che lui si ha da partire & per niente non puo rimanere, & che il detto Patrone di naue dia ricapito a quella sua roba.Se il detto merchante dira come di sopra è detto & il detto patrone di naue o di nauilio concedera,se sopra questo di sopra detto il detto mercante se ne andera con licentia & con volonta del detto patrone di naue o di nauilio sopra le ragioni & conditioni di sopra dette,& accordate infra detto mercante & detto patrone di naue o di nauilio, il detto patrone di naue gli è tenuto di portare la sopradetta roba, che lui come di sopra è detto hara hauuta & riceuuta nella sua racomandita: saluo caso di ventura, se ci interuenisse auanti che lui la habbia charicata o di poi. Il detto patrone della naue del caso disopra detto non gli è tenuto:perche? per cio come nessuno riceue racomandita à danno suo, & se per ventura il detto

patrone della naue o di nauilio la lasciera, è tenuto di restituire & di dare à detto mercante tanta di roba, come quella era, ò tanti di danari come valeua ò valessi simigliante roba di quella, doue il detto patrone della naue doueua, & debba fare porto per scharicare, ò in quel loco doue la detta robba hara promessa di scharirare: & la robba che rimasa sara debba essere del patrone della naue ò dello nauilio, ò fussi persa ò ristorata, poi che come di sopra è detto, la hara hauuta & riceuuta a sua racomandita & in sua guardia. Saluo il caso di sopra detto se interuenuto ci sara innanzi, che lui l'habbia charicata ò di poi. Imperoche se alchuno mercante hara noleggiata la sua robba ad alcuno patrone di naue ò di nauilio: & come la detta robba hara noleggiata, il detto merchante se ne andara. Poniamo se ne vada con licentia del patrone della naue ò senza: con che il detto patrone della naue ò del nauilio non le riceua sotto sua guardia ò sotto sua raccomandita, come di sopra è detto. Quando il detto patrone della naue ò nauilio douera ò vora charicare, se il detto patrone della naue ò nauilio conoscera o trouera la disopra detta robba ò huomo per lui: lui la debe fare charicare & mettere nella naue: & se lui ò huomo per lui la detta robba non cognoscera ne trouera, quando il detto patrone della naue fara charicare: se la detta roba rimara, la si perda o nõ si perda, il detto patrone della naue o nauilio non è tenuto di niente al detto mercante, che come di sopra è detto, se ne sara andato, dimenda fare della detta roba, che come di sopra è detto rimasa sara. Saluo impero che se il detto mercante, che se ne sara andato come di sopra è detto, & il detto mercante lasciera o hara lasciato alcuno per monstrare la detta roba al patrone della naue, ò à homo per lui ò allo scriuano, quando lui charichera ò fara charicare, se quello il quale il detto merchante hara lasciato per dimonstrare, & per consegnare la disopra detta robba, & lui la monstrera & la fara consegnare quando il detto patrone della naue charichera ò huomo per lui, se il detto patrone della naue, ò quello che per lui fara charicare non la portera, ò non la fara charicare, & mettere nel

la naue ò nauilio, se la detta robba rimarra, sia che si perda o non si perda, che il detto patrone della naue è tenuto tutto, & in tanto come se il detto merchante ci fusse presente, poi che haueua ò hara huomo in loco di detto merchante che la detta roba consegnera o vora consegnare. In questo modo: imperoche se il sopradetto mercante ò quello che in loco di detto mercante sara rimaso per consegnare la detta robba, lo possi prouare, & se il detto mercante ò quello che per lui sara rimasto per consegnare la detta robba, quello che disopra è detto prouare potra, il detto patrone di Naue è tenuto di restituire, & di dare al detto merchante tutto & tanto come di sopra è detto nelle altre conditioni di sopra dette, & per quella ragione medesima. Imperoche se detto mercante prouare non potra quello, che nel suo loco sara rimasto per consegnare la detta robba non la hara monstrata, ne consegnata: se sopra questo che di sopra è detto sia che si perda ò non si perda, il detto patrone della naue ò di nauilio non è tenuto nessuna cosa rifare a detto merchante. Poi che detto merchante l'hara lasciata a mal ricapito, & è ragione che per il detto male ricapito, che debba essere, & sia del detto merchante, poi che lui medesimo se lo merita. Saluo impero che tute le spese, & tutte le cose, in che il detto Patrone della naue sia tenuto rifare, & restituire a detti mercanti in tutte le cose & per tutte. Saluo della vettouaglia: & se per ventura quando il detto mercante se ne sara andato, & il detto patrone della naue hara riceuuto nella sua guardia ò nella sua racomandita la robba dello detto mercante, se il detto patrone della naue la noleggiera, o la mettera in altra naue o in altro nauilio, se la detta robba si perdera in tutto o in parte, o pigliera alchuno danno ò quella naue ò nauilio nel quale l'hara messa ò noleggiata non sara cosi presto in quello loco, doue la detta roba si debba scharicare, come lui sara con quella sua naue o nauilio, & quando la detta naue ò nauiglio verra con la detta robba, non valeta tanto, come faceua quando lui venne con quella sua naue ò nauilio: d. tutto quello danno che la detta roba hara, il detto patrone della

ne della Naue ò Nauilio è tenuto del tutto à restituire, per cio che lui l'hara messa & noleggiata in altra naue ò nauilio senza licentia di quello, di chi la robba sara. Imperoche se quando detto mecãte si parti dal detto patrone della naue ò nauilio, se infra loro fusse accordato, che se il detto patrone della Naue o nauilio portare non la poteua, che il detto patrone della naue o nauilio la potesse noleggiare in altra naue o nauilio: & se infra loro tali patti come disopra è detto accordati saranno, se il detto patrone della Naue o nauilio la noleggiera sotto la conditione di sopra detta, perdasi la roba o non si perda: o pigli danno o no: o venga quella naue o quello nauilio: piu presto o piu tardo nella quale lui l'hara noleggiata, che il detto patrone della naue o nauilio nõ è tenuto di niẽte a rifare: poi che lui si accordo cõ il detto mercante quando da lui si parti, che se lui portare non la poteua, che noleggiasse altra naue o altro nauilio. Se impero il detto patrone della naue non l'hara lasciata in quello loco, doue il detto patrone della naue caricho, & se il detto patrone della naue la noleggiera ad altra naue o altro nauilio, se quello patrone di quella naue o di quello nauilio, che la detta robba li hara noleggiata, la lasciera, vuol tanto dire, che la detta robba rimara in quello loco, doue lui charichera: lui è tenuto à rifare al detto mercante di chi la roba sara tutto & in tanto come se fussi quello patrone di quella naue, nella quale il detto mercante l'haueua noleggiata, se portare non la potra, e in tutte quelle conditioni è obligato, che era il primo, alquale lui l'haueua noleggiata. Saluo impero tutti patti & concordie infra il patrone della naue & li mercãti fatti promessi p alcune ragione, & in tutte cose & p tutte, & p la ragion di sopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di patrone che lasciera roba noleggiata. Cap. lxxxviii.

IL patrone della naue o nauilio, che nolegiera roba con carta, o con testimoni, o che fussi scritta in libro, o che fussi data la fede infra loro: è tenuto portare quella robba: & se la roba rimarra, che il patrone del nauilio non la portera, o non la possa portare: lui è tenuto di dare & di restituire al mercante la sua ro

ba, laquale li haueua noleggiata, o tanti danari come varra in quello loco, nel quale il nauilio fara porto per scaricare. Se impero il patrone del nauilio non si fara accordato con li mercanti innanzi che il nauilio parta di quel loco, doue la roba hara noleggiata, & se la roba rimarra & si perdera, che il patrone del nauilio non si fussi accordato con il mercante, debba essere persa al patrone del nauilio & il patrone del nauilio è tenuto di dare al mercante come di sopra è detto, & fu fatto per cio questo capitolo, che molti patroni di nauilii al principio che pigliano viaggio, fanno gran mercato del nolo, & quando il viaggio è pigliato, trouano roba di che l'huomo paga grande nolo, & se questa conditione non ci fussi, la roba rimaneria di poco nolo, & porteriano quella, della quale hauessino assai nolo.

¶ Di roba noleggiata per alchuno loco saputo se pigliera damno. Capitolo. lxxxix.

PAtrone di naue o di nauilio, che fusse in alcuno loco & noleggiassi roba di mercanti per portare in altro loco, il quale loco sara gia accordato infra loro è di bisogno che detto patrone di Naue la porti in quel loco, doue hauessi accordato & promesso à mercanti con quella sua naue. Et se il patrone della naue la mettera in altra naue ò nauilio sanza licentia de mercanti: se quella naue ò nauilio, nel quale lui messa l'hara, fusse maggiore ò migliore che il suo nauilio se quella robba si perdera ò guastera, o quello di chi la robba sara ne patira alcuno danno, ò hara à fare alcune spese. Il patrone della naue è tenuto restituire tutta quella robba, che persa sara, & tutto lo interesso, che quello di chi la robba sara, hara hauuto, & debba essere creduto per suo sacramento. Impero se il patrone della naue fara à sapere à mercanti che non vora andare il quel loco, nel quale lui haueua promesso à mercanti di portare la robba loro, & lui dira à mercanti che lui la vuole mettere in tale naue ò in tale nauilio, se li mercanti lo concederanno, il patrone della naue la puo ben mettere. Impero se li mercanti non voranno, lui non ce la debba mettere, & se ce la mette, è tenuto come di sopra è detto. Impe-

to se li merchanti lo concederanno & la roba si perdera ò si guastera, il patrone della naue non è tenuto di nessuna cosa à rifare, poi che con volonta, & licentia lo hara fatto, ò della piu parte de gli mercanti.

¶ Di exarcie de marinari & nochiero, & da far mettere la robba. Capitolo. xc.

IL patrone della naue è tenuto à mercanti di hauere la exarcia, che lui li hara detta & monstrata per scritto, ò tutto & in tanto come hara detto in presentia del nochiero & de marinari: & non puo gettare nochiere ne marinari sanza licentia de mercanti, se non à capo del viaggio, ne vendere ne dare exarcie ne niente che appertenga alla naue: & il patrone della naue è tenuto di far mettere la roba alli suoi marinari.

¶ Di conserua. Capitolo. xci.

PAtrone di naue debba fare conserua con nauilio picolo ò con grande, se li mercanti della naue vorãno: & anchora sono tenuti li mercanti se il patrone della naue vuol fare conserua con naue ò nauilio grande ò picolo & faralo con conseglio delli marinari, ò nochieri, & consiglieri, lui lo puo far, & li mercanti lo debbono conciedere, cioe à sapere per paura de cattiui nauilio non debbano contrastare ne possono. Se impero non ci conosceuono danno per loro ò per la naue ò nauilio.

¶ Di dare capo ad altra naue. Cap. xcii.

SE alchuna naue ò nauilio fusse in alchuno loco: & hauessi ò debba hauere viaggio per andare in alchuno altro loco. Se in quello loco hauesseno alcuno nauilio minore ò maggior di lui, ò simigliante di lui, el quale hauessi andare in quel medesimo viaggio, & per paura che lui hara de suoi nimici ò di cattiui nauili, lui dubitera andare da per lui nel detto viaggio, & il patrone del nauilio che la paura hara, dira a quellaltro patrone di quella naue o di quello nauilio, se gli vorra tenere capo: se il detto patrone della naue lo concedera & promettera, lui li è tenuto di obseruare. Se impero fortuna di mal tempo non lo vietasse: & se li detti nauili del loco doue lo accordo sara fatto

si partiranno insieme, & il patrone della naue che hara promesso di tenere capo al detto patrone de nauilio, il quale hara la detta paura, non lo vorra tenere ne lo terra, se lo detto patrone del detto nauilio, che hara la detta paura, pigliera alcuno danno innãzi che sia giunto in quel loco, ilquale il detto patrone di naue hauea promesso di tenere capo per cattiua gente, & per suoi nimici, quel patrone di quella Naue che la detta promessione gli haueua fatta, li è tenuto di tutto il danno à restituire sanza contrasto. Per quale ragione? per cio che se detto patrone della naue non li hauessi fatta la detta promessa, il detto patrone del detto Nauilio, che la detta paura haueua & ha: non si sarebbe partito del detto loco, se non fussi per fede della detta promessa che il detto patrone della naue li haueua fatta, & se il detto nauilio si partira, che il detto patrone della naue non gli habbi promesso di tenere capo. Se il detto nauilio pigliera alchuno danno, lo detto patrone della naue non sara di niente tenuto restituire: & se per ventura il detto patrone della naue che la detta promessa hara fatta, terra il detto capo al detto nauilio, come che di sopra haueua promesso: & cattiue gente ò inimici ò fortuna di tempo per forza lo torranno, il detto patrone della naue, che la detta promessa hara fatta, & per lui non sara rimasto, che non l'habbia obseruata, lui, ne la naue, ne altro, che nella naue fussi non è tenuto restituire, poi che per colpa sua non sara rimasto quello, che promesso haueua, poi che attendere non puo per la ragione disopra detta. Imperoche se il detto patrone della Naue che hara promesso di tener capo ad alchuno nauilio, se lui ne pigliera ò hara pigliato salario ò seruitio Se il detto nauilio del quale lui salario ò seruitio hara hauuto, si perdera di tutto ò in parte, il detto patrone della naue è tenuto restituire tutto il dãno, che quello nauilio, del quale lui hara pigliato salario ò seruitio hara sostenuto ò hauuto: & la roba che nella naue sara per soldo ò per lira. Se impero il detto patrone della Naue, che il detto salario ò seruitio hara hauuto, non si accordera, ò non si sara accordato di poi ò nanzi ò quando il detto salario ò

seruitio

seruitio hebbe da detto patron di nauilio, che la detta paura ha ra: che se alcuno caso di ventura ci venisse, che lui ne la naue ne niente che in quella fusse nõ fusse di niẽte tenuto di restituire: il caso di ventura è da intendere, che lui hauesse à lasciare detto ca po al detto nauilio per fortuna di mal tempo, ò p forza di catti ui nauili, o per forza di loro inimici, ò per forza di male genti: & se il detto patrone della naue che il detto salario, & seruitio ha ra hauuto, dira o hauessi detto come disopra è detto con il detto patrone di nauilio che la detta paura hara, il patrone della naue ne la naue ne niente che nella naue fusse non sono tenuti di resti tuire per la ragione di sopra detta: & poi che con il detto patro ne del nauilio, il quale il detto salario ò seruitio li haueua dato ò li è tenuto di dare ò hauessi accordato quando il detto salario ò seruitio hebbe ò di poi ò innanzi. Impero ogni patrone di naue ò di nauilio si guardi, & si debba guardare quãdo accordo ò pro messa fara con alcuno ò con alcuni, sia che il detto patrone della naue non habbia salario o seruitio, o che ne habbia che se il det to patrone della naue fara la detta promessa sanza licentia & vo lonta de mercanti, che nella naue saranno, o roba ci metteranno ò haranno messa, se caso alcuno ci interuenisse, li detti mercanti non sono di niente tenuti, anzi se li detti mercanti danno ò ingiu ria ò insconcio ne patiranno alcuno per la detta promessione, che detto patrone della naue hara fatta ò fara cõ alcuno ò con alcuni sanza licẽtia & volõta di detti mercãti, il detto patrõ del la naue è tenuto dl tutto restituire, se la naue ne douesse esser vẽ duta. Et anchora li beni del detto patrone della naue se trouati sarãno: & per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di caso di getto. Capitolo. xciii.

IL patrone della naue è tenuto che non getti ne facci getta re per insino che il mercante habbia gettato alchuna cosa, & di poi puo fare gettare fino a saluamento, & in quel ponto puo lo acccordo scriuere lo scriuano tanto quanto se fussi in ter ra, & il patrone ci debbe mettere per tanto quanto vale la me ta della naue.

¶ Di roba gettata. Cap. xciiii.

TVtta la roba che sara gettata di naue o di nauilio, per cattiuo tempo ò per paura di nauili armati, debba essere contata per soldo & per lira di tutta la roba, & la naue ò nauilio debba pagare in quello getto per la meta di quello che vale.

¶ In che modo si debba contare la roba gittata. Cap. xcv.

LA naue ò nauilio che gettera roba, come disopra è detto: si debbe contare in questo modo: cioe che se gettera innazi che sia mezzo viaggio, doue habbia andare, debba essere contata come costaua in quel loco, doue si parti la naue ò nauilio: & se hara passato mezzo viaggio, debba essere contata come valera in quello loco doue la naue ò nauilio fara porto: la detta mercantia gettata à quella che rimasta sara.

¶ Come debba esser pagata roba gettata. Cap. xcvi.

SE alcuno patrone di naue ò di nauilio hara caricato il suo nauilio di roba di mercanti per andare à caricare in altro loco, ilquale loco sara accordato infra il patrone della naue o nauilio & li mercanti: & andando in quel viaggio, interuerra caso di vẽtura, che per cattiuo tempo ò per nauili armati de inimici ò qual si vuole altra ventura: lui hara a gettare di quella robba che portera vna quantita: quando il patrone della naue ò del nauilio: fara gionto in quello loco, nel quale doueua scharicare con la naue ò col nauilio: & con quella roba che rimasta sara: il patrone della naue ò del nauilio debba fare in questo modo: che innanzi che lui consegni niente di quella roba che restaurata, sara à que merchanti, che la debbono riceuere, ò di chi sara: lui debbe & puo ritenere à se tanta di quella robba, che restaurata sara: & che lui hara portato col suo nauilio di ciascuno merchante: che gli sia bastante: & che li basti à quello getto, che fatto sara. Et anchora piu per cio che il patrone della naue ò dello nauilio ne alli merchanti di chi sara quella robba che sara gittata, non possa tornare à danno ne à perdita ne à ingiuria: per cio che assai ci perde ciaschuno. Anchora piu accio che loro non hauessino andare drieto à quelli mercanti, ne a pre

gare quelli, di chi quella roba fussi che sara restaurata: & quel-
lo getto debba essere contato come che gettera: & il patrone
della naue o del nauilio è tenuto metterci per la metta: cioe per
la meta di quello che varra la naue o nauilio. Anchora piu: se
lo patrone della naue o del nauilio dimandera tutto il nolo del-
la roba gettata, come di quella che sara restaurata, debbeli esse-
re pagato, come se tutta la roba fusse saluata: & il patrone della
naue o del nauilio è tenuto mettere in quello getto che fatto se
ra per tutto quello nolo che riceuera per soldo & per lira come
fara quella roba che sara restaurata? Per qual ragione? per cio
che il patron della naue o del nauilio hara hauuto nolo di quel
la roba che sara gittata, come di quella che sara saluata: & è ra-
gione di poi che lui vuole nolo tanto della roba gettata come
di quella che sara restaurata che lui ci agiuti à rifare, & per le ra
gioni disopra dette si debba pagare tutto il nolo in detto getto.
Impero se lo patrone della naue o del nauilio non dimandera
ne hara nolo, se non della roba che restaurata sara: di quello no-
lo tale il patrone della naue o nauilio non è tenuto mettere par
te al getto, che assai ci perde poi che perde tutto quello nolo del
la roba che sara gettata.

¶ La cirimonia che si debba fare in caso di getto. Cap. xcvii.

NAue o nauilio che correra o sosterra fortuna o catiuo tem
po: se lo patrone della naue o del nauilio vede o cognosce
che loro sono in ventura & conditione di perdersi: se loro non
gettano. Il patrone della naue debba dire & manifestare à tutti
li mercanti, & in presentia del nochiere & di tutti quelli che nel
la naue saranno dicẽdo signori merchanti se noi non gettiamo
siamo à grande ventura & conditione di perdere le persone & la
roba, & ogni cosa che è qui, & se voi altri signori mercanti vole-
te che gettiamo con la volonta di Dio, porremo saluare le per-
sone & grande parte della roba: & se noi non gettiamo siamo a
ventura & conditione di perdere noi medesimi & tutta la roba:
& se li mercanti si accorderanno del gettare tutti, o la piu parte:
allhora loro possono gettare. Impero l'uno de mercanti se tutti

non possano debba cominciare à gettare: & di poi che il mercã te, ò mercanti haranno gettato qualche cosa, dipoi puo gettare ò fare gettare il patrone della naue per in fino à saluamento in quello caso & in quello punto puo lo scriuano lo accordo scriuere come se la naue tenesse proisso in terra: & se lo scriuano nõ potessi scriuere, li marinari possono far testimonio di tutte la cõ cordie & promissione, che fussino fatte infra il patrone della naue & li mercanti, poi che lo scriuano nõ hauera potuto scriuere al cartolario: percioche fraude nissuna non possa essere infra il patrone della naue & li mercãti delle concordie & promissioni che infra loro saranno fatte: & se per auentura nella naue non ci saranno mercanti, in quello caso & in quello punto il patrone della naue debbe & puo essere mercante, & quello che lui fara, debbelo fare con consiglio del nochiere, & de compagni, & di tutto lo communale della naue: & se lui lo fara con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti & il detto patron della naue fara gettare, debba esser tanto tenuto per fermo: come se tutti li mercãti ci fussino, ò in tãto come se tutta la roba fussi del patrõ della naue: & il patrõ della naue, è tenuto mettere ĩ quello getto p quello che valera la mitta della naue, & li mercanti di chi quel la roba sara, non debbano cõtrastare in quello getto, per quella ragion che disopra è detta sara fatto, & quello getto si debba pagare per soldo & per lira in quel modo che la roba sara gettata, & fu fatto per cio questo capitolo, che il patrone della naue, ò del nauilio puo esser mercãte in quello caso & in quello ponto, che mercãti non ci sarãno, che se il patrone della naue nõ haues si poter in quello caso di esser mercãte, le piu volte si perderiano le persone & la naue, è le mercãtie, & per questo debbe & puo esser il patrone della naue mercãte in quello caso & in quel punto, che li mercãti nõ ci sarãno, & vale piu gettare vna quãtita di roba, che si perdesino le persone & la naue & tutta la roba.

¶ Di manifestare roba allo scriuano. Cap. xcviii.

MErcanti debbano manifestare la roba allo scriuano quando la naue hara fatto vela, se niente ci haranno messo che

non fussi scritto,& se si trouera alcuna cosa,che loro non hauessi no manifestato: loro debbono pagare il maggior nolo multipli cando per canterata,che nella detta naue si paghi:per cio come di nascosto ce l'haranno messa: & se per ventura loro non la hauessino manifestata quando la naue hauessi fatto vela, se si gettera ò si bagnera ò si perdera, non li saranno tenuti restituire, poi che manifestata non l'haranno.

¶Di entrare nel porto. Cap. xcix.

IL patrone della naue ò del nauilio non puo ne debbe entrare nel porto sanza volonta de mercanti: & se ci entrara, che il mercante fussi dubitoso di alcuna cosa, tutto il danno che hauessi il mercante,li debba restituire la naue: & questo debba scriuere il scriuano,anchora che la naue non hauesse proisso in terra.Impero se il patrone della naue haueua alcuno bisogno, debbalo dire à mercãti, che lui non puo nauigare che di exarcia ha di bisogno,o in fortire o acconciare:& allhora il mercante debba entrare in porto con questo,che il nochiere per suo giuramẽto & li marinari ci hanno consentito. Impero se alcuno corsalo ò galere ci sara, che facesse paura al mercante, il patrone della naue nõ ci puo entrare sanza volonta de mercanti & se il mercãte o pigliera sopra di se, ò che non ci habbia risguardo & dichi: io non voglio entrare in questo porto,il danno che ne seguitera, il mercante è tenuto dirifare.

¶Di promessa di mercante à patrone. Cap. c.

TVtto l'accordo, che il merchante promettera al patrone: è dibisogno che li attenda poi che à lo cartolario sara messo,poniamo che il merchante hara fatto carta o al cartolario fussi scritto, il merchante gli debba tutto attendere: se il merchante promettera al patrone della naue canterate. Poniamo che il merchante fusse nella naue o di fuora, & non potra mettere le canterate,o che non li bastino gli danari di tante canterate quante li promesse, di tante gli hara à dare nolo, metta ò non metta di quello che promesso hara per cantare.

¶ Del Mercãte che vora ſcaricare la roba della naue. Ca. ci.

SE la maggior parte de mercãti ſcaricano il ſopra detto mercante puo ſcaricare & non pagar nulla, & ſe il patrone della naue non è pagato, non gli puo domandar niente: ma glie vbligato aſpettargli per vn tanto tempo di caricare & portare la roba, & riportarla, queſto ſe intende della mercantia & roba, del ſopra detto mercante.

¶ Di mercanti che vorranno diſcaricare parte delle mercantie. Cap. cii.

NAue ò nauilio che andra in viaggio, & per ventura la piu parte de mercanti ò della roba voranno ſcharicare & fare porto doue che ſiano in quello loco, doue il detto viaggio ſara incomenciato, che li mercanti poſſono ſcharicare quella maggiore parte della roba, & il patrone della naue poſſa forzare l'altra parte: cioe la minor parte che non vorãno ſcaricare, & hauer tutto il nolo: & ſe il patrone della naue hara fatto gratia di quello nolo à detti mercanti, che haranno ſcaricata la maggiore parte, che egli debba fare gratia del nolo allaltra parte: & per quello pretio & in quello modo di que primi ſiano poſti tutti li altri merchanti, & de marinari ſi debba cauare de ſalari loro in quel modo, che la naue fara gratia del nolo.

¶ Di patrone che hara aſpettato il mercante. Cap. ciii.

SE non hara pagato il nolo al patrone della naue quãdo lo hara aſpettato in quel tempo, che hara con lui accordato, il mercante debba caricare la ſua roba, & ſe non la vora charicare, debba pagare tutto il nolo al patrone della naue.

¶ Come mercante debba preſtare al patrone in caſo di neceſſita. Capitolo. ciiii.

ANchora è tenuto il mercante al patrone della naue che ſe il merchante haueua denari, & che fuſſino in loco, che il patrone della naue haueſſe biſogno di exarcie ò alchuna coſa, che neceſſaria fuſſe alla naue, il merchante gli debba preſtare in quel modo, che lo nochiere, & gli altri merchanti cognoſceranno che ſi debbia fare, & per tale ragione tutti li compagni, &

prestatori che in la naue sarãno; si debbano tutti obligare al det to mercante, se il patrone della naue ò gli compagni ò li presta- tori trouassino alcuno homo, che li prestassi, il sopra detto mer cante non è tenuto di niente alloro prestare.

¶ Come il mercante debba prestare al patrone per spacciamento della naue. Cap. cv.

SE il patrone della naue ha bisogno di danari, & non ne tro- ua come disopra è detto, & che fussino ĩ loco sterile, & che quelli denari hauessi di bisogno per spacciamento della naue, & se gli detti merchanti non hanno denari, loro debbano vendere della loro mercantia per spacciare la naue, & nessuno prestato- re ne compagno non possono niente dire ne contrastare, insino che, que merchanti sieno pagati, saluo che li salarii de marina- ri. Imperoche è da intendere il mercante veda & cognosca che quello che lui prestera, sia per spacciamento della naue & necessario nella naue.

¶ Come il mercante debbe prestare vettoua- glia alla naue. Cap. cvi.

IL mercante è tenuto, che se lui ha vettouaglia & la vettoua- glia mancha alli marinari, ò altri che nella naue fussino, lui la debba mettere in commune, & il patrone della naue la debba partire per tutti communalmente, & il mercãte è non se ne puo ritenere piu che vnaltro huomo: & quando il patrone della na- ue sara in alcuno loco di potere hauere vettouaglia, il mercan- te li puo dimandare tutto quello, che li hara tolto, & il patrone della naue è tenuto restituire.

¶ Di anchora ò exarcie lasciata ò renuntiata alli mercanti. Capitolo. cvii.

I Merchanti sono tenuti che se il patrone della naue vora sur- gere in costa, ò in porto, ò in altro loco, doue si dubita: & questo faccia con volonta, & consentimento de mercanti: & se gli merchanti ò vorranno & il patrone della naue renunciera che se anchora ò exarcie se rimanera, gli detti mercanti debba- no tutto pagare, poi che il patrone ò huomo tenente suo loco

renuntiato hata. Anchora piu sono tenuti che se naue ò nauilio lasciera anchore, in vno capo, o in altro loco, doue saranno surte & le lascieranno con volonta de merchanti, siano pagati di commune per tutta la roba della naue, lo corpo della naue non paghi niente: & se lasciera per paura di nauili armati sia pagata di commune per tutta la roba, & la naue debbaci mettere la meta di quello, che valera: & se lasciera barcha o huomini in alcuno loco con volonta de mercanti, la roba de mercanti paghi la barcha, & faccia la spesa de li huomini insino che siano in quello loco, doue la naue ò nauilio hara fatto porto: & il corpo della naue non paghi niente.

¶ Di barcha lasciata. Cap. cviii.

SE naue ò nauilio tirera barcha & empiera & la tirera piena & se li mercãti vorãno che la lascino andare, la barca sia lasciata & pagata p tutta la roba, & lo corpo della naue nõ paghi niente: & se si rompe lo capo sanza lasciarla andare, che nõ fussi volonta de mercanti, li mercãti non siano tenuti niẽte a pagare.

¶ Di getto fatto in absentia de mercanti, Cap. cix.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio hara caricata la sua naue ò il suo nauilio in alcuno loco, se stando surto in altro loco ò in quello medesimo doue hara caricato, & tutti li m rcãti saranno in terra & nella naue ò nauilio non ci sara alchuno rimasto, se non il patrone della naue con li marinari: se in quello loco verranno nauili armati di inimici, o si mettera fortuna di mare, di subito che il patrone della naue ò del nauilio non potra far montar in naue li mercanti: per qualũche di queste conditioni disopra dette, il patrone della naue ò del nauilio se hara à partire & li merchanti rimaranno in terra: se al patrone della naue ò del nauilio accadera gettare, o fussi che gettassi per paura di que nauili armati, accio che meglio possa fuggire, & che meglio si possa da loro diffendere, ò fusse che fortuna di mare, il faccia gettare per qualunche delle cõditioni di sopra dette, che lui getti o facci gettare, vale tanto, come se tutti li merchanti ci fussino. In questo modo impero che quello che lui fara, che lo

faccia con consiglio, & con volonta di tutto il communale della naue ò del nauilio: & anchora il scriuano debba scriuere tutti gli patti, che si faranno in presentia di tutto il communale della naue ò del nauilio: se lo scriuano in quella hora ò in quel ponto non potesse scriuere, debbalo scriuere incontinente che la naue ò nauilio tegnera proisso in terra: & se per ventura il scriuano sara rimasto in terra con que mercanti: & nella naue ò nauilio hauessi alcuno seruitore di que merchanti: il patrone della naue ò del nauilio debba fare congregare tutta la compagnia della naue, & que seruitori de mercanti & con tutti tenere consiglio, & il patrone della naue ò del nauilio debba dire ò far dire in presentia di que seruitori & di tutto il commune della naue tante volte li patti, che lui con loro fara, che ogniuno se ne possa ricordare: per cio che come il patrone della Naue si riscontrera con quelli merchanti, che rimasti saranno, non ci possa essere alchuno contrasto, ne alcuni di quelli li quali nel consiglio furono non possino dire, che lui non haueua inteso ne lo haueua persona dimandato: & se il patrone della Naue ò del nauilio fara come disopra è detto, debba hauere valore come se tutti li mercanti ci fussino stati, o la maggior parte. Anchora piu se quella naue o quel nauilio interuenessi caso di ventura, che per conto de nauilii armati di sopra detti, o per conto della fortuna di mare hauessi andare à trauerso in terra: il patrone di naue o di nauilio fara o hara fatto come disopra è detto, con consiglio di tutti quelli che di sopra sono detti con loro licentia & con loro volonta: tutto accordo ò patto che il patron della naue o nauilio hara fatto con tutti quelli che disopra sono detti: & in quello modo & forma, che di sopra è detto: mercante nessuno ne alcuno altro ci puo mettere contrasto, & se ce ne mettera, ha da star à ogni danno: & ogni sconcio, & ogni ingiuria, & ogni spesa, che il patrone della naue o del nauilio, al quale tale caso come disopra è detto sara interuenuto, ne hauessi da patire per colpa del contrasto, che alcun di quelli che disopra son detti li haranno messo o li metterãno & tutto questo che di sopra è detto, debba esser fatto sanza ingã

no & ſanza fraude: & ſe alcuno di quelli che di ſopra ſono detti fraude alcuna monſtrare o prouare potranno per alcuna giuſta ragione: quello o quelli contra il quale quella fraude prouata ſara, debba rifare ogni danno, & ogni intereſſo a quella parte, che quella fraude prouera cõtra di ſe eſſere fatta. Imperoche la proua di quella fraude ſopradetta ſia prouata per huomini che ſiano di gran fede & fuora di ſoſpetto. Anchora che ſiano huomini che ſappino & debbino ſapere dellarte & del fatto, nel quale ſarãno dimandati per teſtimoni. Per qual ragione per cio che ſe vorrete dire che fachini o huomini vili che la perſona poteſſi riuoltare per danari, haueſſi valore la teſtimonianza che loro fariano, ſaria cattiua coſa: percio che con triſti huomini, che il patrone della naue deſſi per teſtimoni contro à mercante, ſe fuſſino creduti, il patrone della Naue potria rouinar gli merchanti: perche teſtimonio che cattiuo huomo faccia, che l'huomo poſſa riuoltare per danari, non vale ne debba hauere valore per neſſuna ragione.

¶ Come ſi paghino ſpeſe ſtraordinarie. Cap. cx.

TVtte le ſpeſe o accordo che di mercãtie fuſſe fatto ſtraordinario, ſi debbe pagare per ſoldo & per lira per li mercanti, ſaluo di caricare. Se impero non ſi haueua a partire per fortuna di cattiuo tempo o per altro caſo, che ci interueniſſe, cioe per entrare in porto o in loco, doue ſi poteſſe ſaluare la detta mercantia o la detta naue o nauilio: in tal caſo debba rifare luna roba à laltra per ſoldo & per lira, & ſe nella naue non ci fuſſe mercante, che habbia tanto come l'altro di mercantia, o fuſſino cinque delluna parte & dui o tre dell'altra, che quelli dui mercanti che haueſſino tanta o piu mercantia che que cinque tutto quello che accorderanno per pagare ſtraordinario ſi debba pagare per commune, tanto della puoca mercantia, come dell'aſſai. Imperoche ſia fatto realmente, & ſanza fraude, & che non ſi facci niente per volonta & queſto debbono giurare tutti li merchanti che lo faccino ſanza fraude. Imperoche queſto capitolo va alla menda della naue di queſto, che li prometteranno reſtitui-

re: perche la naue ha questo priuilegio che se li merchanti gli prometteranno alchuna cosa in emendare, è dibisogno che le attendino anchora che non fussi scritto, solo che lo scriuano ci fusse o che lo hauessi inteso, & lo scriuano lo debba scriuere quando la naue terra proisso in terra, che allhora andaua per mare quando la promessa fu fatta.

¶ Che cosa sia Pelegrino, & chi se intende essere pelegrino. Capitolo. cxi.

QVi dobbiamo parlare che cosa debba fare il patrone della naue, ò altro legno, con il pelegrino, & il pelegrino con il patrone. Quello che fara vno nauilio, faraui tutti gli altri, ogni huomo si chiama pelegrino, qual paga nolo della sua persona, & della robba, bisogna sapere, che non è merchantia quella qual è manco di dieci quintalate. ogni huomo debbia pagare nolo della sua persona, & missuno puo essere mercante, pagando manco di venti pesanti di nolo, il patron della Naue non è vbligato à quello, che portara manco di dieci quintale, di portargli casse, ne compagnia: se prima non fa patto con il patrone, & se mette robba nella naue, che lui nol sappia il scriuano ò il suo Luoco tenente trouandogliela, gli possan fare pagare il nolo, che vogliano multiplicando il frodo & linganno con tutta laltra robba, similmente si intende di colui, che entra in naue senza licentia del patrone, ò del scriuano. Alhora è in arbitrio loro pigliare il nolo, che gli piacera.

¶ Di robba messa sanza licentia del patrone ò dello scriuano. Capitolo cxii.

ET se sara tanto, che la naue fusse troppo charica, o il patrone della naue non la vora portare: il scriuano la debba fare gettare in terra: & à nessuno danno che hauessi la roba il patrone della naue non è tenuto, poi che allo cartolario non fussi scritta: è da intendere quando la naue hauessi fatto vela & fussi fuora del porto, li mercanti & li marinari & li peregrini & ogni persona che nella naue hauessi messo roba, debba venire & manifestare allo scriuano la robba, che nella naue hara messa & se

non lo fara, di nessuno danno che hauessi la robba o mercantia non è tenuto il patrone, ne lo scriuano, ne la naue.

¶ Di roba non manifestata. Cap. cxiii.

SE naue gettera per fortuna di mare o per altro caso che intrauenisse, è gettasse la robba in presentia di alcuno di quelli merchanti: o peregrini, o, marinari, o, di altra qualunche persona, che non fusse scritta nel libro, o in tauola, o allo scriuano, o patrone non fussi manifestata, o à quello che il patrone, o il scriuano ci hauessi messo in loco di loro: & la roba si gettassi, o si perdessi, o si bagnassi, il patrone della naue non è tenuto restituire per testimonii, che ci fussino che l'hauessino veduta caricare: & se la roba fussi trouata allo discaricare, sia à liberta dello patrone di hauere il nolo che vora: & il detto mercante li debba pagare sanza contrasto. Imperoche se lo scriuano l'hauessi scritta dinanzi o dipoi, che la detta naue hauessi fatto vela, tutto il danno che la roba hara, debba essere tenuto il patrone della naue restituire sanza contrasto.

¶ Di che è tenuto il patrone al peregrino. Cap. cxiiii.

PAtrone di naue o di nauilio è tenuto à peregrino di dargli loco & acqua, & portarlo o far portare doue hara promesso: & se lui hauessi pigliato caparra: lui debba attendere quello che hara promesso. Imperoche il peregrino si debba presentar il terzo giorno dinãzi allo patrone o scriuano, & il peregrino debba dimandare licentia al patrone: & se il patrone li dara termine piu che non debbe, & il peregrino rimane, tutto il nolo debba restituire, tutto il danno che quello peregrino hauessi riceuuto, in tutto è tenuto restituire il patrone della naue, & se il peregrino se ne andera sanza licentia, o non verra nel tempo, che la naue fara vela, se lo peregrino hauessi dato mille marche d'oro di caparra, o che hauessi pagato tutto il nolo il patrone non gli è tenuto niente restituire.

¶ Di dare piazza à peregrino, & se morra in naue. Cap. cxv.

PAtrone di naue debba dare loco à peregrino o il nochiere per lui, & il peregrino debba hauer quello loco che l'huo

mo

mo li hara dato & consegnato,& se il peregrino more,lui puo la sciare à chi vora, & la migliore vesta che lui habbia sia del Nochiere,& li danari se non ci sara parente, debbeli hauere il patrone:& il patrone li debba seruare & tenere per insino che sia in loco,che li fussino dimandati per tre anni:& in capo di tre anni, se non li saranno dimandati,lui li debba dare per lanima di quello: in presentia del Vescouo della terra, & il scriuano è tenuto manifestare al Vescouo,ò al Signore della città, & scriuere li detti danari,& tutte le cose de il morto,& lui debbe tener vno scritto, & vn'altro li mercanti,& vn'altro il patrone della naue: & quando sarãno tornati nella patria, il scriuano debba monstrare quello scritto,ò à suo loco tenente, ò al Capellano, che tenga carico di quello loco, & il Capellano debba mettere in scritto al libro della chiesia:& se il patrone della naue non fussi sufficiente di tenere quelli danari, che lui fussi tristo mercante, o cattiuo baro, lui li debba assicurare,& se non li puo assicurar, lui li debba mettere in loco, che se ci venissi dimandatore per insino al termino delli detti tre anni,che li possa hauere,& se il patrone della naue morissi,li danari siano messi in loco sicuro.

¶Che debba hauere patrone di quello che muore in naue. Capitolo. cxvi.

SE quelli che andranno in naue per loro trafico,sarãno detti peregrini: se morranno, il patrone ne nochiere ne nessuno non debba hauere niente: per che molti huomini vanno di vno viaggio in altro con pocha mercantia, ò vanno in alcuno loco per mutarsi, & sono detti peregrini,di questi tali nõ debba hauere niente. Impero se sara peregrino che andera vltra mare, ò in altro viaggio,& morira,il patrone debba hauere il letto, & vna delle sue veste, reserbato quella che debba hauere il Nochiere: se Consulo non ci sara nella naue, & alcuno huomo si morra, lui è tenuto guardare la roba del morto: se il morto non hauessi fatto testamento,o non hauessi fatto alcuno procuratore, ò tutore nella, naue,o suo herede:& se non ci fusse parente suo, il patrone della naue debba guardare la robba, & debbela restituire à

suoi parenti, ò sua moglie, ò suoi figlioli, ò à quelli alli quali meglio douessi essere data: & lo scriuano debba tutto questo scriuere, & tenere à se vno scritto: & il patrone vno altro, & fare come disopra è detto & ordinato. Impero tutta vettouaglia che rimanera di qualunche persona che morra, debbe esser del patrone.

¶ Dritto de barchiero & guardiano di peregrino che muore in nella naue. Capitolo cxvii.

BArchiere della naue debba hauere del peregrino che mora le scarpe il coltello, & la cinta, & il guardiano della naue debba hauere le calze & il barchiere & il guardiano tutta dui insieme lo debbano sepellire in terra, ò in altro loco, o gettarlo in mare.

¶ Della vettouaglia de passagieri li quali morirano in naue. Capitolo. cxviii.

LA vettouaglia de passagieri, morti debba essere data al patrone, & questo sintende di quelli, che vanno da vn luoco à laltro, come è dicto di sopra.

¶ Di nolo pagato se pegrino rimane, & di nolo di roba. C. cxix.

SE alcuni di questi hauessi dato nolo al patrone della naue, & volesse restare, non è tenuto di restituire il nolo: & se alcuno peregrino ò mercante, ò altra persona noleggiera al patrone della naue, & quando saranno in terra, o in altro loco, voranno vendere la roba, & quella roba non basti di pagar il nolo, ogniuno è tenuto pagare il nolo vaglia ò non vaglia questa roba, laquale douera pagare nolo, & se il mercante hauessi altra robba che fussi migliore, quella migliore non fa danno alla piu trista: & per cosi si paga il nolo à patroni di naue o di nauili. Et per questo fu fatto il presente capitolo che li mercanti non potessino luno laltro ingannare, ne imprestare sopra di quello, che non valeua se non nella principale roba.

¶ Di che è tenuto il peregrino. Cap. cxx.

PEregrino, & ogn'un che nella naue vada, è tenuto di aiutare & saluare & guardare il patrone, & non lasciare la naue, per insino a capo dello viaggio. Saluo con licentia del patrone

della naue:& per cio fu fatto questo capitolo, che molti patroni di naue ò di nauilii portino artigiani per peregrini & homini de arme:& lui fa meglior mercato, che non faria se sapeua che si volessino partire & molti mercãti nõ ci caricheriano se non che sanno che molti huomini darme ci vãno. Anchora sono tenuti li peregrini,& tutti li altri,che nella naue vãno,essere & stare al cõsiglio & à tutti li costumi,che sarãno messi & ordiati nella naue.

¶Di che è tenuto patrone à marinaro. Cap. cxxi.

SE patrone di naue accordera marinaro:sia cattiuo ò buono ò che sappia ò che nõ sappia, il suo salario li debba esser pagato. Impero se il marinaro promettera essere calafatto, o maestro d'ascia o nochiero, & il patrone della naue lo hara pigliato per quel conto,& non ne hara altro hauuto per fidanza di lui:& lui non sapra niente. Lo patrone della naue, ò del nauilio non li debba dare se non quello,che dira il nochiero, o lo scriuano per giutamento dato loro.

¶Di cauare marinaro di naue. Cap. cxxii.

PAtrone di naue nõ puo cauare marinaro della naue per insino che il viaggio non habbi fatto. Saluo tre cose. La prima per laldro. La seconda per risia. La tertia se non fa il comandamento del nochiero. Impero il nochiero non debba comandare cosa, che non li habbi di comandare: & non si debba cauare per vna volta insino à cinque volte: & se non fa dipoi il comandamento del nochiero, ò di quello che hauessi il charicho del comandamẽto nella naue:lui lo debba cauare. Impero tu guardi bene a quello marinaro, che lo comanda o laltro se lo sa fare. Anchora per vnaltra cosa lo puo cauar della naue, cioe se si spergiurera di giuramento che faccia:per cio che li mercanti non hauerano piu fede.

¶Marinaro non si puo cauare per altro di manco salario. Capitolo. cxxiii.

IL patrone della naue è tenuto al marinaro: che se il marinaro si sara accordato per grande salario, & il patrone della naue ne trouera altro per mancho salario, non lo puo cauare del-

la naue, poi che nel dare la fede fussino restati d'accordo l'uno con l'altro: & tanto debba essere tenuto, come se fussi scritto ne lo cartolario.

¶ Patrone nõ puo cauare marinaro p parente. Cap. cxxiiii.

PAtrone di naue è tenuto à marinaro, che se lui si sara accordato con lo patrone, non lo puo giettare p parente ne per altro huomo: poi che fusse scritto nel cartolario, ò che fusse data la fede: anchora che nõ fussi entrato nella naue: & se gettare lo vora, è tenuto pagare il suo salario, come se hauesse seruito p tutto il viaggio, anchora è tenuto il patrone della naue che se hara lauorato tre giorni & lui pigliera infirmita, li debba pagar la mita del salario, & se nõ puo entrare nella naue, debalo lascia re, se li marinari cognoscerãno che nõ possa andare, & se sarãno in loco fora della patria, lo patrone della naue li debba dare la mita di suo salario, habbi, ò no: & se nõ lo hara, che se lo facci im prestare, pche è dibisogno il marinaro lo habbia: & se il patrone morira, li tutori del patrone debbono questo obseruare.

¶ Di marinaro, che morra nella naue. Cap. cxxv.

SE marinaro che sara amalato: & morira nella naue, debba essere pagato di tutto il suo salario, & se ci fussi alcuno parente suo, à quello sieno date le cose di colui: & se quello che morto sara, hauessi detto ò non hauessi detto sia dato alli figlioli ò alla mogliera, se con lui staua lei quando il marito era viuo, & se la mogliera non fussi leale, ò non stessi con lui quãdo si parti della patria, o che fussi fuggita, dapoi che lo marito si partì il patrone della naue & scriuano con licentia della corte alli parenti piu stretti lo debba dare.

¶ De marinaro accordato & morra innanzi, o dipoi di hauere fatto vela. Cap. cxxvi.

MArinaro che sara accordato in viaggio, & per volonta di Dio muore innanzi di hauere fatta vela, debba hauere il quarto del salario: & sia consignato & datto alli heredi, & se morira di poi che hauessi fatto vela, & innanzi che fusse doue la naue fara porto: la mita del salario debba essere del morto, & deb-

basi dar alli suoi heredi: & se hauessi riceuuto tutto il salario inãzi che morissi, tutto debba esser suo: & dato à suoi heredi, che patrone di naue ne di nauilio nõ puo niẽte cõtrastare ne dimãdare

¶ De marinaro che andera a mesi. Cap. cxxvii.

SE il marinaro è accordato a mesi & morira, sia pagato & dato alli soi heredi per quello che hauessi seruito.

¶ Di patrone ò marinaro sopra fatto di canterate. C. cxxviii.

PAtrone di naue è tenuto pagare il salario al marinaro in quello loco, doue le mercantie pagheranno il nolo: & se il marinaro andra alle sue spese medesime, il patrone li è tenuto dire se vuole tornare al viaggio, che hara fatto, ò no in capo di otto giorni. Anchora è tenuto il patrone della naue al marinaro, che se il marinaro mettera le sue canterate, che le puo mettere in qual si vuole loco che li piace, poi che non fussi stiuato, & che le canterate delli marinari non si mettino in getto. Pero le canterate debbono essere di tanto come è il precio del salario di cinquanta bisanti in giu comperato, cioe da intendere che se haueua cento lire di salario, non paghera delle cinquanta: & delle cinquanta in su paghera: & se hauessi quarãta: ò trenta: ò venti ducati: & hauessi tanto come debba hauere di salario: delle cinquanta in giu nõ paga lo gietto ne spese: & puolle mettere quelle canterate in qual si vuole loco, & se si bagnano ò si guastano, il patrone della naue non gli è tenuto: & il marinaro è tenuto di metterle che lo scriuano lo sappia: & che sia scritto, & se non è scritto, debbale tutte perdere: & nõ debba dire se nõ quello che fusse: & se dira altro: & fussi trouato che non fussi quello che hara detto: tutto debbe essere perso: & debbe essere della corte doue fussino: & il patrone della naue ne debbe hauere il terzo.

¶ Dechiaratione del sopradetto capitolo. Cap. cxxix.

COme che al capitolo disopra detto dice che canterate di marinari non paghino ne debbino pagare in gietto. Imperoche niente nõ dimonstra ne dichiara in che modo debba essere inteso: o in che no: & per ragione di sopra detta li buoni huomini, quali primi andorno per il mondo, volsono in questo mo

do chiarire & dichiarrarono in questo. Che se alcuno marinaro comperasse cãterate dello suo proprio: cioe da cõprendere che lui nõ hauessi anchora riceuuto il suo salario, se caso di ventura interuerra alla naue ò al nauilio, nella quale lui andra, & ci hara messe le cãterate come disopra è detto, & fussino comperate come disopra è detto: li detti marinari sono tenuti di metter nel getto che fatto sara per soldo & per lira come le cãterate valerãno ò harãno costato: cioe in quello modo che il getto sara stato fatto. Imperoche se il patrõ della naue ò nauilio hauessi fatto gratia: cioe che hauessi imprestato ò pagato à detti marinari auanti che nel viaggio intrassino lo salario, che loro hauessino hauer ĩ quello viaggio, nel quale fussino accordati & douessino andare, li detti marinari nõ sono tenuti di mettere nel getto che fatto sara: per tanto come la meta di quello salario fussi. Impero se le dette cãterate costerãno piu che la meta del salario nõ fussi, gli marinari sono tenuti pagare in quello getto che fatto sara p tãto come quello di piu sara che le portate costassino ò valessi no piu della meta del salario che loro hauuto harãno: & se per ventura il patrone della naue ò del nauilio nõ fara la gratia che disopra è detta, & li marinari compreranno le cãterate di sopra dette: loro sono tenuti di mettere nel gietto che fatto sara tutto, & in tanto come è disopra detto. Impero qual si vuole hora che patrõ della naue ò nauilio dara ò paghera il salario à detti marinari, nõ sono tenuti delle canterate se non come la meta del salario bastera, che fussino state comperate. Et per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di canterate di marinari. Cap. cxxx.

PAtrone di naue debba portare al marinaro le cãterate che li hara promesso portare, & il marinaro le debba mettere innãzi che la naue habbi tutto suo pieno: & se la naue hara tutto il charico, & lui ce le vora mettere, il patrone non è tenuto di portarle. Impero se il marinaro ce le vora mettere innazi che la naue habbia suo pieno, & il patrone non vorra: il patrone è tenuto di dare al marinaro tanto come hauessi di nolo di tanta ro

ba,come il marinaro doueua mettere,per le canterate:& per tãto il marinaro non ce le debba mettere.

¶Di canterate noleggiate. Cap. cxxxi.

MArinaro non puo ne debbe noleggiare le sue canterate à mercante ò marinaro,che fussi della naue obligato ne noleggiato: & se lo fara, il patrone della naue puo hauere il nolo, che il mercante haueua promesso al marinaro, p conto di quelle canterate.

¶Di marchare roba nella naue. Cap. cxxxii.

MArinaro ne mercãte ne altra persona nõ debba fare marcha in balla ne in altra robba, dipoi che sara carichata in naue:& se lo facessino, lo patrone della naue la puo tutta pigliare,& debba perdere tutto quello che hauessi marchato.

¶Compartimento di marinari. Cap. cxxxiii.

IL patrone della naue è tenuto à marinari quando haranno stiuata la naue di quello che li debba pagare:& sie nauilio la meta:& debba dare a loro termine per comperare le loro canterate sei giorni,& debbino venire alla marina vno giorno il terzo delli marinari,& laltro giorno lo terzo:& li altri debbano fare il seruitio che si fa innella naue.

¶Del caricare la roba de marinari. Cap. cxxxiiii.

MArinaro puo caricare & scaricare le sue canterate con la barcha della naue,& debonli aiutare li altri marinari.

¶Come si debbe pagare il salario à marinari. Cap. cxxxv.

PAtrone di naue è tenuto à marinari che del nolo che li sara pagato, lui debba pagare à detti marinari, & se il nolo non basta, lui se ne debba fare imprestare, & se non trouera chi negli presti, la naue si debba vendere, & che si paghino li marinari innanzi che persona che vi sia ne prestatore ne altra persona. Perche il marinaro se non ci fussi se non vno chiodo di che si potessi pagare,si debba pagare. Saluo impero che la detta naue non fussi andata à trauerso in terra quello viaggio che hara incominciato, & se il Patrone della Naue hauessi con amore fattosi imprestare in alchuno viaggio li salari de marinari, fussi

che li ſalarii multiplicasſino al guadagno,& dipoi che altro viaggio haueſſi incominciato,la naue ſi rompesſi,il ſalario del primo viaggio ſi debba pagare in fora al guadagno di tãto come la Naue ſi reſtaurera,& ſe non ſi reſtaurasſi ſe nõ vno ſolo chiodo,debba eſſer per pagare li ſalari alli marinari,che preſtatore ne altro non ci puo niẽte dire,perche gli marinari debbono eſſere pagati di quello,che ci ſara dipoi che hãno coſi fatto.

¶ Doue & come & di qual moneta debbono eſſere pagati li marinari. Cap. cxxxvi.

OGni Patrone di Naue ò di Nauilio è tenuto pagare gli ſalari alli marinari in quello loco, doue lui riceuera il nolo come è al capitolo diſopra detto. Impero è da intendere che nõ ci fusſi alchuno accordo ò patto, che il marinaro haueſſi con il patrone della Naue ò del Nauilio, che nõ fusſi tenuto pagare p inſino che nõ fusſino tornati in quello loco, doue incominciorono à fare il viaggio: & ſe queſto accordo o patto fuſſi infra loro li marinari non poſſono ne debbono dimãdare gli ſalari, per inſino che loro non ſiano tornati in quel loco, doue loro feciono lo accordo con il Patrone della Naue ò del Nauilio. Se impero il Patrone della Naue nõ gli voleſſi fare alchuna gratia, & il patrone della Naue o del nauilio debba pagare li marinari incõtinẽte che loro ſarãno tornati in quel loco che loro feciono lo accordo & queſto debbe fare ſanza dilatione & ſanza cõtraſto: & ſe alchuni di quelli marinari patirãno alchuno dãno ò alchuna ſpeſa p cauſa de loro ſalario recuperare. Il patrõ della Naue è tenuto di tutto quello dãno & quelle ſpeſe, che quello marinaro haueſſi hauuta p colpa, che il patrõ della Naue nõ li haueſſi voluto pagare il ſalario: & ſe infra il patrõ della naue & li marinari nõ fusſi accordo ò patto di aſpettare, lo patrone della Naue è tenuto pagare li loro ſalarii, liquali infra loro haueuano accordati incõtinẽte che il patrone della Naue riceuera il nolo: & di quella moneta medeſima, che il patrone della Naue riceuera da mercãti: & ſe p ventura li mercãti fusſino ingãnatori. O la roba che loro harãno portata nõ valera il nolo, che gli mercãti deb-

bano dare al patrone della Naue: & li detti merchãti lascierãno la robba per il nolo. Vaglia la robba il nolo ò nõ vaglia, di bisogno è che gli detti marinari habbino li loro salari se la detta Naue si douesse vẽdere. Anchora che si douessi dare per quello precio che gli detti marinari debbano hauere p gli loro salari, ne prestatori ne alchuna altra psona, nõ puo niente dire ne contrastare p nessuna ragione, che necessario è che gli marinari siano pagati de loro salari in quello loco, doue il patrone della Naue hara promesso di pagarli, se gia gli detti marinari nõ vorãno fare gratia al patrone della naue di volerlo aspettare p insino che sia al loco, doue troui adiuto di moneta che loro fussino pagati de salari: & fu fatto per cio questo capitolo, che ogni patrone di Naue si debba guardare come noleggiera, & come no: à chi, & à chi no: quale roba, & quale no. Per cio che habia il nolo ò nõ lo habbia, necessario è che li marinari siano pagati de loro salarii.

¶ Di salario di marinari in caso che la Naue si vendessi sotto mano. Capitolo. cxxxvii.

IL Patrõ della Naue è tenuto che se lui fussi pigliato per rapresalio di Signoria ò di altri huomini, & li mercãti & il patrone faranno vendere la Naue sotto mano, & dipoi la riterranno à loro bisogni, & farannola comperare ad altri, perche la Signoria non lo conosca, ò per altra causa: il marinaro non debba perdere il suo salario, dipoi che al patrone rimanga la Naue: & il nolo ò il noleggiato che il patrone non puo cauare il marinaro se nõ lo paga. Imperoche il marinaro ha di mettere lo tertio del suo salario per le spese che saranno fatte, & di quello che hara hauuto di salario debba mettere come faranno li merchãti, per soldo & per lira. Saluo impero che se il patrone della Naue volesse stare tutto lo inuerno in porto, lo puo fare, che merchãte non ci puo niente dire, & se lo patrone rimanera elquale se ne potria tornate, ò aspettassi il nolo, & infra tanto al patrone della Naue venisse impedimento di rapresaglia, che hara à vẽdere la Naue come disopra è detto: il patrone deue pagare li marinari di tutto, & li marinari non ci hanno niente à mettere

del salario alle spese: & per cio fu fatto questo capitolo che il marinaro nõ puo niente fare se non tanto come il Patrone della Naue vuole: perche lui perde ogni giorno lo suo tempo stãdo lui quello inuerno, & nõ gli debbe lhuomo niente crescere suo salario, che lui mette la sua persona, & gli suoi vestimenti à consumare: & il Patrone stara à speranza & hara fermato il suo viaggio, & stara à sperãza di guadagnare, per cio tutto il salario debba essere pagato à marinari senza contrasto & sanza spesa. Saluo impo che il Patrone non hauessi detto & accordato per patto ò p accordo, che si douessino crescere gli salari, & che douessino essere pagati per lo aspettare che li marinari faranno: & se ci fusse alcuno accordo, che li marinari hauessino concesso di loro volonta, il patrone non è tenuto se non tanto come se loro fussino communali, la naue & li salarii rifa luno à laltro, tutte cose multiplicãdo la Naue cõ li salarii. Impero se nõ ci fusse alcuno accordo, si debba pagare come disopra è detto: anchora è tenuto il patrone della Naue al marinaro di pagare per lui come che per molte parti hãno spese, che à chi tocca vno quatrino ò vno picciolo p lo communale, che il patrone della Naue lo debba tutto pagare.

¶ Come il Patrone debba fare la securta per marinari. Capitolo. cxxxviii.

IL patrone della Naue è tenuto di fare securta per lui p tanto come lo suo salario valera, se nõ lo hauesse hauto, & di tãto come faccia conto che vaglia la robba che hauesse nella Naue, & debbali aiutare di suo potere: saluo che per lui non si metta in rumore ne in perditione del suo ne de li antichi che nella Naue fussino.

¶ Salario di marinaro come si debbe inuestire. Cap. cxxxix.

IL patrone del nauilio è tenuto al marinaro di inuestire suoi danari quãdo lo hauessi pagato, doue cognoscera il patrone della naue che faccia fare. Saluo, che il patrone nõ ne hauessi dãno, & se il patrone della Naue fussi in alchuno luoco dapresso ò di longi, che lo marinaro andassi p inuestire il suo salario, il

patrone li è tenuto di dare mãgiare della Naue per dui giorni, & non piu se non vora.

¶ Di marinaro che piatira con il patrone. Cap. cxl.

PAtrone di Naue ò di Nauilio è tenuto dare mãgiare à marinari stando nel viaggio, se con lui piatiranno.

¶ Dechiaratione del sopra detto capitolo. Cap. cxli.

COme che nello capitolo disopra è detto che marinari che piatirãno cõ il patrone della naue ò del Nauilio, che il patrone di quella naue ò di quello Nauilio è tenuto dare ad mãgiare tãto, come che con lui piatirãno. Impero nõ dimõstra come & come no, ne per qual ragione: & per cio che nel capitolo disopra detto non dichiara, potria essere tornassi à dãno del patrone della naue ò del nauilio: & per la ragione disopra detta li buoni huomini, li quali questi costumi & ordinatione feciono veggono cognoschano che grande dãno potria seguire, & p cio che dãno ne faticha non possa seguire sopra il capitolo disopra detto dichano & dichiarãno, che li patroni delle naue & de nauili sono tenuti dare a mãgiare à marinari, che cõ loro patirãno: cioe sapere p certi casi. Il primo caso è se il patrone della naue ò del nauilio nõ dara vettouaglia à suoi marinari sufficiẽte, & come è accostumato & ad vno capitolo disopra detto chiarito & certificato. Il secõdo caso se lui nõ attẽdera li patti, che cõ loro fece il giorno che con lui si accordorono. Il tertio caso si è se lui si voltassi in alcuno loco doue saglia di suo viaggio, se cõ loro non si accordasse ò no lo hauessi fatto intẽdere quãdo cõ lui si accordoro. Il quarto caso è, se lui volessi cambiare viaggio sanza loro licẽtia. Et p ogni caso che giusto fussi, che nõ hauessi atteso tutto quello che promesso hauea quãdo cõ lui si accordorono, p tali cose come disopra sono dette il patrone della naue con chi loro tarãno gli è tenuto dare da mãgiare, se con lui harãno à piatire. Impero il mutare viaggio è da intendere che il patrone della naue ò del nauilio fussi in loco doue trouasse marinari, se quelli li quali con lui fussino nõ volessino andare. Se lui gli voleua forzare. Impero se lui haueua mutato viaggio p alcuna conditione, ò

per impaccio di Signorie, che lui non vi osassi andare scharica-
re in quello loco, doue doueua dischariсare, & promesso haue-
ua con quelli mercanti, li quali caricorono la naue, li marinari
sono tenuti di andarci. Impero è da intendere secondo che il pa-
trone della naue si migliorassi del nolo per quello mutamento
di viaggio, che in quello modo sia tenuto lui migliorare li mari-
nari de loro salari: & per le ragioni disopra dette feciono questa
menda, li antichi che in prima andorono per il mondo: per cio
che assai dãno & male saria che qualunche tempo ò qualũche
hora ò in qual si vuole loco che la naue o nauilio prendessi ter-
ra, per qualũche ragione che la pigliasse, che li marinari potessi
no mettere in piato il patrone della naue o dello nauilio, con el
quale loro fussino sanza giusta causa: per cio che alle volte ci so
no marinari, che solo che loro potessino satiare lo appetito lo-
ro, & compire la loro volonta, non si cureriano se il patrone del-
la Naue ò del Nauilio, con il quale loro fussino, consumasse la
Naue ò Nauilio, questo piacera loro: perche assai cattiui huo-
mini vãno per il mondo, liquali sono tristi & disperati, che quã-
do vedono alchuno fare bene, & attendere à bene, per cio come
lui è sciagurato & tristo, voria che in tal modo fussino tutti gli
altri: & quello modo tale è modo di cattiuo huomo. Anchora
piu che chi è cattiuo huomo non voria per nessuno tempo tro-
uare chi fussi meglio di lui, per nessuna via del mondo: & per
questo modo gli nostri antecessori, volsono & dichiari-
rono gli casi & la ragione, perche gli patroni di Naue o di naui-
lio fussino tenuti dare da mangiare, à detti marinari, che con gli
detti patroni piatissino: per cio che di qua innanzi nessuno cat-
tiuo huomo non possa fare consumare nessuno altro di cio che
hauesse, & p la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.
Et se marinaro mettera il patrone della Naue ò del Nauilio in
alchuno piato sanza giusta causa ò giusta ragione, lui è tenuto à
quello patrone di quella Naue ò di quel Nauilio cõ chi lui si sa-
ra accordato, & che lui hauessi messo in alcuno piato restituire
& di dare tutti gli dãni & sconci, che lui ne portasse ò ne hauessi
hauuto:

hauuto: per cio che lui ingiustamente hara fatto piatire il detto patrone della naue o del nauilio & fatto consumare il suo, & se lui nõ hauessi di che il possa pagare restituire & dare, lui debbe esser pigliato, & essere portato & messo in potere della giustitia, & stare per insino che habbia satisfatto quelli dãni, li quali quel patrone di quella naue o di quel nauilio con il quale lui sara accordato, hauessi hauuto per colpa di lui, poi che come non doueua, l'hara messo in piato & in danno: perche ogniuno si debba guardare di fare alcuno danno ad altri sanza ragione, per cio che sopra se medesimo non li possa tornare quel danno, che lui pensaua fare ad altri sanza giusta ragione: per cio è giusta cosa che sopra di se medesimo torni.

¶ Delle vettuaglie, che debba dar il patrõ à marinari. C. cxlii.

IL patrone della naue ò del nauilio che fussi coperto, debba dare mangiare à tutti li marinari tre giorni della settimana carne, cioe sapere, la domenica, lo martedi, & il giouedi: & nelli altri giorni della settimana minestra, & ogni notte di ogni giorno lo companaggio. Anchora tre volte per ogni mattina, & tre volte per ogni sera li debba fare dare vino: & il companaggio debba essere tale come seguita, cioe formaggio ò cipolle ò sarde salate, ò altro pescie secho. Anchora il patrone è tenuto dare vino per infino che il vino vaglia quattro ducati d'oro la botte: & anchora se si troua fichore, lui ne debba fare vino, & se non troua fichore, che costassino à piu precio, il patrone della naue ò dello nauilio non è tenuto di dare vino: anchora piu è tenuto il patrone della naue ò del nauilio di radoppiare la ratione alli marinari ogni festa principale: anchora debba hauere seruitori che acconcino da mangiare à marinari.

¶ Patrone non è tenuto dare mangiare à marinaro, che non dorma in naue. Cap. cxliii.

PAtrone di naue ò di nauilio non è tenuto di dare magiare alli marinari, poi che non dormono nella naue ò nauilio.

¶ Marinaro non è tenuto di andare in loco pericoloso. Cap. cxliiii.

PAtrone di naue non debbe mandare marinaro in loco pericoloso, se lo marinaro non ci vuole andare, patrone nō lo puo forzare.

¶De prestare marinaro ad altra naue. Cap. cxlv.

PAtrone di naue non puo prestare marinari ad altra naue ò nauilio sanza volōta dello marinaro. Saluo impero che lo patron della naue hauessi dibisogno d'un mastro o d'un marinaro, che sapessi far cosa che fussi dibisogno alla naue: se quelli non il sapessino fare, liquali in quella naue ò in quello nauilio saranno, quello marinaro ci debba andare. Impero non in terra, se nō fussi al seruitio di quella naue nellaqual lui fusse, dice saluo che quello marinaro non fachinasse ne che portasse fascio nessuno, ne alcuno carico al suo collo, ne niente che lui fare non douesse.

¶Di quello che hara il patrone delli merchanti per scaricare. Capitolo. cxlvi.

PAtron di naue è tenuto al marinaro che quello patto che fara con il mercante si debba scharicare in alcuno loco, in quel modo che hara da mercanti, debba dare alli marinari.

¶Fatto il viaggio marinaro e libero. Cap. cxlvii.

SE patrone di naue piglia altro viaggio doue la naue hara scaricato, & il marinaro non ci vora andare: il patrone non lo puo forzare, saluo che fussi in loco che trouassi marinari: & se non trouassi marinari, è tenuto cresciere allo viaggio in quel modo che sara cognosciuto per il nochiere & per lo scriuano di cresciere, come che la persona guadagnera piu in quello che in altro. Imperoche il patrone non puo disminuire à nessuno del suo salario, & se vno huomo valesse piu, che il patrone non credeua al principio: lo debbe migliorare: perche molti huomini da bene si vogliono vscire di vna terra, per cio che non ci sara cognosciuto: & à fine che possa, vscire fara grande mercato di sua persona.

¶Quando la naue si vendera in terra di chistiani. Cap. cxlviii.

SE patrone di naue vendera la naue ò altro, che la potessi vēdere ad alcuno, che nō ci hauesse parte, tutto il salario si deb

ba pagare à marinari,& sono liberi:& se li marinari sono in loco, che non volessino nauicare,lo patrone o quello che la naue hara venduta è tenuto di fare le spese à marinari, insino che sieno tornati in quello loco di oue che si partirono.

¶Quando la naue si vendera in terra d'infideli. Cap. cxlix.

SE naue ò nauilio si vẽdera in terra d'infideli,il patron del nauilio debba dar nauilio & uettuaglia à marinari insino che siano in terra de christiani,doue possino habere ricapito.

¶De marinaro che hauessi paura. Cap. cl.

SE per ventura sara accordato marinaro in forma di cartolario,che dicese nello accordo che ci fussi fatto alcuno patto secundo che il patrone della naue ò hauessi fatto scriuere cõ volonta del marinaro, che se lui fusse timidioso in alcuno loco & che il detto marinaro dubitasse d'andarci,il patrone della naue deba dare la meta del suo salario & li debba dare vertuaglia insino che sia in loco sicuro.Impero se sara accordato senza tal patto,il marinaro è tenuto d'andare in quello loco,doue lo patrone della naue ò del nauilio e tenuto d'andare con li mercanti.

¶Il marinaro di poi che se accordato col patrone,à che è vbligato. Capitolo .cli.

DIpoi chel se accordato,è vbligato à ogni segno,come si gli hauesse fatto carta per man di notaio, & da quel di che sacordo col patrone, è tenuto in ogni loco che vora andare chieder licentia à quello,è si gliandara fuora della terra doue stara il terzo giorno,debba hauere raunata la sua roba,e la naue è ĩ strano paese, & è vbligato anche di giurare, esser fidele al patrone & leale si come è scritto nel capitolo, che i mercanti al patrone domandano.

¶A che è vbligato il marinaro. Cap. clii.

EVbligato in questo, che non si puo partire della naue per nissuna cosa, si non per tre vna delle quali, per essere patron di naue,ò piloto,ò per conuentione, & si muore il patrone, ò cõ chi lui hara fatto patto, i beni quali sarãno sopra la naue,ò altro legno,i patroni di quelli son vbligati à pagare i marinari al

tempo conueneuole la loro mercede,& di piu e vbligato il marinaro à tutte le cose,che son necessarie ala naue,verbi gratia andare al bosco assegar legne,à fare sarte,aitare à barchiare,à riporre & leuare la robba,andare sempre per acqua,quando lo comandara il nochiero:& menare da naue tutte le compagnie de mercanti:à dare iaia alla naue,& finalmente à tutti gli exercitii in vtilita della naue son vbligati.

¶Per che causa il marinaro si puo partir della naue dopo chel se accordato col patrone. Capitolo. cliii.

IL marinaro che hara fatto patto col patrone della naue,ò altro legno & sara scritto & hara dato palmata al patrone ò à lo scriuano, non si puo scusare di non andare in viaggio, se non per queste cause,per pigliar moglie,per andare in pellegrinagio ò se ha fatto il voto auãti che lui sacordasse, se è marinar di prua per essere penese,ò pilotto,se è pilotto, per esser patron di naue, con questo,che niente si facci per fraudi, ò inganno veruno; ma lealmente.

¶Del marinaro che fugira. Cap. cliiii.

SI acasca che il marinaro si fugha dopo lacordo,& hara giurato di seruire, è vbligato à pagare vnaltro marinaro simile à lui anchora che quello s'acordi con amaggior soldo.

¶Della emendatione del precedente. Cap. clv.

SI come e, ditto nel sopra ditto, quel marinaro che fuggira, dapo fatto lacordo,è vbligato,se sara preso satisfare quello che sara in suo luogo stato preso:per il danno che hara riceuuto il patrone;intendesi quando chel marinaro si fuggira nel medesimo luogo doue s'accordo:ma non parla il sopradito,che quando vn marinaro, si fuggie à quel che glie vbligato pero gli antichi che furno per il mondo l'han voluto dichiarare, & agiugnere perche non ne naschi questione,in prima qualunche marinaro che fuggira,in qualche paese incognito,si glie trouato, lo possa pigliare,& vbligarlo à tutti,i danni che per la sua partita hara riceuuto la naue,& sia il patrone creduto per sua semplice parola, & se quel marinaro non hauesse il modo della satisfatione,

sia dato

sia dato in mano della giustitia & iui tanto stia, che interamente habbia satisfatto.

¶ Di rimolchiare altra naue. Cap. clvi.

MArinaro è tenuto che vadi à traere naue ò nauilio per entrare in porto, se il nochiere lo comanda: saluo che non fussino loro inimici.

¶ Di roba trouata in mare & di marinaro che uadi à miglia. Cap. clvii.

MArinaro è tenuto che se trouasse alchuna cosa poi che sia obligato nella naue, che la naue ne habbia tre parte: & li marinari vna siano assai marinari ò pochi: & se sono nel mare & vedendo alchuna cosa che fussi mercãtia ò altra cosa sanza merchantia loro, ci debbono andare, se il patrone della naue lo comanda: & debbano hauere la parte come disopra è detto: il patrone piglia le tre parti, pche loro mangiano & stanno à suo salario: & se alcuno patrone di nauilio appigionassi il suo nauilio ad altri, quello che ha appigionato il nauilio & fa la spesa, debba hauere le tre parti: & se quello morira auãti al termine che fussi in lo nauilio, le cose si debbono pagare à quello. Anchora è tenuto il marinaro alla naue se andera à ragione di miglio, che la debba seguitare per insino in capo del mondo: & se per ventura la naue fussi tornata in quello luoco, doue si parti fatto viaggio, & che non ci tornera con quelle merchantie, & che habbia scaricato in altra parte, non è tenuto. Imperoche se la naue non hauessi scharicato, il marinaro è tenuto andare p miglio: & per cio fu fatto questo capitolo, che molti patroni di naue ò di nauili sono in debiti & hanno vergogna di tornare nella patria, & p cio che haranno paura che non incantino la naue, in questo modo teneriano sempre li marinari.

¶ Costumi de patrone à marinaro. Cap. clviii.

IL marinaro è tenuto che se andra in viaggio che non debba andare se nõ in quello loco, doue il patrone li hara fatto intendere al principio del viaggio: & se il patrone vendessi la naue, è tenuto dare naue al marinaro, con che si possa tornare à fa-

re li suoi bisogni: & se pigliera viaggio come sara andato in quel lo loco, doue doueua andare, & lui hara scaricato ò desorrato & il patrone della naue hara pigliato viaggio ò partito, & sara in loco che potra hauere marinari, il marinaro non li è tenuto & il patrone della naue non lo puo forzare, & se la naue non sara in loco, che possa hauere marinari, lo debbono seguire, & che siano pagati come laltro viaggio: & per ragione dell'altro multiplicando quanto puo portare & quanto fu l'altro. Questo capitolo fu fatto, per che la naue perderia suo viaggio: & per cio naue nõ puo perdere suo viaggio per marinari. Imperoche se il patrone della naue ò del nauilio mettera altro huomo sopra di se, lo accordo non è tenuto da marinaro à patrone di naue, poi che lui si sara vscito della signoria.

¶ Marinaro come è tenuto fare lo comandamento dello signore & dello nochiero. Caitolo. clix.

IL marinaro è tenuto fare tutto commandamẽto di patrone di naue ò di nauilio ò del nochiero, con che non fussi in seruitio d'altra naue ne d'altro nauilio. Impero tutto seruitio che partenga alla naue è tenuto di fare.

¶ Di marinaro che fara rissa contro à suo patrone. Cap. clx.

IL marinaro che fara rissa cõtro à suo patrone di naue ò nauilio, debba pdere la mita del suo salario, & la roba che hauessi nella naue, & debba essere cauato della naue, & se pigliera arme contro a suo patrone, tutti li marinari lo debbano pigliare, & ligare & mettere in carcere & portarlo alla giustitia, & quelli che pigliare non lo voranno debbano, perdere la robba & il salario, che haranno, ò hauere doueranno per quello viaggio.

¶ Di marinaro che tochera iratamente el suo patrone. Capitolo. clxi.

IL marinaro che tochera per ira el suo patrone, è pergiuro, & disleale, & debba essere pigliato in persona & perdere quanto hauessi.

¶ Di Marinaro come debbe comportare lo suo patrõne. Capitolo. clxii.

IL marinaro è tenuto comportare il suo patrone di naue, se li dice vilania, & se gli correra di sopra, lo marinaro lo debba fuggire insino à prua: & debbasi mettere dallato della catena, & se il patrone vi passa, lui lo debba fuggire dallaltra parte, & se il patrone lo seguita dallaltra parte, lo marinaro si puo deffendere, pigliãdo testimoni come il patrone lo ha seguito, pche il patrone non puo passare la cathena.

¶ Del marinaro che scendera in terra. Cap. clxiii.

SEnza espressa licentia del Pilotto, ò del Scriuano quando che nõ ci è il patrone, il marinaro nõ puo discẽdere in terra.

¶ Di marinari che rubera. Cap. clxiiii.

MArinaro che rubera robba, ò exarcia, ò mercãtia che fussi nella naue, debba perdere el suo salario, & la roba che hauesse nella naue, & il patrone lo puo pigliare, & mettere in vno cieppo, & tenerlo tutto quello viaggio impregionato, & dapoi se lo vora mettere in potere della corte, lo puo fare.

¶ Marinaro che gettera vettuaglia accordatamente. Capitolo. clxv.

SE il marinaro gettera vettuaglia, ò vino accordatamente, debbe perdere il salario: & la robba che hauesse nella naue, & stare à mercede del Patrone della Naue..

¶ Della pena del marinaro che scendera in terra senza licentia. Capitolo clxvi.

SI come è stato ditto il marinaro nõ puo scẽdere in terra senza licentia; ma accio non ne naschi contentioni, scendendo ne, i nostri antecessori hanno voluto dichiarare il sopra ditto: & porgli la pena, qual sara, che lui habbia à satisfare tutto il danno, che per la sua scesa, la Naue hara patito, & non hauendo il modo, sia preso, & posto nelle mani della giustitia: per infino che non hara satisfatto il tutto à di chi è il legno, & si per sorte il marinaro sara sceso quiui doue che è il patrone, per riceuere il suo nolo, ò per nolegiar la sua Naue, ò altra causa? che sia? il patron essendo in terra, & si per quella scesa che hara fatto, senza licentia del patrone, ò del suo luoco tenente, hara riceuuto danno, il

ditto patrone; colui è vbligato à pagare il tutto, & non hauendo il modo, come è ditto haranno da essere puniti & chastigati. Questo fu fatto, per che sono alcuni marinari liquali troppo si presumeno, & pare loro d'essere da piu del patrone, ò daltro primato: quello che fanno, si pensano sia ben fatto, & accio tutti, si guardino fu ordinato questo, & chi fara fallo, sara sopra di lui si che tutti cercaranno sempre d'hauere buona licentia: per che possi ogn'uno viuere in pace & in carita.

¶ Di marinaro che si spogliera. Cap. clxvii.

ANchora marinaro non si debba spogliare, se nõ in porto sopra stãdo lo inuerno: & se lo fara per ciascuna volta debba essere furto in mare con vna funa per tre volte, & da tre volte in su debba perdere il salario & la roba, che hauessi nella naue.

¶ Come il marinaro nõ si debba partire, quando la naue comincia à caricare. Cap. clxviii.

ANchora è vbligato il marinaro, che quãdo il legno comiciara à caricare, à stare quiui & nõ si partire, è stando in luoco pericoloso il legno: senza licentia del patrone, ò del pilotto, non si puo partire, & partendosi, tutti i dãni che patira la naue, è vbligato à satisfare.

¶ Del marinaro che vende le sue armi. Cap. clxix.

EL non puo vendere le sue armi il marinaro per in fin tanto, che la naue non hara fornito il suo viaggio, & vendendole, la pena sta in arbitrio del patrone.

¶ Come il Marinaro non debba trare niente di Naue senza licentia. Capitolo. clxx.

ANchora marinaro non puo niente trare di naue se non lo monstra al guardiano ò à lo scriuano ò al nochiere: & se lo fa, debbali essere dimandato per furto.

¶ Come il Marinaro non debba dormire in terra. Capitolo. clxxi.

MArinaro non debba dormire in terra sanza licentia del patrone della Naue: & se lo fa è spergiuro.

¶Del Marinaro che debba dare exarcia dinnanzi naue & ormeggiare. Capitolo. clxxii.

ETenuto il marinaro de dare exarcia dinãzi naue,& ormeggiare,ò ci sia nochiere ò non ci sia.Impero nõ la puo cauare se non li fusse comandato.

¶Del barchiere. Capitolo. clxxiii.

ANchora è tenuto marinaro se fussi barchiere di mettere tutti li huomini in terra,& che vada scalzo:& se non lo fa ò non lo vuole fare, debba pagare tutte le spese, che l'huomo ne faccia.

¶Come che il Marinaro è vbligato andare al mulino. Capitolo. clxxiiii.

QVando che il patrõ del legno,ò lo scriuano vora mãdare il marinaro al molino,quello senza fare parola,è vbligato,& à tutti i seruitii,quali si conuengano alla naue.

¶Delle arme de marinaro. Capitolo. clxxv.

MArinaro è tenuto di mettere tutte le arme, che hara promesso al patrone della naue: & se nõ lo fa,il patrone della naue le puo comperare sopra del suo salario: sanza volonta del marinaro:& lo scriuano ci debba essere presente:& non puo vendere le sue arme insino che habbia fatto il viaggio:& se lo fa,debbe stare à mercede del patrone di naue.

¶Come il marinaro non debbia lassare la naue. Capitolo. clxxvi.

I Marinari non debano lassare la naue, stando in viaggio: & si come il legno, guadagnera nel nolo, cosi i marinari nelle loro paghe.

¶Come li marinari sono vbligati à porre le lastre,& dislatrare della naue,& caricare,& discaricare. Capitolo. clxxvii.

SOn vbligati, i marinari alastrare e dislastrare la naue, & forare,& disforare in quel luoco: donde si partira la naue, & ogni altra cosa oportuna, & necessaria, & dipoi in quel luogo

ella pigliara porto, scaricare le robbe de merchanti tutte, sorare & dissorare la naue: & caricare & riporre tutte le mercantie, che sono noleggiate, & discaricare la naue in quel luoco, doue che loro debbano essere scapoli, non siano vbligati a discaricare ne disstatrare la naue ad armegiare, per il comandamento del patrone, leuare lantenne, el Timone in terra, & in mare: di poi che sieno liberi fatto tutti questi seruitii.

¶ Come gli marinari debbano aiutare à tirar fuora la naue, ò altro legno. Capitolo. clxxviii.

ET piu il marinaro è vbligato, che se il patron della naue vora mettere in terra il legno, à non se partire per in fino che non è in terra, è se nõ vorra aiutare a porlo in secco, debba aiutare à ormegiare, & nõ facendolo, debba pagare tutta la spesa che per colpa sua sara fatta.

¶ Marinaro mandato per il patrone se fussi pigliato. Capitolo. clxxix.

SE alcuno marinaro che il patrone della naue lo mandi in alcuno loco, lui ci debba andare: & se sara pigliato, ò ne hauessi alcuno danno, il patrone li è tenuto: & se fussi pigliato, il patrone lo debba riscattare. Impero saluo che non lo mandi lontano piu di mezzo miglio dalla naue, & che fussi in loco mancho pericoloso, & sara pigliato da corsari per forza. Il marinaro debba hauere il salario, come se hauessi fatto suo viaggio, anchora è tenuto fare il marinaro tutto il comãdamento d'ogni huomo che il patrone della naue, ò del nauilio habbia messo in suo loco, sin che dura quel viaggio.

¶ Di nauilio appigionato à pretio certo, à che sono tenuti li marinari. Capitolo. clxxx.

SE patrone di naue ò di nauilio appigionera la sua naue ò nauilio à pretio certo, quello che lui hara monstrato al pigionante, quello gli hara da dare per accordo, & se il pigionante è ingannatore, & li marinari si accorderanno con lui, è nõ li potra pagare, il patrone è tenuto. Guardisi il patrone del nauilio à chi

hara appigionato: & se il patrone del nauilio noleggiera il nauilio à scarso à pretio certo ad alcuno merchante, & il patrone si sara vscito della spesa, & quello che l'hara noleggiata, la fara: tanto è tenuto il marinaro à quello che lo Nauilio hara noleggiato propriamente, come se fussi patrone: poi che lui paga il salario al patrone, & à marinari, & fa le spese: & se il marinaro haueua alcuno accordo con il patrone del nauilio, di altro viaggio per andare & per tornare, il marinaro non li è tenuto. Et per cio fu fatto questo capitolo, che molti buoni huomini vanno per marinari, & sono mercanti & honoreuoli persone: & verra alcuno huomo, il quale sara villano, & hara danari, & lo buono huomo non vora nauicare con lui, & per questa ragione il Patrone del nauilio è vscito del marinaro, & il marinaro di lui: poi hauera noleggiato il nauilio quando sara noleggiato à scarso, tutti li huomini che doueuano seruire il patrone, debbono seruire il noleggiatore per quello capo medesimo, & se niẽte perde per tempo, che non potrauno recuperare, il noleggiatore che il nauilio hauera noleggiato non li è tenuto di niente. Impero che si adiutera di quello che nel nauilio sara, se puo: & se comprera alcuna cosa che bisogno fusse al nauilio, al capo del viaggio lo puo recuperare, sia exarcia ò vettouaglia che li auanzi, perche il patrone del nauilio nõ li è tenuto nessuna cosa comperare, se non quello che monstrato li hauera.

¶ Di Patrone che promette di portare cio che non puo. Capitolo. clxxxi.

PAtrone di naue ò di nauilio che promettera à mercanti de portare quantita di roba ò canterate, & non potra: il patrone della naue è tenuto di dare à mercanti nauilio, che vaglia tanto & piu che il suo: & se costassi piu del nolo, debbalo pagare: & questo è à liberta delli mercanti, se lo piglieranno ò no: & il patrone della naue si debba accordare con li mercanti di quello che promesso hara. Et fu fatto questo capitolo, perche molti patroni di naue fanno di parola la sua naue ò lo suo nauilio maggiore vno tertio ò vno quarto che non sara.

¶ Del patrone che promette di portare quello, che non puo. Capitolo. clxxxii.

IL patrone della naue che promettara di potare piu robba à i mercanti, & non puo; è vbligato alli mercanti, cosi come nel capitolo di sopra è ditto, i mercanti debbano tor del prezzo, che si sarano conuenuti col patrone: multiplicando quella robba che non potran portare, il presente fu fatto per la medesima ragione di sopra.

¶ Di roba che si guastera sopra coperta. Cap. clxxxiii.

PAtrone di naue che noleggiera la sua naue à merchanti à scarso, ò à canterate: se il patrone della naue mettera ò portera robba sopra coperta sanza volonta & licentia de merchanti, se quella robba che sara messa & portata sanza volonta, & licentia de merchanti, se si perdera ò si guastera. Anchora che fussi scritta nel cartolario, gli detti merchanti non sono tennuti nella roba che sopra coperta sara de fare menda à quella robba, che per tale ragione fusse persa ò guasta. Impero il patrone della naue è tenuto de restituire, & di dare tutta quella robba che per la ragione di sopra detta fussi persa ò gusta, ò il valore di quella al merchante di chi sara, & se il patrone della naue non hara di che pagare, debbasi vendere la naue, che compagno ne prestatore ne nessuno altro non ci possono contrastare, ne debbano per nessuna ragione: saluo gli marinari per loro salario, & se la naue non bastassi, & il patrone della naue hauessi beni in altro loco, debbansi vendere tanti, che il merchante sia satisfatto. Pero gli compagni non sieno tenuti se non di quello che valera la parte, che hauessino nella naue: & se il merchante di chi la robba sara, hara detto ò accordato con il patrone della naue, che solamente che lui gli porti quella roba da stima, se la meta in qual si vuole loco, si contentara: & questo fussi scritto in libro, ò per testimonii pur che gli testimonii non fussino tenuti, ne hauessino salario nella naue. Pero il cartolario debba esser creduto tutta volta, & se il patrone della naue portera la roba sotto quella conditione ò patto, & quella roba si perdera ò si guastera, debba essere

persa à quello di chi sara, che il patrone della naue ne gli mercanti che dentro la naue saranno non sono tenuti fare alchnna emenda à quello mercãte, che la sua roba hauera messa nella naue, sopra la conditione di sopra detta. Impero quello mercante è tenuto al patrone della naue pagare il nolo che con lui hara accordato & tutte le spese che per quella roba fussino fatte, & questo capitolo fu fatto per cio che patrone di naue ò di nauilio non debba mettere niente sopra coperta se non solamente la exarcia & la sua compagnia, che habbia bisogno & necessario à seruitio della naue.

¶ Di roba messa in fraude, che debba essere di essa in caso di getto. Capitolo. clxxxiiii.

MErcante ò metcanti che noleggieranno quantita di roba ad alcuno patrone di naue o di nauilio: & quella quãtita di robba fussi noleggiata con carta ò con testimonii ò in forma di cartolario. Il Patrone della Naue è tenuto portare quella quantita di roba che noleggiata hara, & se portare non la puo, è tenuto & obligato à quelli mercanti che noleggiata la haranno come al capitolo cento è ottanta è chiarito & se il mercate, ò li mercanti hauessino noleggiato il pattrone della naue ò del nauilio mille cãtarate, & loro ne metterãno mille cinquecẽto ò piu ò manco, & se con il patrone della naue ò del nauilio non hauessino accordato ne nella carta sara contenuto nello cartolario della Naue ò del nauilio fussi scritto, & li testimonii non hauessino vdito se nõ di mille cãtarate, se quella naue ò nauilio gettasse ò interuenisse altro caso di ventura, se il patrone della naue potra prouare ò monstrare che quelli mercanti habbino messa piu roba nella naue ò nel nauilio, che non haueano noleggiata, ne nello cartolario fussi scritta, se la naue gettera ò patira alcuno danno per conto di quella roba, che con ingãno ò fraude sara messa nella naue o nel nauilio, quello mercãte o mercãti che con inganno ci hauessino messa quella roba, come disopra è detto, sono tenuti restituire à quelli altri mercãti di che la roba gettata fusse, o il pretio di quella: & al patrone della naue o del na-

uilio,che per colpa di loro hauesſi hauuto:& ſe quella robba di quelli mercanti che tale coſa come diſopra è detto fata haranno,non baſtasſi à emenda fare à quelli mercanti, di chi la robba gettata fuſſe:& anchora al danno reſtituire,che lo patrone della naue ne hauesſi hauuto:& que mercanti hauesſino alcuni beni in alcuno loco,que beni debbono eſſere venduti,p fare emenda à que merchanti di chi quella robba che gettata ſara fuſſe: & per emenda fare al patrone della naue o del nauilio che per colpa di loro hauesſi hauuto, & ſe li beni di quelli mercanti che tale coſa hauesſino fatto come diſopra è detto,non baſtasſino a rifare quelli merchanti di quella robba, che gettata fusſi: & anchora per reſtituire il danno,che il patrone della naue o del nauilio ne haueſſi hauuto, ſe loro ſono gionti, debbono eſſere pigliati & mesſi in potere della giuſtitia, & ſtarci tanto per inſino che loro habbino ſatisfatto à quelli mercanti & al patrone della naue o del nauilio tutto il danno, che per colpa di loro haues ſino hauuto & ſoſtenuto, & ſia à liberta di que merchanti & del patrone,li quali quello danno hauesſino ſoſtenuto per conto di quelli,che tale coſa,come diſopra è detto, hauesſino fatto, di fare dimanda contra di loro tutto & in tanto, come quelli liquali ſotto colore di amicitia portano alcuno à giuditio di morte:& ſe per ventura la Naue o Nauilio non gettaſſe ne haueſſe alcuno danno, & il patrone della naue o del nauilio trouera quella robba che noleggiata non harãno ſia in ſua liberta che la poſſa mettere in potere della giuſtitia doue fuſſe,& ſe la mettera in potere della giuſtitia,debba eſſere in queſto modo partita, che il tertio di quella robba debbe eſſere del patrone della naue o del nauilio, & gli compagni debbano hauer in quel tertio la parte loro in quel modo,che hauesſino parte nella naue o nel nauilio,& lo altro tertio debba eſſere della giuſtitia, & lo altro tertio debba eſſer dato per lamor di Dio à huomini pregioni, che ſiano in mano di infideli, & ſe il patrone della naue o del nauilio vora fare gratia à que mercãti di chi la robba ſara che non la metta in potere della giuſtitia,ſia in liberta del patrone della naue o del na-

uilio pigliare quello nolo, che vora, come in vno capitolo è di-
sopra detto, pche ogni mercãte si debba guardare che nõ metta
roba i naue ne i nauilio, se gia nõ lhaueua noleggiata pcio che p
la cõditione che è disopra detta non si possa disopra esser posta.

¶Di acconcio & de exarcia necessaria à naue noleg-
giata à precio certo. Capitolo. clxxxv.

NAue ò nauilio che sia noleggiata à scarso à pretio certo p
mercanti, debba seguire il viaggio come che in nella scrit-
ta sara contenuto: & se per ventura la naue ò nauilio stessi tanto
nel viaggio, che gli sia bisogno dare acconcio, ò che habbia biso-
gno piu exarcia, ò che la sua fussi cõsumata del tutto ò in parte, il
patrone della naue non è tenuto di dare acconcio ne di rifresca-
re exarcia, poi che à sufficientia haueua fatto compimento di
exarcia ò di acconcio: & lo detto patrone della naue stando nel
viaggio nõ debba niente fare: di poi che non hauessi mancato di
quello che hauessi promesso à merchanti, come di exarcia ò di
accõcio, pche gia ne haueua fatto cõpimẽto il detto patrone: &
se alcũe cose come sono exarcie & altre cose necessarie nelle na-
ue ci fussino di bisogno: & li mercanti le volessino comperare, lo
ro lo possino fare: & dipoi fatto lo viagio li mercanti possono re
cupare q̃lle cose, le quali sarãno nella naue ò nel nauilio p loro
cõperate: & il patrõ della naue ò del nauilio nõ le puo ritenere.

¶Dello tempo che stessi la naue noleggiata à pre-
tio certo. Capitolo. clxxxvi.

SE naue ò nauilio sara noleggiata à scarso & à tempo depu-
tato, se li detti mercanti la terrãno, stando in quello viaggio
passato il tempo, li mercanti debbano dare per quello conto al-
la naue ò nauilio del tempo che il terranno piu: & se voranno in
cominciare altro viaggio, gli mercanti si debbano accordare col
patrone della naue.

¶Di naue noleggiata à canterate se li manchera-
no exarcie. Capitolo. clxxxvii.

NAue ò nauilio che sia noleggiato à canterate, se li manche
ra exarcia, come sono Arbori, ò Anchore, ò Timoni: il pa-

trone ne debba comperare, se sara in loco doue ne possa comperare à precio cõmunale: cioe sapere che è tenuto di dare il detto patrone della naue insino a dui pretii, che nella terra doue lui si patti costauano: & se p il detto pretio non si potessi hauere: cioe sapere per dui tanti, che nella sua terra valeua non è tenuto di comperare: & se la comperera, & costassi piu delli detti pretii, li detti mercanti debbono pagare del loro lo sopra piu per soldo & per lira di tutta la roba: & se caso fusse che innanzi che hauessino comperate le dette exarcie hauessino tagliata l'antena per fare timone o timoniera o altro legname necessario alla naue per mancamento di exarcie, li mercanti sono tenuti di pagare la detta antenna: & il patrone della naue debba comperare altra antenna per emenda di quella.

¶ Di naue che non potra fare il viaggio promesso per impedimento di signoria. Cap, clxxxviii.

SE naue o nauilio di alcuna conditione fussi impedito da Signorie, & non potra andare in quello loco, doue il viaggio fussi fatto: se il patrone della naue con li mercanti trouara altro loco per fare porto, se il detto loco fusse piu lontano, che il loco doue lo impedimento sara, nel quale voleuano andare di cento cinquanta miglia, li marinari debano seguire detto viaggio senza gionta à loro salario. Impero se la naue crescera del nolo per le dette cento cinquanta miglia, che li marinari sieno cresciuti di loro salario in quel modo, che la naue crescera di nolo: & se la naue non crescie del nolo, ne li detti marinari di loro salario. Anchora piu se la naue per lo detto impedimento hauessi à rimanere in vno loco & scaricare, in quel modo che la naue guadagnera il nolo, li marinari guadagneranno di loro salario in quella forma medesima.

¶ Se la naue per impedimento di signoria non cariche ra & andera in altra parte. Cap. clxxxix.

SE mercanti noleggiaranno naue o nauilio per andare à carichare in alcuno loco, & quando loro saranno giunti con la naue o nauilio doue doueuano caricare, ci sara impedimento

di signoria, che nessuno non puo caricare ne niente trare della terra, se gli mercãti con il patrone della naue saperanno altro loco, doue non ci fussi impedimento di signoria che loro potessino charicare, se il patrone della naue & gli merchanti si accordano il patrone ci puo andare, che marinaro non gli puo contrastare come nel capitolo di sopra detto è contenuto: & se gli mercanti non faranno guantaggio per il nolo al patrone della naue: il patrone della Naue non è tenuto fare vantaggio à marinari del loro salario: & quando loro saranno gionti in quel loco, doue loro crederanno poter caricare: & innanzi che gli mercanti siano spacciati, o la naue fussi carichata tutta ò parte, venisse lo detto impedimento come disopra è detto, & li mercanti non potranno fare che loro potessino trare di quel loco quelle uercantie, che loro comperate hauessino: & anchora delle altre che volessino comperare: il patrone della naue stimulera li merchanti che loro lo spaccino: & il patrone della Naue vedra & cognosciera che loro non lo possono spacciare per causa dello impedimento, che ci sara, & il patrone della naue dimandera à quelli merchanti il nolo & la spesa che lui ci fara, ò che lo spaccino gli mercanti non sono tenuti al patrone della naue pagare il nolo in tutto, ne in parte: per cio che non è colpa di loro, che impedimento è di signorie: perche à impedimento di Dio & di Signoria non puo nessuno niente dire ne contrastare: & se li marinari dimandaranno lo salario al patrone della naue: non è tenuto dare: p che lui nõ guadagna il nolo. Anchora che li marinari ci habbino assai farica hauta: pche il patrone ci ne ha messa piu di loro, che non consumano che loro medesimi: & la naue si consuma: per le spese grande che fa. Impero li mercanti sono tenuti al patrone della naue de pagare la meta di tutte le spese che lui hauessi fatte: & sia creduto per suo giuramento: & li mercanti sono tenuti pagare sanza contrasto: & niente altro non sono tenuti di dare: se non come disopra è detto: se gia loro non gli volessino fare alchuna gratia, per rispetto della faticha che il patrone hauessi sostenuta. Saluo impero se quando li merchãti noleggiaro

no la detta naue il patrone della naue: & gli mercanti sapeuano quello impediméto:auãte che la naue si nolegiasse: & p cio che loro saranno volenterosi d'andare à guadagnare: & crederanno fare tãto, che loro ci potrano caricare con alcuno presente che loro faranno alla Signoria:& quãdo farãno in quello loco: che infra loro sara accordato:doue loro douerãno carichare: & per nessuna ragione potrãno fare che ci possono carichare:ne niente trare:di quello loco,li mercanti non sono tenuti niẽte dare al patrone della naue p le spese che fatte hauessi:ne di emenda à fare de danni ne delli sconci: che ne hauessi sostenuti: p cio che il patrone della naue sapeua quello impediméto: come li mercanti:& p questa ragione li mercanti nõ sono tenuti pagare nolo ne spesa ne danno,che il patrone ne hauessi fatto ò sostenuto.Ma se li mercanti sapeuano quello impedimento innãzi che loro noleggiassino la naue, & il patrone della naue nõ lo sapesse,se il patrone puo prouare & mettere in vero che li mercanti sapeuano quello impedimento innanzi che loro noleggiassino la naue, li mercanti sono tenuti dare & pagare al patrone della naue tutto il nolo,& tutta la spesa, che infra loro fussi accordato, & che il patrone della naue ne hauessi fatto, & il patrone è tenuto à marinari di dare tutto il salario, che lui pmesso hauea come se hauessino fatto il seruitio di tutto il viaggio:& che il patrone ne hauessi tutto il suo nolo.Impero qualunche patto che il patrone della naue facessi con gli mercanti, in quello patto debbano essere gli marinari. Anchora piu,se il patrone della naue sapeua quello impedimento innanzi che lui noleggiassi la naue à quelli mercanti,& li mercanti non lo sapessino,se gli mercanti lo potranno prouare: & in vero mettere, il patrone della naue è tenuto à mercanti restituire & dare tutto il danno: & tutta la spesa & interessi che li mercanti ne hauessino sostenuto: per colpa del patrone della naue,che sapeua lo impediméto,& nõ lo haueua detto ne dimonstrato.Anchora è tenuto il patrone della naue alli marinari pagare il salario,che lui promesso hauea. Se impero li detti marinari non sapessino quello impediméto: innãzi

che col patrone ſaccordaſſino, & ſe li marinari ſapeuano quello impedimento, il patrone della naue non è tenuto niente dare ne pagare di loro ſalario: & tutto queſto che diſopra è detto debba eſſer fatto ſanza fraude & ſanza inganno.

¶ Di Patrone che noleggiera, à pretio certo come è tenuto à marinari. Capitolo. cxc.

PAtrone di naue ò di nauilio che hara noleggiato il nauilio à pretio certo ad alcuno huomo, il patrone della naue debba guardare à chi lo noleggiera, che ſe quello non puo pagare: li marinari perderiano li loro ſalari: che vno barattiere ò ingannatore ſi troua piu toſto con vno altro: che non fa con vno huomo da bene: perche il patrone del nauilio ci potria trouare baratiere, che noleggiera il ſuo nauilio ad alcuno huomo: & di poi ci metteria vno ingannatore, che quando il marinaro haueſſi ſeruito il ſuo tempo poco ò aſſai, faria quello naſcondere ò fuggire: & lo marinaro perderia il ſuo tempo per il patrone della Naue, che ſaria in debito del Nauilio: & per cio per quello che fuggira ò morira lo Nauilio ſia tenuto pagare li marinari per quello che loro haueſſino ſeruito: & lo Nauilio è in quel modo delli marinari: & ſe lhuomo non trouaſſi beni del ſopradetto noleggiatore, ilquale ſara fuggito ò morto ò naſcoſto, & ſe caſo ſara che il patrone della naue ò del nauilio ò haueſſi fatto fare per inganno à quello che ſi haueſſi preſtato ò che non fuſſi in debito, ò che moriſſe il patrone della naue, ò quello che la naue comandera, debba pagare li marinari, per che il marinaro non puo perdere il ſuo ſalario: per fuggitore ne ingannatore, ne per preſtatore, ne per morte di patrone.

¶ Come patrone debba andare innello viaggio, ſe non per certi caſi. Capitolo. cxci.

PAtrone di naue ò di nauilio che haueſſe noleggiato la ſua naue ò nauilio à mercãti ò ad altri, nõ ſi po eſtrahere di andare al viaggio in perſona: ſe gia non fuſſi accordato nel cominciamento quando noleggio la naue alli mercanti: & ſe rimarrà del viaggio ſanza volonta de mercanti, lui è tenuto di emenda-

re & restituire tutto il danno che gli detti merchanti ne sosterano in quello viaggio, il quale loro hauessino sostenuto per colpa del patrone, che rimasto sara: & se il patrone della naue rimarra del viaggio con volonta de merchanti, il patrone è tenuto di tutto danno che loro ne hauessino. Impero lui è tenuto metere nella naue vno huomo in luoco di lui, che sia tenuto à detti merchanti à tutti gli patti che lui fussi obligato, & quello huomo che lui ci mettera, sia à volonta del nochiere, & il nochiere è tenuto à mercanti per giuramento che fatto ha, di dire verita gia se quello huomo sara sufficiente di tener loco di patrone, & se sufficiente non fusse: il patrone della naue è tenuto metterci altro, che sia sufficiente in loco di lui. Imperoche il patrone di naue puo stare d'andare in viaggio per quattro cose: cioe per infirmita: per pigliare moglie: per andare in peregrinaggio: ma che ne hauesse fatto voto innanzi che noleggiassi il nauilio: ò per impedimento di signoria. Et ogn'una di queste cose disopra dette siano fatte sanza fraude, & niente dimeno p tutte queste cose disopra dette non debba restare, che non habbia à mettere vno huomo, come disopra è detto. Et questo capitolo fu fatto per cio che molti mercanti noleggiano la sua robba à quello patrone di naue, per amicitia che haranno con lui: ò per grande bonta che l'homo glie ne hara detta: & se il mercãte sapeua che patrone della naue douessi rimanere del viaggio, lui non li haueria noleggiata la sua roba, ne messa nella naue: se lui li sapesse tornargli piu che non gli doueua dare di nolo.

¶ Di Naue che per fortuna o per altro caso ha da dare attrauerso in terra. Cap. cxcii.

NAue ò nauilio che habbia a dare a trauerso in terra p fortuna di male tempo, ò per qual si vole altro caso si sia, il patrone della naue ò del nauilio debba dire & manifestare in quel ponto & in quella hora à mercanti in presentia dello seruano, dello nocchiere, & de marinari. Signori non ci potiamo nascondere che noi non habbiamo à dare in terra: & io diria in questo modo che la naue andassi sapra la roba: & la roba sopra la naue

se gli mercanti lo concederanno tutti, ò la maggiore parte: & la naue andera a trauerrso in terra & si rompa ò pigli alcuno danno, quella naue ò nauilio, al quale questo caso ò questa ventura sara interuenuta, debba essere stimato & posto in pretio di quanto valea nanzi che detta naue ò nauilio andassi in terra, infra gli mercãti di chi la roba sara che si fussi saluata, & il patrone della naue ò nauilio: si infra loro si potranno accordare, se non debba essere messo quello contrasto, che infra loro fussi per conto della stima ò valore della naue o nauilio, al quale tale caso come di sopra è detto fussi interuenuto ĩ potere di doi boni huomini, che sappino & siano dellarte del mare: & qual si vuole cosa che quelli ne dirannno o farãno: quello ne debba essere fatto & detto: & se la naue o nauilio si rompera, debba la robba che ristorata sara dare al patrone del nauilio tutto quello pretio che infra loro sera accordato, o quello che quelli doi boni huomini in potere de quali fussi messo ne hauessino detto ò ne dirãno ò dechiareranno. Impero tutta la exarcia & tutto quello che restaurera della naue ò nauilio, al quale tale caso fussi interuenuto: debba essere stimato & messo in pretio: & quello pretio debba essere cauato di quello pretio di quella naue ò nauilio, che rotto si sara: cioe del pretio che infra li mercanti di chi la robba ristorata sara, & il patrone della naue, ò nauilio fussi accordato, ò tutto & in tanto: come quelli duoi buoni huomini hauessino detto, & il patrone della naue debba lo riceuere per quel pretio, che della naue debba hauere: & se lui pigliare non la vora, sia messa ad incanto chi piu ci dara quello l'habbia. Imperoche tutta via debba hauere il patrone della naue quello pretio che messo sara alla naue: & se per ventura la naue non si rompera, ma che patira ò pigliera alcuno danno, il patrone della naue è tenuto di mettere parte in quello soportamento ò in quello dãno, che la naue ò nauilio ne hauessi hauuto p tutto quello pretio, che la naue ò nauilio fussi stimato per soldo ò per lira come la roba che ristorata sara: & in tutta la spesa che costassi quello consumamento ò quello dãno che la naue ò nauilio hauessi hauuto. Impero se il patrone della

naue dira che la naue vadi sopra la roba che si restaurera: & gli mercanti lo concederanno: & il patrone della naue non agermi nera o vnira la Naue con la roba: se la Naue andera in terra & pigliera alcuno danno: tutto il danno che la naue pigliera debba mendare quella roba che si saluera: che il patrone della naue nõ è tenuto metterci niente, per cio che la naue nõ si sara germinata: con la roba: & per cio che li mercanti lo harãno concesso: & se la naue si rompera, questo, non bisogna dire ne capitolare, per cio che nel capitolo disopra detto è chiarito & certificato. Impero se li mercanti diranno & manifesterãno allo patrone della naue ò del nauilio, che le robe perse rifaccino à quelle che si ristoreranno, & al patrone della naue lo concederanno tutti o la maggior parte, la roba persa debba essere contata sopra la ristorata, per soldo & per lira: & il patrone della naue è tenuto metterci tutto il pretio che hauessi hauuto in emenda della naue al la roba persa, come fa la roba ristorata per soldo & per lira, & se per ventura nella naue nõ fussi mercãte alcuno, il patrone debba & puo essere mercante in quello caso & in quello punto & tutto quello che fara: che lo faccia con consiglio del nochiere: dello scriuano & de marinari: & se il patrone della naue fara come è detto, debba essere tenuto per fermo, come se tutti li mercanti ci fussino, o come se tutte le robe fussino le sue.

¶ Di naue caricata, che dara à trauerso in terra. Capitolo. cxciii.

SE alcun patrone di naue o di nauilio hauessi caricata la sua naue o il suo nauilio di roba di mercanti, per andare a scaricare in alcuno loco, il quale loco sara gia accordato infra lui, & li mercanti di chi quella roba fussi: & andando in quel viaggio li interuerra caso di ventura, che ne andera in terra, & se la naue o nauilio si rompera o pigliera alcuno dãno, debbali essere fatta emenda come infra lui & li mercanti fussi accordato innãzi che naue o nauilio andassi in terra: & se il patrone della naue o nauilio domandera il nolo, debbali essere dato se quantita di roba si fussi ristorata, & se non si sara niẽte ristorato, nessuno non è tenu

to niente pagare,poi che tutta la robba si sara persa:& se quãtita di roba si ristorera, & lui dimandera il nolo tanto della roba ristorata come della persa, debbali essere pagato in quel modo che la robba hauessi portata,& lui è tenuto adiutare di emendare quella robba che sara persa: per tanto come hauessi riceuuto di nolo,per soldo & per lira,come fara quella robba che sara ristorata: & se il patrone della Naue non dimandera nolo se non della robba che sara ristorata, ne lui ne pigliera: lui non è tenuto adiutare di emendare quella roba,che sara persa, poi che nolo alcuno non hara hauuto:cioe da intendere p il nolo: & se per ventura infra il patrone della naue ò nauilio & li mercanti non fussi accordo ne patto alcuno,quando,la naue ò nauilio dara in terra:se la naue ò nauilio si rompe ò pigli danno: li mercanti nõ gli sono tenuti di emenda fare, poi che nessuno patto ne accordo non fussi fatto infra loro:se gia gli mercanti non gli volessino fare alcuna gratia. Imperoche sono tenuti di pagare il nolo del la roba che si sara ristorata: per tãto come lui portata l'hauesse: & se per ventura infra il patrone della naue ò nauilio & li mercanti hauessi accordo ò patto alcuno: gli merchanti sono tenuti di emenda fare in quel modo che lo accordo ò patto fussi fatto infra loro: & il patrone della naue ò nauilio puo, & debba ritenere di quella roba di quelli merchanti tanta,insino che li sia bastante à quella emenda, che li mercanti li fussino tenuti fare: & anchora di piu, per cio che lui non habbia andare dirieto loro per il suo medesimo: & questo non gli puo nessuno ne debba contrastare, & il patrone della naue ò nauilio non è tenuto pigliare sicurta ò pegno di altra roba:saluo di quello proprio,che lui hara portato:se lui non vuole, ne Signoria, ne nessuno altro non lo debbe forzare ne puo:se lui non se ne contentassi.

¶Di scaricare parte con bonaccia & parte con fortuna. Capitolo. cxciiii.

SE alcuna naue venisse à scaricare in alcuno lõco & verra cõ bonaccia ò con fortuna,se la naue ò nauilio venisse con bonaccia & scharichera quello giorno vna quantita di roba à buo

na derata: & la notte & il giorno si mettera fortuna: & lo altro giorno costerãno di scaricare la meta piu ò le due parte, che nõ faceua lo giorno che lui incomincio à scaricare, que mercanti di chi fusse quella roba, che sara scaricata à buona derata, nõ sono tenuti di niente mẽdare ad quelli mercãti, di chi sara la roba che se scarichera piu cara: se gia infra loro nõ fussi fatto accordo quãdo cominciorno à scaricare che luna roba aiutasse à laltra se piu costassi di scaricare: p cio che interuiene à ogn'uno di hauer mercato ò carestia. Ancora piu si come la naue ò nauilio hauessi scaricato vna quãtita di roba che haueua portata, se metesse fortuna di mare tãto grãde, che la roba che sara rimasta p scaricare si pdera, quella roba che sara scaricata non è tenuta di niẽte emẽdare à quella, che è persa: se gia gli mercanti di chi quella robba fussi non fussino accordati che luna roba adiutassi allaltra: & se nella naue mercãte alcuno nõ ci fussi: & il patrone della naue ò del nauilio à germinera ò vnira l'una roba con laltra, debba essere tenuto per fermo come se tutti li mercanti ci fussino ò, come se tutta la robba fusse la sua, che sua è, poi che la tiene in comanda, & se la naue ò nauilio si perdera ò pigliera alcuno danno: & il patrone della naue ò nauilio, & li mercanti la germineranno ò vniranno, la roba con la naue ò nauilio, & la naue ò uauilio cõ la roba si perdera, quella roba che si restaurera debba adiutare à emendare la naue ò nauilio, in quel modo che li patti saranno infra loro accordati: & se patto ne accordo alcuno non ci fusse chi perso se hara, perso si habbia, se nella naue ò nauilio non fusse mercanti nessuno, il patrone della naue la germinera ò vnira la naue ò nauilio & la roba, con consiglio di tutto il communale della naue ò della maggior parte, debba esser tenuto p fermo come si tutti ci fusseno, come disopra e detto. Impero se il patrone della naue ò nauilio non lo fara con cõsiglio di tutto lo communale della naue, ò la maggior parte, non debba hauere valore: perche ogni patrone di naue ò di nauilio si debbe guardare come fara sue faccende, e come no, percio che quello che lui fara, che lo facci in forma che sia tenuto per fermo.

¶ De roba

¶ De roba bagnata per colpa de barchieri. Cap. cxcv.

BArcheri o giouani o huomini di marina, che caricherãno o scaricheranno naue o nauili, loro debbono carichare & di scarichare bene & diligentemente, percio che la roba nõ si possa bagnare, ne guastare, ne perdere per colpa di loro, & se la roba si bagnassi, ò guastassi, ò si perdesse sanza colpa di loro, non sono tenuti à nessuna emenda à fare ad quelli mercãti, di chi quella robba bagnata, guasta, ò persa fussi: poi che per colpa di loro non si sara bagnata, ò guasta, ò psa. Anchora piu se loro caricheranno roba ò scaricheranno, & le manile, cioe le corde di quello fascio, ò balla, ò fardello, che loro caricheranno ò scaricherãno li rimanera nelle mane, & loro monstrare ò prouare lo potranno, se quello fascio, ò balla, ò fardello, ò quale si voglia roba che fussi, à chi le corde seranno manchate, si bagnera, ò guastera, ò si perdera, loro non sono tenuti di alchuna emenda fare à quello di chi quella roba fusse, alla quale le corde fussino mãchate. Impero se allo carichare, ò allo scarichare si bagnera alcuna roba, o si guastera, ò si perdera p̃ colpa di loro, sono tenuti de tutta quella robba emendare à quello, di chi fussi, & se loro non hanno di che la possino emendare, il barchiere di chi la barcha fara ne è tenuto, se hauessi alcuni beni di chi lo possa fare, se, nõ debba essere pigliato & messo in prigione & stare insio che habbia satisfatto à quelli mercanti di chi quella roba fussi che per colpa sua o de huomini, che gli hara messo nella sua barcha, ò che per lui ci saranno, se sara bagnata, ò guasta, ò persa per cio che lui piglia tanta buona parte dello guadagno che quelli huomini fanno con la sua barcha, come loro medesimi: & anchora assai piu & è ragione che chi parte vuole dello guadagno, parte debba hauere della perdita. Perche ogni barchiere si guardi & si debba guardare che huomini mettera nella sua barcha, & quali no, che se quelli huomini faranno bene lui ne hauera la sua parte, & se gli detti huomini saranno male, tutto tornera sopra di se, che sara signore. Per cio che nessuno non fida niente à quelli huomini, se non solamente à lui che è Signore: per cio come nessuno non sa

quelli huomini chi sono, ne chi no: cosi ogni barchere si guardi come è di sopra detto.

¶De barchiere che pigliera à pretio certo carichare ò scarichare. Capitolo. cxcvi.

SE alcuno barchiere ò giouane di marina pigliera à carichare ò scarichare à precio certo, loro sono tenuti carichare & scarichare bene & diligentemente, come piu presto potrãno, & se loro farãno bene & diligentemente, come disopra è detto, gli mercanti ò il patrone della naue per li mercanti: sono tenuti pagare tutto quello che promesso haranno, che in niente non debbono contrastare, & se loro contrasto alcuno ci metteranno, & li barchieri & giouani sopradetti ne hauessino à fare spesa ò sosterãno alcuno dãno, li mercãti ò il patron della naue per li mercanti sono tenuti restituire & dare tutta quella spesa ò danno ò sconcio, che per colpa di loro hauessino hauuto, & questo sono tenuti di fare li sopra detti mercãti, ò il patrone della naue ò nauilio per loro sanza contrasto, se tutti loro haranno fatto il seruitio, come disopra e detto. Impero se li detti mercanti, o il patrone della naue ò del nauilio ne patira alcuno danno, ò ne haranno à fare alcune spese per colpa delli sopra detti barchieri. Per cio che loro non haranno carichato come promesso haueano: tutto quello danno & quello sconcio & quelle spese, che quelli mercanti ò il patrone della naue ò del nauilio per loro hauessino hauuto, & per colpa delli detti barchieri fussi stato: sono tenuti dare & restituire à quelli mercanti, ò al Patrone della naue ò nauilio tutto il dãno & spese, che p colpa di loro hauessino fatto sanza cõtrasto, è se loro nõ hãno di che possino restituire ne emẽdare & sono giunti, debbono esser pigliati & messi in potere della Signoria, & stare tanto in prigione, insino che habbino satisfatto à quelli mercãti ò al patrone della naue ò nauilio: tutto q̃llo dãno, che hauessino patito p colpa di loro, ò che se accordino con detti mercãti, ò cõ el detto patrone della naue ò nauilio p loro.

¶Di naue ormeggiate prime ò vltime. Cap. cxcvii.

NAue o nauilio che primo fussi ormeggiato in porto i piag

gia o in costa o in altro loco, ogni naue, ò ogni nauilio che di poi di quelli verra: quella anchora si debba ormeggiare per modo & forma, che non faccia alcuno danno à quello, che in prima fussi ormeggito: & se danno li fara è tenuto mendare & restituire sanza nessuno contrasto. Saluo impero che se lo nauilio o la naue che di poi di quelle entrasse, venisse cō fortuna di mal tempo, che non si potessi ormeggiare, & facessi alchuno danno alla detta naue, che in prima ci sara, non è tenuto di mendare lo danno, che in quella hora o per tal caso li hauessi fatto: per cio che non è colpa di lui, & per cio questo tale danno che per simil causa fussi fatto, debba esser messo in mano di dui buoni huomini, che siano & sappino dellarte del mare.

¶ Dele naui ormegiate prime & vltime. Cap. cxcviii.

QVel legno, che prima sara ormegiato, o i porto o in spiaggia, o in costa, o in golfo, o in altro luoco: se la fara danno, à laltra che doppo glie venuta non sia tenuta di rifare il danno per questa ragione che si la naue, qual prima sara ormegiata gli mancara le sarte, o non habbi altra cosa, con la quale gli possi nuocere, se non quel che glia dinnanzi, è che habbi fatto tutto il suo potere, o che la sia in parte, che non possi trouare in prestito sarte, ne manco à nolo è venghi tanto presto il mal temporale, che la non si sia potuta ormegiare per la simigliante occasione, di sopra & faragli il danno, non è vbligata di nulla, ma se la trouara sarte, o catar in prestito, o da nolo o che la fusse in luoco doue che il patrone la trouasse da cōprare o gli fusse stato auisato da gli altri marinari la fortuna il tristo tempo, che loro anche si vogliano ormegiare, & che la prima Naue ricusi: & in questo mezo venghi la fortuna & facci qualche danno alaltra, di tutto il danno, è vbligata satisfare per la ragione ditta: ma si la naue, che prima sara giunta hara dato tutta sua forza: & hara fatto tutto il suo potere: non è, vbligata niente à satisfare facendogli danno: ma se il danno sara come ditto di sopra, o per altra causa ne per volunta del patrone, à tutto è vbligato questo se dechiarato per il sopra ditto capitolo.

¶ Naue ò nauilio ormeggiato. Cap. cxcix.

NAue ò nauilio che prima fusſi ormeggiato in alcuno loco & quella naue ò nauilio, che di poi verra ò entrera, ſi debbe ormeggiare p modo è forma, che nõ li faccia dãno, & ſe dãno li fara è tenuto del tutto à reſtituire. Impero è da intendere che quella naue ò nauilio che in prima ſi ſara ormegiata, nõ mutasſi anchora, ò poiſſo, che hauesſi di dẽtro ne di fuora, poi che la naue ò nauilio che di poi di lei fusſi entrata, ſe fusſi ormeggiata: & ſe lui la mutera ò la cãbiera di poi, che quella naue vltima ſara ormeggiata & quella naue che prima ſara ormeggiata pigliera alcuno dãno, quella naue che di poi di lei ſara entrata, non li è tenuta di tutto lo dãno emẽdare, ſe non di parte: per cio che lei hara mutato anchore & proiſſe di dẽtro & di fuora, & quello dãno che quella naue che vltima ſi ſara ormeggiata haueſſe fatto à q̃lla, che prima ſi fusſi ormeggiata, debba eſſere meſſo in potere de ſauii huomini, che ſiano & ſappino bene & diligentemẽte dellarte del mare, & loro giuſta loro conſcientia & giuſto cõſiglio, che hauerãno dalli antichi del mare loro ſono tenuti che lo debbono partire bene & diligentemente. Per cio che danno ne faticha non poſſa eſſere, ne creſcere infra li Signori delle naue ò de nauili. Impero ſe la naue che prima ſi ſara ormeggiata, nõ mutera ne cambiera dentro ne di fuora anchora ò proiſſo, quella naue che vltima ſara entrata, li è tenuta di tutto lo danno che gli hauesſi fatto. Impero ſe quella naue, che vltima entrata & ormeggiata ſara: & poi che quella ormeggiata ſara, mutera anchora o proiſſo: ſe per colpa di quelle anchore o proiſſo che mutati o cambiati ſaranno: quella naue che prima è entrata & ormeggiata ſara ſoſtenira alcuno danno, la naue che di poi ſara entrata & ormeggiata li è tenuta di tutto quanto il danno, che fatto li hauesſi per cio che hara mutato & cambiato le anchore & proiſſo. Impero ſe nõ cambiera anchora ne poiſſo, & quella naue o nauilio che prima ſara ormeggiata la cambiera o la muttera piu entro o piu in fuora: & quella Naue che vltimo entrata & ormeggiata ſara non ſi mutera, non li è tenuta di emenda fare. Impero ſe quella

naue che prima sara entrata & ormeggiata pigliera alcuno dan no sanza colpa di quella, che di poi sara entrata & ormeggiata non gli è tenuta di nessuna emenda fare per danno che lei ne ha uessi, poi che sanza colpa di quella naue, che di poi di lei fussi en trata & ormeggiata l'hauessi hauuto. Et fu fatto per cio questo capitolo, che ognuno si guardi quel che fa, & come si ormeggie ra che come lui fara, & si ormeggiera quello merito che sopra è detto nelli toccara, perche ognuno aduerta, che faccia quel che ha à fare bene & sauiamente, per cio che infra loro & altri non possa hauere alcuno contrasto per loro colpa.

¶ Di ormeggiare. Capitolo. cc.

SE vna naue o due o quantita di naue o di nauili entreranno in porto o in piaggia o in altro loco & entrerãno insieme & si ormeggiaranno, ogn'uno di loro si debbe tanto di longo or meggiare da laltro, che per niente non possino fare alcuno dan no l'uno à laltro. Impero se per ventura stando loro in alchuni lochi sopra detti si metta cattiuo tempo, ogn'uno di loro si deb ba ormeggiare bene & forte & fare tutto il suo potere, per cio che nessuno di loro non possa pigliare alcuno danno: & per cio nessuno di loro possa fare danno all'altro: & se per ventura stan te quel cattiuo tempo ad alchuna delle naue o nauili manche ra exarcie, & andera sopra laltre, & fara alcuno danno, se quello nauilio a chi la exarcia sara mancata, hara fatto tutto il suo po tere di ormeggiarse, & la exarcia che lui haueua fussi buona & sufficiente à quella naue o nauilio: & anchora à maggiore di quello: quello dãno che fussi fatto non debba essere emendato à quello, che hauuto lo hauesse: poi che per colpa di quello di chi la uaue o nauilio fusse, al quale la exarcia era mancata, nõ sa ra fatto. Anchora piu per altra ragione, percio che lui, hara fat to tutte le sue forze, & tutto il suo potere di ormeggiarse Ancho ra piu che quella exarcia che mancata li sara, era buona & suffi ciente à quella naue o nauilio & à maggiore di quello: & per la ragione disopra detta non è tenuto emenda fare di quello dã no, che fatto hauessi ad alcuno. Imperoche se quello patrone di

quella naue o nauilio, alquale la exarcia fusi mancata: non hauesi fatto le sue forze come fare doueua & poteua: & la exarcia che lui hara, non era sufficiente à quella Naue o Nauilio: ne anchora à minore di quella: se per queste ragioni di sopra dette quella sua naue o nauilio fara danno à nessuno: lui è tenuto tutto quello danno restituire & mendare à quello, che sostenuto lo hara per colpa di mancamento o negligentia di mala exarcia, che con lui portasi: per che ogni patrone di naue o nauilio si guardi & si debba guardare che non manchi per negligentia à ormeggiarsi: & che non porti con se exarcie, che non sia sufficiente, per cio che la pena & conditione che disopra è detta nõ gli possa essere disopra posta.

¶ Di stiua di botte. Capitolo. cci.

PAtrone di naue o nauilio che apigionera stiua di botte à viaggio certo o à tempo deputato, & il pigionante dice al patrone della naue, che lui nõ porti ne facci portare ne pigli ne facci pigliare quella stiua, se gia non gli paga salario, & se la piglia che vadi a risico & a ventura del patrone della naue, & se sopra questa cõditione che il pigionãte li hara detta se la portera: & la stiua si perdera, il patrone della naue è tenuto pagare la stiua o il pretio di quella & lo salario che haueua accordato col pigionãte. Anchora piu se lo patrone della naue terra piu tempo la stiua, che nõ haueua accordato col pigionãte, o la portera in altro viaggio, ilquale non sara accordato infra il pigionãte & il patrone della naue, se la stiua si perde in quel tempo o in quello viaggio il quale infra loro accordato, non sara il patrone della naue tenuto pagare la stiua delle botte al sopra detto pigionante, o il pretio di quelle, & tutta la pigione di quelle multiplicando di viaggio certo o del tempo accordato al viaggio, o al tempo che infra loro non fusi stato accordato. Anchora piu se il patrone della naue la giucaua o barattaua o la vendeua o si perdesse per colpa sua, per quella ragione che disopra è detta. Impero se il pigionante nõ mettera questa conditione, che disopra è detta al patrone della naue quando la pigionera o pigliera la stiua:

& la stiua si perdesse, debba esser psa al detto pigionante è paghi la pigione, o nolo al detto patrone della naue, cō che nō si perda per colpa sua come disopra è detto li hauessi posta lo pigionante. Saluo impero la pigione, perdasi la stiua o non si perda, tutta via sia saluo la pigione al apigionante: & se la stiua si perdera per le conditioni sopradette: il patrone della naue è tenuto di mendare la detta stiua: & se il patrone della naue, & il pigionante nō si posso accordare, debba essere messo in potere di dui buoni huomini maestri di botte: & che hauessino visto quella stiua, & che fussino bene nello offitio pratichi: & qual si vuole cosa che loro ne diranno per loro giuramento, quello sia tenuto di mendare il signore della naue al detto pigionante. Saluo imperoche la pigione delle stiue debba tuttauia esser pagata.

¶ Di caricho di vino. Capitolo. ccii.

SE alcuno patrone hauessi noleggiato la sua naue o nauilio ad alcuni mercāti, se quella naue o nauilio doueua o haueua à caricare di vino, & se il patrone della naue ò nauilio fussi tenuto dare la stiua à mercanti p tutto lo carico della naue o del nauilio, debba fare in questo modo che debba fare nettare le stiue, & debbele fare empire alli suoi marinari o à chi vora innanzi che la metta in nella sua naue o nello suo nauilio, & cosi piena di acqua la debba monstrare à mercanti o à huomo per loro & dire o far dire à quelli merchanti che ci sono o seranno, gia se alloro appare quella stiua esser buona & se sara sincera, & se vogliono che lui la metta nella naue & se li mercanti o huomo per loro diranno che la tengono per buona, & che non faccia danno: & che la metta o la faccia metter nella naue o nel nauilio: se li mercanti la empieranno o la faranno empire di vino poi che stiuata sara nella naue, se di quelle stiue si vscira o versera alcuna quantita di vino, che loro messo ci haranno o fatto mettere il patrone della naue o nauilio non è tenuto nessuna menda fare per cio che non è colpa sua. Et anchora piu per cio che lui la monstro piena de acqua & con volonta di loro o di huomo per loro la misse nella naue, & loro o huomo per loro la tēnono per buo

na:& ben conditionata. Imperoche li mercanti sono tenuti pagare tutto il nolo che promesso gli haranno tanto del vino che versato si sara, come di quello che si sara ristorato poi che per colpa di lui non si sara versato ne perso. Impero se lo patrone della naue doueua dare à mercanti la stiua come disopra è detto, se lui ne huomo per lui non la mosterera à mercanti ne à huomo per loro, & sanza volontate di loro ò di huomo per loro lui la mettera ne la naue ò nello nauilio, o la fara mettere, se li mercanti sosteneranno danno alcuno per conto di quella stiua, che lui monstrata non hauera, il patrone della Naue o del nauilio è tenuto emenda fare, & li mercanti non sono tenuti pagare nolo di quello vino, che versato sara, per cio che lui non monstro la stiua se era buona ò no. Impero se il patrone della naue ò nauilio non dara ne sara di stiua tenuto dare à quelli mercanti che noleggiato lo hanno, & gli mercanti haranno hauere la stiua sia buona ò non sia buona che versi il vino tutto ò in parte, gli mercanti sono tenuti lo nolo pagare di tanto come nella naue sua ò suo nauilio hauessi messo di quello che si saranno accordati sanza cotrasto. Et per quello che disopra è detto fu fatto questo capitolo.

¶ Di exercia apiggionata. Cap. cciii.

PAtrone di naue ò di nauilio che apigionera exercia per andare in viaggio, & quelle exarcie che apiggionate hara si perderanno sanza colpa di lui, non è tenuto niente emendare à quello, che appigionata ne l'hauera, se non solamente la pigione che infra loro accordata sara. Imperoche se la exarcia si perdera per colpa del patrone della Naue, è tenuto di fare menda à quello à chi apigionata l'hauera tanto, come la exarcia valea in quel tempo che lui la apigiono, ò di dare tanta exarcia come quella era in quel tempo che la piglio. Anchora piu se quella exarcia si rompera ò guastera per colpa del patrone della Naue, è tenuto di menda fare come di sopra è detto. Imperoche se si rompera o si guastera senza colpa di lui, non è tenuto niente mendare se non come disopra è detto. Saluo impero se quello che la exarcia apigionera, mettera pretio ò conditione alchu-

na,& il patrone della naue riceuera quella exarcia sotto la conditione, che quello gli mettera, lo patrone della naue è tenuto dare tutto quello pretio, che lo pigionante detto gli hauera ò di restituire tanta exarcia come quella, & che vaglia tanto come quella. Impero che sia in liberta de l'apigionante pigliar denari o exarcie. Pero se il patrone della naue portera quelle exarcie in altro viaggio & non solamente in quello, che intra loro sara acordato, & la exarcia si perdera in quel viaggio, che fra loro non saranno accordati: per qual si vuol modo che la exarcia si perda o si guasti, il patrone della naue è tenuto di dare & restituire tãta exarcia, come quella à lo pretio che quella valea nel tempo che l'hebbe, o che messa ci fusse: & la pigione sia pagata per lo viaggio accordato multiplicando à quello che non sara acordato, o in quale si vuole modo che fussi della exarcia, tutta via debba esser pagata la pigione.

¶ De exarcia mprestata. Cap. cciiii.

PAtrone di naue o nauilio che si fa prestare exarcia & si pdera o si guastera il patrone della naue che tolta la hara, è tenuto restituire tanta di exarcia come quella che tolta hauera in pstito o lo pretio che quella valeua nel tempo che lui la hebbe & sia in volonta di quello che prestata l'hara di pigliare exarcia o denari. Impero in qual si vuole modo che la exarcia si pdessi o si guastasse, debba essere restituita à quello, che prestata l'hara, & il patrone della naue che hauuta l'ha, non ci puo mettere nessuno contrasto. Et fu fatto per cio questo capitolo, che molti patroni di naue, o di nauilio si fanno prestare exarcia, che si perde o si guasta: & quando quello che prestata l'hara la dimandera, lui mettera contrasto: & per queste ragioni disopra dette: patrone di naue non debbe ne puo contrastare à quello, che la exarcia gli hauessi prestata.

¶ Come exarcia trouata in marina per necessita puo essere pigliata. Capitolo. ccv.

PAtron di naue o nauilio po pigliare exarcia, che troua nel

la marina,con che l'habbia dibisogno per ormeggiare la sua na-
ue ò di nauilio,che hauessi paura di cattiuo tempo,ò che fussi in
loco pericoloso, con che quella, exarcia, che nella marina sara
non fusse dibisogno à quelli di chi fusse,che anchora lui ne ha-
uessi necessario à ormeggiare il suo nauilio:& se il patrone della
exarcia ci fussi, debbagli essere dimandata: & se il patrone della
exarcia non cie,si puo pigliare:con questo che hauuta l'hara, lo
facci sapere à quello di chi sera ò à huomo per lui, & se lui ne
vora hauer salario,che gli debbe esser dato, per cio che hara pi-
gliata la sua exarcia sanza volonta sua,che per altro no. Impero
il patrone della naue,che la exarcia hara hauuta,la debba torna
re in quello loco che l'hara tolta incontinente che lo cattiuo
tempo fussi passato: & se quello di chi la exarcia sara,ne sostene
ra danno ò spesa,il patrone della naue che hauuta l'hara,debba
tutto pagare. Anchora piu se la exarcia si perdessi ò si guastassi
per qual si vuole cõto,lo patrone della naue debba restituire, &
dare tanta di exarcia,come quella che tolta hara ò il pretio che
quella valeua nel tempo che lui lhebbe à quello di chi la exar-
cia sara:& questo debba fare sanza contrasto: & se quello di chi
la exarcia sara non volesse recuperare la exarcia per quella,che
persa sara, & vora hauere danari, se tutti dui si potranno accor-
dare,se nõ debba esser messo in potere di duoi buoni huomini di
mare che hauessino visto quelle exarcie, & quello che fussi det-
to p quelli duoi buoni huomini, si debbe seguire che luna parte
ne l'altra non ci puo contrastare:& fu fatto questo capitolo,per
cio che il patrone della naue ò del nauilio si puo pigliare exar-
cie sanza licentia di quello di chi sara per ormeggiare la sua na-
ue ò lo suo nauilio, che se il patrone della naue hauessi à cercha
re il signore della exarcia,per ventura si saria mosso tanto cattiuo
tempo,che tutto quello che dentro fussi saria arisicho di perder
si innanzi che lui hauessi trouato il signore.Et per questa ragio-
ne di sopra detta,patrone di naue si puo seruire di exarcie che in
marina fusse sanza licentia, con che ne habbi dibisogno per le
conditioni che disopra sono dette.

¶ Di exarcia pigliata ò prestata. Cap. ccvi.

PAtrone di naue ò nauilio che si fara pstare ò pigliare exarcia di marina per ormeggiare la sua naue ò lo suo nauilio, se lui la portera in viaggio o in viaggi senza licentia & volonta di quello di chi sara, se quello di chi la exarcia sara, ne sostenera alcuno danno, o che hauessi da apigionare altra exarcia per bisogno della sua naue o suo nauilio: per cio che se ne harãno portata la sua, quello che portata l'hara, debba pagare tutto lo danno & tutta la spesa & ĩgiuria, che quello ne hauesse, & debba pagare il salario di quella exarcia à quello di chi sara & sia à suo piacere pigliare quello salario o pigione che vorra, & quello li debba dare sanza contrasto: & se volessi rihauere la exarcia o lo pretio che quella valeua, sia à suo piacere, & sia creduto per suo giuramento, che quello el quale quella exarcia hauessi portata nõ ci puo cõtrastare, ne huomo p lui: & anchora piu sia à volonta di q̃llo di chi la exarcia sara, che lo puo mettere ĩ potere della giustitia & dimãdare p furto. Et fu fatto p cio q̃sto capitolo, che molti patroni di naue si porteriano exarcie d'altri se q̃ste cõditioni, che disopra sono dette, nõ ci fussino messe p giustitia delle pti.

¶ Di comandita à viaggio certo. Cap ccvii.

MErcãte ne marinaro ne nessuno altro che pigliera comandita à viaggio certo o à loco deputato, se ĩ quello viaggio o in quello loco deputato si pdera tutta la comãdita, cõ che non fussi colpa dello comandatario, non è tenuto niẽte restituire ne di emendare à quello, che la comandita li hara fatta. Impero se lo detto comãdatario la portera in altro loco fuora quello che accordato hauessi con quello, che la comandita li hara fatta, se si perdera la comandita, lo comandatario è tenuto tutto restituire ad quello che la comandita li hara fatta, poi che lui l'hara portata ĩ altro loco ò ĩ altro viaggio, il quale nõ haueua rimasto cõ lui. Anchora piu se lo detto comãdatario portera la detta comãdita ĩ viaggio, o in loco doue nõ hauessi acordato cõ quello, che la comãdita li haueua fatta, & se guadagnera tutto lo guadagno che con la detta comãdita fara, debba dare à quello che la detta

comãdita li hauesſi fatta,& nõ ſi debba niẽte ritener,ſe nõ quello che promeſſo li haueua con il ſopradetto che glie le racomãdo p la fatica:&ſe altro ne ritenira,è tenuto come ſe lo rubaſſe della caſſa,& ſe la comãdita o lo guadagno fatto cõ quella ſi pdesſi in quelli lochi ne q̃li lo comãdatario è tenuto reſtituire & dare ad quello,che la comandita li hauesſi fatta,tanto è tenuto del guadagno, come della comandita che pigliata hauesſi ſe ſi perdesſi.

¶ De impedimento à comandita. Cap. ccviii.

COmandatarii che porteranno comãdita in viaggio, o in loco deputato,& ſarãno partiti di quello loco,doue la comãdita haranno riceuuta, & ſaranno in quello loco,doue erano rimaſti con quelli, che le comandite haranno fatte: & ſtando in quello loco, veniſſe occaſione di repreſaglia, o impedimento di Signorie, o ci venisſino nauili armati di inimici, & ſe per quale ſi vuole di queſte conditioni che di ſopra ſono dette, ſi perdeſſe la comandita,lo comandatario non è tenuto di niente à quelli che la comandita gli hauesſino fatta. Imperoche ſe ſtando nel viaggio innanzi che in quello loco fusſino, nel quale andare doueano,hauesſino notitia di quelle coſe,che diſopra ſono dette,& loro ne fusſino certi che vero fusſi,& loro ci entrasſino, & la comãdita ſi perdeſſe,li comandatarii ſono tenuti di reſtituire & di emẽdare tutta la comandita, che quelli gli hãuesſino fatta, & ſe per ventura ſtando nel detto viaggio innanzi che loro fuſſino nel ſopradetto loco,haueuano certezza de caſi ſopradetti,& li comandatarii ſi poteſſino accordare con lo patrone della naue o del nauilio, nel quale loro ſariano per andare in altro loco, doue non hauesſino paura de caſi diſopra detti,perche comandatarii ſono detti mercanti infra gli patroni delle naui o nauili, & patrone della naue ſi accordera con li detti mercanti: anchora che quello loco, del quale ſi accorderanno infra il patrone della naue & li comandatarii,non fusſi accordato con quelli,liquali haueano fatta la comandita: per cio per le tre ragione diſopra dette ogni comandatario puo portare la comandita in altro loco, poi che fuſſe per ſaluare le comãdite,che con ſe portaſſe,& non per neſ

ſuna altra

ſuna altra ragione:& queſto debba eſſer fatto ſanza fraude:& in continẽte che loro harãno fatto porto in quello loco, nel quale haueſſino accordato ſtando nel viaggio con el patrone della naue:li detti comãdatarii debbano vẽder & ſmaltire tutte le dette comandite, che loro haueranno: & tornare & reſtituire à quelli di chi ſaranno,& ſe in quello loco doue per tale ragione come diſopra è detto fuſſi che ſi perdeſſe la detta comandita: anchora che in quello loco non fuſſi accordato con quelli,che la comandita haranno fatta,li comandatarii non ſono tenuti reſtituire ne emendare le comandite. Impero ſe loro le porteranno in altro loco ò in altro viaggio,di poi che loro haueſſino fatto porto come di ſopra è detto, innanzi che haueſſino contato con quelli, che la comandita haueſſino fatta, & la comandita ſi perdeſſe,gli comandatarii ſeriano tenuti reſtituire tutta la comandita & lo guadagno ſe ce ne fuſſi, cõe nello capitolo di ſopra è cõtenuto.

¶ Dichiaratione del ſopradetto capitolo. Cap. ccix.

COme che il capitolo di ſopra detto,dimonſtra & dichiara che ogni comandatario, el quale portera comãdite a viaggio ò à loco certo e diputato, ſe in quello loco doue loro doueuano portare quelle comandite ci fuſino quelle conditioni, che nel capitolo ſopra dette ſono achiarite, & che lui dubitaſſe di entrarci, & ſe lui ſi potra accordare con il patrone della naue ò del nauilio,con el quale lui ſera per andare in altro luoco doue quelle conditioni che diſopra ſono dette nõ ci fuſſino, che lui ci puo andare: anchora che quello loco, il quale lui ſi accordera con el patrone della Naue o Nauilio non fuſſi accordato, con quello,che le comandite gli haueſſi fatte. Impero nel capitolo diſopra detto non dice ne chiariſce ſe il patrone della naue o del nauilio portaſſe mercantie ſue,& haueſſi riceuute comãdite d'altri ò d'altro,ſe potra fare come li comandatarii voranno:o ſe fuſſi di peggio conditione,che altro comandatario & per cio li noſtri antichi anteceſſori vederono, & cognoſcerono che li patroni delle naue ò nauili,liquali portano mercantie loro, & pigliano comandita d'altro o d'altri, ò che portino mercantie loro,ò

no ſolamente che portino comandite d'altri,non debbono eſſer di peggio conditione,che vnaltro comãdatario:per qual ragione:per cio che molti comandatarii ò fattori vanno per lo mondo, li quali à tutto quello che portino, non hanno neſſuna coſa.Anchora piu ſe quelle comandite ſi perdeſſino,loro non perderiano niente,per cio che non coſto niente alloro.Impero il patrone della naue ò nauilio ſia che porti mercantie ſua ò no:tuttauia val piu cio che lui ha nella Naue ò nel Nauilio che non fa quaſi parte della comandita che lui porta, o che lui hara pigliata à ſe: & per cio lo patrone della naue ò nauilio non puo ne debbe eſſere di peggio conditione, che vn'altro comandatario. Impero è da intendere che ſe nella ſua Naue ò nel Nauilio haueua alcuni altri comandatarii, ſe le conditioni che ſono dette ſeranno in quello loco, doue loro doueano ſcaricare & andare, il patrone della naue ſi debba conſigliare & hauere cõſiglio con loro,& quella coſa che lui con loro tegniranno per bene,loro lo poſſano fare,che neſſuno ci puo niente dire. Impero ſe ne la naue ò nauilio ci fuſſi roba di mercanti,& ſopra quella roba non ci fuſſi neſſuno,ne lo patrone della naue ò nauilio la haueſſi in comandita, ſolamente che lui l'haueſſi ad conſignare ad alcuno in alcuno loco, doue haueſſi à ſcarichare:ſe le conditioni diſopra dette ci ſaranno che lui non ardiſca intrare il patrone della naue non le debba portare per niente in altro loco, poi che à lui non ſaranno accomandate, che lui le poteſſi perdere innanzi le debba tornare ad quelli mercanti di chi ſaranno: ſe il patrone della naue le portera in altro loco,& quella roba ſi perdera,il patrone della Naue è tenuto reſtituire & emendare. Anchora piu ſe lui le portera in altro luoco,& le vendera,& in quella roba guadagnera il patrone della naue o nauilio è tenuto di dare & reſtituire à quelli mercanti di chi la robba ſara il capitale, & tutto il guadagno, che in quella haueſſi fatto,& li detti mercanti non ſono tenuti dare & reſtituire ad quelli patroni di naue ò di nauili danno ne ſpeſa,che lui ne haueſſi fatta,ſe li detti mercanti nõ vorranno.Impero ſe il patrone della naue o nauilio haueſſi mercan

tia sua, & hauessi tutta la roba che nella naue o nel nauilio fussi in comãdita, che lui la potessi vẽdere: anchora che lui nõ ci habbia roba sua, solamente che tenga tutta la roba ò mercantia, che nella sua naue ò nauilio fussi incomandita, che lui la potessi vendere, & che ne fussi mercante, se il detto patrone della naue ò nauilio dubitasse intrare in quello loco, doue le comãdite doueua vendere, che lui se ne hara à restare per le conditioni che nello capitolo sopradetto sono gia chiarite & certifichate, lui puo mutare viaggio per andare in altro loco, doue nõ ci fussi risguardo de le conditioni che disopra sono dette in questo. Impero che cio che lui fara lo facci con consiglio di tutto lo commune della naue ò della maggior parte: & se tutto lo commune della naue ò del nauilio si accordera di andare in quel loco, doue lui dira & fara certo & dara ad intendere, o la maggior parte, lui ci puo andare, & in questo modo puo cambiare il viaggio. Impero se tutto lo communale ò la piu parte de la naue ò nauilio si accorderanno piu presto del ritornare in quello loco, del quale faranno partiti, che mutare viaggio per andare in altro loco, il patrone della Naue se ne debba ritornare, & se non si vora ritornare, & lui per sua autorita mutera el viaggio: & le comandite si perderanno in tutto ò in parte, lui è tenuto restituire à quelli, che le comandite li haranno fatte tutto quello, che le comandite costassino: & il guadagno che loro diranno per loro giuramento che poteuano hauer fatto: se lui se ne fussi ritornato come lo cõmunale della naue ò la maggior parte lo consigliaua. Impero se il patrone della naue ci andera con consiglio di tutto il communale della naue ò della maggior parte, se le comandite si perderanno in tutto ò in parte, lo patrone della naue non è tenuto di mendare à quelli, che la comandita gli hauessino fatta poi che cõsiglio di tutto lo communale della naue ci sara andato, che ragione è che il Patrone della naue possa cambiare viaggio, se lui sera mercãte di tutta la robba che lui portera: per che lui la puo gittare in mare, se mercante non ci fussi con consiglio di tutti gli marinari per certi casi, & per le ragioni disopra dette li nostri an

tecessori hanno fatta questa emenda per li contrasti, che ci possano interuenire: & ogni cosa che disopra è detta debba esser fatta sanza fraude, & se fraude alcuna prouar si potra la parte contra laquale prouato sara debba satisfare tutto il danno alla parte, che hauuto lo hauesse sanza malitia & sanza refugio.

¶ Di comandita riceuuta come cosa propria. Cap. ccx.

SE alcuni fattori quali porteranno comandite à viaggio ò à loco deputato: & loro accorderãno con quelli che le comãdite faranno, che loro possino fare delle comandite come di sua cosa propria, & quelli che le comandite farãno lo conciederanno: in qual si vuole loco andando in quel viaggio che loro lascieranno la comandita: per cio che non lharanno possuta vendere, & loro giurerãno che se loro propria fusse non ci haueriano fatto altro, quelli che in tale forma hanno fatto comandita, non possono di niente altro constringere quelli tali fattori, se nõ che quando li sopra detti fattori la risquoteranno, che l'habbiano à restituire, & dare à quelli che la comandita hauessino fatta: saluo la faticha loro, di quello che hauessino accordato con quelli che le comandite hauessino fatte. Impero li predetti fattori debbano ricuperare quella robba, che lasciato hauessino, & restituire & dare à quelli che comandata la haranno: & questo sia fatto sanza fraude: & debbano risquotere quello, che della comandita si fussi hauuto come piu presto potranno.

¶ Item de comandita. Capitolo. ccxi.

MErcante ò altro che fara comãdita ad alcuno questa forma che quello che la comãdita receuera, che la possa portare tuttauia con se in ogni loco doue la sua persona andra, & se la comandita si perdera debba esser persa à quello che fatta lhara. Impero se quello che la comandita portera, la giucasse, ò la barattasse, o la perdesse per sua colpa, o se lui l'accomandaua ad altri, & si perdessi, lui è tenuto restituire à quello, che la comandita gli hauera fatto sanza contrasto,

¶ De comandita promessa. Cap. ccxii.

MEercãte che promettera di fare comãdita ad alcuno con

carta

carta ò testimonii, non si puo extrahere: che non habbi à fare la comandita à quello che promessa lhara: & se lui vorra extrahere di non fare la comandita à quello, alquale promessa l'hara, se quello ne hauessi fatta spesa alcuna, ò ne hauessi noleggiata naue ò nauilio per rispetto della comandita, che li haueua promessa, è tenuto del tutto emendare. Et fu fatto per cio questo capitolo: che se quello non li hauessi promessa quella comandita, lui non haueria noleggiato tanta grande naue: se non per cio che quello gli haueua promesso, & haueria fatto gli suoi fatti & il suo viaggiita.

¶ Di comando. Capitolo. ccxiii.

SE alcuno fattore riceuera comãdita se quello detto fattore hauessi alcuni denari, & in quello loco doue riceuera la comandita, lui smaltira la comandita, & li suoi denari, & quando sara in quel loco doue andare doueua, con la comandita: lui smaltira li denari suoi & non smaltira la comandita, se lui guadagnera con li suoi denari, è tenuto di dare à quello che la comandita gli hara fatto andando al viaggio tanto quanto lui guadagnera con li suoi denari per soldo & per lira, & se lui perdessi con suoi denari tutta la perdita debba esser sua, se gia quello che la comandita li hara fatta non li hauea detto che non li smaltissi se nõ in cose certe, & se quello detto non lo hauea, & lui smaltira la comandita con gli suoi denari insieme, lo guadagno & la perdita si debba partire, per soldo & per lira.

¶ Comandita in denari. Capitolo. ccxiiii.

SE alcuno comandera à nessuno denari, se quello che la comandita fara accordera con quello che la comãdita riceuera, che non li smaltischa quelli suoi denari, se non in cosa certa & nominata: se quello che la comandita hara riceuuta, non trouera di quello che lui gli hara detto: lui ne debba hauere testimonii, come lui non troua di quella cosa che lui li hauea detto comperasse, p cio che se ci fussi in quello loco medesimo alcuni mercanti, che hauessino comperato di quella mercantia, nella quale lui doueua smaltire quelli denari, che lui haueua riceuuti in co-

mandita:se quelli ci guadagnassino alcuna cosa: & quello elqua le li haueua li denari comandati li facessi dimāda,lui possa mon strare & mettere in vero per quelli testimonii che lui non hauea trouata di quella mercātia, della quale li haueua detto inuestissi li suoi denari,se per ventura prouare non potra che lui di quello che doueua & haueua caricho smaltire quelli denari, che in co mandita haueua riceuuti,che lui non hauessi trouato,lui è tenu to restituire & di dare à quello che li denari gli hara comendati tanto come quelli merchanti ci haranno guadagnato per soldo & per lira, & se per vētura lui smaltissi quelli denari in altre cose sanza volonta di quello, che li denari li haueua comandati, se in quella mercantia si guadagnera, lui è tenuto à quello, il quale gli denari li comando restituire & di dare tutto lo guadagno, & se in quelle mercantie che lui hauessi comperate sanza volonta di quello che li denari li comando si perdera in tutto ò in parte, tutta la perdita debba esser la sua,per cio che lui li smalti in quel lo,che lui nō haueua caricho smaltirgli. Et anchora piu, per che nessuno non ha potere in quello daltri, se non tanto come quel lo di chi è ne gli da,& se per ventura lui fussi in luoco, che potes si restituire quelli denari à quello che comandati ne gli haueua, & lui non gli restituira,anzi gli portera con se: se in quelli denari interuenisse caso di ventura che si perdessino del tutto ò in pat te,tutta la perdita debba essere la sua. Impero che se lui non fus si in loco che lui possa restituire quelli denari à quello, che co mandati gli haueua,lui gli puo portare con se,& se à quelli dena ri interuenisse alcuno caso di ventura che si perdessino in tutto ò in parte,debbano essere persi ad quello che li comando, perche non è colpa del comandatario.Impero che se lo detto comanda tario li giucassi ò si perdessino per alcuna causa che fussi sua col pa, lui è tenuto del tutto restituire & tutto in quella forma che disopra è detto della comandita in denari,in tal modo debba es sere fatto della robba ò mercantia, che alcuno comandassi ad al tri sotto certe conditioni,& per le ragione' disopra dette fu fatto questo capitolo.

¶Di comandita di naue Capitolo. ccxv.

PAtrone di naue ò di nauilio che comandera la sua naue ad alcuno per andare in viaggio saputo, se andando ò stãdo ò tornãdo in quello viaggio la naue si rompesse ò pigliasse alcuno danno, quello che la naue o nauilio hauessi riceuuto in comandita, non è tenuto di niente mendare al patrone della naue che comandata lhara. Impero se lui la portera in altro luoco ò in altro viaggio fuora di quello loco, che con lo patrone della naue haueua accordato ò con quello che comandata ne gli hauessi, se la naue perdessi ò hauessi alcuno danno, quello al quale il nauilio fussi comandato, è tenuto di mendare la naue ò nauilio a quello che comandato lhara, ò il pretio di quella, & il danno, che hauuto ne hauessi, & se nõ hauessi di che pagare, debbà stare in pregione, insino che habbi satisfatto à quello, che comandato ne li haueua, & habbi di che pagare ò no, & il patrone della naue che comandata ne li haueua, è tenuto di dare à compagni la parte, che haueuano nella naue, & il guadagno di quello. Impero se lo patrone della naue la comandera con volonta di tutti li compagni ò della maggior parte, & se la naue si perdessi come è detto il patrone della naue non è tenuto di far menda à compagni, perche ogni patrone di naue debbe dimandare à compagni quando vora comandare la sua naue ad altri, se in luoco fussi che li compagni ci fussino tutti ò in parte, & se lui fussi in loco doue nõ ci fussi alchuno compagno, lui non la debba comandare à nessuno se non per conditione certa, cioe à sapere, per infirmita ò che la naue fussi noleggiata per andare in loco doue lui hauessi paura di Signoria, o che hauessi promesso pigliar moglie innãzi che la naue noleggiassi & che li amici lo forzassino la pigliassi innãzi che andassi nel viaggio ò per andare in peregrinaggio, & che ne hauessi fatto voto innanzi che la Naue noleggiassi & tutte queste conditione disopra dette che siano sanza fraude.

¶Di comandita di naue sanza licẽtia delli cõpagni. Ca. ccxvi.

SE alcuno patrone di naue hara comandata la sua naue ad alcuno sanza licentia de compagni se quello al quale la naue

fusſi comandata veniſſe alcuno viaggio ò viaggi & donasſi conto ad quello che la naue li hauesſi comandata,& quello il quale patrone fusſi.Anchora ſe hauesſi comandata la naue ad alcuno, ſe lui dara conto & parte à ciaſcuno de ſuoi compagni tutto, & tanto come à ciaſcuno appartēga per cōto della parte,che nella naue harāno del guadagno,che quello al quale lui haueſſi comādata la naue hara fatto cō q̄lla naue, che lui comādata li hara: ſe li detti compagni piglieranno la loro parte del guadagno, che à ciaſcuno per la parte che nella naue hara ſi appartēga, ſe li detti compagni tutti ò parte diranno à quello il quale loro di quella naue haranno fatto patrone, che loro non vogliono che lui la comandi à neſſuno ſanza loro volonta:& ſe lui lo fara, & la naue pigliasſi alcuno danno ò fara alcuna perdita ò conſumamento, che tutto ſia & ſtia ſopra di lui: & ſe ſopra le dette conditioni diſopra dette per gli compagni à quello, il quale loro di quella naue nella quale hanno la loro parte, haranno meſſo ò fatto patron, ſe lui ſanza volonta di tutti li cōpagni ò della maggior parte ad alcuno la comandasſi, ſe quello el quale la comandera guadagnera, lui è tenuto dare à ciaſcun compagno la parte del guadagno, che per la ſua parte li tocasſi, & ſe per ventura quello el quale lui hara comandata la naue,ſotto le conditioni ſopra dette perdera la naue ò pigliera alcuno danno, ò fara alcuno conſumamento, il patrone della naue è tenuto del tutto reſtituire & emendare alle compagni ſanza cōtraſto.Impero ſe li detti compagni vederanno & ſaperanno che quello che loro hanno fatto patrone,non va,ne andera nella naue,innanzi ſanno loro & ſono certi che la comandera ad altro,ſe li compagni piglieranno parte del guadagno,che quello con quella naue che comandata gli ſara,fatto hauesſi, & li cōpagni non diranno niente à quello che loro haranno fatto patrone: anzi li piace & ſatisfa il guadagno che lui li da: & ſe ſopra queſte ragiōi diſopra dette la naue ſi perdeſſe ò pigliaſſe alcuno dāno,il patrone della naue non è di niente tenuto,per cio che li compagni ſapeuano che lui non andaua nella naue, anzi la comandaua ad altro che conduceua per lui.

Et anchora per cio che li compagni riceuerono ciascuno viaggio che la naue faceua la parte, che à ciascuno toccaua per conto della sua parte che nella naue haueano, & è ragione che poi loro riceueno parte del guadagno, & erono certi che quello che haueano fatto patrone, non ci andaua, anzi la faceua conducere ad altro, & li compagni non diceuano niente à quello, che loro haueano fatto patrone anzi li piaceua lo guadagno che lui li daua. Per cio è ragione che come li piaceua lo guadagno tutto, & in tanto è ragione che debbino patire il danno & la perdita & il consumamento, che quando quello che loro haueuano fatto patrone li daua. Et per le ragioni dette fu fatto questo capitolo. Impero è da intendere che il patrone della naue fussi in loco cō li compagni insieme con tutti ò con parte: perche altrimenti nō la puo ne debbe comandare, se non per le conditioni, che sono gia in vno capitolo disopra detto chiarite & certificate.

¶ Di comandita che alcuno pigliera in comune, ò à parte. Capitolo. ccxvii.

SE il patrone di naue ò nauilio ò altro, porta in commune, & lui pigliera da alcuno mercante comādita à parte di roba, ò di denari, & se quello che la comandita riceuera, non fara intendere che quella comandita che lui riceue, che lui la mescolera al commune, ne nella scritta che infra loro sara fatta non si cōprendera, che quella comandita che lui riceue la debba mescolare cō quello commune, che portera con se, lui è tenuto di dare conto à quello, che la comandita li hara fatta: & se li fara comandita di robba, li debba dar conto di quello, che della roba hauessi hauuto. Anchora piu q̄lli denari che hara hauuto, debba smaltire in qual si vuole cosa, che al detto comandatario parra, se gia quello che la comandita li haueua fatta non hauessi accordato con lui che non li smaltisse quelli denari di quella robba, che lui comādata li hauessi, ò che non comperassi, se non cosa certa come infra loro fusse accordato: & se li comādasse denari, & lui comperassi roba, lui è tenuto di dare conto di quello, che hara hauuto della roba, che con li denari che lui li comando haueua com-

perata & venduta, & di quello che ſmaltira di quella roba, che con li ſuoi denari hara comperata, & mettere in ordine gli conti per quella hora, che lui fusſi tornato del viaggio, & dare in ſuo potere il capitale, & il guadagno che cō la detta comandita fusſi fatto: Saluo ſua faticha, come infra loro fusſi accordato, & ſe il commune perde, ò guadagna quello, che la comandita gli hara fatto, non cie in niente, ne quello che la comandita hara riceuuta non è tenuto ſe non della comandita à reſtituire: & ſe guadagna ò perde con la detta comādita, tutto ne li debbe dare & mettere in ſuo potere tanto il guadagno come la perdita: perche lui nō è tenuto à quelli, di chi il commune fusſi, per cauſa di quella comandita, che lui da alcuno riceuuta hara. Se impero lui non haueua fatto intendere che al commune andaua quella comandita, che haueua riceuuta. Impero quello che la comandita hara fatta, non è tenuto di niente à quelli di chi lo commune fusſi, ſia che perdeſſino ò guadagnaſſino, ne quelli di chi il commue ſara à quello che la comandita hara fatta, che ſe perde ò guadagna debba eſſere ſuo il guadagno come la perdita: & ſe per ventura quello, il quale porta il commune, & hara riceuuta la comandita, meſcolera quella con il cōmune ſanza licentia di quello, che la comandita li haueua fatta, & il detto comandatario cō to dare non gli potra: per cio che l'hara meſcolata con lo commune, ſia in liberta di quello, che la comandita li hara fatta di hauere lo maggior pretio della roba, che hara hauuto, in quello loco, doue la comandita hara venduta. Et lo maggior pretio della robba che lui hara portata, ò il maggior guadagno che nella roba ſi ſara fatto, li è tenuto di dare quello, che la comandita hara riceuuto à quello che fatta gli hara: per cio che lui lhara meſcolata con lo commune ſanza volonta ſua: & queſto li è tenuto dare & reſtituire ſanza contraſto.

¶ Di comandita che ſi perdera, & lo comandatario fallira. Capitolo. ccxviii.

OGni comandatario che portera ò riceuera comādite, ſe le comandite ſi riceuerāno per le ragioni, che nelli Capitoli

disopra dette sono,lui non è tenuto della comandita à restituire. Impero se le comandite si perderanno per altra ragione, & non per quelle che nelli capitoli disopra sono dette,, lui è tenuto di restituire & di dare tutte le comandite, & lo guadagno con quel le fatto ad quelli,che le comandite li haranno fatte. Se impero lui non puo monstrare giuste ragioni, perche quelle comandite si sieno perse, & se lui monstrare ne prouare non puo, nelle comandite restituire non potra à quelli di chi saranno, & lo detto comandatario fallira,se lui fallira,& fussi giunto debba esser pigliato & messo in ferri, & stare per insino che quelli di chi le comandite sarãno si siano accordati cõ el detto comãdatario. Et fu fatto per cio questo capitolo che molti comandatarii falli riano,se sapessino che nessuno male ne nessuno danno ne ingiuria li potessi interuenire,& sonci messe per cio le conditioni, che disopra sono dette.

¶Di patrone che lasciera la naue per facende sue proprie. Capitolo. ccxix.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio portera mercãtie sue o comãdite,& lui sara ĩ quello loco, doue la naue hara fatto porto,& la naue sara spedita,che nõ resta se non per lui,che nõ è spedito,& nõ puo vendere le sue mercantie, se la naue ne fara spesa,lui la debba pagare del suo proprio, & se lui rimane per la sua mercantia à vendere,& lui ne mandera la naue,se la naue pigliera alcuno danno,lui è tenuto di fare menda alli compagni:se gia lui non haueua accordato con li compagni quãdo lui si parti di quello loco, doue la naue haueua carichato: & se lui lo haueua accordato cõ li cõpagni cõ tutti o con parte, & loro lo haueano concesso che lui potessi rimanere,& rimaneua & mandaua la naue,se la naue pigliasse alcuno danno, lui nõ è tenuto di emẽda à compagni.Impero se il patrone della naue rimarra,p cio che nõ potra hauere lo nolo,& non rimaria per niente che lui ci habbia à fare,se non per lo nolo riscuotere,& lui ne mãdera la naue, per cio che non faccia spesa,& la naue pigliera alcuno danno: il patrone della naue non è tenuto di far menda à compagni,poi che

per proffitto della naue sara rimasto, & nõ per niente che haues si a fare:& per questo debba esser sanza fraude.

¶De testimoni de marinari in contrasto di patrone con mercanti. Capitolo. ccxx.

PAtrone di naue ò di nauilio, che hara contrasto con mercanti,li marinari della naue non possono fare testimonio al patron della naue, ne alli mercanti a' loro vtile ne à loro danno de luno ne de laltro stando nel viaggio. Impero il cartolario debbe far testimonio, & esser mezano infra loro. Ma quando la naue hara fatto viaggio & li marinari saranno liberi,che non saranno obligati al patrone della naue,alhora possono far testimonio infra el patron della naue, & li mercanti con che loro non habbino interesso ne contrasto, nel quale saranno adomandati per testimoni, ne che ne aspestasino hauere danno ne vtile, che se aspettasino hauere danno ò vtile,niente che diriano non haueria valore,& sariano tenuti per falsarii.

¶Di testimonio di mercante in contrasto di patrone & marinaro. Capitolo. ccxxi.

MArinari che haranno contrasti con il Patrone della naue di alcune cose che non fussino scritte nel cartolario,li mercanti che saranno nella naue, possono fare testimonio nel viaggio stando ò che ne fusino vsciti tanto al patrone della naue come à marinari,con che loro non fusino interessati nel contrasto che infra loro fusse, ne che ne aspettasino hauere danno ne vtile,& se li marinari hauessino contrasto con li mercanti: il patrone della Naue puo fare testimonio, poi siano vsciti del viaggio. Impero stando nel viaggio, & non sia interessato nel contrasto che fussi infra loro. Anchora piu vno marinaro puo fare testimonio all'altro,poi siano vsciti del viaggio, con che non fussi interessati nel cõtrasto,nel quale sara dato per testimonio, ne che ne spettasino danno ne vtile.Impero li marinari possono fare testimonio stante nel viaggio al patrone della naue & a mercanti, per questa ragione: cioe sapere per fatto di gietto,se per cattiuo tempo ò p altro caso la naue hauessi a' dare trauerso in terra, che

in quello

in quello caso o in quello punto lo scriuano non potessi mettere gli accordi nel cartolario. Et p cio fu fatto questo capitolo: per che se in quello caso li marinari non potessino fare testimonii, ne lo scriuano non hauessi possuto scriuere nel cartolario, il patrone della naue potria negare tutti li patti, che hara accordati con li meranti, che à lui douessi tornare à danno, & diria tutto quello che à se medesimo tornassi a profitto, & li mercãti fariano el simile al patrone della naue per questa raggione possono fare testimonio gli marinari in tale caso stante nel viaggio, per cio che fraude alchuna non possa essere. Impero per altra ragione non possono fare testimonio stando nel viaggio à vtile ne à dãno del patrone ne delli mercanti per contrasto che infra loro fussi.

¶ Testimonii de marinari. Cap. ccxxii.

SE mercanti che sarãno in naue hauessino alcuno contrasto infra loro, & daranno li marinari per testimoni: gli marinari possono fare quel testimonio, nel quale saranno dimandati sia che loro fussino nel viaggio ò che fussino vsciti: cõ che nõ aspettassino danno, ne vtile hauere, ne volessino lo vtile piu di vna parte che dell'altra, ne ne hauessino hauuto nessuna cosa, che se loro stimassino piu se il ꝓfitto di vna parte che dell'alra: ò se ne hauessino riceuuto seruitio, se prouato poteua essere: loro seriano tenuti restituire tutto il dãno & tutta la ingiuria & tutto lo interesso, che quella parte ne haueßi sostenuto per colpa di quello testimonio, che quelli hauessino fatto. Anchora piu che li potria mettere & constringere in potete della giustitia. Et piu che non sariano per nessuno tempo creduti di cosa che loro dicessino: & se alcuni li chiamassi falsari o pergiuri, nessuna giustitia nõ li daria alcuna pena p testimoni che loro ne dessino, che anzi cascheriano loro in pena doppia chi tale testimonio falso haria fatto. Et fu fatto per cio questo capitolo, che spesse volte li mercanti sono in alcuni lochi, & non hanno con loro se non solamẽte li marinari: & in presentia de marinari fanno alcuni patti o accordi infra loro mercanti: & per ventura luno ò l'altro si pentiria di quello che hara fatto, & come quell'altro mercante li domãda

ria la promessa che infra loro fu fatta, quello ne potria negare & se quello ne la negasse, & quell'altro mercante ne fosteria grã de danno & per quella ragione debbano fare testimonio di marinari delli contrasti che serãno infra li mercanti, per cio che nõ sia fraude fra loro.

¶ Di salario di nochiere ò marinaro che andranno à discretione. Capitolo. ccxxiii.

PAtrone di naue ò nauilio che portera cõ se in viaggio o in viaggi il nochiere a discretione lo Patrone della naue debba dare di salario al nochiere tanto quãto hara lo miglior pruere della naue o altro delli cõmunali. Anchora piu giusta la bonta & valore che lo nochiere hara: & se per ventura li marinari anderanno a discretione del patrone della naue: il patrone della naue è tenuto di dar salario giusta che loro si affaticheranno, & haranno affaticato, & giusta la bonta che loro haranno nel seruitio che faranno, & questo debba esser à discretione del nochiere & dello scriuano, che lo debbino dir per lo giuramento che loro fatto hãno al patrone della naue bene & fidelmẽte: cerca quelli marinari, che vanno a discretione che salario meritano, & qualno, & che loro non dicano per volonta, ne per maliuolentia, ne per seruitio che loro li hauessino promesso, ne per male che loro volessino ad alcuno di quelli marinari, che nella naue anderiano a discretione: & questo debbono loro dire sotto pena del giuramento bene & fidelmente, il patrone della naue è tenuto di dare quel salario, che il nochiere & lo scriuano li haranno detto per loro giuramento & non ci debba niente contrastare.

¶ Di danno riceuuto per manchamento d'ormeggiare. Capitolo. ccxxiiii.

PAtrone di naue o nauilio che sara in piaggia o i porto o in altro loco con la sua naue, & li mercanti che condurãno, li diranno & nuntieranno che lui si ormeggi, & il patrone della naue non si ormeggiera, o per ventura nõ hara tutte le exarcie, che promesse hara: & per queste ragioni disopra dette li mercanti ne fosteranno danno, lo patrone della naue è tenuto restituire quel

danno, che li mercanti haranno sostenuto per tale causa: & se il patrone della naue non ha di che pagare, debbasi vendere la naue, & se la naue non basta, & il patrone della naue hauessi alcuni beni, quelli si debbono vendere per fare compimento à quelli mercanti. Saluo li marinari, che non perdano li loro salarii, ma li compagni non sono tenuti de niente mendare, se non la parte che haranno nella naue, ma altri beni no. Et fu fatto questo capitolo perche molti patroni di naue piangeno la exarcia, & non si possono ormeggiare, & per questo la naue o nauilio si perde & la roba delli mercanti.

¶ Di naue che si perdera in terra di infideli. Cap. ccxxv.

PAtrone di naue o di nauilio che sara o nauichera ĩ terra de infideli, & li interuerra caso di ventura che per cattiuo tempo o p nauili armati di inimci pdera la naue o nauilio, se lui pde la naue o nauilio p la ragione disopra detta, nõ è tenuto di dare niente à marinari, se gia lui non la pdessi in loco, doue lui hauessi tutto lo suo nolo che se lui hara tutto lo suo nolo, è tenuto di dare tutto lo salario a marinari. Impero qual si vuole patto che il patrone della naue ò nauilio fara cõ li mercãti, in quel patto medesimo debbano esser li marinari. Impero se lo patrone della naue o nauilio douea dare salario à marinari per altri viaggi, lui è tenuto pagare come nel capitolo disopra si contiene. Impero patrone di naue o nauilio che per tale ragione come di sopra è detto si perdera la sua naue o nauilio, non è tenuto dare naue o vettuaglia à marinari per ritornare in terra di christiani: per cio che lui ha perso cio che lui haueua, & per ventura piu che lui non haueua. Fu fatto per cio questo capitolo, che poi lo patrone della naue ha persa la sua naue, non è tenuto di dare nauilio ne vettuaglia à marinari per ritornare in terra di Christiani, poi che non ha per lui.

¶ Casi perche lo patrone debba domandare li compagni per lo noleggiare. Capitolo. ccxxvi.

SE patrone di naue o nauilio noleggiera la sua naue p andare in terra d'infideli o ĩ loco pericoloso, se lui fussi in loco do

ne ci fusſino compagni lui nelli debbe domandare innanzi che fermi il viaggio, & ſe lui ne dimandera, & li compagni voranno, lui puo noleggiare, che compagno alcuno non puo contraſtare: & ſe lui noleggiera che non ne dimandi gli compagni li poſſono contraſtare, & poſſono incãtare cõ lui, per cio che nõ li hauera dimandati: & ſe dimandati li hauesſi, li compagni non potriano incantare inſino che fusſi ritornato del viaggio: & ſe gli compagni incanteranno con el patron della naue ò nauilio, che noleggiato hara ſanza loro licentia, & lui vſcira della naue ò del nauilio per incanto, ò per qual ſi vuole conto: & li cõpagni riterãno la naue ò nauilio, quella naue ò nauilio debba ſeguir quel viaggio à quello mercãte che noleggiato l'hara per quello pretio ò nolo, che il mercante hauea accordato con quello, che in quel tempo era patrone quãdo lui noleggio: perche ognuno ſi guardi che quando fara parte in naue ò nauilio, qual ſi vuole coſa che quello fara ò accordera con mercanti, quello ſi douera ſeguire. Impero ſe lo patrone della naue ſera in loco, che non ci ſera compagno neſſuno, lui puo noleggiare & andar in ogni loco doue lui vora: & ſe la naue ò nauilio pigliera alcuno danno, cõpagno neſſuno non li puo far domanda per quella ragione. Impero ſe lui giucasſi, ò baratasſi, ò perdesſi per alcuna ragione, che fuſſe colpa ſua, li compagni li poſſano fare domãda. Impero patrone di naue che noleggiera per andare in terra de Chriſtiani, non è tenuto dimandare à compagni ſe non vuole, ne compagno non la puo incantare, poi che lui non l'hara noleggiata inſino al ritorno del viaggio. Impero patrone di naue ò nauilio debba dare ſicurta al cõpagno ſe la domanda, che lui non muti viaggio inſino lui habbia tornata la naue ò nauilio in potere de compagni: & la ſicurta che dara, non ſia tenuto ſe non a vſo & coſtume di mare, & ſe per ventura lo Patrone della Naue noleggiera per andare ne lochi diſopra detti, & li compagni ſarãno nel detto loco, & ſapranno che hara noleggiato ò non lo ſapranno: & il patrone della naue nõ lo hara detto ne loro allui niente contraſtato & in q̃llo viaggio la naue ò uauilio ſi perdera ò pigliera al

cuno

euno danno,li compagni non possono fare nessuna dimanda, & lo patrone della naue non è tenuto rispondere alloro,

¶Di riscatto ò acordo con naue armata. Capitolo. ccxxvii

IL patrone di naue o nauilio elquale in mare libero o in porto ò in piaggia ò in altro loco si riscontrera ĩ nauili armati di inimici, il patrone della naue puo parlare & fare accordo con li comiti & con lo amiraglio per quãtita di moneta: per cio che loro non faccino male à lui,ne à niente della sua naue:& se in quella naue ò nauilio fussi mercanti,lui debba dire il patto che fara ò hara fatto con quelli, cioe con li Comiti & Amiraglio di quella armata, & tutti insieme si debbono accordare pagare quello riscatto, lo quale lo patrone della naue ò nauilio hara accordato con li Comiti ò Amiraglio di quella armata, & debbasi pagare dello communale per soldo & per lira, & lo patrone della naue debbaci mettere per la meta di quello che valera la naue ò nauilio, & se nella naue ò nauilio non ci saranno mercanti, il patrone della Naue si debba consigliare con li marinari di poppa & con lo Nochiere & con li marinari di prua, & se lo patrone della naue paga quello riscatto, che disopra hauemo detto cõ consiglio & volonta di quelli che disopra sono detti, li mercanti non debbono ne possono niente contrastare, con che il patrone della naue paghi la meta di quello,che valera la naue.Impero se il patrone della naue ò nauilio se riscontrera con nauilii armati,che non siano de inimici, & lui li vora dare mancia o beueraggio, se nella naue hara mercanti, lui lo debbe dire & dimandare alli mercãti se sono contenti, il patrone della naue lo debbe dire & fare con consiglio di tutti quelli,che disopra sono detti,& se lo patron della naue fa questo,debbasi pagare come di sopra è detto. Impero se lo patrone della naue non lo fara con volonta de mercanti ò con cõsiglio di quelli che disopra sono detti, & lui per sua volonta fara patto & dara beueraggio sanza licẽtia de mercanti, & sanza consiglio di quelli che disopra sono detti, il patrone della naue lo debba pagare del suo proprio,che gli mercanti non li sono

tenuti niente dare ne restituire delle spese ò del patto del beueraggio, che lui hara dato ad quelli nauili armati.

¶ Di riscatto ò accordo cō nauili armati de inimici. C. ccxxviii.

SE alcuna naue ò alcuno nauilio sara in terra de inimici & in loco sospettoso stante carichato del tutto ò in parte, venissino nauilii armati de inimici, & lo patrone della naue o del nauilio parlera patto ò fara parlare ad quelli nauilii armati, per cio che loro non faccino danno à nessuna cosa, che nella naue ò nauilio fusse, & q̄llo patto che lui parlera ò fara parlare, lui lo debbe dire se li mercanti saranno nella naue o nel nauilio tutti ò la maggior parte quel patto che lui ha fatto con quelli Comiti di quelli nauili armati, & con consiglio & volonta de mercanti lui lo debbe dare, & li mercanti sono tenuti pagare per soldo & per lira per quello, che haranno roba nella naue o nauilio, & se per ventura li mercanti non fussino nella naue ò nauilio tutti ne parte, & fussino in loco che il patrone della naue ò nauilio hauessi tēpo, che lui potessi fare à sapere quello patto, che lui haria fatto fare con quelli nauilii armati per saluare se, & tutta la robba, lui è tenuto farlo sapere, & se lui non haueua tempo di poterlo fare à sapere à mercanti, il patrone della naue debba fare in questo modo: che tutto quello che fara lo faccia con consiglio di tutto il communale della naue: & se lui lo fa in questo modo, gli mercanti sono tenuti di mettere & pagare tutto & in tanto come se tutti loro ci fussino stati, che in niente non debbono ne possono contrastare. Impero se il patrone della naue fara alcuno patto con quelli nauilii armati, & gli mercāti saranno nella naue tutti o la maggior parte, ò saranno in loco che lui potra fare sapere, & non lo facesse, quel patto che hara fatto fare, & non lo hara fatto à sapere à mercanti, poi che loro fussino in quel loco che lui fare lo potea, à quello patto tale che lui hara fatto gli mercanti non sono tenuti niente a mettere. Posto che la roba fussi nella Naue ò Nauilio tutta ò parte: per cio che non gli ha dimandati. Impero se loro saranno in loco, che non li possa dimandare, & il patrone della naue fara quello patto con consiglio di

tutti quelli,che disopra sono detti li mercanti si sono tenuti paga re come disopra è detto: & se per ventura il patrone della naue fara quello patto sanza licentia de mercanti, & sanza consiglio di quelli che disopra sono detti, quello patto che hara fatto di sua volonta & sanza licentia di nessuno: il patrone della naue lo debba pagare del suo proprio, che nessuno non ci è tenuto nien te mettere: per cio che lui lo hara fatto sanza licentia di tutti quelli che disopra sono detti. Impero se la naue ò nauilio fussi in alcuno de sopra detti lochi, & hauessi scarichato, & infra li mercanti & lo patrone della naue fussi accordato che il patrone della naue debba aspettare li mercanti, & li mercanti che debbi no hauere spedito il patrone della naue: se in quel tempo venissi no nauilii armati & il patrone della naue fara patto con loro, per cio che non gli faccino danno, ò anchora se glinteruenira ca so di ventura che perdessi la Naue ò Nauilio, in quel patto ò in quella perdita che infra quel tempo che il patrone della naue li debba aspettare fussi fatta, li mercanti non ci sono tenuti, niente mettere, poi che loro haranno scarichato se gia non li volessi no fare alcuna gratia, & se per caso gli detti mercanti non haran no spedita quella naue ò nauilio in quel tempo, che promesso haueano, & se passato quello tempo, venissino nauilii armati, & il patrone della naue hauessi à far patto ò perdessi la naue: li det ti mercanti sono tenuti pagare quel patto ò quella perdita che il patrone della Naue ò Nauilio hauessi fatto per colpa di loro che non haranno spedito in quello tempo che infra lui & li mer canti era accordato.

¶ Di robe pigliate. Capitolo. ccxxix.

SI alcuno patrone di naue o di nauilio hara caricato in alcu no loco di robe di mercanti, o che tutta fussi di vno mercãte particulare per andare a scarichare in alcuno altro loco, ilqua le loco doue lui scarichare douera se fussi accordato infra lui, & li detti mercanti o mercante, se fussi caso di ventura, che quella naue ò nauilio se riscontrassi con alcuni nauilii armati o non ar mati di inimici, se quelle catiue gente, che quelli nauilii arma

ti o non armati saranno li toranno, ò ci porteranno la terza parte della roba o le due parte, ò le tre, & non li lascieranno se non la quarta ò piu ò mancho, se quando il patrone della naue ò nauilio sara gionto in quello loco, doue doueua scarichare quella robba che rimasta sara, & anchora quella che tolta gli fu: se il patrone della naue si ritegnira quella robba, che rimasta li sara, & non la voglia dare à quelli merchanti ò merchante, che riceuere la douera, se lui ò loro non gli pagano lo nolo di quella robba che tolta gli fu, come di quella che sera rimasta, & che lui hara portata: lo Patrone della Naue non lo puo ne lo debba fare cō giusta ragione. Per qual ragione? per cio che nessuno mercante non e tenuto pagare nolo se non di tanta roba, come il patrone della naue ò nauilio li consegnera nel caso disopra detto. Saluo impero che se li mercanti come disopra è detto haranno messo quella roba in quella detta Naue ò Nauilio: se loro la germineranno: & se li detti mercāti erano in quella Naue ò Nauilio quando vederono quelli Nauilii armati, la germinarono che se alcuno caso interuenisse, la vna robba facesse laltra se lo germinamento disopra detto sara fatto come di sopra si cōtiene, quella roba che ristorata sara debba esser cōtata con quella che persa sara, per soldo & per lira, & se lo detto patrone della naue ò nauilio & li detti mercanti o mercante di chi sara quella robba disopra detta fussino, in guerra o di guerra cō quella cattiua gente, che quelle robbe haranno tolte, lo corpo di quella naue o di quello nauilio che ristorato o rimasto sara, debba esser contato per soldo & per lira con quella robba, che persa sara, & con quella che sara ristorata, & il patrone della naue o nauilio debba hauere tanto di nolo come per soldo & per lira gli tocchera, & di niente altro li detti mercanti o mercante non gli sono tenuti. Impero se la robba nō fussi agerminata come disopra è detto, la roba che ristorata sara, non è tenuta à giutare a mendare à quella, che persa sara, ne anchora li mercanti che la robba haranno persa, non sono tenuti niente dare à quello patrone di quella Naue o di quello Nauilio, al quale loro quella roba che persa sara ha

ueano

ueano noleggiata,ne il patrone della naue à loro. Impero se gli detti mercanti prouare ne monstrare non potranno che per col pa ò con intentione o cō volonta di lui fussi fatta quella tolta ò quella ruberia, & se li detti mercanti prouare ò monstrare lo po tranno, il detto patrone della naue è tenuto restituire & menda re sanza contrasto, & se gli detti mercanti prouare ne monstrare giustamente non potranno, il patrone della naue ò nauilio non è di niente tenuto. Impero gli detti mercanti ò mercante di chi fussi quella roba che ristorata sara sono tenuti dare & pagare tut to il nolo di quella robba che ristorata sara, & niente altro Im pero se gli detti merchanti saranno in guerra con quella cattiua gente, che la robba haranno tolta,& il patrone della Naue ò di Nauilio con le dette gente in guerra non sara, il corpo della Na ue ò di Nauilio non debba essere contato per soldo ne per lira con quella robba che persa sara.Se impero come disopra è det to agerminata non fussi,che la vna robba aiutassi allaltra se caso di ventura ci interuenisse:& li detti mercanti non siano tenuti di pagare nolo se non della robba,che rimasta sara, come disopra è detto. Impero se il patrone della Naue ò di Nauilio sara con quelle genti in guerra: & gli detti merchanti con loro in guerra non saranno,il corpo della Naue ò di Nauilio sia tenuto di met terci per soldo & per lira emenda in quella roba, che persa sara, & il nolo sia contato per soldo & per lira,come il corpo della na ue ò del nauilio tanto alla robba ristorata come alla persa,se al cuno germinamento ci fussi fatto come disopra è detto: & se in fra loro germinamento fatto non sera, la vna robba non debba essere tenuta allaltra di emenda fare,se non chi male hara, male rimarra,& il Patrone della Naue non debba hauere nolo se non della robba che ristorata sara: & se il Patrone della Naue ò del nauilio portera gli marinari à viaggio, non è tenuto niente dare delli loro salari se non in quel modo, che lui guadagnera di nolo & se per ventura gli marinari andaranno à mesi: il patrone della naue non è tenuto pagare se non in quella forma che lui guada gnera di nolo, per quale ragione? per cio che à impedimento di

cattiue genti non ci sta nissuno sicuro. Impero se li detti marinari, che à mesi saranno accordati, haranno accordato con il detto patrone della Naue ò di Nauilio che li debba pagare ogni mese quello che lui li promesse lo giorno che lui li accordo, il patrone della Naue o nauilio è tenuto pagare per tanti mesi, come loro haueano seruito innanzi che quella ruberia fussi fatta habbia lui lo nolo ò non lo habbia: per quale ragioni: per cio che accordo legge vince: & se per ventura alcuno patrone di naue ò di nauilio sara ditenuto per signoria ò per cattiua gente in alcuno loco, se quello loco doue lui detenuto sera, fussi loco, che lui possa dare licentia à marinari, sia che gli detti marinari vadino à viaggio, ò che siano accordati à mesi: lo patrone della naue lo debba fare: & non è tenuto niente dare di tutto quel tempo che lui sara stato per causa di quello detenimento che fatto li sara. Per cio che per colpa di lui non rimane, che lui non andassi à guadagnare, se vietato non gli fussi. Anchora piu che il patrone della naue ò nauilio assai ci perde la vettouaglia, & consuma la sua naue ò lo suo nauilio. Impero se il patrone della naue ò nauilio fussi detenuto per impedimento di signoria ò di cattiue gente: se lui sara in loco, doue possa dare licentia à marinari, & lui non lo fara, innanzi gli ritegnera con se: lui è tenuto pagare per tanto come con lui staranno. Per che? per cio che se lui voleua, gli poteua hauere dato licentia: & poi che lui fare non lo volse, è ragione che gli debba pagare per tanto, come con lui staranno. Saluo impero tutti patti, ò accordi che lui hauessino fatto con loro quando con lui si accordorono: & loro con lui, & per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ De palanche vasi argani pigliati ò apiggionati. Cap. ccxxx.

PAtrone di naue o di nauilio, che pigliera ò appigionera palanche, vasi, ò argani per bisogno della sua naue ò suo Nauilio à trahere, ò à varare, se le palanche ò gli vasi si romperanno, se lui li hara appigionati non è tenuto di emenda fare se non solamente la pigione che con lui hara accordato, quando gli appigiono al patrone della naue ò dello nauilio. Impero è tenuto

di emenda à quelli vasi, o à quelle palãche, ò à quelli argani, che à seruitio suo si saranno rotte à quello di chi sarãno senza contrasto: se lui li hara pigliati sanza volonta di quelli di chi sono, & rõpinsi ò non si rompino, tutta via debba essere pagata la pigione, che accordata sara infra loro sanza contrasto ò refugio.

¶ Di Patrone che promettera aspettare li mercãti à giorno certo. Capitolo. ccxxxi.

PAtrone di naue o nauilio che noleggiera la sua naue ò lo suo nauilio à mercanti: & lo patrone della naue promettera à mercãti di aspettare certo tempo in quello loco doue la naue ò nauilio fara porto: lui è tenuto di aspettare lo detto tempo, che alli mercanti hara promesso: & se lui si partisse con la Naue ò nauilio innanzi di quello tempo, che infra il patrone & li mercanti sera accordato: se gli detti mercanti sosterranno alcuno dãno: lo patrone della Naue ò Nauilio è tenuto emenda fare alli mercanti di tutto quello danno, che per colpa di lui hanno sostenuto: & se li mercanti non spaccieranno lo patrone della naue ò del Nauilio, nel tempo che loro harãno accordato con lui: se lo patron della naue alcuno dãno riceuera, o fara piu spesa: gli mercanti sono tenuti restituire tutto il dãno & tutta la spesa, che per colpa di loro hauessi fatta. Saluo impero che se il patrone della Naue dubitasse dimpedimento di Signoria, o de nauilii armati di inimici, o fusse in loco, che gli fusse forza partirsi per cattiuo tempo. Se per queste conditioni che di sopra sono dette si partira innanzi del tempo, che infra loro sara accordato: il patron della Naue o nauilio non è tenuto à mercanti de danni che loro ne hauessino: percio che non fu colpa sua, ne li merchanti à lui: per quella medesima ragione.

¶ De speditione di naue ꝓmessa à giorno certo. Ca. ccxxxii.

MErcanti che noleggiaranno naue & prometteranno allo patrone della naue o nauilio, che loro lo harãno spedito à tale giorno, & quella promessa sara fatta con quatro buoni testimonii, o sara scritta nel cartolario della naue o nauilio, o data la fede infra il patrone della naue & gli mercanti, o sara messa alcu

na pena: se gli detti mercanti in quello tempo non haranno spe-
dito la Naue ò nauilio: se il Patrone della naue vuole, gli puo di-
mandare quella pena, che infra loro messa sara: & se infra il pa-
trone della naue & li mercanti pena alcuna posta non sara: il pa-
trone della naue puo dimandare à mercanti tutta la spesa, che
per colpa di loro hauessi fatta. Saluo impero che se à mercanti
fusse interuenuto impedimento di Dio, o di mare: & che p colpa
di loro non fusse rimasto, loro nõ sono tenuti pagare al patrone
della naue quella pena, che disopra è detta, & che ifra loro fusse
messa: ne anchora spesa, che il Patrone della Naue hauessi fatta
in quella medesima forma. Se gia in quello tempo che sara ac-
cordato infra il patrone della naue & li mercanti, venisse impe-
dimento di Signoria, che loro non potessino carichare, ne anda-
re in alcuno loco, ne trahere nessuna cosa della terra: li mercan-
ti non sono tenuti al patrone della naue di cosa alcuna, poi che
non è colpa loro. Impero se finito il detto tempo che li mercan-
ti, haranno accordato con il patrone della naue, venisse impedi-
mento di Signoria & li mercanti per loro colpa non hauessino
spedito il patrone della naue, gli mercanti sono tenuti pagare la
pena, che infra loro fussi messa: & se infra loro pena alcuna messa
ne posta non sara, li mercanti sono tenuti restituire & dare tut-
ta la spesa, che il patrone della naue hauessi fatto per colpa di lo
ro. Et anchora piu tutto il dãno & tutto lo interesso, che il patro
della naue hauessi sopportato & sopportassi. Saluo impero che
quello danno, & quello interesso debba essere messo à discretio-
ne & cognoscẽtia di dui buoni huomini, che siano & sappino del
larte del mare, & quelli dui buoni huomini debbano moderare
per modo che quello danno & quello interesso che il patrone
della naue hara sostenuto per colpa de mercanti: in modo & for
ma che il patrone della naue & li mercanti rimanghino in ami-
citia & beniuolentia, & se il patrone della naue guadagnasse niẽ
te di nolo, lui è tenuto di dare à marinari p li loro salarii in quel-
la forma, che guadagnera di nolo. Impero qual si vuole patto
che il patrone della naue fara con gli mercanti, in quello patto

debbano essere li marinari:& in quel modo medesimo che di sopra è detto il patrone della naue è tenuto & obligato à mercanti, che gli promettera essere spedito à giorno certo: & per colpa di lui rimarra:& se li marinari vanno à salario, il patrone della Naue non è tenuto niente dare: per cio che il patrone della Naue non hara accordato con loro quando fusse spedito, ne quando no. Impero se gli marinari saranno accordati à mesi, il Patrone della Naue è tenuto tutto, & in tanto come che infra lui, & gli marinari fussi accordato lo giorno che lui gli accordo, & gli nostri antecessori che in prima cominciorono andare per lo mondo, vedono & conobbono, che quello danno che infra il Patrone della Naue & gli mercanti potria essere che sia messo à discretione & moderatione per li buoni huomini del mare, per cio che nessuno sa ne puo sapere gia quello danno o quello sconcio o quello impedimento, se sara per suo vtile o per suo dãno, perche è buona la moderatione è temperamento de buoni huomini. Et fu fatto per cio questo capitolo, per che se mercanti non fussino, non bisogneria far naue ne nauilio, ne se le naui nõ fussino non sariano tanti buoni huomini mercanti, come sono, per che li mercanti debbano sofferire & comportare li patroni della naue, & li patroni delle naue sono anchora piu tenuti sofferire & comportare li mercanti: che gli mercanti non sono alli patroni delle naui, per molte ragioni, le quali non bisogna à noi hora dire ne recapitulare, per cio che ognuno è tanto certo & tanto sauio, che le vede & cognosce, & se per ventura ci fussi alcuno che fusse tanto negligente, che nõ le sappia, dimandine à quelli, che li parra che le sappino miglio di lui.

¶ Di naue che stiuera di vettine. Capitolo. ccxxxiiii.

NAue o nauilio che stiuera di vettine, o altri vasi di terra sono tenuti dare huomini che stiuino la Naue o nauilio con che fussino in loco, ne potessino hauer per denari: & se sarãno in loco, che non possino trouare per danari, li mercanti si debbano accordare con li marinari, & gli marinari lo debbano fare, & gli mercanti gli debbano pagare à discretione del nochiere, & il no

chiere debbe fare in modo & forma, che gli marinari sieno bene pagati di loro faticha per tale modo, che li mercanti non ne fussi no male contenti: & questo debba essere messo in fede del nochiere: che il nochiere è messo come vna bilancia di dire verita & fare diritto tanto alli mercanti, come al patrone della naue, & ad ognuno che nella naue vadi, che non debba tenere piu da l'uno che da l'altro, & se lo fa è pergiuro, & se prouato li fussi, lui, nõ saria creduto per nessuno tempo di giuramento che facessi. Impero il patrone della naue promettera o accordera con gli mercanti che fara stiuare la naue, li mercanti non sono tenuti di appigionare stiuatori. Ma il patrone della naue si debba accordare con li marinari & pagarli come disopra è detto.

¶ Si vettine si rompera in naue. Capitolo. ccxxxiiii.

SE alcuno patrone di naue o nauilio hara noleggiato la sua Naue o Nauilio ad alcuni mercanti: & gli detti mercanti caricheranno quella Naue o Nauilio che loro noleggiato haranno, se loro caricheranno di vettine, o altri vasi di terra: & gli detti mercanti haranno, li stiuatori che per loro stiuano quella Naue o Nauilio, che hanno noleggiata, sia che quelli stiuatori, che per loro stiueranno, & loro ci haranno posti per le loro vettine & vasi di terra à stiuare, posito che quelli tali stiuino bene o no: se nessuna vettina o altro vaso si romperanno o si consentiranno il patrone della naue nõ è tenuto di nessuna menda fare: poi che per colpa di lui non sara fatto. Impero li mercanti di chi quelle vettine saranno, sono tenuti di dare ad quello patrone di naue o nauilio tutto quello nolo, che promesso li harãno per ciascuna vettina. Impero è da intendere che il patrone della naue possa restituire o monstrare gli pezzi in testimonio di quella vettina o vettine, che rotte si saranno sanza contrasto. Ma se il patrone della naue o nauilio fara stiuare quelle vettine, & li stiuatori che ci mettera stiueranno bene sufficientemente: & sanza colpa dello stiuare che loro haranno fatto: vettina o vettine si romperanno il Patrone della Naue non è tenuto fare menda à quello mercante di chi saranno, se non che non debba hauere nolo. Et per

quale ragione non li è tenuto che li mendi lo danno:che il mercante ne sosterra? Per questa che nessuno non debba credere,ne in vero potria mettere che nessuno patrone di naue o di nauilio fussi pagato che niuno mercante perda,ne facci il suo danno nel la sua Naue o Nauilio,che per colpa di lui, ne per niente che lui far ci possa interuenisse.Impero se gli detti merchanti prouare o monstrare lo patranno che per colpa del patrone della Naue, o delli stiuatori: che lui ci hara messi lui è tenuto di emenda fare ad quelli mercanti, di chi saranno per che patrone di Naue o di nauilio non debbe stiuare,ne fare stiuare la naue o nauilio di vet tine o altri vasi di creta:se gli merchãti o huomo per loro non ci fussino presenti allo stiuare: per cio che dãno non gli possa tornare. Impero se allo stiuare delle vettine ci saranno merchãti o huomo per loro, che guardi allo stiuare: se vettina o vettine si rõperãno,il patrone della Naue non è tenuto nessuna menda fare: ne anchora gli mercanti nõ possono ne debbono il nolo ritenere per nessuna ragione,poi che loro o huomo per loro ci furono al lo stiuare.Impero se al carichare o stiuare si rompera vettina nessuna,gli mercãti nã sono tenuti di dare nolo al patrone della Naue. Ma se si romperãno allo scarichare gli detti mercãti sono tenuti di dare nolo al patrone della Naue o Nauilio. Et per quello che è disopra detto fu fatto questo capitolo.

¶Se marinari se ne porteranno la Naue sanza volonta del patrone. Capitolo. ccxxxv.

PAtrone di Naue ò Nauilio che hara noleggiata la sua naue per andare à scarichare ĩ alcuno loco,& quãdo il patrone della naue sara ĩ detto loco,doue lui doueua scaricare:lui debbe scaricare la sua naue:& quãdo la naue sara scaricata, lui si debba spedire & cercare lo vtile della naue come meglio potra: accio che lui possa dar guadagno à se medesimo, & alli compagni: gli marinari lo debbano aspettare,che nõ lo debbano stimulare, lui pagando à loro quello salario, che con loro hara accordato, per insino che sia spedito. Et se gli marinari per dispregio che hauessino del patrone della naue, si partirãno di quello loco,doue

haranno ſcaricato, & porteranſi la Naue ò nauilio ſanza volonta & licentia del patrone, che in terra ſara rimaſto, gli marinari che queſto cõmetteranno ò farãno, non debbano hauere diritto in beni ne in pſona ne in neſſuna coſa che loro habbino, & il patrone della Naue gli puo mettere in ferri, & dare in potere della giuſtitia, & fare dimanda contra loro tutto & in tãto come quelli che diſubediſcano il ſignore: & lo cauano di ſignoria: è da intendere che la naue fuſſi in terra di amici ò in loco fuora di pericolo. Anchora ſono tenuti li marinari, che queſto farãno ò conſentiranno, di reſtituire tutto il danno & la ingiuria & tutti gli interesſi, che il patrone della naue hauesſi ſoſtenuto & il patrone della naue ſia creduto per ſua ſemplice parola, & li marinari che queſto harãno fatto ò conſentito, debbeno tanto ſtare nella prigione, inſino che habbino ſatisfatto lo patrone della naue, ò che ſi ſiano accordati con lui alla ſua volonta. Et fu fatto per cio queſto capitolo che marinari non ſi debbano portare naue ne nauilio: anchora che il patrone della naue li faccia alcuno torto, debbano andare alla giuſtitia, doue ſaranno, & dimandare giuſtitia della ſua ragione: che non ſaria ben fatto che qualunche hora che fuſſi ſimigliãte à li marinari, che lo patrone della naue faceſſi loro alcuna ingiuſtitia, che loro ſe ne poteſſino la naue ò nauilio portare, & per queſta ragione ci è meſſa la pena diſopra detta.

¶ Del comperare delle vettouaglie & coſe neceſſarie alla naue. Capitolo. ccxxxvi.

PAtrone di naue ò nauilio, che hara noleggiata la ſua naue ò il ſuo nauilio, per andar à guadagnare in alcune parti, lui debba far cõperare allo ſcriuano vettouaglie & altre coſe, che ſieno neceſſarie alla naue ò nauilio. Saluo impero che ſe la naue o nauilio hauesſi biſogno di exarcia, il patrone della naue la deba comperare con il detto ſcriuano & quando hara comperato & fatto compimento di vettouaglia, & di tutte coſe che ſiano neceſſarie nella naue: & il patrone hauesſi comperata quella exarcia, che neceſſaria fuſſi nella naue. Impero ſe il patrone della naue ſara in loco che vi ſiano compagni, li debba dimãdare di quel

la exarcia

la exarcia innanzi che la comperi, & se gli compagni non la voranno, & il patrone della naue cognoscera, che quella exarcia è dibisogno alla naue, lui la puo comperare, che non debba stare per li compagni: per cio che li compagni rimangano per ventura sicuri in terra: & poi che loro hauessino danari, vadi chi si vuole à ventura del mare: & per questa ragione li compagni o participi non debbano contrastare à quella exarcia, che nõ si comperi, poi che il patrone della naue vede che alla naue è di necessita & bisogno, che se la naue fusse sanza di quella exarcia, nauicheria à grande pericolo: il patrone della naue potria essere accusato da mercanti: & per questa ragione non possono contrastare: & se il patrone della naue terra alcuni danari del cõmune della naue: lui debba pagare la gente & la exarcia che lui hara comperata: & se lo patrone della naue non tiene nessuni denari del commune della naue: lui debbe contare & summare con lo scriuano tutto quãto monta il salario o soldo della gẽte: & tutto quello che lo scriuano hara comperato, & quello costassi la exarcia, che il patrone della naue hara comperata, & quando il patrone della naue & lo scriuano harãno summato, lo scriuano debba andare à ciascuno compagno: & dire che gli paghi tutto quello che a ciascuno tocchera per la sua parte: & se li compagni volessino vedere il conto: lo scriuano è tenuto monstrarlo. Et quando li compagni haranno visto il conto dallo scriuano: loro sono tenuti di dare allo scriuanò tutto quello, che à ciascuno tocchera per la parte, che haranno nella naue, & se ci fusse alcuno compagno che non volessi pagare quello, che à lui tocchasse per la parte sua è contrastassi, lo patrone della naue gli pigliera à interesso: per cio che quello compagno non hauea voluto pagare della parte, che quello compagno haueua nella naue, si debba pagare quello debito: & tutto il guadagno che il patrone ha promesso à quello che prestato li ha, se tutta quella parte si sapea consumarse che quello compagno haueua nella naue: per cio che per colpa di lui si sara fatto quello credito: & se interuenisse che la naue si perdesse, & che il credito non fusse

pagato, li beni di quello compagno haueranno à pagare quel-
lo debito: per cio che con licentia & per colpa di lui si saria fat-
to tal debbito. Impero se il patrone della naue fussi in loco, che
non hauessi compagni, ne il patrone della Naue tenessi danari
del cõmune della naue: & lui pigliassi à interesso per le ragioni
che disopra sono dette: tutto il communale: cioe participi della
naue lo debbano pagare: che compagno nessuno puo cõtrasta-
re. Impero se innanzi che quello credito disopra detto fussi pa-
gato, la naue si perdessi, compagno nessuno non è tenuto à resti-
tuire à quello, che prestato li hauessi, poi che la naue si sara rot-
ta & persa, guardisi quello gia come prestaua, & come no: che il
compagno assai ci perde, & per la ragione di sopra detta il pre-
statore non puo dimandare niente ad quelli che haueano parte
nella naue, & che lui si guardi cõe lui prestera la sua moneta, &
come no: che quando la naue fussi rotta li compagni non sono
tenuti nessuna cosa mettere in quella Naue. Impero se la Naue
fussi in alcuno loco & quello prestatore si volesse pagare di quel
lo credito che lui fatto hauesse: se il patrone della naue o del na
uilio hara danari suoi, o d'altri, o lui terra alcuni danari del com-
mune della naue o del nauilio, lui è tenuto à dare ad quello pre
statore (è) incontinente tornare la naue à compagni, & con-
tare loro del guadagno & della perdita che lui fatta hara: & se
guadagna, lui è tenuto dare parte di quello guadagno à ciascu-
no compagno come che sara la sua parte: & debba essere parti-
to il guadagno per il cõmunale de compagni: & se guadagno nõ
ci sara & ci fussi perdita: ciascuno compagno è tenuto restitui
re: & di dare al patrone della naue tanto come li tocchera per
la sua parte, che ragione è chi parte vuole hauere del guadagno
parte debba hauere della perdita: & se il pattrone della naue nõ
hauessi danari suoi ne di alchuni altri: ne la naue non ne hauessi
guadagnato: ne lui: nõ ne portassi nessuni danari del cõmune del
la naue ò nauilio: se sara caso che il prestatore, o altri che per al-
cuna giusta causa faranno vendere la naue: quando la naue o na
uilio sara venduto: & quelli tali creditori seranno pagati del tut

to: se della vendita della naue ò nauilio auanzasſi alcuna coſa: il patrone della naue ò di nauilio è tenuto, & obligato andare in quello loco doue ſaranno gli compagni, & di dare la loro parte di tutto quello che della naue o nauilio hara auanzato; & ſe il patrone della naue hara hauuto ad vendere la naue per legioni che diſopra ſono dette compagno neſſuno non li puo fare dimanda. Se impero gli compagni non gli poteſſino prouare il contrario che quello debito, per il quale la naue fusſi venduta: che lui lo haueſſi fatto per giuoco ò per altre baratterie che lui portasſi o faceſſi: & ſe li compagni queſto prouare li potranno, il patrone della naue è tenuto reſtituire: & di dare à compagni tutte le parti, che nella naue haueuano, o il pretio di quelle: & ſe il patrone della naue non haueſſi di che pagare, debba eſſer pigliato & meſſo in ferri, & ſtare tanto inſino che lui ſia accordato con gli cmpagni, o che li habbia ſatisfatto il danno, che fatto li haueſſi: & ſe quando il patrone della naue hara venduta la Naue, come diſopra è detto: ſe con quello che della Naue gli ſara auanzato, non ritornera alli compagni per dare conto, & la parte che alloro tocchera di tutto quello, che della naue li ſara auãzato: & lui ſe ne andera in altra parte: ſe quello che della vendita della naue li ſara auanzato, ſi perdera, lui è tenuto di emenda fare a compagni come diſopra è detto: & ſe lui ſe ne andera in altra parte con quello, che della naue li ſara rimaſto: & lui ne guadagnasſi, tutto il guadagno che lui ne fara, è tenuto di dare à cõpagni à ciaſcuno per quel modo, che haueuano parte nella naue ſanza fraude & contraſto.

¶ Come patrone debba dare conto à compagni di ciaſcuno viaggio. Capitolo. ccxxxvii.

OGni patrone di Naue o di nauilio è tenuto dare conto à li ſuoi cõpagni di ciaſcuno viaggio, che lui fara: & ſe il patrone della naue non dara conto à ſuoi compagni di ciaſcuno viaggio, che lui fara: ſe la naue o il nauilio ſi perdera o pigliera alcuno danno: il patrone della naue o del nauilio è tenuto reſtituire, & di dare tutto il guadagno, che lui fatto hara à compagni

che per causa della naue che persa hara o del nauilio, esso patrone di naue o di nauilio non si debba scusare, ne puo, che non habbia à restituire & dare tutto il guadagno, che lui con quella naue o quello nauilio hara fatto: & se il patrone della Naue o nauilio non hara di che possa restituire: se lui fussi giunto, debba essere pigliato, & messo in ferri, tutto, & in tãto facendo, come nello capitolo sopra detto si contiene. Et fu fatto per cio questo capitolo che molti patroni di naue o di nauili ritardano, che non vogliono fare conti, ne contare con gli suoi compagni: perche quando interuenisse che lui perdessi la naue o il nauilio: lui dira & fara intendere à gli suoi compagni, che ogni cosa li è perso, sia che si perdessi o che non si perdessi: il patrone della naue è tenuto come disopra è detto. Perche ogni patrone di naue o di nauilio douera & debba cõtare ciascuno viaggio che fara con li suoi compagni di quello guadagno, & di quella perdita che fatta hara: per cio che la pena disopra detta non li possa venire disopra. Anchora è di piu tenuto il patrone del nauilio à li compagni, che se il patrone della naue o del nauilio guadagnera con quelli danari del cõmune, che delli compagni hara o terra, lui è tenuto di dare la loro parte di tutto quello guadagno, che fatto ne hara: & se lui per ventura ci hara perso, compagno nessuno non gli è tenuto di perdita, che lui fatta ne habbia: per cio che lui terra quelli danari de participi à dispetto de compagni disopra detti: perche ogni patrone di naue o di nauilio si debba guardare & fare per modo, che quando loro hanno danari di cõmune, che non tardino di contare, à fine che non gli interuenisse danno ne spesa come di sopra è detto.

¶ Come patrone debba dare conto, & se si muore sanza contare. Capitolo. ccxxxviii.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio nauichera vno viaggio, o molti: se lui nauichera o tornera alcuna volta o volte in quello loco, doue saranno con tutti gli suoi compagni ò la maggiore parte: lui è tenuto di dare conto ciascuno viaggio che lui fara: & se non lo fa, lui è tenuto tutto & in tãto come nel

capitolo

capitolo disopra detto si contiene. Impero se il patrone della naue o Nauilio nauichera come disopra detto: & lui non rendera conto à compagni: ne anchora non li dara nessuna cosa, che guadagnera li detti compagni, ne gli debbono dimandare: & se per ventura lui semplicemente & sanza malitia fare non lo vorra: gli sopadetti compagni lo possano forzare: & se gli detti compagni ne lo dimandano, ò no: & forza nessuna, se lui fare non lo vora: non li faranno: se al patrone della naue ò del nauilio interuerra caso di ventura, che si morra: se gli detti compagni, poi la morte sua lo dimanderanno à gli heredi di quello che morto sara, o à li tutori delli suoi beni cõto, ò parte del guadagno, che quello che morto sara haueua fatto con quella naue ò nauilio, gli detti heredi ò li tutori di quelli suoi beni, non sono tenuti di rendere conto, ne di niente à dare di guadagno, che quello hauessi fatto. Se impero gli detti compagni prouare non potranno, ò quello che morto sara nõ lo haueua detto nel suo testamento: & se per ventura quello che morto è, fussi morto intestato, gli heredi di quello, ò li tutori delli suoi beni, non sono di niẽte altro tenuti à quelli sopradetti compagni, se non solamente di quello, che nel cartolario di quello che morto sara si trouera scritto: & se loro trouerãno nel sopra detto cartolario alcuno guadagno, gli detti heredi ò tutori de beni di quello che morto sara, sono tenuti restituire à ciascuno de ditti compagni la parte, che gli tochera di quello guadagno, che loro haranno trouato scritto: se tutti li beni di quello che morto sara ne sapeano esser venduti. Et se per ventura nel cartolario di q̃llo che morto sara, nessuno guadagno scritto nõ sara trouato: se alcuno consumamento scritto trouato sara che alla naue ò nauilio hauessi à tornare di quello che morto sara, ò ad alcuni da chi lui lo hauessi riceuuto p causa di cõsumamẽto, che la naue ò il nauilio hauessi fatto: li detti compagni ci sono tenuti di pagare loro parte. Impero è da intendere che quello consumamento non fussi fatto per colpa di quello che morto sara, che allhora in tempo della vita sua era patrone di quella naue ò nauilio, che quello consumamento disopra detto hara fat-

to:& se il detto consumamento potranno prouare gli detti compagni,che per colpa di quello che morto sara,che in quello tempo della vita sua era signore fusse fatto,loro nõ sono tenuti niente mettere,poi che loro prouerãno che per colpa di quello che morto sara, fussi fatto il consumamento sopra detto: altrimenti li detti compagni sono tenuti di dare & pagare a' quello consumamento per soldo & per lira, per la parte che hara ciascuno. Et è ragione che come loro riceueriano parte del guadagno si glie ne fosse, cosi è di douere che paghino parte del detto consumamento. Anchora per altra ragione: per cio che quello che morto sara, che in tempo della vita sua era signore di quella naue ò di quello nauilio, andaua & nauichaua & staua infra loro: per che loro non lo forzauano che contassi con loro, o che gli dessi parte di quello che guadagnaua: & se per caso quello che morto sara intestato, cartolario nessuno non haueua fatto, ne scritto: gli sopra detti compagni non possano addimandare alli heredi di quello che morto sara nessuna cosa,ne li heredi,o tutori di quello morto nõ possono addimandare niente à compagni di consumamento, che la naue ò nauilio hauessi fatto, per testimonii che loro ne dessino: poi che nel cartolario non sara scritto: per che ciascuno: si guardi quello che fa, come lo fa & come no:per cio che danno non gli possa tornare: & per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.Saluo impero tutti patti & accordi, che il patrone della naue o del nauilio hauessi fatto alli sopra detti compagni per alcuna causa, & gli compagni a lui: & saluo anchora se il patrone della naue o del nauilio hauessi contato con gli compagni, con tutti, ò con la piu parte: se in quello conto li hauessi à dare alcuno guadagno: se lui per caso dare nõ lo potra: & li detti compagni gli faranno gratia che aspetterãno se lui anzi che pagati gli habbia morra, li detti compagni debbano essere pagati de suoi beni,se tutti ne sapeano essere venduti.

¶ Dechiaratione del sopra detto. Capitolo ccxxxix.

COme nel capitolo di sopra detto si dichiara & dimonstra ogni Patrone di Naue ò di Nauilio,è tenuto rendere con-

to à suoi compagni, ciascuno viaggio che lui fara: & se non lo fa è tenuto & obligato tutto & in tanto come nel capitolo disopra detto si contiene. Impero è da intendere se il patrone della naue ò del nauilio fusse ò venisse ciascuno viaggio ò alcuni viaggi, che lui fara, in quello loco, doue fussino tutti li compagni ò la maggiore parte: & se il patrone della naue ò del nauilio fara porto in alcuno loco, doue non ci fussi compagno nessuno. Anchora che lui nauicasse ò facessi viaggio, ò viaggi in molte parte, doue compagno nessuno non ci fussi, se al patrone della naue o del nauilio interuerra alcuno caso di ventura, che lui perdera tutto ò in parte di quello, che con la naue ò il nauilio hara guadagnato, se per colpa di lui non si perdera, non è tenuto di niente mendare alli sopra detti compagni, poi che per colpa di lui non sara perso. Impero se gli detti compagni accorderãno con il patrone della naue o nauilio, quando lui si parte da loro, ò li diranno che se lui per caso si fermasse in alcuna parte per nauicare, che lui li debbe mendare ciascuno viaggio che fara tutto quello che appartenera a' loro del guadagno, che lui fatto hara, lo detto patrone della Naue o Nauilio lo debba fare, & se non lo fa: & se gli riterra appresso di se, & lui lo perdera, in qual si vuol modo che lui lo perdesse, è tenuto del tutto restituire: & se lui non hara di che è tenuto tutto, & in tanto come nello capitolo di sopra detto si contiene. Impero se gli detti compagni in acconcio nessuno non faranno con il patrone della Naue ò del Nauilio, quando lui si parti da loro, non è tenuto di emendare niente alloro, & se gli mandassi & si perdesse, saria molto bene perso al Patrone della Naue ò del Nauilio, che sanza loro volonta gli haueria mandato. Impero quale si vuole patto ò accordo che il Patrone della Naue ò del Nauilio fara con gli compagni, quando da loro si partira, quello è di bisogno che gli obseruì: & se per caso lui non lo obseruassi, & per sua colpa remarranno, è tenuto tutto il danno restituire che gli detti compagni sosteneranno ò haueranno sostenuto. Impero se al patrone della Naue ò del Nauilio ò tollera, ò impedira impedimento di Dio, ò di Mare, o di Signoria, ò

di cattiua gente: che lui nõ obserua quello, che à compagni promesso hara, & per colpa di lui non rimanera, non è di niente tenuto à suoi participi. Per cio come à impedimento di Dio, ò di Mare ò di cattiua gente non puo nessuno niente dire ne contrastare. Impero tutto quello che disopra detto che fusse, & debba essere sanza fraude: & se fraude alcuna si potra prouare, la parte contra laquale prouato sara, è tenuta di dare & restituire tutto il danno à quella parte, che sostenuto lo hara sanza contrasto & sanza malitia. Et per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Del Patrone che vora cresciere la sua Naue. Ca. ccxl.

SI glie in loco doue siano tutti i compagni, ò la maggior parte: il Patrron del legno glielo debba dire, & se tutti ò la maggior parte se ne contentano, la puo cresciere: & tutti son vbligati pagare la lor parte, & si alcuno compagno volesse contendere non puo, hauendo il patrone hauto il consentimento dalla maggior parte, & se il patrone pigliara i danari in presto per qualche compagno, è vbligato, à satisfare: & si gli compagni non vengano, & che la naue si cresca, il patrone non gli puo sforzare: ma gli puo sforzare in tutto quello che nel sopra ditto capitolo s'è ditto, è se fa il crescimento senza la volunta de suoi compagni, non sono tenuti à iuente, si come è ditto di sopra: se il patrone sara in qualche loco doue non habbia compagni, puo crescier la naue, si come è ditto di sopra. El Patron della naue è vbligato alli suoi compagni; come nel capitolo del concio è ditto.

¶ Di Patrone che vora crescere la Naue Capitolo. ccxil.

COme che dice & dimonstra in vno capitolo disopra detto che se patrone di naue vuole crescere ò fare alcuno accrescimento nella sua Naue ò nauilio: se il patrone della Naue è in loco doue si siano tutti li compagni o la maggiore parte: il patrone della naue o del nauilio ne gli debba dimandare del detto accresemento, che lui vuole fare nella detta naue ò nauilio: & se li detti compagni tutti ò la maggiore parte non voranno che il

detto

detto accrescimento si faccia,il detto patrone della naue non lo debba fare,ne non gli puo forzare.Impero il detto patrone del la naue puo forzare li detti compagni di quello che è detto nel capitolo detto:cioe d'incantare:& li detti compagni al patrone della naue ò del nauilio per quella ragione medesima,& è vero: & in questo modo è costumato fare.Impero secōdo che in quan to debba essere fatto. Et in quello loco doue dice, & dimonstra che se il patrone della naue ò del nauilio fussi in loco, doue non fussino tutti li detti compagni insieme o la maggiore parte, che se il detto patrone della naue o del nauilio vora crescere la det ta naue ò nauilio, lo potra fare, che compagno nessuno non gli puo contrastare, se non come nel capitolo disopra detto si con tiene.Et è vero. Impero è da intendere che il patrone della na ue ò del nauilio,non la crescha se non per dua ragioni:cioe sape re per grande nolo ò grande viaggio che lui trouasse, oper gran de passaggio: & che vi fussi mancamento d'altre Naui ò d'altri nauilii,che alcuni mercanti non trouassino:& se il detto patrone della naue ò nauilio fara crescimento per le due ragioni disopra dette, li detti compagni gli sono tenuti pigliare in conto tutte le spese, che il detto patrone della naue ò del nauilio hauessi fatto per lo detto crescimento. Se impero li detti compagni lo con trario prouare non potranno. Et se il contrario prouare non gli potranno: sia che il detto patrone della naue o del nauilio li por tassi guadagno ò consumamento, tutto gli debba essere riceuu to in conto: & se il patrone della Naue gli portera alcuno gua dagno gli detti compagni ne debbano hauere & riceuere loro parte: & se il Patrone della Naue ò del Nauilio portassi alcuno consumamento: detti compagni sono tenuti pagare ciascuno di loro per la parte,che nella Naue haranno: & è ragione che co me ciascuno receuera parte del detto guadagno se il patrone del la Naue o del Nauilio ne hauessi portato, che ciascuno de detti compagni paghi la sua parte del detto consumamento se inter ueniisse per alcuno caso, poi che il detto Patrone della Naue o del Nauilio hauessi fatto detto accrescimento à buono fine.Im

pero se li detti cõpagni potrãno prouare il contrario à detto pa
trone, & il detto patrone nõ hara fatto il detto accrescimẽto per
la detta ragione: anzi lo hara fatto per sua auttorita o p pompa:
accio che le persone dicano che il tale è patrone di grande naue
ò di grande Nauilio, quella spesa tale che per quelle ragioni co
me disopra è detto sara fatta gli detti compagni non sono tenuti
riceuerla in conto. Ma debba essere messa in potere di dui
buoni huomini, & quello che loro ne diranno & cognosceran
no, sono tenuti gli detti compagni riceuere in conto al detto pa
trone della Naue ò del Nauilio: per modo che luna parte ne lal
tra non possa in niente contrastare al detto & cognoscientia di
quelli sopra detti huomini. In questa forma impero che se li det
ti compagni non incanterãno la detta Naue ò Nauilio: & il det
to Patrone della Naue ò del Nauilio: rimanera nella sua signo
ria, tutto & in tanto come se fussi cõ li sopradetti compagni, non
sono tenuti niente dare al detto Patrone della Naue ò del Naui
lio delle dette spese, che come disopra è detto fussi fatto, ne an
chora per gli detti buoni huomini fussi giudicato ò sententiato.
Se non in questo modo: che quando il detto Patrone della Na
ue ò del Nauilio guadagnera con la detta Naue ò Nauilio, che
se ne paghi della detta spesa. Et anchora gli fanno assai gratia
che lui rimane in signoria della detta Naue ò Nauilio: & che del
tutto la detta spesa non lo cauino del conto, che come disopra
è detto hara fatto contra ragione. Impero si è fatto & facci per
questa ragione, che in tutte cose & in tutti casi è buono lo accor
do de buoni huomini. Adunche se gli detti cõpagni incanteran
no la detta naue ò nauilio al detto patrone, & lo cauerãno al tut
to della signoria, gli detti compagni sono tenuti dare, & pagare
al detto Patrone tutte le spese, che per li detti buoni huomini fus
si stato giudicato & sentẽtiato, incõtinẽte che li detti cõpagni ha
ranno la detta naue ò nauilio incantata, & che il patrone ne ha
ranno cauato. Impero se quello che era patrone della detta na
ue ò Nauilio si hauessi fatto imprestare alcuni denari per causa
del detto accrescimento, che lui come disopra è detto hauea fat

to non,ragioneuolmēte se lui ne desſi intereſſo,ò ne haueſsi dato gli detti compagni non ſono tenuti mettere, ne pagare parte nel detto intereſſo:ſe gia li detti compagni fare non lo voranno.Impero ſe il patrone della naue ò del nauilio haueſsi fatto detto accreſcimento per la ragione diſopra detta, ſe il Patrone della naue o del Nauilio hara tolti denari in preſtito per cauſa del detto creſcimento:ſe il detto patrone ne pagasſi intereſſo, ò ne haueſsi pagato:gli compagni ſono tenuti di mettere & pagare pèr quello, che à ciaſcuno di loro tocchera, per la parte che nella detta naue ò nauilio haranno ſanza contraſto. Impero poſto che nel capitolo diſopra detto dica & dimōſtra che creſciméto che lhuomo faccia ad alcuna naue ò nauilio, che ſe giudichi per acconcio,vero è.Ma per tal modo ſi puo l'huomo reſtare di creſcimento,che non ſi debbe ne ſi puo ſtare di acconcio che hara biſogno la detta naue ò nauilio. Et per queſto gli detti patroni di naue ò nauilii ſi debbano guardare quando ſaranno in alcuno loco: ò,ſe lor voranno fare alcuna opera ò alcuno accreſcimento nella loro naue ò nauilio,che loro lo faccino con giuſta ragione:per cio che quelli caſi diſopra detti non gli poſſino eſſere diſopra. Saluo impero tutti i patti ò accordi fatti infra di loro:in tutte,è per tutte coſe: per queſto & per la ragione detta fu fatto queſto capitolo.

¶De acconcio di Naue. Capitolo. ccxlii.

PAtron di naue o di nauilio che la ſua naue hara biſogno di acconcio, ſe il patrone della naue è in loco doue ſiano ſuoi compagni tutti ò parte il Patrone della Naue debba dire & dimonſtrare à compagni quello accōcio, che la naue ò nauilio hara biſogno: & ſe gli compagni lo vogliano lui la debba acconcia & gli compagni ſono tenuti mettere nel acconcio ciaſcuno tanto,come gli tocchera alla ſua parte: & ſe ci fuſsi alcuno di quelli compagni che non voleſſe pagare quello, che allui toccaſſe,& il patrone della naue ſe lo fara impreſtare, il compagno è tenuto & obligato come nel capitolo diſopra è detto: & ſe gli compagni non voranno che la Naue ò Nauilio ſi acconci: per cio che

per ventura costeria piu da conciare, che non valera: & ancho-
ra piu che quando la Naue ò il Nauilio fussi acconciato, & loro
la volessino vendere forse non troueriano tanto, come costassi di
acconciare: & per cio il patron della naue ò del nauilio non deb
be acconciare la sua naue ò nauilio sanza volonta de compagni,
poi che loro non vogliono che la naue ò nauilio si acconci: se fus
si in vno loco con loro, ne gli puo forzare. Impero il patrone del
la naue puo forzare di vendere & d'incantare à compagni, & gli
compagni possano forzare il patrone della naue o nauilio: che à
incãto non ve nessuno Signore, che tutti sono & debbano essere
compagni semplici. Se impero alcuni patti non fussi infra loro,
che alcuni de compagni douessi hauere alcuna signoria: & se il
patrone acconciera la naue ò nauilio sanza volonta de cõpagni:
compagno nessuno non gli è tenuto di niente dare di quello che
costassi quello acconcio, il quale sanza licentia di loro fussi fat-
to. Impero il patron della naue se ne puo pagare del guadagno,
che la Naue ò Nauilio fara, che in questo compagno nessuno
non ci puo niente contrastare. Et se la naue ò nauilio si perdessi
innanzi che il patrone fussi pagato di quello, che hauera presta
to in quello acconcio, compagno nessuno non gli è tenuto di fa
re menda. Impero quando la Naue ò Nauilio si perdera, è exar-
cia alcuna si ristorasse: lo Patrone della Naue si debba reintegra
re, che compagno nessuno non gli puo contrastare: & se ci auan-
zassi alcuna cosa, il patron della naue lo debba restituire à ciascu
non compagno, per quello che gli toccassi per la sua parte: & se
alcuni de compagni voranno vendere quella parte, che haue-
ranno nella naue che fussi acconcia, si debba dare in prima la li-
berta à quello che signore ne sara: perche il signore ci hara ha-
uuta di molta faticha, & hara sborsato tutto quello acconcio:
& se quello compagno non si puo accordare con il signore, deb-
ba essere messo in potere di dui buoni huomini di Mare, che ve
dino quello acconcio quanto puo costare: per cio che se quel-
lo compagno vendessi la sua parte ad altro, che infra il Patro-
ne della naue, & quello che quella parte cõperasse, non possa es-

ſere contraſto: & tutto quello che q̃lli dui buoni huomini ne diranno,ò faranno,quello ne debba eſſere ſeguito:accio che il patron della naue ne quello cõpagno per chi lo cõtraſto fuſſi, non ci poſſino cõtraſtare.Impero tutto quello che quelli ne diranno con cõſiglio di huomini di mare, quello ne debba eſſere ſeguito. Saluo impero ſe il patrone della naue fuſſe in loco, doue nõ haueſſi neſſuno cõpagno, & la naue ò nauilio haueſſi grande biſogno di accõcio,che ſanza di acconcio non poteſſe nauicare,il patron della naue debba guardare il profitto di ſe & de compagni: & per cio debbe ſtimare piu il profitto de compagni quando loro non ci ſarãno.Anchora per cio che loro lo haranno fatto Signore, perche lui debba guardare ſe medeſimo di biaſimo & di dãno,& quelli che in lui ſi fidano:& ſe il patrone della naue vede & cognoſce che quello accõcio che la naue ha di biſogno fuſſi,ò debbi eſſer piu à profitto de cõpagni,che dãno ſecõdo ſua conoſcẽtia & cõſcientia quello che à loro ne pare, quello debba fare per ſua intẽtione: & qual ſi vuole coſa che lui ne faccia fuſſi che lacconci ò che la venda,tutto gli debba eſſere riceuuto per bene:poi che lui l'hara fatto per bona intentione: & gli compagni non poſſano niente contraſtare di quello che lui ne faccia: perche ognuno ſi guardino chi fara parte.Se gia non fuſſi,accordato infra el patrone della naue & li compagni,che lui non doueſſi acconciare o vendere la naue o nauilio ſe non lo faceua con volonta di tutti li compagni o della maggior parte.Impero ſe quello accordo non fuſſi infra loro, quella coſa che il patrone della naue ne fara,quella ne haranno à ſeguire li compagni, ſaluo che ſe lui la giucaſſi o la perdeſſi per ſua colpa, quello gli è tenuto di emendare come nel capitolo diſopra è detto.Et queſto capitolo fu fattto che guardaſſi ognuno cõ chi fara parte,& à chi comandera il ſuo,& à chi no:& come lo accomandera, che gli patti che infra loro ſaranno fatti,quelli ſi haranno à ſeguire.

¶De orbare anchore. Capitolo. ccxliii.

PAtrone di naue che pigliera o fara pigliare ſegnali gaiatelli o raſe de anchore de alcuna naue o nauilio che appſſo di

lui sara ormeggiato,se quelle anchore si perderanno, quel patra ne di quella naue che hara orbate quelle anchore, ò fatte orbare è tenuto emendare à quello Patrone di quella Naue di chi quelle anchore seranno tutto quello che lui dira per suo giuramento che valessino,anchora gli è tenuto fare menda di tutto lo sconcio che lui ne habbia. Anchora piu se il patrone di cui quelle anchore saranno,si vuole quello patrone di quella naue ò nauilio che tale cosa hara fatta, o fatta fare, puo domandarglielo per giustitia, & causarla per furto. Anchora se marinaro alcuno orbera anchore sanza volonta & licētia di quello patrone di naue con chi lui stara,se il marinaro lo fara di sua volonta, & senza ordine: lui è in quella pena che il patrone della naue doueria essere,se comandamento ne li hauessi fatto: & se loro non possono integrare il danno & spese,che il patrone di quelle naue ne haueria sostenuto, quelli marinari debbano essere pigliati & messi in carcere, & starci tanto insino che habbino satisfatto à quello patrone di quelle naui di tutto il dāno & interesso, che lui per suo giuramento dira che per colpa di loro hara sostenuto. Se impero quello patrono di quella naue non li volessi fare gratia di espettarli alcuno tempo,ò che volessi che loro guadagnassino con lui tutto quello che li haueriano à dare in emenda del dāno,che per colpa di loro hauessi sostenuto: & questo debba essere in volonta di quello Patrone di Naue che tale danno hara sostenuto cioe di espettargli ò mettergli in carcere, ò che lui gli volessi fare gratia che lo guadagnassino con lui. Et fu fatto questo capitolo,che se quella pena disopra detta non ci fussi messa assai danno & fatiche ne seguiteria. Anchora se alcuna naue terà proisso, & per cio che lo proisso non raschi ne sincosta ci hara messi segnali,che lo sospendano,chi q̄lli segnali ne cauera ò fara cauare, in quella pena medesima debba esser messo che disopra è detto.

¶ Di naue che andra à parte. Capitolo. ccxliiii.

PAtrone di naue o nauilio che portera la sua naue à parte, lui è tenuto di fare scriuer tutti li accordi & patti che lui fara ò hara fatti con tutti quelli marinari,che con lui haranno an-

dare à parte:& farli ſcriuere in preſentia di tutti li marinari ò del la maggior parte:& per quante parte pigliera le naue:& quante parte farãno per tutte: & à chi debba far miglior parte, & à chi no:& quanto, & quãto no:per cio che alla partitione infra li marinari & il patrone della naue non poſſa eſſere alcuno contraſto. Et anchora piu è tenuto lo patrone della naue che lui debba monſtrare tutte le exarcie, che la naue hauera à tutti gli marinari inſieme,o alla piu parte, ſe tutti non ci poſſono eſſere: per cio che ſe li marinari cognoſcano con il patrone della naue inſieme,che ci fuſsi exarcia che hauesſi biſogno o di accõcio o in fortimẽto,che il patron della naue lo douesſi far fare allo ſcriuano: & accio non ci poſſa eſſere infra loro alcuno contraſto, che ſe alcuna exarcia ſi perdesſi, li marinari non vi posſino mettere alcuno contraſto, ne che potesſino dire che loro non haueano viſta quella exarcia, che perſa fuſſe: per cio che di commune ſi ha da emendare: & ſe il patrone della naue fara queſto, che diſopra è detto,gli marinari ſono tenuti à ſeruire tutto,& in tanto come ſe andasſino à ſalario: & per neſſuna ragione non poſſano contraſtare:ſaluo per quelle conditioni, che ne li capitoli diſopra detti ſono gia certificate & chiarite: & per cio il patrone della naue o nauilio quando Idio gli hara dato guadagno, lui debba dare le parti bene & leali,che à ciaſcuno tocchino tutto & in tanto, come infra il patrone della naue fuſsi accordato,& tanto come nel cartholario della naue ſara ſcritto: & il nochiere è tenuto ſotto pena del giuramento, che lui fatto ha di guardare tutto il profitto di quelli marinari. Et loro bene & integramente habbino tutto queſſo che il patrone della naue li haueua promeſſo quel giorno che loro ſi accordorono con lui: & lo ſcriuano è tenuto guardare il ꝓfitto della naue ſotto quella medeſima pena,che al nochiere è poſta, che lui non ci facci niente dinganno per la naue ne per gli marinari,ſe non che dia bene & fidelmente la parte che nella naue tocchera,& alli marinari altretanto: & lo nochiere & lo ſcriuano ne debbono hauer auãtaggio,per quello che infra loro fuſsi accordato quando la naue comincio accordare gli

marinari:& se per caso infra loro nõ fussi accordato:loro ne debbano hauere ciascuno vna parte d'auantaggio,per causa della fatica,che loro ne haranno per tutto lo communale della Naue & quelle due parti si debbano cauare di tutto lo commune insieme. Mo parliamo della conditione se per caso di ventura ci venissino. Se naue o nauilio andera con vele, & andando con le vele,perdera arboro:o antenne:o vela alcuna,li marinari non sono tenuti di mẽda fare. Se impero il patrone della naue o lo nochiere non hauea detto alloro innanzi che l'arboro, o l'antenna, o le vele si perdessino che mainassino : & se il patrone della naue haueua detto loro che mainassino : & loro nõ haueano voluto mainare.Se quella exarcia,che disopra detta si perdessi, gli marinari sono tenuti di tutta quella exarcia mẽdare.E da intẽdere che tutto lo cõmunale della naue lo debbe pagare:& se il patrone della naue o nauilio:o il nochiere fara surgere anchore in qualunche loco,che loro fussino & li marinari dirãno che quella exarcia cõ laquale loro vãno à surgere quelle anchore nõ è sufficiente:& se le anchora si perderãno sopra quello che gli marinari hãno detto al patrone della naue o al nochiere,& loro non farãno mutare la exarcia,ne le anchore che haranno fatto surgere, li detti marinari non sono tenuti alcuna menda fare: poi che loro lo haranno detto al patrone della naue, & dimonstrato al nochiere: & se gli marinari non lo diranno ne lo dimostreranno al patrone della naue o al nochiere,& quelle anchore:si perderanno,loro sono tenuti di menda fare: per cio che loro surgerono quelle anchore,& non hanno detto ne denuntiato che quella exarcia non fussi buona.Anchora piu se alla naue interuerra caso di vẽtura che vadi à trauerso in terra & si rompa,se il guadagno che la naue hauera fatto fussi tanto,che bastassi quella naue à rifare,lo patrone della naue la puo rifare:& se lui refare non la volesse,quella naue debba essere messa in pretio infra lo patrone della naue & gli marinari,gia quanto valeua quella naue quando dette à trauerso in terra:& se infra loro non si potranno accordare,debba essere messo quello cõtrasto che infra loro fusse in potere di dui bo

ni huomini,

ni huomini,che ſiano & ſappino bene dellarte del mare, & qual ſi vuole coſa che quelli ne diranno, quello ne debba eſſere fatto & ſeguito:& ſe exarcie ſi riſtauraſſe, tutto quello che reſtaurato ſara,debba eſſer meſſo in pretio à il patrone della naue:& quando il patrone della naue ſi ſara pagato: ſe alcuna coſa di quello guadagno che loro fatto haranno rimaneſſi, debba eſſere partito per tutti communalmente come infra loro fuſſi accordato,& ſe per caſo il guadagno che loro fatto harano,non baſtaſſi à emẽda fare à quella naue,che del tutto rotta ſi ſara ò in parte, gli marinari non li ſono tenuti di alcuna emenda fare:per cio che il marinaro aſſai ci perde,poi che ci perde il ſuo tempo & haracci con ſumata la perſona. Impero li marinari ſono tenuti al patrone de la naue aiutare riſtorare tutto quello, che loro potrãno bene & fidelmente, & reſtituire & dare tutto quello, che loro potranno riſtorare al patrone della naue. Anchora piu ſe per vẽtura la naue non haueſſi guadagnato niente: li marinari ſono tenuti, reſtituire & dare al patrone della naue tutto quello che haueſſi ſpeſo in vettouaglia da quello giorno, che loro ſi accordorono,per inſino che loro ſi partirono della naue:& queſto debbano li marinari pagare ſanza contraſto, che il patrone de la naue aſſai ci pde,poi ci cõſuma la naue & ſe medeſimo:& il patrone della naue puo à quello marinaro che contraſto ci mettera per quello che li toccaſſi pagare per la ſua parte domãdare gli come ſe gli fuſſi obligato con carta,& puolo mettere in potere della giuſtitia: & quello marinaro debba ſtare tato in carcere,per inſino che habbia ſatisfato di tutto quello, che douesſi dare à quello patrone della naue,ò che ſi fuſſi accordato cõ lui:Impero ſe il patrone de la naue vedra & cognoſcera che quello marinaro che gli contraſta non lo fa per neſſuna malitia, ſe non che non ha di che pagare ne integrare il patrone della naue, è tenuto aſpettarlo alcuno tempo,per inſino che lui lo poſſa hauer guadagnato. Impero il marinaro è tenuto al patrone della naue aſsicurare con ſicurita, ò obligarſe in potere di notario accioche il patrone della Naue non posſi pdere ne li ſuoi heredi.Anchora piu ſe alcuno de li ma

rinari perdessi alcuna roba a seruitio della naue, se la naue guada gna, quella roba debba esser satisfata à quello marinaro che q̄l la roba hauera persa se lui prouare lo puo: & se lui puare non lo puo, nō gli è tenuto di menda fare & se la naue non guadagnasse non gli è tenuto di quella roba, che lui persa hara, di mēda fare p testimonii che lui ne dessi, che assai ci pde ciascuno poi che ci per de il tempo & consuma la persona. Et fu fatto per cio questo ca pitolo che molti patroni di naue o nauili haranno la loro naue vecchia & fracida. & se sapessino che li marinari che con loro an deranno à parte, che se lui rompesse la naue, gli fussino tenuti q̄l la mendare, per pocha di fortuna che facessi loro fariano per for ma & modo che perderiano la naue: per cio che loro ne potessi no hauere di menda piu che non valessino dui naue tali come q̄l la: & per questa ragione li marinari che vanno à parte non sono tenuti di menda fare alla naue che rotta si sara, se nō solamente il guadagno, che con la naue haranno fatto, tutto & in tanto come nel capitolo di sopra detto è chiarito & certificato.

¶ Di exarcia tolta per nauili armati. Capitolo. ccxlv.

SE alcuna naue ò alcun nauilio andera à parte, & sera caso di vētura che quella naue ò nauilio che à parte andera si riscō trera con nauili armati: se quelli nauili armati gli torrano ò por teranno vela, ò vele, gumina, ò gumine anchora, ò anchore, ò al cuna altra exarcia: quella exarcia debba essere mendata per tut to il cōmunale della naue: è da intendere che ciascuno è tenuto di mettere nella menda: che per quella exarcia che tolta gli sa ra se hauessi à fare, per tante parti come riceuer deue. Impero è da intendere che la naue o nauilio hauessi guadagnato, & quel lo guadagno che quella Naue o Nauilio hauessi fatto, che fossi emendata quella exarcia che quelli nauilii armati se ne hauessi no portata: & se per caso il guadagno che quella naue o nauilio hauera fatto, nō bastassi à quella exarcia mēdare, li marinari che anderanno à parte non siano tenuti di alcuna altra menda fare: per cio che il sopradetto marinaro ne nessuno altro quādo si par te di sua casa & andra con alcuno à guadagnare, non lo fa con in

tentione che se alcuno caso di ventura interuenisse alla naue,nel la quale lui debbe andar à guadagnare, che la roba che lascia in casa hauessi à mendare lo danno,che se lo hauessi à fare,saria me glior rimanessi. Anchora per altra ragione che il marinaro assai ci perde,poi che ci perde lo tempo, & consuma le veste & la per sona. Impero se il guadagno che la naue o nauilio hara fatto ba stassi à quella exarcia mendare,che tolta gli fu: lo patrone della naue ò nauilio che quella menda hara riceuuta, debba giurare in presentia di tutto lo cõmunale della naue o nauilio, che lui la debba ricuperare quanto piu presto possa, & che ci faccia tutto el suo potere:& se lui ricuperare la puo,è tenuto restituire tutto quello che hauessi riceuuto da li sopradetti marinari per menda di quella exarcia, che quelli nauilii armati gli haueano tolta san za contrasto:& se per ventura nella naue o nauilio fussino alcu ni delli marinari,che contrasteranno di quella exarcia, che quel li nauilii armati haranno tolta, che non debbi essere mẽdata del guadagno che il nauilio fatto hara: per cio che è caso di ventu ra,non lo debbano fare,ne possano:perche se alli sopradetti ma rinari, ò ad altri stando loro in nella naue ò nauilio interuenissi caso di ventura, che riscontrassino alcuna cassa doue fussi mone ta:ò altra roba che valessi assai denari, o trouassino alcuna bal la o altra roba che alloro tornassi à profitto,non ci saria nessuno che non volessi hauere bene & integramente la sua parte,che gli spettassi.Et anchora assai piu che non gli toccassi,se lui fare lo po tessi:& per cio è giusta ragione come ciascuno vuole & dimanda bene & integramente la parte del guadagno:che per caso di ven tura sara interuenuto, tutto & in tanto è ragion che ciascuno sia tenuto di fare menda à quella perdita,che per caso di vẽtura fus si interuenuta del guadagno che loro fatto haranno: per la ra gione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶De roba che si bagnera in nauilio scoperto. Cap. ccxlvi.

MErcanti che noleggiaranno o metteranno roba in alcuno nauilio scoperto,se quella roba che in quello nauilio sco perto sera messa, si bagnassi o guastassi per acqua di mare, che

nel nauilio entra, ò per acqua di pioggia, il patrone di quello nauilio non è tenuto di menda fare à quelli mercanti di chi quella robba sara: per cio che non è colpa sua che gia sanno li mercanti che quello nauilio doue loro mettano la loro, robba, è scoperto. Impero se il patrone del nauilio scoperto fussi in loco, che lui ci potessi fare tenda, & che non fussi tanto cattiuo tempo, che lui la potessi tenere fatta: & non lo fara: se li mercanti prouare lo potranno, lui è tenuto di menda fare à quelli mercanti per quella robba, che bagnata ò guasta si sara per colpa di lui che non volse tenere la tenda fatta. Impero se quello patrone del nauilio ò barcha scoperta fussi in alcuno loco, & facessi tãto di vento che non la potessi tenere, & piouessi tanto che la tenda non hauessi faculta di tenere: & la robba si bagnassi ò guastassi, per queste ragioni che disopra sono dette: lo patrone del nauilio o barcha nõ è tenuto di menda fare. Ancora piu se quello nauilio fara acqua per murata & per colpa di quella acqua che fara per le murate quella robba si bagnasse o guastasse, il patrone di quello nauilio è tenuto di menda fare à quelli mercanti di chi la robba fussi, & se il nauilio non facessi acqua per murate & faralla per lo piano, se quello fussi buono, & sufficiente bene impostato, se per quella acqua che per lo piano fara, si bagnassi roba ò guastassi poi, che il nauilio fussi bene & sufficiente impostato, il patone del nauilio non è tenuto fare menda à quelli mercanti di chi quella roba fussi, che per acqua di piano si fussi bagnata, poi che il nauilio fussi bene & sufficiente impostato. Impero se il patrone del nauilio promettera ad alcuno mercante che li mettera & portera la sua roba sotto buono talamo, & il patrone del nauilio non ce la mettera, innanci la mettera in altro loco: se quella roba che il patron del nauilio hara promesso de portare sotto lo talamo & nõ lhara messa ne portata, & quella roba si bagnera & guastara: il patrone del nauilio è tenuto di fare menda ad quelli mercanti di chi quella roba sara: per cio che non l'hara messa sotto il talamo, come lui haueua promesso à quello merchante, che quella robba gli haueua consegnata per quella promessa che fatta gli

haueua.

hauea, & se roba si bagnasse ò si guastasse sotto lo talamo: il patrone del nauilio non è tenuto fare menda, poi che non fusse col pa sua: perche ogni patrone di nauilio si guardi che cosa promettera à mercanti, che necessario è gli obserui. Et per questa ragione fu fatto questo capitolo.

¶ Di piloto. Capitolo. ccxlvii.

PAtron di naue ò di nauilio che noleggiera ò sara noleggiato per andare ad alcune parte, nelle quale lui ne homo che nella naue sia non si risoluera che lui ci sappia andare, & il patrone della naue ò nauilio hara appigionare piloto, che li sappia andare, & quello piloto promettera & dira al patron della naue ò nauilio che lui sa & è pratico in quelle parte, doue il patrone della naue vuole andare: & se quello piloto dira che non cie luoco inuerso di quelle parte, doue il patrone della naue vole andare, ò sera noleggiato che lui tutti non gli sappi, & se quello piloto obseruera al patrone della naue ò nauilio tutto quello, che promesso gli hara bene & diligentemente, il patrone della naue ò nauilio gli è tenuto di dare tutto lo salario, che infra loro sera accordato sanza contrasto, è piu che promesso non gli hauera, visto la bonta & valore che in quello piloto sara: per cio che quello piloto hara obseruato al patrone della naue tutto quello, che promesso gli haueua. Impero tutti li patti che infra il patron della naue ò nauilio: & quello piloto faranno fatti, debbano essere tutti messi & scritti nel cartolario della Naue ò Nauilio: per cio che infra il Patrone della Naue ò del Nauilio & quello piloto non possa essere alcuno contrasto: & se per ventura quello che per piloto si sara accordato, non sapera in quelle parti, doue lui detto & promesso & accordato hauea, quello piloto che questo al patrone della naue ò nauilio hauera promesso, & nessuna cosa nõ gli potra obseruare di quelle che promesse haueua, quello tale piloto debba perdere la testa incontinente sanza remedio & sanza mercede: & il patrone della naue o nauilio la puo fare tagliare, ò far fare, che non è tenuto dimãdarne alla giustitia se nõ vuole: per cio che quello l'hara ingannato, & messo à giudicio

di perdere se & tutti quanti quelli che con lui sono: & anchora la naue & la roba. Impero nō sia solamente à volōta del patrone della naue o nauilio, gia se quello piloto debba perdere lo capo o no: anzi debba essere in volonta del nocchiere: & de mercanti & di tutto il communale della Naue: & se tutti quelli, che di sopra sono detti, ò la maggiore parte vedranno & conosceranno che quello debbe perdere il capo, lui lo debba perdere: & se à loro non pare che lo perdi, che non lo perda. Impero che ne sia fatto tutto quello, che loro ne cognoscerāno che quello ne debba essere fatto, & altro no: per cio che se per ventura alle volte lhuomo andassi alla volonta di alcuni patroni di naue o nauilii, loro voriano bene che alcuni che loro hauessino in disgratia che perdessi il capo: & per cio che gli rimanessi il salario che gli promesse & à dare gli hauea: che anchora si sono patroni di naue ò di nauilii, che tengano puoco ceruello come altri huomini. Et anchora molti patroni di naue ò di nauilii sono, che non sanno che debba andare dinanzi & che dirieto ne sanno, che si vuole dire mare, ne che no, & per cio saria male fatto che l'huomo facessi morte per volonta solamente del patrone della naue ò del nauilio: pche ogni huomo che si accorda per piloto, si debba guardare innanzi si accordi che possa & sappia obseruare tutto quello, che promettera: per cio che la pena che disopra è detta nō gli possa interuenire ne altro danno.

¶ Di guardie di naue. Capitolo. ccxlviii.

OGgni patrone di naue ò nauilio è tenuto che incontinēte che si parte di quello loco, doue hara incominciato viaggio, & hara fatta vela: lui debba compartire le sue guardie, che guardino nella Naue o Nauilio, tanto andando alle vele come stando in porto ò in piaggia, ò in altro loco, & tanto in terra di amici, come di inimici: in questo modo che quelli che guardano andando ad vele, se si adormano nella guardia, di tutto quello giorno non debbano beuere vino: & se quelli che guardano in piaggia, ò in porto, ò in altro loco che fussi in terra de inimici se nella guardia si adormenteranno, di tutto quello giorno nō deb-

bano beuere vino, ne hauere altro che biscotto: & se per ventura fussi in terra de nemici, quelli che nella guardia si adormenteranno se sara marinaro di prua debba perdere il vino & non mãgiare altro che biscotto di tutto quello giorno: & anchora debba essere frustato tutto nudo per tutta la Naue, o debba essere furto in mare tre volte con vna corda: & questo sia in volonta del patrone della naue & del nochiere di dargli qual si vuole de quelle dui pene, che di sopra sono dette: & se fusse di popa debba perdere il vino & non mangiare se non biscotto di tutto quel lo giorno & debbagli essere gitato vno caldaro d'acqua per lo capo in giu: & se alcuni di questi che di sopra sono detti saranno trouati dormendo alla guardia da tre volte in su, debba perdere tutto il salario che hauere douea di tutto quello viaggio doue saranno: & se lo hauessi hauuto debbalo restituire & debbano essere gittati in mare, & sia in liberta del Patrone della Naue & del communale o la maggior parte di dare di queste due pene quella che voranno, per cio che loro mettono a giudicio & ventura di perdere se medesimi: & tutti quelli che nella naue o nauilio sono: & fu fatto per cio questo capitolo.

¶ Di roba trouata. Capitolo. ccxlix.

RObba che fussi trouata in piaggia, o in porto, o in marina che vada sopra acqua, o che il mare la hauessi tratta in terra, quello che trouera quella roba in piaggia, o in porto, o in marina, o che el mare non la hauessi messa in terra, ne debba hauere la meta: in questo modo che lui la debba presentare alla giustitia: & la giustitia la debba tenere manifesta ad ognuno vno anno & vno giorno: & se fusse robba che guastare si potesse, debba essere venduta, & il pretio che di quella robba si hauera hauuto debba essere manifestato come di sopra è detto: & se finito quello tempo de roba che per tal modo si sera trouata, o dello pretio che di quella si hara hauuto: & signor nessuno non si monstrera, alhora la giustitia debba dare à quello che trouata la hauera la meta per suo beueraggio: & della metta che remarra debba fare la giustitia dui parte: & puo pigliarne lui vna parte; & laltra che

rimane debbela dare per amore di Dio,doue allui gli piace: per anima di quello di chi sera stata: & se per ventura quella robba che trouata sara,il mare la hauera messa in terra: quello che trouata la hara, ne debba hauere parte ragioneuole: come quelli buoni huomini di quello loco,doue fusi trouata diranno. Impero debba essere tãto fatto di questa,che sara in q̃sto modo trouuata,come è gia detto disopra di quell'altra,& farne pte di quello che alla giustitia rimarra. Impero se alcuna robba fusse trouata in golfo o in mare de libera:quella debba essere partita, come nel capitolo altro è gia detto,o se per ventura robba fusi trouata che giacia à fondo, quella tale che sopra acqua non andera ne potra andare quella non debba essere vẽduta ne spartita: per cio che giacia al fondo, & sempre aspetta suo signore, & debbano dare beueraggio ragioneuol ad quello che trouata lhauessi à discrettione della giustitia, & di dui buoni huomini del mare che siano di fede,& la giustitia debba tener tutta quella roba manifestata:o il pretio di quella se fusi roba che si potesse guastare & se nel tempo della praticha o costumi che lo signore hauera concesso in quello loco,doue quella roba sera trouata:dimandatore, il signore non ci sara venuto, la detta giustitia debbe fare bando publico per trenta di: & se signore alcuno sera venuto in quella robba, li debba essere consignata:se nõ debba essere partita come disopra è detto in quello capitolo medesimo de roba che andera sopra acqua:tanto debbano esser fatto di questa, come di quella: puoi che lo tempo sara finito, che la giustitia ci hauera messo. Impero è da intendere che quello o quelli che la sopradetta roba troueranno,& lharanno trouata, che la debbino hauere manifestata alla signoria di quello loco, doue la detta robba sara trouata infra tre giorni: se in tal loco ne saranno & se infra tre giorni non l'haranno presentata debbanolo fare infra sei giorni: & se infra sei giorni non la potranno hauere presentata alla signoria debba fare in questo modo per captiuita vincere,& per danni,& per ingiuria,& per spese fuggire ad quello o ad quelli che la detta robba haranno trouata che lhabbino

manifestata

manifestata & presentata infra dieci di:& se infra gli dieci di non la haranno presentata, ne ci sara venuto quello di chi la roba sara: la signoria per lui dimandi & possa dimandare la detta robba, che come di sopra è detto sera trouata, à quelli che trouata la haranno per furto,& stare à mercede della signoria:& anchora debbano perdere tutto il diritto che della detta robba doueuono hauere per loro beueraggio. Saluo impero che se quello ò quelli che la detta robba haranno trouata, come di sopra è detto, & infra dieci giorni non la haranno presentata alla detta Signoria come disopra è detto, se loro giusti casi ò giusta ragione monstrare potranno perche loro la detta robba non hauessino possuta presentare, ò manifestare alla detta Signoria infra li dieci giorni,deueno essergli riceputi. Impero se gli casi & le ragioni di sopra dette & posto loro in vero mettere le potranno: se non che la Signoria possa procedere contra di loro nella forma detta di sopra. Impero se la detta robba che sara stata trouata, fussi stata persa vno anno & vno giorno: & finito lo anno & il giorno la detta robba sara stata trouata,quella di chi era detta robba non puo niente dimandare anzi debba essere di quello ò di quelli che l'haranno trouata & è ragione che non è robba al mondo che habbia stato vno anno sotto lacqua,ò presso de acqua,ò sopra acqua per lo detto tempo che quello di chi stata fussi,possa giustamente cognoscere alcuno segno,per che possi dire che la detta robba fusse la sua, se gia lo non faceua per arbitrio. Saluo ferro,acciaro, ò altro metallo: & in tanto la detta robba come di sopra è detto fussi trouata,debba esser di quello che trouata l'hauessi. Impero se quello che la detta robba essere la sua dira,fara fede che sua è, & sua fu, debbagli essere consignata.Lui impero facendo satisfatione à quello che trouata l'hauera à sua volonta:se quello che trouata l'hara fare lo volesse: che in altro modo signoria non lo debba forzare. Se impero quello che la detta robba domandera prouare, o in vero mettere non potra per testimonii degni di fede che la detta robba fusse la sua: & se come di sopra è detto in vero mettere potra la detta robba esse-

re la sua:& di tutto in tutto la detta robba lui rihauere vora, è te nuto di dare & pagare à quello che trouata lhauera tutti danni & sconci & interessi che in vero mettere potra, che per colpa del la robba disopra detta gli fussino interuenuti, & ne hauessi hauu to à sostenere à discretione della detta signoria, & di dui buoni huomini che siano degni di fede:& se della detta roba che troua ta sara quello ò quelli che trouata la haueranno, se ne seruiran no ò faranno alcuno guadagno, se li detti che la detta roba ha ranno trouata si saranno seruiti ò ne haranno fatto alcuno guadagno, se loro dimãderãno lo beueraggio, debbali essere dato co me è costumato: & il detto guadagno ò seruitio che la detta ro ba hauessi fatto gli debba essere riceuuto in conto del detto be ueraggio. E p ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ De accordo fatto in golfo ò in mare deli bera. Capitolo. ccl.

SE alcuno accordo ò, promessione ò obligatione fussi fatta de vno ad altro in golfo, o in mare de libera, o in altro loco di mare. Saluo che la naue o nauilio non fussi in loco che hauessi proisso in terra, per qual si vuole conto che fussi fatto lo accor do ò promessione, nõ debba hauere valore, per che alcuna volta vanno nelle Naue o Nauilii mercanti & huomini di conditione & assai di altri, alli quali fa male il mare, ò hãno alcuno difetto in se medesimi: & se loro potessino vscire in terra, ò potessino esser li beri di quelli difetti, o di quello fastidio, che loro hãno in se me desimi: se loro hauessino mille marchi dargento, tutti mille li pro metteriano ad alcuno che gli mettessi in terra:& per questa ra gione non debba hauere valore, anchora piu se per caso si riscon trassino con alcuni nauilii armati: se per promessione: o per ac cordo ò per vbligatione che loro gli facessino, se potessino torre di quelli nauili, loro fariano accordo ò promessa: per cio che lo ro nõ gli facessino danno di piu, che per ventura non li potriano obseruare:& per questa ragione promessa, ne accordo fatto per paura, ò per forza non vale ne debba valere per nessuna ragio ne. Impero se naue ò nauilio terrà proisso in terra, tutto accordo

che fusi fatto di vno ad'altro, in quale si vuole modo che sia fatto vale & debba valere. Impero se la Naue o lo nauilio fusi in golfo, o in qualche altro luoco di mare: & che hauesse proisso in terra, o no: & quelli che nella naue saranno faranno alcuno accordo, o promessa, debba hauere valore: per questi quatro casi: cioe da sapere, per fatto di gietto, ò se per fortuna di cattiuo tempo, ò per altro caso ò ventura fosi che la naue ò il nauilio desi à trauerso in terra, o per qualunche promessa che li mercanti faranno: di fare menda a naue o nauilio per alcuna ragione ò per viaggio mutare. & che lo scriuano fussi presente incontinéte che la naue o il nauilio hauessi proisso in terra, & incontinente lo debba scriuere nel cartolario. Et se naue o nauilio fusi in fosso, ò in fiumara, tutta promessa che quelli faranno che saranno nella naue ò nel nauilio debba essere tenuta per ferma habbino proisso in terra, o no: per cio che chi è in fosso: ò in stagnio, ò in fiumara tanto vale come se fusi in terra, che assai è in terra, poi che cattiuo tempo non gli puo fare alcuno danno.

¶ De accordo infra patrone mercanti & marinari. Cap. ccli.

QValunche accordo che patrone di naue ò di nauilio faccia ò hauesi fatto à mercanti, ò alli suoi marinari, ò alcuni che siano ò fussino tenuti della sua naue ò nauilio, quello è necesserio che lo obserui sanza contrasto: & se per ventura lo detto patrone della naue ò del nauilio, lo detto accordo obseruare non vora, lui è tenuto restituire tutto il danno, che li sopradetti ne haueranno ò hauessino hauuto, o aspettassino hauere sanza contrasto: se la detta naue o nauilio ne sapessi essere venduta. Saluo impero tutto impedimento, che per giusta causa interuenire ci potesse, o ci fusse interuenuto, per loquale il detto patron della naue o del nauilio non hauesi obseruato, o non hauessi possuto obseruare il detto accordo, o promessa a' tutti li sopradetti: & similmente li detti mercãti, & marinari, & tutti quelli che nella detta Naue o Nauilio saranno, sono tenuti & vbligati obseruare à detto patrone della naue o del nauilio, tutto accordo, o romessa che con loro hauessino fatto sanza contrasto: & se per

ventura lo detto accordo o promessa obseruare non voranno: se hanno alcuni beni debbano essere venduti per restituire il danno, che per il detto accordo o promessa hauuto o hauere potessino sanza contrasto: & se gli detti beni al detto danno, che per il detto accordo o promessa hauuto o hauere hauessino restituire, non bastassino: se gli detti sono giunti, debbano essere pigliati, & messi in potere della giustitia, & starci tanto nel detto carcere, per insino che habbino reintegrato il detto patrone della naue del danno disopradetto, o che si sianno accordati con il detto patrone della naue o nauilio. Saluo impero che il sopradetto giusto impedimento, per loquale loro non hauessino possuto obseruare il detto accordo o promessa al detto patrone della naue: che per colpa di loro non fusse rimasto. Et per le ragione disopra dette fu fatto questo capitolo.

¶ Di comandita fatta ad uso di mare. Capitolo. cclii.

SE alcuno comandera ad altro roba amicheuolmente, ò mercantia con instrumento, ò sanza scritta, ò sanza accordo nessuno, che non sara infra loro fatto: se non che quello che la comãdita riceue: che la receua ad uso & costumi di mare & arisico di mare & di cattiue gẽti: & lui debba vẽdere in qualunche loco che fara porto: cõ la detta mercãtia in quello presente viaggio nel quale lui hara riceuuta la comandita & vendere quella come meglio potra, & come infra loro sara accordato. Impero se infra loro non fussi accordato quello che la comandita portera quanto debba hauere per la sua fatica, & quanto no: quello che la comandita hara riceuuta, non se ne debba niente ritenere poi che infra loro accordato nõ sara: anzi è tenuto di dare, & restituire tutto quello, che della roba hauessi hauuto incõtinẽte che tornato fussi di quello viaggio. Impero quello di chi la comandita sara, è tenuto di dare al comãdatario che la sua comandita hara portata, & venduta p la sua fatica come che hauessi guadagnato, & come la fatica che lui ci hauessi hauuto: & questo debba essere a sua discretione: & il comandatario nõ lo puo d'altro forzare: perche ogni comandatario si guardi & si debba guardare

quando riceue comãdita da alcuno,come la riceua & come no, per cio che non habbia a venire à discretione di quelli, che la comandita gli faranno per conto della sua fatica:& quelli che riceueno comandita di dinari,debbano essere in quel conto.

De patrone che vendera la naue senza licentia de compagni. Capitolo. cclii.

SE alcuno patrone di Naue ò Nauilio vendera la sua naue ò nauilio:senza volonta & senza licentia de compagni lui è tenuto incontinente che venduta la hara,di dare & rendere conto alli suoi compagni,di restituire & dare tutto quello che à ciascuno toccassi per la sua parte, se loro riceuere lo voranno: & se gli compagni riceuere non lo voranno : lui è tenuto restituire, & rendere in loro potere quello nauilio,che lui venduto hara sanza volonta,& sanza licentia di loro:& se quella naue ò quello nauilio non gli potesse restituire : lui è tenuto rendere, & dare,vna Naue ò Nauilio tanto buono, come era quello, & il guadagno che fatto potessi hauere con quello nauilio:ò che si accordi con loro il meglio che possa:& se infra loro nõ si potranno accordare,debbano mettere dui buoni huomini che siano degni di fede: & quale si vuole cosa che quelli diranno,ò cognosceranno,quello debba esser seguito.Impero se quando il patrone della naue ò del nauilio hauessi fatto la vendita come disopra è detto : & alla maggior parte de compagni piacessi quella vendita: il patrone della naue o del nauilio non è di niente altro tenuto, se non di dare quello che à ciascuno toccassi: poi che la piu parte de compagni si accorderanno:& se per ventura il patrone della naue o del nauilio non rendera conto à suoi compagni, ne anchora dara la parte à ciascuno di quello, che della vendita delle naue o del nauilio gli toccassi : & lui se ne andera in altre parte:se lui è gionto, è tenuto restituire & dare à quelli compagni tutto quello, che della vendita della naue ò del nauilio gli toccassi : & anchora & & tanto come gli compagni diranno per loro giuramento che quella naue o quello nauilio potessi hauere guadagnato:& se lui non ha di che possa satisfare, ne integrare:debba essere pigliato,

& messo in potere della giustitia,& stare tanto in cãrcere per in-
fino che habbia satisfatto quelli suoi compagni di quelle domã-
dite che loro gli fanno,ò che si fussi accordato con loro:& se per
ventura quello che la naue hara venduta non fussi trouato:& gli
compagni troueranno quella naue ò quello nauilio, che alloro
fara stato tolto:loro lo possano pigliare & domandare per giusti
tia: & la giustitia ce la debba consegnare & dare. Impero mon-
strando loro che quella loro fussi per testimonii, ò per scritture.
Se impero quello che comperata l'hauera, non possa monstra-
instrumento che quello che la detta Naue ò nauilio gli hauera
venduta,hauessi di compagni potere & luoco,che la potessi ven
dere & farne ad sua volonta: per che ciascuno si guardi & debba
guardare come comperera naue, o come no: per cio che danno
alcuno non gli possa interuenire. Impero se lui la vendessi per ve
chiezza,che la naue ò il nauilio hauessi, ò imprestatori la faran-
no vendere per prestito,che quelli ci hauessino fatto per necessi
ta di cose,che fussino necessarie alla Naue ò Nauilio:quello che
patrone fussi non è tenuto se non in tanto, come nello capitolo
gia detto disopra.

¶ Di robba di nascosto messa nella Na-
ue. Capitolo. cclviii.

SE alcuno merchante o mercanti noleggieranno ad alcuno
patrone di naue o di nauilio,balle,ò fardelli, ò quale si vuo-
le altra cosa: & gli merchanti metteranno,o faranno mettere in
quelli fasci, balle, fardelli, o casse, o altra robba che fussi in nel
mezzo di vno di quelli,o di tutti alchuna cosa di nascosto, come
è,oro,argento,moneta,perle,seta,ò altra robba nobile, ò mercan
tie quale si vuole cosa che loro voranno: & quello che drento
quello fascio,balla,ò fardello, cassa, ò qual si vuole altra robba si
sia,che loro di nascosto drento quelli fasci harãno messa, che nõ
lo diranno ne haranno dimonstrato quando noleggiorono al
patrone della Naue,o al nochiere, o al scriuano di quella Naue,
nella quale loro la metterãno, sia che la naue o il nauilio hauessi
à gittare o gli interuenisse caso di ventura, che dessi à trauerso in

terra & si rompesse, se quello fascio, ò balla, o fardello, o altra roba, nella quale quello che disopra è detto fussi, si gietassi, in quello gietto che fatto sara non ci debba essere contata se non quella roba che lui hara noleggiata per testimonii che ne dessi. Anchora che dicessino li testimonii che la hauessino vista mettere: poi che al patrone o al nochiere o al scriuano o allo guardiano non la haranno monstrata ne detto, ne nel cartolario sara scritto: & se la naue o nauilio dessi à trauerso in terra, & quella robba si perdessi, non li debba essere fatta menda, se non per quello che lui haueua fatto intendere quando lui la noleggio gia che roba era & che no: & se per ventura quella balla o fascio doue alcune cose saranno messe di nascosto come disopra è detto, non si perdessi ne si gietassi, & in quella balla o fascio fussi trouato quel che disopra è detto che di nascosto ci fussi [illegible] debba mettere per tutto quello che valera in quel gietto o naufragio, che si sara fatto. Anchora piu se quella roba o mercantia che di sopra è detta si perdessi per colpa del patrone della naue o del scriuano, non siano tenuti di menda fare à quello di chi sara, se non di quello che lui gli haueua fatto intendere quando la noleggio: per cio che spesse volte ci sono alcuni mercanti che se lhuomo li credessi di tutto quello che loro diranno o giureranno, se perdessino alcuno fascio per alcune delle ragioni disopra dette, diriano che in quel fascio haueuano loro piu di mille marche doro, o dargento di valore: & per questa ragione non gli è nessuno tenuto, se non di quello che al noleggiar fara intendere ad alcuni di quelli che disopra sono detti: perche ogni mercante si guardi & si debba guardare quando noleggiera la sua roba ad alcuno, che dichiari, & facci intendere quello che sara: per cio che non gli possa tornare danno come disopra è dettto.

¶ Se lo Patrone dara il suo luoco ad altri per noleggiare. Capitolo. cclv.

SE alcuno patrone di naue o nauilio dara il suo loco ad alcuno, che lui possa noleggiare quella sua Naue o Nauilio del tutto o in parte: & intra il patrone della Naue o nauilio & quel-

lo,al quale hara dato il suo loco per noleggiare, fussi accordato giorno certo, & tempo deputato se infra quello tempo quello noleggiera come che infra lui & il patrone della naue sara accordato,vale quello nolo che quello, il quale il Patrone della Naue ci hara messo per noleggiare hauesse fatto con alcuno mercante o merchanti & debba hauere valore tutto, & in tanto come se lui fussi patrone della Naue o del Nauilio che patrone,ne poi che quello gli hara dato il suo loco quanto ad quello noleggiamento che quello che hauera loco di noleggiare infra quello tempo certo che con il patrone della naue hara accordato,interuenga ne habbia tristo nolo o buono, debba hauere valore: & se il patrone della naue o del nauilio noleggiera infra quello tempo che lui haueua dato il suo loco ad alcuno che potessi noleggiare di tutto,o di quantita determinata tanta di roba che lui non potra portare quella,che quello huomo hauera noleggiata à fede di lui, & per sua volonta: il Patrone della Naue è tenuto lasciare quella che lui hauera noleggiata infra quello tempo accordato con quello, el quale lui haueua messo in suo loco per noleggiare,o che si accordi con gli mercanti,di chi la robba fussi,che necessario è,che quello il quale lui hara messo per noleggiare sia fuora di danno,se la naue ne sapessi essere venduta. Anchora piu se il patrone della naue o del nauilio dara el luoco suo ad alcuno per noleggiare: & il detto Patrone della Naue o del Nauilio non gli dara giorno certo,o tempo deputato:se il Patrone della naue o nauilio lo noleggiera innanzi che nõ habbia hauuto auiso,o nuoua certa di quello che lui hara lasciato per noleggiare,tutto:& in tãto è tenuto come disopra è detto. Impero se il Patrone della Naue o del nauilio mandera dire ad quello, il quale lui haueua lasciato in alcuno loco per noleggiare, che lui nõ noleggi nessuna cosa,se quello nõ haueua niente noleggiato, quando il patrone della naue ce lo mando à dire, lui non debbe piu noleggiare:& se il fa,lo patrone della naue o del nauilio,non gli è tenuto di danno che gli interuenissi: ne anchora nõ è tenuto à quelli merchanti che con lui noleggiorono:puoi che lui gli

haueua

haueua mandato à dire che non noleggiasse: per cio che nessuno non ha potere in quello d'altri, se non quanto quello di chi è, gli vuole dare. Impero se quello hauessi noleggiato innanzi che sapessi lo auiso del patrone della naue, debba hauere valore come disopra è detto. Ma il patrone della naue non debba del tutto fermamente noleggiare, poi che hara dato il suo luoco ad altri per noleggiare: p insino che sappia la certezza di quello che hara noleggiato, ò no: per cio che il danno che disopra è detto non gli possa interuenire.

¶ De Patrone che tirera ragio trouato sanza volonta delli mercanti. Capitolo. cclvi.

SE alcuno patrone di naue ò nauilio hauessi caricato in alcuno luoco di robba di mercanti, & andando à vela, o che fussi surto in alcuno loco, & si riscontrassi con alcuno ragio di fusta: come sono, Arbori, Antenne, o Vele, o di qual si vogli altro legname: se il patrone della naue o del nauilio gli dara capo o gli fara dare: per cio che lui lo tiri: se gli mercanti che nella naue o nauilio saranno, diranno al patrone della naue o nauilio che lo lasci andare, & che non lo tiri: se il Patrone della Naue non lo vuole lasciare per detto de merchanti: se gli mercanti diranno & gli dichiareranno che se lui non lo lascia andare, che tutto danno che à loro interuenga ne alla loro roba, che tutto vadi sopra di lui: & se il patrone della naue o nauilio non lo lasciera andare sopra di quello, che gli mercanti gli haranno detto, se à mercanti o alla loro roba interuerra alcuna danno, il patrone della Naue o del Nauilio è tenuto di tutto quello danno, che loro per colpa di lui haranno sostenuto: & se lui nō hauessi di che possa mendare debbasi vendere la naue o nauilio che niuno puo per niente contrastare: saluo gli marinari per li loro salarii: & se la Naue o Nauilio non bastassi, & il patrone della naue o nauilio hauessi alchuni beni, debbano essere venduti per fare menda à quelli mercanti di tutto il danno, che per colpa di lui haranno sostenuto: & se quelli beni non bastassino, se lui è gionto, debba essere pigliato, & messo in carcere, & starci tanto per insino che

quelli mercanti ſiano reintegrati, ò che lui ſi accordi con loro: & ſe per ventura il patrone della naue ò del nauilio ne vora portare alcuni di quelli fuſti, che in quello ragio ſaranno, lui lo puo fare, ſe li mercanti, lo voranno: & ſe lui lo portera à diſpetto de mercanti, lui ne è tenuto come diſopra è detto: & ſe per ventura nella naue ò nauilio non fuſsi mercante neſſuno: & il patrone della naue o nauilio ſi riſcontrera con alcuno ragio: & ſe lui pigliaſi, ò portaſsi alcuno fuſto: ſe li mercanti ò la roba di loro riceuera dãno, ſe loro in vero mettere lo potranno, che per colpa del ragio che il patrone della naue ò nauilio tiraua, ò per colpa di quello fuſto ò fuſti che lui hara pigliati, gli fuſſi interuenuto quello danno: il patrone della naue ò nauilio ne è tenuto & obligato come diſopra è detto: per che ogni patrone di naue ò nauilio debba fare per tale modo quello che ha da fare, che non gli poſſa tornare à danno quello che lui fara.

¶ Di naue noleggiata per andare à carichare in alcuno luoco. Capitolo. cclvii.

SE mercante ò mercanti andranno in alcuno luoco foreſtiero per noleggiare naue o nauilio, & che quella naue ò nauilio debba andare à carichare in quello luoco, che infra el patrone della naue o nauilio & gli mercanti fuſsi accordato à giorno certo, & ad tempo deputato: & quella naue o nauilio che noleggiata ſara, non fuſsi venuta in quello loco, doue doueua carichare quel giorno ò in quello tempo, che il detto patrone della naue ò nauilio haueua accordato con gli mercanti, che noleggiato lo haueano: ſe gli mercanti ne ſoſterranno danno, o ſpeſa: il patrone della naue ò nauilio è tenuto del tutto reſtituire: & ſe per ventura gli detti mercanti noleggieranno altra Naue o Nauilio per mancamento di quello, che loro haueano noleggiato che non ſara venuto in quel giorno o in quel tempo, che infra il patrone della naue o nauilio fuſsi accordato: ſe quella detta naue o quello detto nauilio che loro haranno noleggiato per colpa di quello che loro gia haueano noleggiato, che non ſara venuto come infra loro era accordato, ſe coſtaſsi piu di nolo, che

non dauano à quello che loro gia haueano noleggiato: il patro ne di quella Naue ò di quello Nauilio, che in prima sara stato noleggiato, è tenuto restituire quello piu che costasi: per cio che non sara venuto in quello tempo, che lui gli haueua promesso à gli mercanti quando loro lo noleggiorono: & se per ventura fornito lo detto tempo infra loro accordato, quella naue ò quel lo nauilio venisse in quel loco, doue caricare doueua: se gli detti mercanti ne haranno altro noleggiato, non gli sono di niente tenuti: poi che non sara venuto in quello tempo, che infra lui & li mercanti fu accordato quando loro lo noleggiorno. Impero se quella naue ò quel nauilio, che loro haueuano noleggiato venisse oltra il detto tempo, che infra loro accordato fu, & quelli mercanti non hauessino noleggiato anchora altra Naue ò altro Nauilio: & gli detti mercanti sono tenuti dare à quello, quello carico che noleggiato gli haueano. Impero è da intendere che il patrone della naue o nauilio è tenuto dare à quelli mercanti tutto il danno & lo sconcio & la spesa, che per colpa di lui hauessino fatta & sostenuta per hauere tanto tardato: & se gli mercanti di mandare ne gli vorranno, & siano creduti per loro semplice sacramento. Impero è da intendere che se il patrone di quella naue ò di quello nauilio, che loro in prima haueano noleggiato, ci fussi interuenuto impedimento di Dio, ò di mare, ò di vento, ò di Signoria, & per colpa di lui non sara rimasto che non fussi venuto in quello tempo, che lui promesso, & accordato haueua con li sopradetti mercanti, in tale caso il patrone della naue o del nauilio che loro noleggiato haueano, non è tenuto alli mercanti di danno ne sconcio che loro ne hauessino fatto, poi che per colpa di lui non sara rimasto: & se gli mercanti hauessino noleggiato altra Naue ò altro Nauilio, loro sono tenuti à questo patrone di questa naue o di questo nauilio, che loro in prima haueuano noleggiato di dare & consegnare il carico che loro noleggiato gli haueano, & debbanlo hauere spedito in quello tempo, che infra loro fu accordato quando lo noleggiorno: & se gli detti mercanti carico dare non gli potranno, loro sono tenuti pagare quello

nolo, che infra loro fu accordato quando loro noleggiorno, ò che se ne accordino con lui: se il patrone della naue ò nauilio ne vuole fare accordo, se non nessuno non lo puo forzare: ancho ra piu che se il patrone della Naue ò nauilio hauesi à sostenere danno, ò spesa per colpa delli mercanti, che non haranno spedito, o non lo voranno spedire in quel tempo, che loro promesso li haueano, li detti mercanti sono tenuti del tutto mendare & restituire: & il patrone della naue sia creduto per suo giuramento. Et fu fatto per cio questo capitolo, che à impedimento di Dio, ne di mare, ne di vento, ne di signoria nessuno puo niente dire, ne contrastare, ne è ragione che lo possa fare: p che ciascuno si guardi & si debba guardare che faccia in tale modo tutto quello che fara, che non gli possa tornare alcuno danno se lui fare lo puo.

¶ Se mercante noleggiera naue in luoco forestiero & morra Capitolo. cclviii.

SE alcuno mercante hauesse noleggiato naue o nauilio in alcuno loco forestiero: & che quella Naue ò quello Nauilio debba andare a carichare in quello loco, nel quale il detto mercante hauesi accordato con il detto patrone della naue o nauilio à giorno certo: se quello mercante morra stante in quello loco, doue la Naue ò Nauilio hauea noleggiato: se quello mercante morra intestato, ò che il detto mercante habbi fatto testamento: il patrone della naue ò del nauilio che noleggiato sara innanzi che lui parti di quel spradetto luoco, doue sara noleggiato, & doue quello mercante si sara morto che noleggiato lo hauea innanzi che lui faccia spesa, lui debba mandare al compagno che quello sopradetto mercante, che morto sara hauea in quello loco doue praticaua & era vicino, & che ci mandi vno huomo aposta con vna littera sua, & domandargli se vora che quella naue ò nauilio che lo suo detto compagno hauea noleggiata in tempo che era viuo, che faccia lo viaggio: & se quello sopra detto compagno vuole che il sopra detto nolo & accordo che il morto hauea fatto vaglia, & habbia valore, & che quella naue o quel nauilio venga, che lui è presto & in ordine di com

plire

pfir tutto quello, che quel morto hauea promesso à quello patrone di quella naue ò di quello nauilio lo giorno che lui noleggio: & se per auentura il patrone della naue ò nauilio che noleggiato sara verra in quello luoco, doue douea caricare innnanzi che risposta non hauessi hauuta dal compagno di quello mercante che morto sara, quello compagno che viuo rimasto sara, non li è di niente tenuto, se non vuole: per cio che quando lhuomo è morto, non ha compagno che il giorno, che lhuomo muore è partita ogni compagnia. Saluo impero che se quello sopra detto mercante che morto sara, hauessi obligato quello suo compagno in nella sua vita con carta che lui hauessi fatta à quello patrone della naue ò del nauilio per conto dello nolo, & di tutto lo accordo che lui attendere gli hauea, quello compagno è tenuto che ne li attenda. In questo modo è da intendere che quello compagno che morto sara, hauesse loco & potere di suo compagno che potesse noleggiare per lui: cioe à intendere che lui ne hauessi procura ò che ne hauessi testimonii, che qual si vuole cosa che lui ne facessi che lui l'haueria per fermo: se questi testimonii ò procura lo patrone della naue ò nauilio che noleggiato sera potra monstrare, quello compagno che viuo sera, gli è tenuto in tutto & in tanto come quello che noleggio era & fuora: & se lui viuo fusse: & se il patrone della naue o del nauilio monstrare procura ne testimonii non potra, quello compagno che viuo sara rimasto, non gli è di niente tenuto. Anchora che quello morto lo hauesse messo nella scritta dellobligo del nolo, che lui fatto haueua con quello patrone della naue ò del nauilio, che hauea noleggiato, poi che con volonta di quello non fu fatto: che dura cosa seria che se alcuno huomo obligassi l'altro per sua auttorita: & sanza licentia di quello, il quale lui obligasse valea ò haues si valore, saria mala cosa che ognuno potria disfare l'altro: perche non è diritto ne ragione che nessuno possa obligare altro per nessuna cagione. Se impero giuste ragioni non ci fussino, come gia di sopra sono dette: & se per ventura quello Mercante che morto sara, che la naue ò nauilio haueua noleggiato: haues

si fatto testamento, & nel suo testamento hauera partiti gli suoi beni alli suoi figli, ò alli suoi propinqui, ò à quale si vuole & l'uno di quello hara fatto herede: & il patrone della naue che noleggiato sara, sapra che quello mercante che noleggiato lo hauea, è infermo, & hauera fatto tutti gli suoi ordini: se il patrone della naue sapera certo che lui è infermo, se lo patrone della naue ci hauea tempo innanzi che lui mora: lui gli debbe dire in presentia di boni huomini, che se Dio facessi la sua volōta di lui, che cosa si debba fare di quello nolo, che lui gli haueua promesso, & che lui faccia per modo che se Dio facesse la sua volōta, che lui nō hauessi hauere danno, & se quello mercante che noleggiato lo hauera, & che infermo sara gli dira che lui pensi di spedirsi presto che cō lo aiuto di Dio, lui lo cauera di ogni danno: & che per la sua infirmita nō debba stare che lui nō gli attenda quello che gli haueua promesso, che lui è in ordine di obseruare tutto quello, che ha promesso: & se il Patrone della Naue ò Nauilio si partira da lui cō la sua volōta: & lo infermo gli fara vna littera sigillata col suo sigillo al suo cōpagno se l'hauesse, ò à huomo che lui fusse in quello luoco, che lui debba spedire quella naue ò nauilio, che gli debbino cōsignare quello caricho, perche lui noleggiato hauea la naue: se quella Naue ò quello Nauilio fussi venuta in quello luoco, doue doueua carichare: & stando la Naue ò Nauilio in quello luoco, quello mercāte che l'hauea noleggiata, sara morto, & alla morte sua verra à sapere allo suo cōpagno se lo hauessi, ò ad quello che in luoco di lui sara se, quelli si extraheranno che nō lo voranno carichare ne spedire, gli beni di quello che morto sara, ci sono tenuti: poi che il patrone della Naue ò del Nauilio innanzi che volessi partire di quello luoco, doue fu noleggiato cō volōta & licentia di quello che noleggiato lo hauea, & cō lettere sue si parti, in la quale lettera diceua al suo cōpagno se lo hauea ò ad altri che nel suo luoco fussi, che loro lo douessino spedire tutto, & in tanto come lui gli haueua promesso: & se per ventura il Patrone della naue ò del nauilio nō se fussi partito di quello luoco, doue lui fu noleggiato innanzi che fus

si morto quello mercante che lui noleggiato hauea: nõ si debbà partire insino che habbia mandato le lettere ò huomo suo al detto cõpapno, ò à quello che hauea fatto herede: à quello mercante che morto sera & hauea noleggiato che vadi per portar quel caricho che lui noleggiato gli hauea: & se loro, ò l'uno di loro li obserueranno tutti quelli patti, che quello gli hauea promesso quando lo noleggio: & se loro manderanno à dire per litera loro sigillata cõ loro sigillo, ò per huomo à posta che la naue ò nauilio si metta in ordine per venire, che loro ò vno di loro sono in ordine di obseruare tutto quello, che quello noleggiato lo hauea li hauea promesso, & innella scritta del nolo che infra lor sera fatto, è cõtenuto: allhora si puo partire con la naue: & se lui ne hauessi danno ò spese per colpa di quelli, che la lettera, ò huomo à posta gli haueranno mandato, loro gli sono tenuti restituire integramente: & anchora quello caricho à dare: poi che per comandamento di loro ci sara venuto & con loro licentia. Impero se il patrone della naue o del nauilio venisse in quello luoco, doue douea carichare, ò si partisse di quello luoco doue fussi noleggiato, di poi che quello mercante fussi morto. E da intendere che quello mercante che morto sara, hauea fatto testamento: & nel testamento hauessi fatto alcuno suo herede: se il patrone della Naue ò Nauilio venissi in quel luoco, doue doueua carichare à quello giorno ò tempo, nel quale lui haueua promesso à quello che lo noleggio, & nella scritta del nolo fussi cõtenuto: se quello elquale lo noleggio che morto sara, hauessi fatta alcuna mentione che quello suo herede debba dare quello caricho, che lui hauea noleggiato & promesso à quella Naue ò Nauilio, quello che herede sara rimasto, nõ gli è tenuto di dare: & se nõ lo volessi fare, la giustitia lo debba forzare che bisogno è che il comandamento del defunto sia compito. Impero se il defunto nõ haueua fatto mentione, ne detto haueua in quella sua vltima volõta: quello il quale lui hara lassato per suo herede nel suo testamento, se non vuole non è tenuto. Impero è da intendere che quello herede, non volesse portarlo in alcuna parte se non che

lo lesse vendere egli proprio per seguir l'ordine di quello che morto sara: come lui ne hauessi fatta mentione nella sua vltima volonta. Anchora piu per cio che quello patrone di quella naue ò di quello nauilio ci sara venuto sanza licentia & volonta di quello, che herede sara rimasto. Impero se quello che herede sara rimasto, non la vora in quello loco vendere: anzi vora mandare, ò portare detta robba, ò caricho à quella parte, nella quale quello che morto sara hauea intentione di portare se viuo fusse, & haueua noleggiata, se quello herede non la vora mettere in quella naue, che quello che morto sara hauea noleggiata: & per fede de quello che morto sara ci sara venduto: se lui la mettera in altra naue & nõ in quella: li beni di quello defunto saranno obligati à quello patrone della naue che lui hauea noleggiato nella sua vita: se il patrone di quella naue hauea obseruato tutto quello, che promesso hauea à quello che lo noleggio. Impero se lui obseruato non lo hauessi, quello herede ne gli beni del defunto che noleggiato lo hauea, non li sono di niente tenuti ne obligati. Se impero lo patrone della naue non potessi monstrare ò proua re giusta scusa, o giusto impedimento che per colpa di lui non è rimasto, che non obseruasse: & se lui prouare ne dimonstrare nõ lo potra: quello herede ne gli beni dello defunto non li sono di niente tenuti, poi che lui non hara obseruato quello che hauea promesso. Impero se il patrone della naue prouare, o monstrare lo potra: quello che herede sara & anchora li beni dello defunto, gli sono obligati come è detto.

¶ Se à mercãti che noleggiera naue venissi infirmita. C. cclix.

SE alcuno mercante noleggiera naue o nauilio: & quãdo lui hara quella naue o quello nauilio noleggiato, interuerra caso di ventura che li venissi infirmita, & se lui hauea promesso al patrone della naue o di quello nauilio che lui hauea noleggiato di hauerlo spedito à giorno certo: & se quello mercãte che infermo sera, dira ò fara dire à quello Patrone di quella Naue ò di quello Nauilio che lui hauera noleggiato, che cerchi di fare gli fatti suoi doue, far gli possa: per cio che quello merchante

non

non gli puo attendere quello, che promesso gli hauea: per cio che è amalato, che se lui fussi sano, volentieri ne gli obserueria & se lo patrone della naue gli dimandassi la spesa che fece per lui: il mercante non gli è tenuto, poi che non è colpa sua: & per cio che nelli hauera fatto sapere infra il termine, che lui doueua hauere spedito. Et anchora è in quella medesima volonta de obseruagli tutto quello, che gli promisse: se quello patrone di quella naue o di quello nauilio vuole aspettare che lui fusse guarito. Et anchora per altra ragione non gli è tenuto: per cio che à impedimento di Dio nessuno non puo niente dire, ne contrastare. Impero se il detto mercante caschera in infirmita: di poi che la naue ò nauilio hauea noleggiata: & lui nõ lo fara à sapere à quello patrone della naue ò nauilio infra quel tempo, che lui lo doueа aspettare: & dapoi che quello tempo sera passato, il detto mercante lo fara à sapere, & gli dara licentia ò nelli fara dare che lui cerchi di fare i suoi fatti, doue gli possa fare: se quello patrone della naue ò nauilio ne hauera fatto spesa. Per cio come quello mercante nõ lo hara fatto à sapere, come douea fare infra quello tempo, che lo douea hauere spedito: quello mercante è tenuto di restituire. Impero se il patrone della naue ò del nauilio ne hauesse sostenuto alcuno danno, quello mercante non gli è tenuto: poi che lui non rimane del viaggio per sua volonta, ne per fraude alcuna che lui volessi far: ma solo per la infirmita che lui hebbe. Impero se il detto mercante fussi gia infermo quando la naue ò nauilio noleggio, se lui si vora extrahere di andare in q̃llo viaggio, che lui hauea accordato, che douesse hauere spedita quella naue ò quello nauilio. E da intendere che quella infirmita che lui hauea gli fussi cresciuta: poi che per altra fraude non lo facessi, lui è tenuto di dare & restituire à quello patrone di quella naue ò quello nauilio, che lui hauea noleggiato, tutte le spese che hara fatte per colpa di lui: & sia creduto per suo iuramento che la colpa è del mercante, poi che infermo era per che noleggiaua naue ò nauilio, ne si impacciaua con alcuno per fatto di noleggiare. Anchora piu se il detto mercante non lo fara a sapere à

quello patrone di quella naue ò di quello nauilio,che lui si vuo-
le extrahere di andare in quello viaggio infra quello tempo,che
lui lo douea hauere spedito:& dipoi finito quello tempo che in-
fra loro fu accordato, che lo douea hauere spedito ne gli facessi
à sapere,è tenuto di dare & restituire à quello patrone di quella
naue o nauilio, di tutto il danno & interesso che ne habbia hauu
to.Impero quello danno & quello interesso debba essere messo
in potere di dui buoni huomini di mare,che acconcino quello in
teresso & danno,& per causa del crescimento della infirmita che
lui hauea che per altra causa no: & per che à quello mercante
non fussi cresciuta la infirmita,se non che si stessi in quello modo,
che era quando la naue ò nauilio noleggio: non debba esser mes
so in potere di nessuno, se non che è tenuto di dare & restituire à
quello patron di naue o nauilio che lui hauea noleggiato, tutto
lo interesso che lui hauessi sostenuto sanza contrasto:per cio che
per colpa di lui lo hauera sostenuto: & in quello modo che di so
pra è detto,è tenuto & vbligato lo patron della naue ò nauilio à
mercanti,à li quali lui noleggio la sua Naue ò Nauilio,come nel
capitolo disopra detto si contiene.

¶Di mercante che noleggiera naue & morira innanzi
che sia caricato. Capitolo. cclx

SE alcuno mercante hauera noleggiato alcuna naue o naui-
lio: se quello mercante che quella naue ò nauilio hara no-
leggiata,morra inãzi che fussi caricata la naue del tutto ò in par
te,lui ne li beni suoi non sono tenuti di niente à quello patrone,di
chi quella naue ò nauilio fussi che lui hauea noleggiata:per che
à huomo che morto è, accordo che habbia fatto non gli nuoce.
Saluo impero credito ò torto che lui habbia,debbano essere pa
gati delli suoi beni, se alcuni ne hauessi in quale si vuole loco fus
sino trouati. Impero dipoi che quello mercante hara caricata
quella naue ò quello nauilio,che lui noleggiato hauea del tutto
ò in parte:se lui morra,& lui lhauessi caricata infra il tempo, che
lui la douea hauere spedita, nõ è tenuto al patrone della naue di
spesa che lui habbia fatto per tale conto: per cio che è da crede-

te che se lui fussi viuo, haueria intentione di obseruare tutto quel lo che promesso hauea: & poi che la morte cela tolto, non è colpa sua, che à morte non ci puo contrastare nessuno. Impero se oltre lo detto tempo lhauessi del tutto caricata, se il detto mercante morira, gli beni di quello sono tenuti satisfar la spesa, che quel lo patrone di quella naue hauessi fatta per sua colpa, che non lo hauera spedito in quello tempo che doueua: & non gli hauera dato licentia che cercassi fare li fatti suoi in altre parti, che lui nõ era in caso ne in modo che gli possa attendere quello, che promesso gli ha. Impero se il mercante hauessi caricato la naue o nauilio: & la naue ò nauilio hauera fatto vela, & il mercante dapoi morra, in qual si vuole loco che mora: il patrone della naue se ne debba tornare in quello luoco, doue haueua caricata quella roba: & rendere & dare alli suoi propinqui, se in quello loco doue haueano caricato saranno: & se in quello loco doue haueano caricato propinqui o fattori non ci saranno: lo patrone della naue o nauilio debbe fare scaricare quella robba di quello mercante che morto sera, & farla mettere in terra in loco sicuro: & quando la roba sara in terra in loco sicuro: lo patrone della naue o nauilio debba mandare vna lettera con vno huomo à posta in quello loco, doue sappia che siano & debbino essere gli suoi propinqui, ò à quelli per chi lui teneua la comandita. Impero tutte le spese che fara per conto di quella roba à discaricare, debba pagare la roba. Anchora piu che quando alcuno propinquo, ò alcuno di quelli che le comande haueuano fatte, a quello che morto sara, saranno gionti in quello luoco, doue il patrone della naue o nauilio hauea fatto scaricare quella roba di quel mercãte che morto sara: loro sono tenuti satisfare tutto il danno & spesa, che il patrone della naue o nauilio hauessi sostenuto per causa di quella tornata, che hara hauuta à fare: & se il patrone della naue ò nauilio & quelli propinqui ò quelli che la comandita haueano fatta à quello mercante che morto sara, non si potranno accordare, debba esser messo quello contrasto in dui buoni huomini degni di fede, che siano & sappino dellarte del mare, quale si vuole cosa

che quelli buoni huomini ne diranno: quello ne debba essere seguito: & se il patrone della naue o del nauilio hauesse alcuna cosa del nolo, è tenuto di dare à marinari per li loro salarii in quella forma che lui guadagnera di nolo. Impero se gli propinqui & quelli che le comandite haueano fatte fussino in quel loco, doue quel patron della naue o nauilio hauea carichato: & anchora ritornato à discaricare: se que propinqui & quelli che le comandite haueuano fatte, si accorderanno che quella Naue ò Nauilio che quello mercante che morto sara hauea caricato, che vadi & che faccia quello viaggio nel quale douea andare cō quelo mercante se viuo fusse: il patrone della naue è tenuto de andarci loro pagādo ogni scōcio & ogni spesa, che lui hauessi fatta per causa di quella tornata, che lui hara hauta à far per causa della morte di detto mercante: & anchora che gli faccino scritta che loro, ò vno di loro gli obserueranno tutto quello, che quello mercante che morto sara gli era tenuto obseruare se viuo fusse: & se loro ò vno di lor gli obserueranno tutto quello che di sopra è detto, il patrone della naue ò del nauilio è tenuto di andare, & in altra maniera no. Impero se quello mercante che morto sara hauessi caricata quella naue o quello nauilio in terra de infideli, o in loco periculoso per andare à scaricare in terra di amici: il patrone della naue non è tenuto di ritornare in quel luoco doue haueua caricato, anzi debba andare à discaricare in quello loco doue haueua accordato con quello mercante quando viueua: & in quello loco discaricare: & innanzi che lui discarichi lui lo debbe fare à sapere alla iustitia, & con testimonii di mercanti e della iustitia lui debba fare mettere le robbe ne fondachi: & in loco che fussi sicuro à quelli di chi essere debbe: & la iustitia con consiglio di mercanti debba far vendere di quella roba tanta, insino che habbia integrato il patrone della naue o del nauilio di tutto quello nolo, che lui hauere debbe: & ancora piu per insino che siano tutte le spese pagate che per causa di quella robba si saranno fatte. Impero è da intendere se in quello luoco non fussino gli propinqui, o quelli che la comandita haueano fatta ad quello mercāte

che morto sara:se in quello luoco nõ saranno:la giustitia cõ il patrone della naue o nauilio debba mandare vna lettera in quello loco,doue possino sapere che siano, & la iustitia con cõsentimento delli buoni huomini di quello loco,doue la roba si sara discaricata debalo tener in sequestro per insino che li propinqui, o q̃lli che la comandita haueano fatta à quello mercante che morto sara,siano venuti in quello loco,o huomo per loro.Impero se fussi roba di che lhuomo hauessi dubito che si potessi guastare, debba esser venduta:& la moneta che lhuomo ne hauera, debba essere messa in loco,.che ogni hora che venissino quelli, che hauer la debbano:la possino hauere loro o huomo per loro sanza contrasto alcuno:pero sia certo che quelli che hauere le debbano, o huomo per loro fosseno loro venuti, che la dimandino. Et per questa ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶Di naue noleggiata & lo patrone morra innanzi che sia carichata. Capitolo. cclxi.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio hauera noleggiata la sua Naue o Nauilio ad alcuno mercante:se il patrone della naue o nauilio morra: innanzi che la naue o nauilio sia carichato del tutto o in parte,che quella naue ala quale al patrone fussi interuenuto tale caso come disopra è detto non è tenuta di andare al viaggio,se gia gli compagni con li propinqui di quello che morto sara non si accordassino,che la detta naue o nauilio ci andassi,o se tutti li compagni o la magior parte non furno al noleggiare: & che tutti o vno di quelli fussi vbligato à quello mercante,che quella Naue o quello Nauilio hauea noleggiato:per che huomo morto non ha ne puo hauere signoria in niente di questo mondo: saluo in tanto che tutti gli suoi torti & le sue ingiurie,che debbano essere pagate:se lhuomo troua beni suoi:di che si possino pagare. Impero se la naue o il nauilio fussi carichata del tutto o la maggior parte:innanzi che il patrone della Naue morisse, è tenuto di andare & seguire il viaggio à quello mercante che noleggiata lhauera: per cioche li compagni che nella naue o nauilio tengono parte,ne anchora li propinqui di quello

patrone che morto sara, non ci haranno messo alcuno contrasto quando carichaua: & per questa ragione che disopra è detta la naue o il nauilio è tenuto di segaire il viaggio: & anchora li compagni sono tenuti di mettere cō li propinqui di quello che morto sara, vno huomo, che sia ò habbia loco di patrone & sia vbligato à quello mercante di tutti gli accordi & patti, che quello che morto è, fora & era, se viuo fusse: per cio che loro vedeano che quello che era patron della detta naue era infirmo & periculoso, & loro non contrastorono in niente quādo la naue ò nauilio caricaua. Impero se li propinqui di quello che morto sara ò li compagni di quello che era patrone di quella naue o nauilio, dicono & cōtrastarano à quello mercante che la naue o nauilio hauea noleggiato: che lui non caricasse ne facesse niente caricare: per cio che loro haueano dubio che quello patron che amalato era, morisse, & se lui moriua che quella naue ò nauilio andassi in quello viaggio: se quello mercante non si vora stare di caricare per lo detto di loro: se il patrone di quella naue ò nauilio morra, quella naue ò nauilio non è tenuta, ne debba andare in quello viaggio, ne anchora li compagni, ne li propinqui ò heredi di quello patron che morto sara, non sono di niente tenuti di menda fare ad quello mercante, che la naue o nauilio haueua noleggiato & caricato per danno che lui ne hauessi: poi che per detto, ne per renuntiamento che loro gli haueano fatto, non se n'era voluto stare. Impero se la naue o nauilio hauea caricato, & hauessi fatta vela, & partita fussi di quello loco, doue hauea caricato. E da intendere che il patron della naue fussi con loro, sia che fussi sano ò infirmo: se il patron della naue o del nauilio morra: per la sua morte non debba restare che la naue o il nauilio non debba seguire il viaggio. In questo modo impero che se in nella naue o nauilio ci fussi compagno alcuno: ò alcuno che fussi propinquo di quello patron che morto sara, quello debba essere fatto patrone: se li mercanti & il nochiere & lo scriuano vedranno & cognosceranno con tutto lo communale della naue che sufficiente fussi alcuno di quelli per patrone: & se vederanno che nessuno di quelli

non fusi sufficiente, & nella naue hauesse alcuno marinaro di poppa, o di proa che sufficiente fusse: lo vno di quelli debba esse re messo per luoco tenente del patron. Impero per quello viaggio solo: lo quale quello che morto sara hauea fermato à quello mercante, & non per piu: & incontinente fatto quello viaggio, debbano tornare quella naue ò quello nauilio in potere de compagni & de propinqui di quello che morto sara: & lo scriuano è tenuto di render cõto loro tãto dello guadagno, come della perdita tutto in tanto come se fusi viuo quello patron, quando la naue ò nauilio parti di quello loco, doue hauea caricato: & erano suoi propinqui & partecipi. Impero se la naue hauea caricato in alcuno loco doue propinquo ne compagno non ci fusi, loro la debbano tornare fatto il viaggio in quello loco, doue incominciorono: se quello luoco sicuro fusse, & se il luoco sicuro non fusse, loro la debbano mettere & tornare in loco sicuro: & lo scriuano con il nochiere insieme debbano fare vna lettera, & mandare in quello loco doue sappino che siano ò debbino essere li suoi propinqui: & li suoi compagni di quello che morto sera, per homo à posta che loro venghino à receuere quella naue ò quello nauilio, per cio che quello che era patron è morto, & lo scriuano & il nochiere non la debbano lasciare ne abandonare, per insino recapito nõ habbino hauuto da cõpagni & da ꝓpinqui. Et ancora piu che q̃lli siano satisfatti & integrati di tutte le loro fatiche che loro hauute hauessino per conto di quella naue ò nauilio à ristorare: per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di naue noleggiata senza tempo determinato. Capitolo. cclxii.

SE alcuno mercante ò mercanti noleggieranno naue o nauilio con scritta ò con testimonii, & nõ harãno inteso che quelli mercanti debbino hauere spedito quella naue o nauilio che loro haranno noleggiato a giorno certo, ò à tempo deputato, se li mercanti prolongheranno che loro non spediranno quella naue ò nauilio che noleggiata hanno, in quel modo che il patrone della naue vorria, con che per colpa delli detti mercanti non ri-

manessi: li marcanti non sono tenuti al patrone della naue o nauilio, che loro in quel modo haranno noleggiato di spesa che lui ne faccia di nessuna menda fare: per che ogni patrone di naue o nauillo debba guardare in che modo noleggia la sua naue o il suo nauilio: per cio che a danno non gli possa tornare. Impero se gli detti mercanti noleggieranno alcuna naue o nauilio come di sopra è detto, & loro non spediranno il meglio che potranno, & per colpa di loro rimarra: se il Patrone della Naue ò nauilio puotra monstrare che per colpa di loro hara sostenuto alcuno danno: gli mercanti gli sono tenuti di mendare & restituire: poi che per colpa di loro lhara sostenuto. Et anchora piu se fussi che quella naue ò quello nauilio che sara noleggiato debba carichare in quello loco, doue il cõtratto fu fatto: ò fussi che douessi andare à carichare in altro luoco: se gli mercãti si potranno scusare per giusta causa: ò per giusto impedimento: che loro non possono dar ne cõsegnare quello caricho in quello viaggio, che promesso gli haueano dare, poi che per colpa di loro nõ fusse, nõ gli sono di niente tenuti. Impero se gli detti mercanti truoueranno migliore mercato di nolo, che non haueuano di quella naue ò nauilio che loro noleggiata haueuano, & loro noleggieranno altra Naue ò Nauilio per causa di megliore mercato che truoueranno: loro sono tenuti restituire tutto danno & tutte le spese, che per colpa di loro hauessi fatte & sostenute il Patrone della Naue ò del Nauilio, che loro in prima haueano noleggiato: anchora di dare quello caricho che gli haueano promesso, & se dare nõ lo voranno, sono tenuti di dare & pagare tutto quello nolo, che loro gli prometterono quando lo noleggiorno, poi che per colpa di loro sara rimasto, & per causa del migliore mercato, che haranno trouato con altro, che per altro no, & per cio è ragione che chi con inganno & fraude va, che tutto gli torni di sopra: & in quello medesimo modo che è disopra detto è tenuto il Patrone della naue ò del nauilio, che hauessi noleggiato la sua naue ò nauilio à mercãte, se lui la noleggiassi ad altri mercanti per causa di migliore nolo, che loro gli dessino piu che quelli

che in

che in prima lo haueano noleggiato: se ne hauessino à fare alcu na spesa,o ne hauessino alcuno danno per colpa di quello patro ne di quella naue o nauilio,che loro noleggiata haueano,& lui è tenuto del tutto restituire: poi che per colpa di lui lo haueran no sostenuto:& anchora debbe portare quello charico, che ha uea da loro noleggiato se la naue o nauilio ne sapessi essere ven duta: per cio che è ragione che li patroni delle naue o nauili sia no & debbano essere tenuti & vbligati à mercanti in tutte cose, & per tutte come li detti mercãti sono tenuti à loro. Et per quel lo che disopra è detto fu fatto questo capitolo.

¶Di naue noleggiata,che per impedimento non puo fare lo viaggio. Capitolo. cclxiii.

SE alcuno mercante o mercanti noleggieranno naue o naui lio in alcuno loco, sia che la naue o nauilio che loro noleg giato haranno debba carichare in quello luoco medesimo, doue il contratto del nolo sara stato fatto, o fussi che douessi andare à carichare in alcuno altro loco,se stando in quello luoco doue sa ra stato noleggiato,venisse impedimento di Signoria. Poniamo che quella naue o nauilio che noleggiato sara debba carichare in quello luoco, doue il contratto sara stato fatto:se il patone di quella naue o nauilio che que mercanti haranno noleggiato,gli dira & dimonstrera che loro scancellino & rompino quella scrit ta,che infra loro per causa di quello nolo sara stata fatta: & che lo absoluino che lui possa andare ad fare gli suoi fatti in alcuno altro loco, con altri mercanti: se que mercanti che nolleggiato lo haranno non voranno che quella scritta che infra loro fu fat ta per causa di quello nolo si scancielli, ne si disfaccia, ne ancho ra loro non lo voranno absoluere: anzi gli diranno che lui non si dia fastidio che loro creda finire, & sono certi che loro gli da ranno il caricho che noleggiato gli hanno:se loro finire potran no di dare quello caricho che noleggiato hanno,li detti mercan ti nõ sono tenuti à quello Patrone di quella Naue o nauilio, che loro noleggiata haueano di niente altro, se non di mendare tut ta la spesa che lui haueßi fatta di quel giorno che lui li domando

che lo absoluessino:& questo sono tenuti fare senza cõtrasto,per cio che non è colpa loro che impedimento è di signoria: & anchora,percioche loro gli cõsignorono il charico che noleggiato gli haueuano,impero se loro quello charico: ò altro in luoco di quello dare non gli puotranno loro gli sono tenuti di fare tutte le spese & tutto il danno, & tutto lo scõcio che lui ne sostenesse & sostenuto ne hauesse. Impero quello danno & quello scõcio debba essere messo in potere di buoni huomini, che sappino de larte del mare, per cio che gli detti mercanti sono stati volõtero si di dare quello carico, che loro noleggiato gli haueano: & per niente che loro ci habbino possuto fare nõ sera rimasto: & quale si vuole patto che lo patrone della Naue ò del nauilio fara cõ gli mercanti,in quello patto medesimo debbano essere gli marinari.Impero se la naue ò nauilio douessi andare à caricare in alcuno luoco, innanzi che il patrone della Naue ò nauilio si parti di quello luoco, doue il contratto del nolo sara stato fatto: & innanzi che lui si parti di quello luoco,lo impedimento ci sara venuto se gli mercanti diranno à quello patrone della naue ò nauilio che loro noleggiata harãno,che lui nõ stia per paura di quello impedimento di andare in quello luoco, doue debbe caricare che loro sono certi,& nõ hanno paura ne dubito che per quello impedimento lui ne niente di loro fussi ritenuto ne ritardato: se sopra queste ragioni disopra dette lo patrone della naue ò nauilio,che loro noleggiata hanno,andera cõ quella sua naue ò nauilio in quello loco doue il patrone è cõ loro accordato, & à tempo debito,se i detti mercanti quello carico dare nõ gli potranno, loro sono tenuti mendar tutte le spese, che per colpa di loro hebbe per lo impedimento:& pagare tutto quello nolo, il quale gli erano tenuti di dare, se il carico hauessi portato, che nõ è colpa di lui,se portato nõ lo ha:& questo non debba essere messo in potere di buoni huomini: se il patrone della naue ò nauilio nõ vuole: per cio che in vno capitolo è cõtenuto che tutta naue ò nauilio, da poi che hara fatta vela, debba hauere tutto el suo nolito senza cõtrasto,Impero se il patrone della naue ò nauilio ne vo

lesſi fare alcuno accordo: lui lo puo fare, & debbano eſſerci i marinari. Impero ſe quando i detti mercanti noleggiorono quella naue ò nauilio fusſi gia impedimento in quello luoco: & il patrone della Naue ò nauilio hauea detto ad quelli mercanti per che noleggiauano, poi che impedimento ci hauea: & loro gli reſpoſono che attendesſi à noleggiare: & che nõ ſtesſi per paura dello impedimento, che lor lo caueriano di danno, ſe ſopra le dette parole loro noleggiorono, ſono tenuti à quello patrone di quella naue ò nauilio di dare & reſtituire ogni danno & ogni ſconcio, che lui hauesſi fatto & ſoſtenuto per colpa di loro, che in quel modo che diſopra è detto lo noleggiorono: & il patrone della naue ò nauilio è tenuto à detti mercanti in tutti & in tanti modi come i mercanti ſono à patroni delle naui ò de nauili: & ancora piu che i mercanti nõ ſono à patroni delle uaui. Et per la ragione diſopra detta fu fatto queſto capitolo.

¶ Come il marinaro non debba vſcire di naue per parola del Patrone. Capitolo. cclxiiii.

SE alcuno patrone di naue o nauilio dara licentia ad alcuno marinaro per alcuna cauſa, nõ ſe ne debba vſcire ſolamente per lo detto del patrone della Naue o Nauilio, per inſino che il patrone della Naue o del nauilio gli habbi tolto o fatto torre il pane o le vettouaglie dinanzi: & ſe il marinaro ſi parte della naue o nauilio, ſolamente per la parola che il patrone della Naue ò nauilio gli hauea detta, ſenza che non gli hauera tolta la vettouaglia: il patrone della naue non gli è tenuto di niente à riſpondere per dimanda che gli faccia. Impero ſe il patrone della naue ò nauilio dara licentia ad alcuno marinaro: la licentia ſi intende che li toglia la vettouaglia, o la faccia torre innãzi che il viaggio fusſi finito, ma eſſendo fatto ſenza giuſta cauſa: lui gli è tenuto di pagare tutto il ſalario, che promiſſo gli fu al tempo che lui ſi accordo: & ſe il marinaro andasſi à diſcretione: il patrone della naue ò nauilio li è tenuto di dar & pagar tuttto quello ſalario, che il nochiere & lo ſcriuano diranno per loro giuramẽto, che quello marinaro haria meritato, ſe quello viaggio compiſſe: anchora

piu se il patron della naue lo lasciera in loco forestiere: se il marinaro rimanere non ci vora: il patrone della naue o nauilio è tenuto di darli naue o nauilio & vettouaglia, per insino che quello marinaro sia ritornato in quello loco, doue il patrone della naue lo cauo: ò che se ne fusse accordato con lui se lo marinaro ne volesse fare accordo. Impero se il patrone della naue o nauilio gli desse licentia come disopra è detto, per alcuna giusta causa, o per le conditioni che à vno capitolo sono gia dette, il patrone della naue o nauilio non gli è tenuto pagare il salario, ne dare naue, ne vettouaglia: & per le ragioni che disopra sono dette: ogni patrone di Naue debba guardare in che modo da licentia ad alcuno marinaro, che nelli dia con giusta ragione: per cio che à danno non gli possa tornare: & li marinari debbano fare altre tanto come pigliano licentia, & come no: per cio che alcuna giusta causa non li possa essere messa disopra, che gli potesse tornare danno. Et per cio fu fatto questo capitolo.

¶ Del marinaro che fuggira Capitolo. cclxv.

SE nissun marinaro si fuggira della naue, di poi che gli hara hauuto la sua paga, & non habbi fatto quello che haueua promesso al patrone, quando s'accordò: & se ne fuggie auante che la naue habbia fornito il viaggio in tutti i modi è vbligato à rendere la paga al patrone, ne manco deue hauere soldo di nessun seruitio essendosi fuggito, anzi doue sara trouato, puo essere preso, & stare tanto in prigione, per fino che gli hara satisfatto il tutto de danni, che il patrone per il suo fuggire hara riceuuto: & sia il detto patrone creduto per sue semplice parole: senza altri testimonii, & p le ragioni sopradette. E fu fatto questo capitolo.

¶ Di cariche di grano riceuuto sanza misura. Cap. cclxvi.

SE alcuni mercanti noleggieranno alcuna naue o nauilio ad alcuno: & li detti mercanti caricherãno quella naue o quello Nauilio che loro noleggiato haranno di grano: & se il patrone della naue o del nauilio che loro noleggiato haranno come disopra è detto, nõ riceuera ad misura lui ne huomo per lui quello grano, che quelli mercanti metteranno in quella sua naue o

nauilio,

nauilio, se nõ che lui se ne fidera nella parola che gli mercanti ò huomo per loro gli diranno: se quello Patrone della naue ò nauilio vora misurare, ò fare misurare quello grano, che in nella naue ò nauilio sara stato messo: & lui hara portato in quello luoco doue haueua à scarichare, lui lo puo fare che mercante nessuno non gli puo contrastare: & quando lo detto patrone della naue ò del nauilio hauera misurato, ò fatto misurare, ò per che gli detti merchanti gli volessino fraudare lo nolo che lui ne doueua hauere, ò fussi che il grano hauessi fatto alcun crescimento per alcuna causa per quale si vuole delle ragioni disopra dette, che il crescimento fussi fatto il patrone della naue ò del nauilio debba hauere lo suo nolo tanto del crescimento come di quello, che li mercanti li haueano manifestato, ò huomo per loro, che il crescimento che in quello grano sara trouato si debba partire per equale parte infra tutti gli mercanti, & debbine hauere ciascuno la sua parte, secondo la quantita del grano che nella naue o nauilio haueranno messo: & ciascuno de detti mercanti è tenuto di pagare nolo al patrone della Naue ò del Nauilio tanto del crescimento, come di quello che noleggiato haueua: per cio che è ragione, che poi li mercanti fanno li loro fatti, che il patrone della Naue ò del Nauilio non facci il suo danno. Et per cio come il patrone della naue ò del nauilio, ò huomo per lui non ne riceueua conto. Impero se il patrone della Naue ò del Nauilio, ò huomo per lui lo hauessi misurato, ò fatto misurare, & hauera riceuuto conto: se alcuno crescimento ci sara trouato, di quello crescimento non sono tenuti li mercanti pagare niente di nolo: per cio che il patrone della naue ò del nauilio non se ne volse fidare nel detto, ne nella fede de mercanti: & se Dio gli fa alcuna gratia, ò alcuno bene che sia loro, tutto & in tanto come se il patrone della Naue o del Nauilio se ne fussi fidato nella fede de mercanti haueria parte nel profitto, che Dio ci hauesse dato. In tanto iusta ragione è, che quello guadagno che Dio ci ha dato che debba essere de merchanti, poi che il Patrone della naue non se ne volse in loro fidare. Impero se il Patrone della Naue lo fara

misurare,& ne riceuera conto: se li mercanti alcuno fallo ci trouueranno:lo patrone della naue ò del nauilio, è tenuto di menda fare. Impero è da intendere che debba essere guardata la natura di quello grano: per cio come cie natura di grano che mai non torna alla misura che lhuomo lo riceue. Impero se detto patrone della naue ò del nauilio, ò huomo per lui non sara al misurare, ne lo misureranno à conto, anzi si fideranno in fede dei detti merchanti, in quello crescimento tale debbe hauere il detto patrone della naue ò del nauilio tutto il suo nolo. Anchora piu se mancamento ci fussi, non possa ne debba essere tenuto, poi che lui, ne huomo per lui non lo hauera misurato ne fatto misurare, ne lo haueua riceuuto à conto. Et per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Conditione di nolo. Capitolo. cclxvii.

SE alcuno patrone di naue ò di nauilio noleggiera la sua naue ò il suo nauilio ad alcuno mercãte, ò mercanti, & quando lo patrone della naue ò del nauilio sara gionto in quello looco, doue loro debbono discaricare, se infra lui & i mercanti non hara accordato à giorno certo & tempo deputato, che li detti mercanti gli debbano hauere pagato il nolo che con lui haueranno accordato, il patrone della Naue ò dello Nauilio si puo ritenere tutta quanta la roba: & che non facci discaricare, per insino che gli mercanti gli habbino rasicurato di pagare quello nolo, che lui haranno accordato lo giorno che loro noleggiorono. Anchora à giorno certo, ò à tempo deputato. Impero se infra il patrone della naue ò del nauilio, & gli mercanti haueua accordato giorno certo & tempo deputato, che loro douessino hauere discaricato & pagato quello nolo, che loro gli promissono di dare: il patrone della naue ò del nauilio non debba ne puo contrastare che loro non scarichino la loro robba. Saluo Impero che il patrone della naue o del nauilio dubitassi, o hauessi dubio che que mercanti fussino ingannatori ò piatitori, & che dubitassi che non gli metessino il suo nolo in piato, che lui lo potessi perdere. Impero se gli detti mercanti daranno vna sicurta che lui sia sicu-

ro per lo suo nolo: lui gli debba lasciare discaricare tutta la roba: & se per ventura gli detti mercanti diranno al patrone della naue ò nauilio, lui se vuole pigliare di quella robba medesima che lui hara portato à quello pretio che loro la potriano vendere, ò che vale in quello loco doue lui la debba discaricare tanto debbe discaricare, per insino che lui habbia compimento di paga al nolo che loro gli promisseno di dare, se il patrone della naue ò del nauilio si vuole: ma li detti mercanti non lo possono forzare: & se il patrone della naue ò del nauilio la pigliasi per sua auttorita, lui lo puo far: & se lui ci guadagna, tutto il guadagno debba essere suo: & se ci perde, tutta la perdita debba esser sua, che compagno non li è di niente tenuto: ma il patrone della naue è tenuto di dare parte à gli suoi compagni di tanto come lui hauea di nolo. Impero se gli mercanti lascieranno quella robba al patrone della naue ò del nauilio, che lui haueua portata per lo nolo che loro gli doueuano dare: il patrone della naue ò del nauilio la ha à riceuere & di niente altro non gli puo forzare: & se per tale ragione come disopra è detto il patrone della naue ò del nauilio ha à riceuere quella robba disopra detta, compagno alcuno non puo niente dire ne contrastare che lui habbia à riceuere parte della perdita come del guadagno se lui gli desi: & se per ventura il patrone della naue ò del nauilio hauera à riceuere di quella robba, che lui hauera portata, quantita per lo nolo che lui ne debba hauere: & questo hara à fare per comandamento & per forza della iustitia di quello loco, doue lui sara: se in quella roba come disopra è detto hara hauto à riceuere, se perdera, ò si guadagnera, compagno alcuno non puo ne si debba è star che lui non habbia à pigliare la parte del guadagno, come della perdita. Anchora piu se gli compagni diranno & accorderanno con il patrone della naue ò del nauilio: che lui in quale si vuole parte che vadi, ò venga che lui tutta volta possa smaltire tutto quello, che li auanzera: & se li compagni tutti, ò la maggior parte diranno & accorderanno con il patrone della naue o del nauilio quello che disopra è detto: se loro guadagnano, ò perdono di quello

che il patrone della naue o del nauilio hauera comperato, quel lo che del nolo li sara auanzato debbano pigliare loro parte tan to della perdita come del guadagno, se Dio ce ne desse: & in nien te gli detti compagni non possano contrastare à il patrone della naue, poi che per volonta di tutti, o della maggior parte lo hara fatto. Anchora piu se il patrone della naue ò del nauilio hauesse smaltito alcune volte quello che dello nolo li fusse auanzato san za licentia de suoi compagni: se lui ci guadagnasse, & loro piglie ranno la loro parte di quello guadagno: se li detti compagni nõ gli diranno ne faranno comandamento che lui nõ smaltisca quel lo, che del nolo gli auanzera, & se lui lo fa che loro pigliano vo lentieri dello guadagno, se Dio ne gli desse: & se perdita ci linter uenisse che fusse tutta sua: & se li compagni questo che disopra è detto gli diranno, & gli comandaranno: & oltra lo comandamen to che loro gli haranno fatto: lui non restera che non smaltischa quello che dello nolo li auanzera: se in quello che lui hara smal tito Dio guadagno ci dara, lui è tenuto di dare la parte alli com pagni di tutto quello guadagno: & se lui perde tutta, la perdita debba essere sua: & se per vẽtura il detto patron della naue ò del nauilio smaltisse alcuni viaggii quello, che del nolo gli auanzas se: & gli compagni riceuerãno parte di quello che Dio ci desse: & loro non diranno ne faranno il comandamento disopra detto: el patrone della naue ò nauilio, se lui smaltira come disopra è det to: li detti compagni sono tenuti di pigliare parte della perdita, come fariano del guadagno se Dio ne desse, per insino che gli ha uessino detto ò fatto il comandamento come disopra è detto. Et per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di naue ò nauilio che stando nel caricare sopra ven ga fortuna. Capitolo. cclxviii.

SE alcuno patrone di naue o nauilio caricare douesse in alcu no loco: & stando nello luoco doue debba caricare: innanzi che lui habbia caricato, si mettera segno di cattiuo tempo: & lui hara dubio che cattiuo tempo si metta: se il detto patrone della naue o nauilio fara alcuna spesa: come appigionare exarcia per

mettere

mettere nella naue ò nauilio à ormeggiare, gli mercanti che no leggiata la haueranno non sono tenuti pagare niente, poi che nõ haueranno niente caricato. Se impero il patrone della Naue ò nauilio non lo hauessi accordato lo giorno che lo nolleggioro no, che in tutta spesa che lui hauessi à fare per bisogno della naue ò nauilio: se glinteruenisse per caso di ventura, che loro ci douessino mettere loro parte: & se per ventura il patrone della naue ò nauilio hauessi caricato alcuna quantita della roba che lui portare doueua, quella quantita che caricata sara, debba pagare in tutto le spese, che il patrone della naue ò nauilio haria à fare per il caso di ventura, che disopra è detto per soldo & per lira con la naue o nauilio insieme. Se impero infra gli mercanti, ò la maggior parte non fussi accordato, che se il caso di sopra detto interuenisse, quella robba che rimasta in terra aiutassi à quella che fussi caricata: & se la naue ò il nauilio fussi caricato del tutto se interuenisse caso disopra detto, tutto lo corpo della naue ò del nauilio debbe pagare con la robba insieme per soldo: & per lira. Impero è da intendere che quella Naue ò Nauilio fussi bene & sufficiente exarciato & la exarcia che lei hauessi che fussi bastante & sufficiente: & se la exarcia che quella naue ò nauilio portera, ò hauera à se non gli sara sufficiente ne a minore di lui: se il caso disopra detto li interuenisse: li detti mercanti ne la robba di loro non sono tenuti niente mettere à quella spesa, che quello patrone di quella naue ò nauilio hauessi ad fare per il caso disopra detto: anzi il patrone della naue ò nauilio è tenuto à mercanti che se loro sosteneranno alcuno dãno ò alcuno sconcio per causa di quella exarcia che lui con se portasse, à restituire. Impero debba essere à questo modo inteso che gli detti mercanti non siano creduti per loro semplice parola: anzi debba essere messo in poter de dui boni huomini del mare che loro conoscino se quella exarcia era sufficiente à quella naue ò nauilio, ò no: & quale si vuole cosa che loro ne diranno, quello ne debba essere seguito: per cio che alle volte & tutte le piu volte, se alcuno caso di ventura interuenisse ad alcuna naue ò nauilio, fusse messo in fede di

alcuni mercanti,tutta volta diriano lor che per colpa della exa-
cia che la naue o nauilio haueua,che non fora sufficiente saria in
teruenuto quello caso, che loro haueuano sostenuto, & per cio
se la conoscentia & discretione delli buoni huomini non fussi,tut
ta via seriano condennati gli patroni delle naue ò nauili. Per le
ragioni disopra dette fu fatto questo capitolo.

¶ Di maestro di ascia & calasato. Capitolo. cclxix.

COme che in vno capitolo disopra detto,si dichiara & dimo
stra delli maestri di ascia,& delli chalafati,che harãno alcu
na opera da fare, come sono tenuti & obligati à quello patrone
di chi la opera sara:& chi in potere nelli hauera messa & del pa-
trone che la opera hauera consegnata: di che è tenuto à gli mae
stri di ascia, & di che no. Ma niente in vno capitolo di sopra gia
detto non chiarisce:se alcuno delli detti maestri prometteranno
di lauorare con alcuno patrone di naue o nauilio, se quello che
promesso haueranno,non volessino attendere:di che gli saranno
tenuti, & di che no. E per la ragione di sopra detta gli nostri anti
chi,che in prima cominciorono andare per lo mondo ferno que
sta menda:per cio che infra gli patroni delle naui,& li maestri so
pra detti:non possa hauere alcuno contrasto,& disseno,& dichia
rarono che ogni maestro di ascia & calafato che promettera di
lauorare ad alcuno patrone di nauilio,sia che faccia pretio, o no
con lui,è necessario che gli osserui,poi che promesso li hara:& se
lui fare non lo vora, è tenuto restituire & mendare tutto danno
& sconcio,che quello patrone di quella naue o nauilio, al quale
lui haueua promesso di lauorare,potra mettere in vero che soste
nuto ne habbia,& aspettassi sostenere.Saluo impero che alli so-
pradetti maestri non lo hauessi tolto impedimento di Dio ne di
Signoria: & per quella ragione medesima ogni patrone di naue
ò di nauilio,che promettera di consegnare alcuno lauoro, ad al-
cuno ò alcuni delli sopra detti maestri, & non lo osseruasse: lui è
tenuto di dare il loro salario, ilquale con loro haueua accordato,
& se per ventura infra loro pretio alcuno fatto non sera: il patro
ne della naue o nauilio che quello mancamento hauera fatto,è

tenuto di dare tutto & in tanto come altri maestri pigliseranno nelli lauori, che loro haranno: anchora è tenuto di piu lo patrone della naue ò nauilio, che quello mancamento hara fatto alli sopradetti maestri di restituire tutto il danno & tutto lo sconcio che gli sopra detti maestri potranno in vero monstrare, che loro ne hauessino sostenuto, è ne aspettassino sostenere. Risguardato impero quello lauoro che quel patrone hauea promesso di consegnare sia poco, ò assai, & risguardato anchora che à quello patrone di quella naue ò di quello nauilio non lo hauessi tolto impedimento di Dio, ò di Signoria: & risguardato lo valore: & bonta delli sopra detti maestri. Et per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ De seruitore & de patrone. Capitolo. cclxx.

SE alcun patrone di naue ò di nauilio terra alcuno seruitore per tempo deputato: necessario, è che el detto seruitor osseruii tutti li patti, che con il patrone della naue hara accordato: & è ragione che come il seruitore è tenuto osseruare gli patti che con il patrone della naue hauera accordati, che il detto patrone sia tenuto osseruare tutto quello, che al detto seruitore hara promesso, è se il detto seruitore morisse innanzi del tempo, che lui haueua accordato seruire: lo detto patrone della naue ò del nauilio è tenuto & obligato di dare & pagare à gli propinqui del detto seruitore, per tutto & in tanto come lui hara seruito sanza contrasto: & se per ventura il patrone della Naue ò del Nauilio morisse, il detto seruitore è tenuto di seruire alli heredi & propinqui del Patrone che morto sara per tanto tempo, come lui promesse il giorno che si accordo sanza contrasto: & li heredi, o propinqui sono tenuti osseruare al detto seruitore tutto quello, che quello gli haueua promesso in tempo della vita sua. Impero è da intendere che il detto seruitore non sia tenuto di seruire alli detti propinqui, ò heredi, se non per tanto come quella naue ò quello nauilio andassi & stessi per comandamẽto, & per bisogno delli detti heredi, o propinqui di quello che morto sara: & se gli detti heredi, ò propinqui venderanno: ò distribuiranno quella

naue ò quello nauilio,innanzi che il detto ſeruitore habbia finito il detto tempo, che con quello chi morſe haueua accordato, il detto ſeruitore debba eſſere libero nel tempo che quella naue o quello nauilio ſara ſtato venduto,& li detti propinqui, ò heredi ſono tenuti pagare il detto ſeruitore,per tanto,come hara ſeruito à loro, & al morto ſanza niuno contraſto, & ſe per auentura gli detti propinqui, ò heredi non hauesſino di che pagare, il detto ſeruitore deba eſſere pagato del pretio, che di quella naue ò di quello nauilio ſi ſara hauuto: & li detti propinqui, ò heredi del pretio che della detta naue ò nauilio ſi ſara hauuto nõ lo vorãno pagare:lo detto ſeruitore ſe ne puo & ſe ne debba ritornare à quella naue o quel nauilio che lui ſeruito hauea: per cio come è ragione che in qual ſi vuole coſa che lhuomo facci ſeruitio,o alcuno lauoro,che quello lauoro lo deba pagare: per che quello, il quale comperera tale naue, guardisſi & ſi debba guardare come la comperera:per cio che danno, o faſtidio non li peſſa interuenire. Et per la ragione diſopra detta fu fatto queſto capitolo.

¶ Di ſtiua di vettine,o botte vote. Capitolo. cclxxi.

SE alcun patrone di naue o di nauilio nauichera in Barberia o in Iſpagna,o in alcuna altra parte:ſe alcuni mercãti mettaranno nella Naue o nello Nauilio ſtiua di botte, o vettine vote per portare ad alcuna parte,ſe la ſtiua andera integra, & ſe li mercanti non hauesſino fatto pretio di nolo per cauſa di quella roba,o ſtiua,o vettine con el patrone della naue, quando il patrone di quella naue ò di quel nauilio fera iunto à quello luoco, doue quella ſtiua o vettine debba diſcaricare, ſia in liberta del patrone della naue o nauilio di riceuere quello nolo che gli piacera, o di hauere la meta di quella ſtiua che lui portata hara: poi che pretio alcuno non ci ſara fatto di nolo. Impero ſe il patrone della naue o del nauilio hauesſi fatto alcuno patto, o alcuno accordo per conto del nolo per la detta ſtiua,o vttine, quello accordo,o patto è neceſſario che lui obſerui. Impero ſe la ſtiua ſopra detta non andasſi integra, anzi andera disfatta: ſe disfatta andera,il parone della naue o del nauilio non,debba hauere la met

ta:ſia che ne habbia fatto pretio di nolo, o no:ma puonne piglia re nolo che ſia ſufficiente. Per quale ragione non debba hauere la meta delle botte disfatte,come delle integre,ſe neſſuno pretio non ci fusſi fatto? per cio che quando il patrone della naue o na uilio era in quel luoco,o ad alcuno altro doue trouaſſe roba che voleſſe portare à nolo,lui lo potria fare: & lui per portar la ſtiua integra non la potria portare: & per cio haria à perdere quello nolo. Et ancora per altra ragione che ſe lui la diſſaceua per ventura,li coſtaua piu di conciare & dirizare che lui non haria della roba che lui potria portare a nolo: per cio è ragione che habbia & debba hauere la metta della ſtiua,che andra integra, & non di quella che andra disfatta: & anchora per altra ragione, che per auentura ſe lui portaſſe la ſtiua disfatta: & fusſi il loco doue lui trouasſi roba:lui la puo portare ſenza ſuo danno,& puo mettere quella ſtiua che disfatta andera poſtame. Et per la ragione di ſopra detta non debba hauere la meta della ſtiua che portera disfatta come di quella che portera integra.

¶Come la roba puo eſſere ritenuta, o laſſata per lo nolo. Capitolo. cclxxii.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio che hara noleggiata la ſua naue o nauilio ad alcuno, o alcuni per andare oltra il mare,o in Alexãdria,o in Armenia,o in alcune altre parti, li mercanti ſono tenuti pagare lo nolo al patrone della naue o nauilio in quello modo,che con lui haranno accordato:& ſe gli detti mercanti pagare non lo voranno, lui ſi puo ritenere tante di robe,che vaglia il ſuo nolo,o piu,o lo ſcriuano per lui, come che in vno capitolo diſopra è detto. Impero ſe i detti mercanti gli voranno laſciare la roba che lui portata hara per lo nolo, che loro promiſſeno di dare:lui la debba riceuere, che in altro modo non puo contraſtare. Saluo impero tutti i patti & accordi di lui à loro fusſino fatti. Impero è da intendere che ſe Naue o Nauilio fusſi noleggiata à pretio certo: cio è à ſcarſo, & la robba non fusſi tutta vna:cio che quelli mercanti che haranno noleggiato

la naue ò nauilio à pretio certo, haranno alcuno fascio ò fasci di seta, ò zafferano, ò di grana, ò di alcuna altra cosa, che fussi nobile merchantia, & tutta laltra robba che loro per lo nolo lasciare voranno, non valessi il nolo: il patrone della naue non è tenuto pigliarla, se non vuole, che bisogno è, che il patrone della naue sia pagato del nolo, poi che robba ci sara che gli basti. Saluo impero tutto accordo, che di lui à loro fussi stato fatto. Impero se gli detti mercanti fussino in luoco, doue non potessino vendere quella detta robba, ne hauere moneta: & loro la haranno con alcuna altra robba à barattare, gli detti mercanti sono tenuti di dare tanto di robba al patrone della naue, che sia bastante al suo nolo se lui riceuere la vora: & se lo detto patrone della naue ò nauilio riceuere non la vora, gli detti mercanti sono tenuti pagare lo nolo, se tutta la mercantia loro se ne sapessi consumare, che bisogno è, che il patrone della naue sia pagato: saluo che debba essere inteso à buono vso & à buona intentione: & se il patrone della naue volessi fare gratia à detti mercanti di aspettarli per il nolo, che ha de hauere per insino che loro siano ritornati in quello loco, doue si partirono, o in altro, doue loro possino fare vendita di quella robba, che loro haueranno riceuuta ad baratto, lui lo puo fare, che marinaro, ò altri non gli puo contrastare ne lo debba fare. Saluo impero alli marinari ogni promessa, che il patrone della naue ò nauilio gli hauessi fatto: & se il patrone della naue ò nauilio fara la gratia disopra detta, gli detti mercanti sono tenuti di dare à il patrone della naue guadagno per soldo & per lira in quello modo, che lor guadagneranno di tutto quello che loro dar douerano di nolo, & se loro per ventura non guadagnassino: loro sono tenuti di dare al patrone della naue tutto el suo nolo, che nõ è dibisogno che per fare seruitio loro, lui ne habbia danno: & per cio come nõ rimane per lui, se loro non guadagnano, ne per colpa sua: & il patrone della naue è tenuto di dare à marinari guadagno per li loro salarii in quello modo, che lui lo riceuera da mercanti. Saluo impero tutti patti & accordi che fussino fatti intra el patrone della naue & il mercante: & anchora li

marinari. Impero se la naue o nauilio fussi noleggiata, à cãterata, se li mercanti non obligeranno la vna roba per laltra al patrone della naue: lo detto patrone della naue non puo ne debba ritenere la vna roba per laltra, poi che al noleggiar non si accordo: per che ogni patrone di naue o nauilio si guardi & si debba guardare gia come noleggiera, & come no: per cio che danno non li possa interuenire, & guardisi il patrone della naue à chi noleggiera, & à chi no: che bisogno è che il marinaro sia pagato del suo salario: habbia il patrone della naue: il suo nolo ò nò: poi che il marinaro hara fatto il suo seruitio nel viaggio. Per la ragion disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di naue di mercantia pigliata per naue armata. C. cclxxiii.

SE alcuna naue ò nauilio armato, o altra fusta che entrera in corso, o ne vscira o ci sara, se riscontrera con alcuna altra naue o nauilio di mercantia, se quella naue o nauilio di mercantia sara de inimici, & il carico fussi de inimici, in questo non bisogna altro dire: per cio che ciascuno è tanto sauio, che gia sa quello che se ne ha da fare: per cio non bisogna mettere alcuna ragione in tal caso. Impero se la naue o nauilio che pigliato sara fussi di amici: & le mercantie che lui portera saranno de inimici: lo admiraglio della naue o del nauilio armato puo forzare & constringere quello patrone di quella naue o di quello nauilio che lui pigliato hauera, che lui con quella sua naue gli debba portare quello, che di suoi inimici sera. Anchora che lo tenga in quella naue o nauilio per insino che lo admiraglio, o huomo per lui la habbia à se, in luoco che non habbia paura che inimici non ne li possono torre: lo admiraglio impero pagando à quello patrone di quella naue o nauilio tutto il nolo, che lui hauere doueua: se la portassi in loco doue scaricare la doueua: come che nel cartolario sera trouato scritto: & se per ventura cartolario alcuno nõ si sera trouato: il patrone della naue deba essere creduto per suo iuramento per conto del detto nolo. Ancora piu se per ventura quando lo admiraglio, o huomo per lui sara in luoco doue che quello guadagnato hauera potra saluare: se lui vuole che quella

naue ò nauilio che pigliata hauera li porti quello che guadagnà to hara lui ne gli debba portare al detto admiraglio,ò ad quello che per lui ci sara. Impero debbasi accordare con lui & quale si vuole accordo ò patto che infra loro fatto sera:lo detto admiraglio ò quello che per lui ci sara, è bisogno che si osserui: & se per auentura infra loro accordo, ò patto alcuno per conto del nolo fatto non sara:lo detto admiraglio, ò quello che per lui ci sara, è tenuto pagare il nolo à quello patrone della naue o nauilio che quello guadagno portato hara,in quello loco doue che loro haranno voluto tutto & in tanto, come altra naue o altro nauilio ne douessi hauere di nolo per simigliante robba: & anchora piu sanza contrasto:& sia inteso,poi che quella Naue o Nauilio sara gionta in quello loco,doue il detto admiraglio,o quello che per lui ci sara potra ristorare quello,che guadagnato hauera.E da intendere che fussi in loco de amici,per insino in quello loco, doue lui vora la porti:& se per ventura quello patrone di quella naue o nauilio che loro pigliato haueranno, o alcuni delli sopradetti marinari che con lui saranno, diranno che hanno alcuna robba, che è la loro: è in quella naue o nauilio si è mercantia: loro non debbano essere creduti per loro semplice parola: anzi debba essere visto & riguardato il cartolario della naue se ritrouata ci fusse:& se per ventura cartolario nessuno ritrouato nõ ci sara: lo patrone della naue,o li detti marinari debano fare iuramento: & se loro per loro iuramento diranno che quella robba è la loro, lo detto admiraglio,o quello che per lui sera, ne gli debba dare sanza cõtrasto:risguardato impero la fama di quelli, che iuramento faranno: & chi la robba dimanderanno, & se per ventura lo patrone di quella naue o di quello nauilio di mercantia che pigliato sara contrastera: che non vora portare quella mercantia che nella sua naue o suo nauilio sara: & anchora sara de nimici: per insino che quelli che guadagnata l'haueranno la tengino in loco sicuro:per comandamento che il detto admiraglio li faccia:il detto admiraglio lo puo mettere à fondo, o fare mettere, se lui fare lo vora. Saluo che debba ristorare le persone che ci saranno,&

no, & nessuna signoria non lo puo constringere de dimanda che nelli fusi fatta. Impero è da intendere che tutto lo carico che in quella naue o nauilio sara, ò la maggior parte fusi de inimici, & se per ventura la detta naue ò nauilio fusi de inimici: & il carico che nella detta naue sara fusi di amici, li mercanti che nella detta naue saranno: & delli quali lo detto carico fusi, tutto o in parte, si debbano accordar per conto della detta naue, che di buona guerra è cō lo detto admiraglio per alcuno pretio ragioneuole, come che loro potranno: & il detto admiraglio debba fare tutto accordo: o patto che ragioneuole fusse: & lui supportare possa alla iusta ragione. Impero se li detti mercanti con il detto admiraglio accordo, o patto fare nō voranno: il detto admiraglio puo & debba ad marinare la detta naue o nauilio, & mandare in quello loco doue armato fusi: & li detti mercanti sono tenuti pagare il nolo alla detta naue o nauilio del tutto & in tanto, come se hauessi portato lo detto carico in quello loco doue portare lo douea, & altro no, & se per aduentura li detti mercanti sarāno dannificati per causa di quella forza, che il detto admiraglio li haueria fatta: lo detto admiraglio nō è di niente tenuto, per cio che gli detti mercanti nō volsono fare il detto accordo, o patto cō il detto admiraglio: per cōto della naue o nauilio, che di buona guerra sara. Et ancora per altra ragione: per cio che alle volte valera piu la naue o nauilio, che nō valeran le mercantie che porta. Impero se li detti mercanti saranno volōterosi di fare lo detto accordo, o patto cō il detto admiraglio, come che disopra è gia detto: & il detto admiraglio, patto o accordo fare non vorra per superbia che hauera: & come disopra è detto forzeuolmente cō li detti mercanti se ne portera, lo carico disopra detto nel quale diritto alcuno nō ci hara: gli detti mercanti nō sono tenuti pagare lo nolo in tutto o in parte alla detta naue o nauilio, ne ancora il detto admiraglio: anzi il detto admiraglio è tenuto rendere & restituire tutto il danno che li mercanti di sopra detti per la forza sopra detta sosteranno o aspettano sostenere per alcuna ragione. Impero se fusse caso che la detta naue o nauilio armato disopra

detto si riscontrassi con la detta naue ò nauilio di mercantia in tale loco che li detti mercanti, lo detto accordo ò patto hauer non potessino: se li detti mercanti saranno huomini conosciuti, & tali che il detto accordo ò patto fussi in loro securo sopra di loro, il detto admiraglio non li debba fare la detta forza: & se la fa è tenuto restituire il danno disopra detto: se li detti mercanti lo sosteneranno, & se per ventura li detti mercanti huomini conosciuti non saranno: ò il patto sopra detto pagare non potranno, il detto ad miraglio li puo fare la forza di sopra detta.

¶ Di naue che hara à discaricar p caso fortuito. Ca. cclxxiiii.

SE alcuno patrone di naue ò nauilio hara caricato del tutto, ò in parte: in porto, ò in piaggia, o in altro loco: se stando in quello loco doue hara caricato, ò in altro loco, gli venisse caso di ventura che lui hauera à scarichare tutto o parte: lo caso di ventura è da intendere che li fortisce stoppa, ò alcuna catena, o catene, ò perdesse alcuna exarcia: per la quale fusse in periculo, o per nauilii armati di inimici: se quello luoco doue il caso di ventura glinteruerra, fussino barche da scarichare che lui possa hauere per denari: lui le debba appigionare, & fare discarichare insino che sia à saluamento: il saluamento è da intendere per insino che habbiano trouata tale fallo, o che il dubio sia passato: & se per ventura lui non trouasse barche per denari, se ci fussino alcune naue o nauilii che non hauessino viaggio: il patrone della naue o del nauilio, al quale il caso disopra detto sera interuenuto debba dire & dimonstrare à quelli che saranno patroni, o teniranno in comandita le dette naue o Nauili che allui è interuenuto il caso disopra detto: & che loro li debbino dare soccorso & adiuto: per che lui possa ristorare quella naue o quello nauilio, & quella roba che in quella è: & se gli detti patroni, o quelli che in comandita le teranno gli voranno fare adiuto & soccorso sanza pagamento: lui lo debba receuere, & debbali guardare di tutto danno: & se gli detti signori, o quelli che incomandita teranno le dette naue o nauili voranno hauere paga o salario: lui ne è tenuto di dare in quello modo, che con loro si potra accordare. Impero se gli

detti li haranno dimandato troppo,& lui lo hara cōcesso, & pro messo:loro non ne debano hauere tutto quello,che lui hara pro messo, anzi debbe essere messo in potere de buoni huomini per quale ragione debba essere messo in poter de boni huomini, poi che con loro si sara accordato? per cio che se quelli gli hauessino dimandato la mita della roba, & della naue lui li haria concessa non per ragione che loro ci hauessino,ne ce la debbano hauere: & per cio, è bono la discretiō delli boni huomini Impero se quel la naue o nauilio il quale il pagamento hara riceuuto, pigliasse alcuno danno: quello el quale il seruitio hara promesso & dato, non li è tenuto di nessuna menda fare:& se per ventura nella det ta naue o nauilio non ci fussi alcuno, che seruire lo volesse, lui se ne debba andare alla signoria dello loco, doue quello caso li fus se interuenuto:& con consentimento della signoria,lui se ne puo & se ne deba seruire: cauando quella naue o nauilio di chi lui se ne sera seruito di tutto danno: & anchora li debba dar pagamen to, se quello lo vora à discretione & risguardo della detta signo ria:& se per ventura lo caso sopra detto li interuenisse in alcuno loco,doue lui non trouassi tanto presto la signoria: anzi saria piu tosto à conditione di perdersi del tutto,lui se ne puo seruir cauan do impero lui di tutto danno & scōcio colui, del quale sara quel la naue o quello nauilio da chi lui si sara seruito,& anchora dan doli seruitio o salario, si ne dimandera à discretione di boni homi ni di naue. Et p la ragion disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di patrone che sera impedito nella partita per debito. Capitolo. cclxxv.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio douessi dar ad alcuno, o ad alcuni:alcuna quantita di denari: il patrone della naue sara stato in quello loco,doue lo debito hara di pagare:con quel li al quale il debbito douera dare insieme,vno mese,o dui,o quan tita di tempo:se quello o quelli alli quali lui douera dare non gli domanderano,& con la iustitia non lo constringerāno intra tan to che lui stia con loro insieme: per insino che lui si sera spedi to del tutto p andar à guadagnare in alcune parti:& quādo loro

vedranno che lui è spedito per partirsi della terra,li detti creditori se ne andranno alla iustitia,& lamenteranno si di lui:quelli creditori tali nõ li deba ascoltare ne vdire la iustitia,ne à quello che lo credito hara da pagare cõstringere,ne scõciare di suo viaggio: poi che lui sara stato cõ li detti creditori come disopra è detto,se nõ che se lui è homo che possa hauer sicurta,debbe nella fare dare.In questo modo impero che quella sicurta che lui dara nõ fussi cõstretta per la iustitia infino che lui fusse tornato in quel loco, doue il credito debbe dare,& sara stato pregiato: se gia la sicurta per tutto obligare nõ si volesse,& anchora piu che la sicurita che per tale cõto sara data, nõ sia cõstretta per gli detti creditori: ne anchora per la iustitia,per insino che li detti creditori con la iustitia insieme habbino fatta la executione sopra lo principale,o sopra il bene di quello:& se li beni di quello principale nõ bastassino à quello credito,o crediti pagare: allhora li detti creditori cõ la iustitia insieme debbano & possano proseguire contro di quello,che sicurta fera & contro li suoi beni.Impero se li beni di quello principale bastassino,la detta sicurta ne gli beni di quello non debbano essere venduti per nessuna ragione:se gia quella sicurta per lo tutto non si obligassi.Impero se il detto patrone della naue o del nauilio non trouassi sicurta, la iustitia nõ lo puo sconciare di suo viaggio, se non in tanto che lo debba fare iurare che lui non ha sicurta,ne la puo trouare:& piu gli debba fare iurare che quando lui sara tornato in quello loco,doue il credito debbe dare,che lui si debba accordare con quelli, alli quali lui lo credito debba dare: per cio che quella iustitia non lo debba sconciare di quello viaggio, se il detto patrone della naue o nauilio sicurta non hara:per cio che quelli, alli quali lo credito debba dare, non lo haranno constretto per la iustitia quando con loro staua come disopra è detto: anzi lo haranno aspettato insino allo vltimo giorno,che loro sapeano che lui doueua essere spedito della terra.Anchora per altra ragione che saria male fatto che li mercanti che la loro robba hanno messa,o caricata in quella naue o nauilio,fussino ritenuti, & tenessino la loro robba à pericolo &

conditione

cõditione di perderſi per la pigritia di quelli creditori,che innanzi che quella naue o nauilio fusſi ſpedita, non lo dimandorono: per che ciaſcuno ſi guardi & ſi debba guardare che quando hara à hauere da alcuno, alcuna coſa, che non aſpetti lultimo giorno,che ſe lo fara,glinteruera come diſopra è detto,per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo:& ſe per ventura quel patrone di quella naue ò nauilio moriſſe innanzi che fuſſe tornato in quel loco, doue la ſicurta hauera data: ſe la ſicurta ſi ſara obligata per lo tutto, che del tutto, ò il certo dello viaggio lui pagerà:ò venga,o no:o muora,o no:che la ſicurta è tenuta pagare ſe come diſopra è detto ſi ſara obligato.Saluo impero tutti accordi & obligationi,che da lui à li altri fusſino fatti & accordati per alcuna iuſta ragione.

¶Di comandita che lo comandatario debba portare à ſe. Capitolo. cclxxvi.

SE alcuno comandera o hara comandato ad alcuno,alcuna roba per conto di mercantia, ſe quello che la comandita fara o hara fatta,accordera o hara accordato con quello, il quale lui fa o hara fatta la detta comandita,che lui debba portare à ſe la detta comãdita in quello loco o lochi:o viaggio o viaggii:che infra lui & quello che la detta comandita gli hara fatta ſaranno ſtati accordati: il detto comandatario è tenuto oſſeruare tutti patti fatti infra lui & quello che fa la comandita, o ſiano fatti cõ ſcritta,o ſanza ſcritta, vagliano & debbano hauere valore, cõ che in vero posſino eſſere mesſi ſe biſogno fusſi: & ſe per ventura li detti patti ſaranno fatti come diſopra è detto,& ſotto le conditioni diſopra dette:ſe quello che la comandita hara receuuta la conſegnasſi ad altri,o li mandasſi la detta comandita ſanza licientia di quello che fatta hara:ſe la detta comandita ſi perdera del tutto o in parte, il detto comandatario è tenuto di rendere & dare tutta la detta comandita & il guadagno,che in quella roba potria eſſere fatto ad quello che ne gli comando:per cio che lui non li oſſeruo gli patti,che infra loro furono ordinati quando lui riceue la detta comandita: & ſe per ventura la detta co-

mandita non si perdera del tutto ne in parte: anzi andra ad sal-
uamento in quello loco, doue lo detto comandatario lhara mã
data, se la detta comandita stessi in quel loco disopra detto tan
to di tempo, che la detta comãdita receuessi alcuno danno o al
cuno mancamento per colpa o per negligentia del detto co-
mandatario, lui è tenuto di restituire tutto il danno e mancamẽ
to à quello, che la comandita gli hara fatta, o se per uentura
quello, alquale lo detto comandatario lhara mandata, la uen-
dessi a manco pretio per sua negligentia, o per cio che lui sara
tristo mercante, che vuole tanto dire che quello al quale il det-
to comandatario la hara mandata che non se ne impacci, nepro
curi come lo detto comandatario faria: se la detta comandita
portata hauesse à se come che era accordato infra lui & quello
che la comandita li fece: se quello al quale lo detto comadata-
rio lhara mandata, non la uendesse o non lhara uenduta come
che simile roba di quella ualeua in quello loco doue il detto co
mandatario lo mando: & in quello tempo che la detta coman-
dita ci fu gionta se la detta comandita sara uenduta ad manco
pretio il detto comandatario è tenuto rendere & dare ad quel-
lo che la comandita li fece o li hara fatta tutto & in tanto, come
quello chi la comandita li fece potra prouare & in uero mette
re che simile robe, o mercantie, o pari di quelle ualeua o hara
valuto in quello loco, doue lo detto comandatario lhara man-
data. Impero è da intẽdere che quello loco, doue il detto comã
datario hara mandata la detta comandita che fusse stato accor
dato infra lui & quello che la comandita li hara fatta: & se il det
to comandatario hara mandato la detta comandita in altro lo-
co, il quale non sara stato accordato infra il detto comandata-
rio & quello che la detta comandita li hara fatta, sia & debba es
sere in liberta & uolonta di quello che la comandita li hara fat
ta, di riceuere & deputare delli detti lochi nelli quali la detta ro
ba o comandita o simile o pari di quella piu valera o hara valu
to in quel tempo, che la detta comandita ci fu gionta & uẽduta
& questo disopra detto deba essere senza fraude & senza contra

sto,& tutto questo disopra detto è tenuto lo detto lo comanda tario di dare & consignare à quello,che la comandita li hara fat ta senza contrasto: per cio che lui non fece ne osseruo à quel lo che la comandita gli fece,li patti che da lui & lui furono ac cordati quando lui la detta comandita riceue, anzi hara fatto lo contrario: per che è ragione che ogni danno torni sopra il detto comandata rio:perche non è ragione ne debba essere che alcuno habbia ne debba hauere potere in quello d'altri: se non solamente tanto,come quello di chi è nel dara, o nel'hara dato & quello tale non debba essere detto mercante ne comandata rio:anzi debba essere detto publicamente rubatore & di quello tale debba esser fatto come di rubatore:& in quelle pene posto che rubatore debba hauere:che assai debba essere detto rubato re,poi che lui se ne vuole portare la roba daltri sanza volonta& licentia di quello di chi sara. Saluo impero al detto comanda tario ragione iuste se mettere le vora & in vero se mettere le po tra debbano esserli riceuute:& saluo ancora tutti li patti & ac cordi che infra loro fussino stati o accordati:o fatti,che iusta gli detti accordi o patti di qualunche caso che fussi debba essere di chiarato & sententiato. Se impero la vna parte o l'altra iuste escusationi, o iusta ragione, o iusti impedimenti monstrare non potra: perche li patti, o accordi infra loro fatti nocere non li possano.Et per la ragione disopra detta fu fatto questo capito.

¶Come fattore deba essere creduto per suo giuramento.

Capitolo. cclxxvii.

SE alcuno o alcuni farãno o harãno fatta comãdita ad alcu no di naueo nauilii:di denari,o di roba,sia che lodetto comã datario porti,o renda conto di guadagno,o cõsumamẽto, lo det to conto li deba essere riceuuto.Saluo impo che se quelli che la comandita li haranno fatta,hanno dubio che il detto conto che lui rende sia iusto.Gli detti che la comandita li harãno fatta: lo possão far iurare &hauere dal detto comãdatario vno iuramẽto gia quello cõto che lui rẽde se è iusto &se è ĩ quello mõ che lui dice.Se il detto coma ndatario dira p lo iuramẽto che lui ha fat

to,che lo detto cõto che lui da & rende è iusto & leale. Gli detti che la detta comandita haranno fatta, non lo possono di niente altro forzare,ne constringere.Se gia il contrario prouare non li potranno.Et loro hanno & debano riceuer il detto cõto:sia che al detto conto si trouassi guadagno,ò consumamento.Et è ragione che altra proua nõ ci deba essere, che pare quãdo alcuno comanda lo suo ad altri,che fida in lui, che se lui fede nõ hauesse in lui,nõ li comãderia ò nõ li haueria comãdato il suo:p che (è)ragione che quelli che fanno le comandite habbino fede ad quelli che riceuono le comandite:sia che loro le rendino con guadagno,ò con consumamento tutto & in tanto, come nello haueano quando le comandite li ferono. Se impero lo contrario come disopra è detto prouare non li potranno. Et se il cõtrario come disopra è detto prouare non gli potranno,ogni comandatario debba essere creduto per suo iuramento sanza nessuna altra proua: & questo è vso di mercantia piana in quale si vuole modo che la comandita sia stata fatta: per che ciscun si guardi à chi comandera lo suo,& à chi no:& come:& come no.Per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶Di accordo infra patrone & mercanti per roba noleggiata. Capitolo. cclxxviii.

SE mercati noleggierãno alcuna roba ad alcuno patrone di naue ò nauilio con carta cõ testimonii, bisogno è, che il detto patrone di naue ò di nauilio osserui à gli detti mercanti tutto quello,che nella detta scritta sara contenuto, o tutto quello che li detti testimonii haranno vdito quando il detto noleggiamento si fece.Saluo impero che se il patrone della naue non hara veduta la detta roba quando lui la noleggio:ne anchora nella detta scritta sara,ò li detti testimonii non lo haueranno vdito se non solamente che se ne fidera, ò se ne sara fidato nella parola del mercante,se il mercante dira al patrone della naue hauere messa vna roba,& lui ne hara messa vn'altra.E da intendere che se il detto mercante noleggiera,à fasci,ò à balle,ò a fardelli:& lui dira,ò fara intendere al patrone della naue,ò nauilio che in quelli

balloni

balloni,ò balle,ò fardelli non de se non tanto, cioe sapere quãti ta certa di canterate:& se al detto patrone della naue ò nauilio sara simile che piu ve ne sono: che detto mercante non li hara fatto intendere quando la detta roba noleggio:& il detto patro ne della naue li fece la detta scritta,ò haranno vdito li detti testi moni:il detto patrone della naue la puo fare pesare: & se lui ci trouassi piu,che il detto mercante non gli fece intendere quan do la noleggio: il patrone della naue puo dimandare di quello piu che ci trouasse tanto nolo come lui vora. Et anchora se il patrone della naue fara ò hara à fare alcune spese per quella ro ba pesare:se lui ci trouassi piu che il mercante non gli hara fat to intendere quando la noleggio:la detta spesa la debba paga re il mercante:è se il patrone della naue non trouasse se non co me il detto mercante gli hara detto quando la detta robba no leggio:se lui ne fa spesa,la debba pagare del suo proprio: & se il detto mercante haueua fatta la detta spesa:il patrone della na ue nelli debba rendere sanza contrasto:poi che piu non ci haue ra trouato.Impero il detto patrone della naue, puo fare pesare la robba innanzi che si carichi,ò in quello loco doue fara porto per scarichare.Impero se il detto patrone della naue hara uedu ta la detta robba innanzi che lui la noleggio:& innanzi che lui facessi la detta scritta,una ò due volte in quello noleggiamento tale:il detto patrone della naue non puo mettere contrasto: sal uo in tanto che se à lui è,ò sara simile,che il detto mercante ha uessi alcuna cosa messa nelli detti balloni,ò balle,ò fardelli: da poi che lui li hebbe noleggiati:& fatta tale cautela,lo detto pa trone della naue puo far giurare il detto mercante che lui non ci ha niente altro messo nella detta robba, & poi che il patrone della naue la puo fare pesare.In questo modo impero, che se lo detto mercante haueua detto,che non ci haueua se non quantita certa di canterate.Ma se il detto mercante non dira ne hara det to al patrone della naue ò del nauilio:se non per quanto porte ra il fascio,ò balla ò balloni,ò fardelli:se certa quantita lui non gli dira ne esso non gli dimandera quante canterate ci sara nel

fascio,ò nella balla,ò balloni,ò fardelli: il detto patrone della naue non lo debba fare pesare per nessuno conto. Impero se ha uessi dubio che il detto mercante non ci hauessi messo alcuna cosa,di poi che lui gli habbi veduti, & noleggiati, lui puo constringere lo detto mercante del detto giuramẽto,e debbane essere creduto,se il contrario non gli fussi prouato:& se il contrario prouato gli sara,il detto mercante è tenuto di doppiare lo nolo al detto patrone della naue ò nauilio. Impero è da intendere che lui li debba adoppiare lo nolo di quello piu, che lui messo ci hauesse se prouato li sara, ò di quello piu che delle canterate se trouate ci saranno piu,che il detto mercante non haueua fatto intendere al detto patrone della naue quãdo lui la noleggio. Et anchora stare à mercede della iustitia per causa del falso giuramento,che lui fatto hara.Impero se la detta roba sara noleggiata à canterate:& di ciascuno cantare sara stato fatto pretio:in questo nõ bisogna altro dire,ciascuno è tenuto tanto sperto che gia sa che ne ha à fare,& che no. Et per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

¶Di impedimento di Signoria sopra venuto ad naue noleggiata. Capitolo. cclxxix.

SE mercanti noleggieranno ò harãno noleggiata naue ò nauilio in alcuno loco,se quando li detti mercanti harãno noleggiato la detta naue ò nauilio, venissi in quello loco impedimento di signoria:il patrone della naue ò nauilio è tenuto aspettare li detti mercanti per tanto,tempo come infra lui, & li detti mercanti lo douessino hauere spedito: & se à quello giorno che li detti mercanti lo debbano hauere spedito:il detto impedimento sera vscito di quello loco,doue loro doueuano,ò debbano caricare:il detto patrone della naue ò nauilio è tenuto di caricare sanza auantaggio, che li detti mercanti sono tenuti di adiutare è pagare la spesa,che detto patron della naue hara fatta per causa dello aspettare,che il detto patrone della naue hara fatto alli detti mercanti,per modo, & forma che il detto patrone della naue ò nauilio non fussi aggrauato ne li detti mercanti: & se per auentura il detto impedimento non sara vscito

di quello loco, doue loro doueano caricare, anzi sara passato quello giorno, che il detto patrone della naue ò nauilio era tenuto di aspettare: & li detti merchanti lo detto patrone della naue spedire: lo detto patrone della naue non è tenuto di piu aspettare se lui non vora nelli detti mercanti allo detto patrone della naue ò nauilio se loro non voranno. Impero li detti mercanti sono tenuti pagare la spesa, che il patrone della naue hara fatta per aspettare li detti mercanti à cognoscentia di dui buoni huomini: & fatto questo, puo fare ciascuno li fatti suoi. Se impero in fra loro qualche accordo non fussi stato fatto, che lo vno doueßino essere tenuto aspettare l'altro: & se accordo nessuno infra loro non sara fatto, che lo vno doueße aspettare l'altro: & lo detto impedimento sara fuora di quello loco, doue loro caricare doueano: se li detti mercanti diranno à quello patrone della naue o nauilio che haranno noleggiato, che lui si metta inordine per caricare: lo detto patrone della naue o nauilio nõ è tenuto se non vuole: se gia li detti mercanti con il detto patrone della naue o nauilio non si accordaßino: ne le detti mercanti à lui, se non di pagare la spesa: come disopra e detto, o se gli detti mercanti al detto patron della naue o nauilio promesso nõ lo haueano. Se per aduentura gli detti mercanti noleggieranno ò haranno noleggiato naue ò nauilio: & infra il patrone della naue ò nauilio: & li mercanti giorno certo, o tempo deputato accordato non sera: che il detto patron della naue o nauilio deba aspettare li detti mercanti: ne li detti mercanti, debbano hauere spedito il patron della naue: se il detto impedimento in quel loco venira: il detto patrone della naue non è tenuto di aspettar li detti mercanti, se non vuole, ne li detti mercanti al patrone della naue, se infra loro accordato nõ sara: saluo delle spese come di sopra è detto: & se quando li detti mercanti haranno finito quel che haranno ad fare per causa del detto impedimento: & il detto impedimento sara fuora della terra: se li detti mercanti diranno al detto patrone della naue o nauilio che si metta in ordine per caricare, nõ è tenuto, se lui non vuole: se gia li detti mercanti

con lui non si accorderanno, ò alcuno accordo infra loro fatto ò promesso non fusse, tutto & in tanto come gia disopra è detto di naue ò nauilio, che debba aspettare: & loro à lui espedire à giorno certo & tẽpo deputato, che di dritto & di ragione non si debbe fare, per che se naue ò nauilio fusse tenuta di aspettare li mercanti tanto p insino che quello impedimento fusse vscito, non saria bene fatto che tanto potria durare il detto impedimẽto che la naue ò nauilio si potria del tutto consumare: se gia gli detti mercanti con il detto patrone della naue ò nauilio accordati non si saranno. Impero se li detti mercanti diranno al detto patrone della naue ò nauilio, che lui gli aspetti che loro gli sarãno tenuti di tutto danno & spesa & sconcio, che lui ne hauesse: se gli detti mercanti diranno questo come disopra è detto: il patrone della naue li puo & li debba aspettare sopra la parola, & le conditione disopra dette: & se il patrone della naue ò nauilio l'aspettera sopra le parole, & le conditioni disopra dette: se vi fusse quello impedimento: ò no: ò carichino li mercanti la naue ò no: li detti mercanti sono tenuti al detto patrone della naue ò nauilio: di tutto il danno & spese & sconcio che lui ne hauesse hauuto, ò aspettasse hauere del tutto ad restituire sanza contrasto: & se li detti mercanti nelle parole: & conditione disopra dette alcuno contrasto mettere ci voranno, loro sono tenuti restituir tutto il danno & spese & sconcio & interessi, che il detto patron della naue ò nauilio p colpa del cõtrasto che ci metterãno ne hauesse, ò aspettasse hauere: & se il detto patron della naue ò nauilio mettesse alcũ cõtrasto alli detti mercanti p accordo ò p patto che lui li hauessi fatto & nõ li volessi osseruar se li detti mercanti ne sosterãno dãno ò spesa: il patrõ della naue è tenuto restituir, se la naue ò nauilio ne sapesse esser venduta. Et questo capitolo sia inteso per naue o nauilio che ancora non fusse caricata del tutto ò in parte: per che di naue o nauilio che ha caricato gia ce ne sono capitoli, che dichiarano di che sono tenuti li mercanti & il patrone della naue. Impero debba essere inteso che se li mercanti diranno alli patroni di naue che li debbano aspetta

re che li detti mercanti li sono tenuti di tutto quello che disopra e detto ad intendere a compire che infra loro debba hauere giorno certo o tempo deputato, che li detti mercanti debbano hauere spedito il patrone della naue, percio che infra loro contrasto, ne fatica non possa interuenire ne crescere. Et per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Di che sono tenuti gli compagni a patrone che vuole fare barcha. Capitolo. cclxxx.

S'Alcuno hauesse in volonta di fare barcha, & hara domãdati alcuni buoni huomini che li facino parte: & detti buoni huomini concederãno, o haranno concesso di fare la detta parte, e di bisogno che gli detti buoni huomini osseruano la parte che haueranno promesso fare: & se quello che la detta barca vora fare, al quale gli detti buoni huomini haranno promesso difare la detta parte: se quello che la barca fara, o fara fare non fara intendere a quelli buoni huomini, che promesso gli haranno di fare parte, se la barca sara picola o grande, ne quelli che la parte gli haranno promessa di fare non gli dimanderanno se sera grande o picola, ne quanto potra costare, ne quanto no: ne di qual misura: ne di che porto: se quello disopra detto fara o fara fare la detta barcha, sia che la faccia grande o picola: gli detti boni homini che le parte harãno promesso di fare è di bisogno, che ne gli obseruino, e senza contrasto. Impero se quello che la detta barcha fara o fara fare, hauera detto o fatto intendere quello che disopra è detto à quelli, che la detta parte gli haueranno promesso di fare: se lui fara maggiore barcha, che ad loro non haueua fatto intendere: & di maggior misura: gli detti buoni huomini non gli sono tenuti di fare giunta alcuna, se non in quello modo che lui gli fece intendere: & se la detta barcha fusse maggiore & che costasi piu che non hauesse fatto intendere, gli detti buoni huomini vi debbano hauere la detta parte, tutto & in tanto come se ci hauessino fatto compimento in tutto quello crescimento, che lui fatto hauera sanza contrasto, poi

che ſenza licentia & ſenza volonta de detti boni homini che la parte li prometteno di fare lo hauera fatto. Impero ſe lui lo ha ra fatto con conſentimento & volonta di tutti li ſopra detti, o della maggior patte loro li ſono tenuti di fare complimento, come che ad vno capitolo gia è detto. Impero ſe alcuno che barcha vora fare dira, o fara intendere à quelli che parte li promet teranno, che lui fara barca: & doppo lui non fara la detta barca innanzi lui fara o fara fare nauilio: ſe lui fara fare nauilio ſanza licentia & volonta di quelli, che parte prometterono di fare in ella detta barca, loro non gli ſono tenuti obſeruare alcuna coſa che promeſſa li habbeno, per cio che lui non li hara obſeruato quello, con loro haueua accordato: & è ragione che come lui non obſerua niente che promeſso haueſse, che loro non li obſeruino niente che promeſso li haueſſino. Impero ſe lui fara lo nauilio di ſopra detto con licentia & con volonta delli compagni, o della maggior parte: li detti compagni ſono tenuti di fare complimento della detta parte, che promeſſa gli haueranno di fare, poi che con volonta di tutti, o della maggior parte lo haue ra fatto: & ſe per ventura lui fara intendere à quelli che gl impromiſſono di fare parte, che lui fara nauilio, & lui non fara nauilio: anzi fara naue: ſe lui la fara ſanza volōta di quelli, loro nō li ſono tenuti di obſeruare quello, che promeſſo li haueuano, ſe non in tale modo & forma, che ſe lui fara del nauilio naue ſanza volonta delli detti compagni: che li detti compagni habbino tā to nella detta naue come doueuano hauere nel detto nauilio & per tanti denari come la parte che loro haueuano promeſſo di fare nel detto nauilio coſtaſſi, o haueſſi coſtato o doueria coſta re: ſe non ſera fatto come nello capitolo gia è detto e dichiarato Et ancora che ſia obſeruata la menda che ſopra lo detto capito lo è ſtato fatto: & quello ſia inteſo di tutta naue o nauilio, che ſi faccia di nuouo nello ſcaro, o innanzi che ſia vſcito dello loco, doue ſera ſtato fatto di nuouo. Et per le ragioni diſopra dette fu fatto queſto capitolo.

¶ Di naue che gietta Capitolo. cclxxxi.

SE alcuno patrone di naue o nauilio surgera in alcuno loco o hara surto con volonta de mercanti: se in quello loco doue la naue o il nauilio che surto sera, si mettera tanto forte tempesta, che solamente la detta naue o nauilio di quello loco partire non si potra: anzi hara a gittare grande parte de la roba, che nella naue o nel nauilio sara, o quasi tutta sia che li mercanti gietino o faccino giettare sanza che non lo faranno ad sapere, nel lo diranno al patrone della naue n nauilio: o fusse che il patrone della naue o del nauilio giettasse o facessi giettare senza che non lo dira a mercanti, che nella detta naue o nauilio saranno di questo gietto che per tale conto come disopra gia è detto sara stato fatto: & per il caso disopra gia detto gli detti merchanti non possono fare dimanda al detto patrone della naue o dello nauilio, ne il detto patrone alli detti mercanti: per cio che gieto, che per tale conto sia stato fatto interuenuto non si debbe ne si puo giudicare per diritto ne per piano gietto, anzi si debbe & si puo giudicare quasi p simile di naufragio, & piu per simile di naufragio che di gietto: & per la ragione disopra detta non possano fare domanda l'uno l'altro per conto del caso & della rane gia di sopra detta: & per cio il gietto di sopra detto debba essere contato per soldo & per lira, secondo che giettato sera: & la Oaue o il Nauilio è tenuta metterci le due parti di quello che valera: per cio che se fusse gietto piano non sarebbe tenuta metterci se non per la meta di quello che valeua: & per cio che non è naufragio interamente ci mette per le due parti: che se fusse naufragio interamente la detta naue o lo detto nauilio pagheria in nel detto naufragio per tutto quello che valeua, per quale ragione pagha le due parti, per cio che non è naufragio ne gietto piano: anzi è quasi simigliante di naufragio, & è piu naufragio che gietto: & se per ventura la detta naue o il detto nauilio perdessi exarcia come sono, anchore, gumine, o barche, o alcune altre exarcie, nel caso disopra detto debbano essere contate tutte per soldo & per lira: per cio che non è

gietto piano:anzi è piu simile di naufragio che di gietto: che se gietto piano fusse,& le barche fussino ormeggiate di poppa, o di lato della naue o dello nauilio,& mãcassino li cappi ò impiessino:& se perdessino sariano perse al detto patrone della naue o dello nauilio guardisi lui che cappo li da,o li fara dare:& se fusse gietto piano,& li manchassino gumine,& le anchore si perdissino doue erono ormeggiate: le dette gumine debbono essere perse alla naue o al nauilio che mercante non è tenuto niente mettere: ne ancora la sua roba che rimasta sara. Impero se alcuno mercante o mercanti gietteranno, o faranno gittare sanza che non lo faranno sapere al patrone della naue o del nauilio, ne con volonta del detto patrone della naue o nauilio'& li detti mercanti gietteranno o farranno giettare:& che quella naue o nauilio stia surto o vadi alla vela:& quello che loro giettaranno o faranno gittare,potra essere detto & in uero messo che possa essere gietto piano:lo patrõe della naue o del nauilio in quello gietto talenon è tenuto di mettere part per se, ne per la naue o nauilio,se lui non vuole:& se per ventura mercante o mercanti saranno nella naue o nello nauilio:& il patrone della naue o del nauilio giettasse sanza licentia de detti mercanti o mercante:il detto patrone della naue o del nauilio, è tenuto di rendere à detti mercanti quella roba: o il pretio che lui in quello modo che disopra è gia detto hauera giettata o fatta giettare. Impero è da intendere se quello gietto fusse o potessi essere detto, che fusse gietto piano: che gietto piano vuole tanto dire che non li superchiasse la fortuna o tempesta che non vi potessino hauere consilio de altri.Impero se nella naue o nel nauilio mercante alcuno non ci sara:il patrone della naue o del nauilio puo fare giettare con consilio di tutto il communale della naue o del nauilio:o della maggiore parte,se tempo ne hara.Impero se in un subito fortuna o tempesta li soperchiasse & il patrone della naue o del nauilio giettera o fara giettare,senza che con li sopradetti consilio hauere non potra,sia tenuto per tanto fermo, come se alloro ne hauessi dimandato, & per tanto fermo come

se tutti

e tutti gli mercanti ci fusſino: & per tanto fermo come ſe tutta la rob ba fuſſe la ſua, che ſua, è poi che in comandita la tiene. Impero ſe quando il gietto ſara ſtato fatto: & la fortuna diſopra detta ſara mancata del tutto, o in parte, o no: & la naue o il nauilio ſi partira del detto loco, doue il caſo diſopra detto gli ſera interuenuto: ſe la detta naue o nauilio ſi partira cō volōta de detti mercanti, & laſciera in quello luoco alcuna exarcia cō volōta di loro, ſia che nella detta Naue o Nauilio habbi rimaſta exarcia, cō che poſſa andare & nauicare ſicuramente in quello loco, doue doueua ſcaſcricare, o no: la detta exarcia che rimaſta ſara come diſopra è gia detto, ſe ſi perde debba eſſere contata ſopra la roba che rimaſta ſara: & il corpo della naue o dello nauilio debbaci mettere per la meta di quello che valera, ſe per ventura la detta exarcia che rimaſta ſara non ſi perdera, anzi ſi rihara cō alcune ſpeſe che l'huomo ne hauera ad fare, quelle ſpeſe ne debbono eſſere contate come diſopra è detto della exarcia ſe perſa fuſſe. Impero è da intendere che il detto gietto non fuſſe gietto piano: anzi debba eſſere inteſo che fuſſe gietto ſimile à naufragio: & ſe per ventura il gietto ſara piano & non ſara ſimile à naufragio: & la detta exarcia rimanera come diſopra è detto con volonta de detti merchanti, ſia che la detta exarcia ſi perda del tutto o in parte: & che lhuomo ne habbia ad fare ſpeſa per quella exarcia à rihauere, debba eſſere contata per ſoldo & per lira ſopra la roba che riſtorata ſara: & il corpo della Naue o del nauilio non debbe pagare niente: per cio che ſi parte del luoco diſuopra detto, & ſi mette à riſchio di nauicare con volonta de gli detti merchanti in quello luoco, doue voranno, & al commanale della Naue o del Nauilio ſara paruto che ſia da fare: & ſe per ventura nella Naue o nello Nauilio non ci ſara ne rimara exarcia, con che la detta naue o detto nauilio poſſa andare ne nauicare in quello luoco, doue ſcaricare doueua: anzi hauera ad ritornare in quel luoco, doue il viaggio incominciò: & la detta naue o nauilio hauerà caricato, il detto gietto o cōtraſto che iafra il patrone della naue o del nauilio: & gli detti merchanti

ſara per lo caſo diſopra detto & interuenuto ſara, debba eſſere chiarito & determinato in quel loco, doue la detta naue ò detto nauilio carico, & ſara ritornato per il caſo diſopra detto. Impero è da intendere che ſe il detto caſo di ventura fuſſi interuenuto fatto mezza via auanti, debba eſſere chiarito & determinato in quel luoco, doue la detta naue o nauilio doueua ſcaricare: anchora che la detta naue ò il detto nauilio ſia ò fuſſe ritornata in quel luoco, doue carichò ò haueua carichato. Impero ſe il detto caſo ſara interuenuto innanzi di meza via di quello luoco doue doueuano ſcaricare, debba eſſere chiarito & determinato in quel luoco doue la detta nauo ò il detto nauilio caricho: ſe con quello che rimaſto ſara, ci ſara tornata: & ſe il detto patrone della Naue ò del Nauilio dimandera nolo tanto della robba perſa come della riſtorata, debbagli eſſere dato: & lui per quello nolo debba adiutare alla robba che perſa & gietata ſara: & ſe lui non lo dimãdera, ne riceuere nõ lo vorra, p quello nolo lui non è tenuto niente mettere nel detto caſo: & ſe il detto Patrone della Naue o del Nauilio vorra nolo hauere della robba che riſtorata ſera: lui è tenuto di complire il viaggio con quella robba che riſtorata ſara: & della quale lui dimandera nolo alli detti mercanti: & ſe il detto Patrone della Naue o del Nauilio non vorra nolo della robba perſa: ne di quella che riſtorata ſara, lo detto Patrone della Naue non è tenuto di complire il detto viaggio alli detti mercanti: per cio che il Patrone della Naue o del Nauilio aſſai ci perde, poi che cõſumata la ſua pſona hauera perſo il ſuo tempo & la ſua uittouaglia: & la Naue o lo Nauilio in parte conſumato. Saluo impero che ſia in queſto modo inteſo, che gli detti merchanti fuſſino o ſiano in loco fuora di pericolo, & in terra di amici, & che fuſſino in luoco, doue trouaſſino Naue o Nauilio, che la robba che rimaſta ſara uoleſſi portare per gli loro denari quello patto che il Patrone della Naue o del Nauilio fara con gli mercanti, in quello patto medeſimo debbano eſſere li marinari. Per ragione di ſopra detta fu fatto queſto Capitolo.

¶ Di Naue che per caso fortuito si hara a partire. C. cclxxxii.

SE alcuna Naue o alcuno Nauilio sara noleggiato che debba andare a caricare in alcuno loco: se quando quella naue o Nauilio sara giunta in quello luoco, doue doueua carichare & stando quella naue o nauilio in quel luoco si mettera fortuna tanto grande, che la naue o il nauilio si hara à partire inanzi che non habbia hauuto carico che hauere doueua: o per uentura ci ueranno nauilii armati de nimici, o vera nuoua certa che ci debbano venire: se quella naue o nauilio si hara à partire per alcune delle ragioni disopra dette innanzi che non habbia riceuuto il caricho, per ilquale ci era venuto & stato noleggiato per aduentura se ne hara a ritornare in quello loco doue si parti: & fu noleggiato: se il detto Patrone della Naue o del Nauilio contrastasi con quelli che lo noleggiorono, che lui non vora ritornare insino che ne habbia buone nuoue o il male tempo passato, anzi dimandera il nolo, che loro gli promessono di dare quando lo noleggiorono, il detto Patrone della Naue o del Nauilio è tenuto di ritornare: & se per ventura tornare non vora la giustitia lo debba forzare che ci torni: & se lui per nulla ragione tornare non vora, gli detti merchanti possono noleggiare alcuna Naue o Nauilio, simile di quello: & se costasse piu che quello non facea quello Patrone di quella Naue o Nauilio, che loro in prima haueano nolleggiato, debba pagare quello piu che alli detti merchanti costasi: & se lui semplicemente pagare non vora: la giustitia lo debba constringere, se la naue o nauilio ne sapessi essere venduto: anchora piu gli detti mercanti non gli sono tenuti dare lo nolo, poi che lui non hara portata quella loro robba che loro haueuano noleggiata ne è rimasto p loro colpa. Saluo impero sia inteso che se quelli che lo haueuano noleggiato, non haueuano obseruato quello, che con lui haueuano accordato quando lo noleggiorono: & per colpa & per pigritia de detti merchanti se ne sara hauuto a ritornar sanza la loro roba: il detto Patrone della naue o del nauilio non è tenuto di ritornare, anzi li sono tenuti di pagare il nolo, poi

che per colpa de detti mercanti se ne sara hauuto à tornare sanza la loro roba: se per auentura non sara colpa detti mercãti: & il patrone della naue ò del nauilio vora ritornare, non lo passano fare ne debbano per alcuna giusta ragione, poi che in colpa non sara stato del patrone della naue ò del nauilio: ne in colpa de mercanti, se non solamente per li casi disopra detti. Saluo impero che se la naue ò il nauilio hara lasciata exarcia alcuna ò alcuni huomini in terra in quello loco, doue si haueuono à partire per li casi disopra detti, il patrone della naue ò del nauilio è tenuto di mettere exarcia à menda di quella, che lasciata hara: & anchora di mettere huomini per menda di quelli che in quello loco saranno rimasti: & se per ventura il patron della naue ò del nauilio fare non lo vora, gli detti marinari non sono tenuti di ritornare se nõ voranno: ne il patron della naue o del nauilio non gli puo constringere per alcuna ragione, poi che lui non vora fare complimento quello, che disopra è detto. Et per cio fu fatto questo capitolo:

¶ Di conserua. Capitolo. cclxxxiii.

SE patrone di naue ò di nauilio fara ò hara fatto conseruaggio con alcuno ò alcuni patroni di naue ò di nauilii, sia che siano assai ò puochi ò maggiori ò minori ò simile alla sua naue ò nauilio, tutto quello che nel detto accordo fatto sara per causa del detto conseruaggio, debba essere obseruato & complito sia che lo detto accordo fatto per causa del detto conseruaggio fusse scritto ò sia che fusse fatto di parola. Impero sia in questo modo inteso che il detto accordo fatto per causa del detto conseruaggio sia & possa essere in vero messo per testimonii ò per scritto che fussi fatto per mano di scriuano giurato ò per poliza fatta con volonta delle parti, nella quale poliza debba hauere anno & giorno & hora, & specificato il luoco doue la detta poliza sia stata fatta, & nella fine della detta poliza li sigilli delle parte, le quali il detto conseruaggio faranno ò accorderanno ò haranno fatto: se in loco ne saranno. Impero se le parti sopra dette nel lo luoco doue saranno quando faranno ò accorderanno il detto

conseruaggio

cõseruaggio,& tutto quel che disopra è detto nõ potrãno fare se nõ solamente per parole,se quelle saranno concesse per tutte le parti che il detto conseruaggio faranno o accordaranno, uagliono & debbano hauere valore tutto & in tanto,come se fussi no scritte per mano dello scriuano giurato & misse in polize o in cartolario di naue o nauilio, con che per testimonii possano le dette parole accordate in vero essere messe,se alcuno contrasto ci interuenisse: & se per aduentura alcuna delle dette parti venisse cõtra li detti patti o accordo contra alcuni di quelli per causa del detto conseruaggio fatti o accordati,sia che fussino fatti per scritta o di parola,siano tenuti di restituire ogni danno & ogni interesso,che quella parte alla quale saranno rotti li detti patti ne sostenesse.In questo modo impero che il detto danno & interesso sia & possa essere in vero messo.Saluo impero in tutte cose & per tutte ogni giusto impedimento, per loquale il detto accordo o patto per causa del detto conseruaggio fatto o accordo non potra essere obseruato ne compito, & sotto tale conditione che lo detto impedimento sia & possa essere messo non potra quello o quelli che il detto impedimẽto diranno hauere hauuto,& in vero mettere nõ lo potrãno,siano tenuti di fare tutto quel,che disopra è detto sanza contrasto à quello o quelli,li quali lo detto interesso & dãno harãno sostenuto per colpa de sopra detti.Per la ragion disopra detta fu fatto questo capitolo

¶ Di naue comandata p compagno ad alcuno. Cap. cclxxxiiii.

SE alcuni boni huomini o alcuni mercãti haranno fatto parte ad alcuno,in alcuna naue o nauilio,&quando la detta parte o parti haranno fatte & compiute,li detti buoni huomini o mercanti comanderãno o faranno comandita à quello col quale loro hanno fatte le dette parti, che nella detta naue o nauilio lui per loro nauicha: se quello, alquale la detta naue sara stata comandata, ci hara parte ò no: luiè tenuto di nauicare con la detta naue ò nauilio,& di guadagnare doue & in tutte parte,lui guadagnare ne potra. Saluo impero tutto accordo a comandamento che dalli detti buoni huomini o mercanti li sara stato

fatto lo giorno che la detta naue li comandorono o di poi: & se lo detto, alquale la detta naue sara stata comandata, guadagnera, lui è tenuto di rendere & di dare alli detti buoni huomini ò mercanti, tutto il guadagno che la detta naue o nauilio hara fatto. Saluo lo diritto, che lui hauere ne debbe o hauere ne douera per la parte che lui ci hauessi: & se parte alcuna non ci hara, lui ci ne puo ritenere tutto quello, che a lui ne appartenga per la sua persona tutto & in tanto, come tocca a patrone di naue o di nauilio: & se il detto patrone o comandatario non portera guadagno, anzi portera consumamento, li detti buoni huomini che la detta naue li comandorono o li ferono parte: & lo ferono signore del loro, debbano riceuere a conto lo dettto cõsumamento, se gia prouare non li potranno che il detto consumamẽtu fussi stato per colpa sua. E da intendere che lui lo hauessi giucato o rubato o male procurato: & se questo prouato li sara, il detto signore comandatario della detta naue onauilio è tenuto di tutto il detto consumamento à restituire sanza contrasto à conoscentia & volonta de detti buoni huomini, che la detta naue comandorono o li ferono parte: & se la detta colpa prouata non li sara, & lui bene & solicito hara fatto tutto quello, che hara possuto, & per colpa di lui non sara rimasto che non habbia portato guadagno à quelli, che la detta naue o nauilio li comandorono o li ferono parte, & il contrario prouato non li sara: tutto lidebba essere riceuuto in conto: & se lo detto patrone ò comandatario portera à se scriuano iurato, se il detto scriuano hara giurato quãdo riceue la scriuania, se non li detti compagni lo possono fare giurare & dimandare sotto pena del giuramento, gia quelle spese ò consumamento che lui mette à conto: se sono in quello modo che lui ha scritto & messo à conto: & sopra di questo lo detto scriuano debba essere creduto, se il contrario prouato non li sara: & se il detto contrario prouato li sara, il detto scriuano debba hauere la pena che è posta nel capitolo gia detto di sopra: & il detto patrone ò comandatario della detta naue o nauilio è tenuto restituire il detto consumamento ai det

ti buoni huomini che la detta naue ò nauilio li comandorono: se il detto scriuano non ha di che possa restituire, sia che fussi fatto il detto consumaméto per colpa del detto scriuano, ò per colpa del detto patrone ò comandatario: per cio che il detto patrone hara portato tale scriuano come disopra è detto, & il detto contrario al detto scriuano prouato non sara: il detto scriuano non debba sostenere la pena sopra detta: ne il detto patrone nõ è tenuto niente restituire ai detti compagni del detto consumamento, se trouato ci sara, poi che per colpa di lor non sara interuenuto: & se per uentura al detto patrone manchasse lo scriuano, ò non hara portato scriuano giurato: & il detto patrone scriuera o fara scriuere alcune spese, che lui hara fatte: se li detti cõpagni che la detta naue ò nauilio li haranno comandata, lo teneranno in sospetto: loro ne possono hauere vno giuramento che lui dicha se sono vere quelle spese: & che sia in quel modo come lui ha scritto ò fatto scriuere: & come lui le mete aconto: se lui dira che siano giuste & vere, per lo giuramento che lui fa debba esser creduto, se il contrario non li sera prouato: & se prouato li è, debba restituire tutto il detto consumamento che trouato ci sara a conoscentia & volonta de sopra detti: & se il contrario prouato non li potra esser: lui debba essere creduto: & accettato il detto conto, sia che porti guadagno ò perdita, poi che per colpa di lui non sara rimasto: & e ragione che come li detti compagni hebbon fede in lui, quando li ferono parte nella detta naue ò nauilio: ragione è che lhabbino nel rendere de conti se lo contrario non li potranno prouare come è detto: sia che habbi portato scriuano giurato ò no: non li debba nuocere per la ragione disopra detta. Impero tutta via che patrone di naue porti o possa portare scriuano giurato a' se: e, assai discarico, che ogni patrone di naue o di nauilio lo debba portar, se fare lo puo Per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

¶ Se naue di mercantie si riscontrassi con naue de nimici. Capitolo. cclxxxv.

SE alcuna naue o nauilio di mercantia si riscontrera con

alcuna altra naue o altro nauilio de inimici, se nella naue o nauilio disopra detto della mercantia hauera mercante o mercanti: il detto Patrone della naue o del nauilio li debba dimandare gia loro se voranno o vogliono che loro afferrino & combattino & piglino quella naue o quello Nauilio de nimici: & se il detto mercante o mercanti lo concederanno, tutti o la maggior parte, lo detto Patrone della naue lo puo ben fare, che per dãno ne sconcio che li detti mercanti ne sostenhgino: lo detto Patrone della naue o nauilio non è tenuto di alcuna menda fare, ne di niente restituire del sopra detto danno, se li mercanti lo sosteneßino puoi che loro lo concessono, & con loro volunta sera stato fatto. Impero se lo detto Patrone della naue o del nauilio fara questo, che disopra è detto senza licentia & uolonta de detti mercanti, di tutti o della maggiore parte: se li detti mercanti ne sosteneßino o haueßino ad sostenere danno o interesso alcuno: il detto Patrone della naue o del nauilio è tenuto di tutto il detto danno, che li detti merchanti ne sostenesino o aspettaßino sostenere à restituire sanza contrasto: se la naue o nauilio ne sapesi essere venduta: o li beni tutti del Patrone: se trouati saranno in alcune parti: per cioche il detto patrone della naue hara fatto & cominciato quello, che disopra è detto sanza licentia de gli detti merchanti di tutti o della maggior parte, & se per aduentura il detto patrone della naue o del nauilio hara questo cominciato con volonta de detti mercanti o della maggiore parte: per causa del detto guadagno che fanno o intenderãno della naue o nauilio attenda tutto sanza contrasto: & se per ventura infra il detto patrone della naue o del nauilio: & li detti mercanti di tutti o della maggior parte accordo ne patto alcuno infra loro fatto non sara per causa dello gnadagno, che loro farãno o aspetterãno fare, & quello guadagno tale che per tale ragione come di sopra è detto sara stato fatto o si fara debba essere partito in questo modo, che il detto patrone della naue o dello nauilio con il corpo della naue o del nauilio ne debbba hauere & riceuere vno tertio: & li detti mercanti con le loro ro

be

be insieme ne debbono riceuere lo altro tertio:& il nochiere: & gli marinari,& tutti quelli che sono obligati & riceuano salario della naue ò dello nauilio lo altro tertio. Impero debba essere cauato de detti tre tertii quello di che debbano essere honorati & migliorati quelli,che della naue o nauilio sono obligati: & lo detto miglioramento debba essere dato à conoscentia de detti mercanti:& dello scriuano della naue ò nauilio,& del nochiere: & di vno marinaro di poppa,& dui di prua. Impero è da intendere che secondo il guadagno assai ò poco si debba essere partito. Impero sia lo detto guadagno assai ò poco, tutta via ne debba hauere il corpo della naue o del nauilio con il detto patrone insieme:il tertio,& il rimanente del detto guadagno debba essere partito per capi ad cognoscentia de sopra detti:& se il patrone della naue ò nauilio fara ò cominciera quello che disopra è detto sanza licentia & sanza volonta de mercanti o della maggior parte,se danno alcuno non sosteranno gli detti mercanti, il detto patrone della Naue ò del Nauilio non è tenuto di dare il tertio: ma è tenuto di dar quello che gli sera simile ad conoscentia del nochiere,& dello scriuano,& di dui prueri:& questi debbano partire quello che il detto patrone douerra dare alli detti mercanti secondo la robba, & secondo il valore, & la bonta che ciascuno de detti mercanti hauera à se, che assai è simile ad ragione che assai ne habbino di quello che il detto patrone della Naue ò del Nauilio dara à detti mercanti ad conoscentia de sopradetti:per cio che il detto patron della naue o del nauilio era tenuto & saria obligato à detti mercanti di tutto danno restituire,che loro sostenessino & aspettassino sostenere,se gli detti mercanti hauuto lo hauessino: & se per ventura nella detta Naue ò nauilio mercante alcuno non ci sara:se il detto patrone della naue ò nauilio vora incomenzare ad fare quello,che disopra è detto: lui non debba fare, ne puo che non ha potere di fare, & di à risichare:in questo non bisogna altro dire,che se il patrone di naue o di nauilio arisichaua se bene gli ne pigliasse, saria bonta & valore suo se ne remunerasse gli detti mercanti che la detta ro-

ba ò mercantia haueranno nella ſua naue o nauilio di alcuna co ſa. Impero fara à ſua volonta di volerlo fare ò nò. Ma ſe il contrario ce interueniſſe in queſto, che il detto patrone della Naue hauera ariſichato: & cominciato, il detto patrone della naue ò nauilio & ancora gli beni di lui ſono obligati alli detti mercanti: ſe alcuno danno receueranno ò ſoſterãno, o aſpettano ſoſtenere come che diſopra è detto: per cio che nella detta naue non erano i detti mercanti. Ancora per altra ragione: per cio che lo patrone della Naue o del Nauilio à tale caſo come diſopra è detto non ha potere ſenza licentia de detti mercanti, ne è ragione che ne debbi hauere, che aſſai ha potere inella roba del mercante ogni patrone di naue o di nauilio, poi che ha potere in caſo di gietto & di naufragio: ſe gia gli detti mercanti non fasſino preſenti nella naue, ſe caſo di gietto, o di naufragio ci interueniſſe. Impero ſe lo detto patrone della naue o nauilio potra monſtrarare & in vero mettere quello che diſopra è detto: & per caſo di ventura li ſara interuenuto, lo caſo di ventura è tale che il detto patrone della naue ò del nauilio non lo poteſſe fuggire: & è da intendere che la detta naue ò nauilio de inimici li veniſſe di ſopra: & che ſi afferraſſe con lui: & ſe per la ragione diſopra detta i mercanti danno alcuno ſoſteneranno: lo detto patrone della naue ò del nauilio non è tenuto di alcuna mẽda fare, poi che il detto danno per colpa di lui non ſara interuenuto: ſia che gli detti mercanti ſiano nella naue, o no: & per altra ragione che à caſo di ventura non pu o lhuomo niente dire. Et per cio fu fatto queſto capitolo.

De accordo fatto per comandatario di naue. Ca. cclxxxvi.

SE alcuno dara in comandita o hara accomandata la ſua naue ò nauilio ad alcuno altro: ſe quello, al quale la detta comandita ſara fatta della Naue ò del Nauilio, fara con alcuno ò con alcuni, alcuno accordo ò promeſſa per cauſa di alcuna coſa che apartenga alla detta naue o nauilio: ſe quello alquale la detta Naue ò Nauilio ſara ſtato comandato: & lo detto accordo ò promeſſa hara fatta: ſe lui non obſeruera quello che accordato

& promesso hara ad alcuno ò alcuni: se quelli, alli quali lo detto accordo ò promessa fatta sara, ne sostenera danno alcuno: quello che la detta naue o nauilio li hauera comandato, è tenuto di tutto il danno à restituire: se la detta Naue ò Nauilio ne sapesse essere venduta, con che per colpa di quello, alquale lui hara la detta naue o nauilio comãdata, li fussi interuenuto lo detto danno. In tanto impero che il detto accordo o promessa fussi fatta per causa di conto che appartenga ò appartenere debba à la naue ò nauilio. Impero se quello che la detta naue o nauilio hauera comandata, ne sostegnera o ne hara ad sostenere alcuo danno per colpa di quello, alquale lui hara comandata la detta naue ò nauilio: se quello hauessi alcuni beni, lui è tenuto di tutto quello danno à restituire, che per colpa di lui hara sostenuto: & se quello, alquale la detta naue ò nauilio sara stata comandata, non hauessi di che pagare, & fussi aggiunto: & lo danno disopra detto pagare ne restituire non potra: lui debba essere messo in potere della giustitia, & starci tanto tempo in quel loco per insino che habbia satisfatto & pagato tutto il detto danno, o che si sia accordato con quello, che il detto danno hara sostenuto per colpa di lui: & questo disopra detto sia fatto sanza fraude. Impero se quello, alquale alcuno hara comandata la sua naue o nauilio, fara alcuno accordo, o promessa con alcuni, & per colpa di lui nõ rimara che lui nõ lo obseruii: lui ne quello che la detta naue ò nauilio li hara comandata, non sono tenuti di alcuna menda fare ad quelli à li quali la detta promessa sara stata fatta, poi che per colpa di lui nõ rimara, ne sara rimasto, che lui nõ lo habbia obseruato: perche ciascuno si guardi à chi comandera lo suo vasello: & come, & come no: per cio che danno alcuno non gli possa interuenire. Per la ragione disopra detta fu fatto q̃sto cap.

¶ Di naue pigliata & recuperata. Capitolo. cclxxxvii.

NAue ò nauilio che sara stato pigliata per suoi inimici: se alcuna altra naue di amici si riscontrera con gli detti inimici, che la detta Naue ò Nauilio pigliato haueranno: se la detta naue ò nauilio che con li detti inimici si riscontrera torra ò po-

tra torre per quale si vuole conto la detta naue ò nauilio alli det
ti inimici, che come disopra è detto pigliata la haranno: la det-
ta naue ò nauilio & tutto quello che in quella sara debba essere
ristorato ad quello, ò quelli di chi sara, & essere debbe se alcuno
viuo ci sara. Quello impero dando ad quelli, che ad gli detti ini
mici tolta la haueranno à beueraggio conueniente, secondo la
fatica, che ne haueranno hauuta, & secondo lo danno che ne ha
ueranno sofferto. Impero sia & debba essere in questo modo in
teso, che se li detti amici la haueranno tolta alli detti inimici den
tro la signoria & lo mare, di doue la detta naue ò nauilio sara, ò
in luoco doue gli detti inimici non le hauessino ad se: cioe da in
tendere in loco sicuro, loro ne debbono hauere come disopra è
detto. Impero se gli detti amici torranno, ò haranno tolta la det
ta naue o nauilio alli detti nimici in loco, doue loro la tenessino
à se & in luoco sicuro: non ne debba essere dato beueraggio se lo
ro voranno: anzi debba essere del tutto di loro sanza contrasto
che signoria ne nessuna altra persona non debbe ne puo per nes
suna giusta ragione mettere contrasto. Anchora piu se alcuni
inimici haueranno tolta alcuna naue o nauilio ad alc uno, è alcu
ni: & se per aduentura vedranno, o haerãno vista di alcuna na-
ue ò alcuno nauilio di che li detti inimici hauessino dubio, o pau
ra: & per il detto dubbio, o paura gli detti inimici lascieranno
la detta Naue o Nauilio, che loro pigliata haueranno come
disopra è detto: se la detta naue o nauilio di che gli detti inimici
haranno il detto dubio, o paura piglieranno, o amarineranno, o
se ne porteranno la detta naue o nauilio che, gli detti inimici ha
ranno lasciata per la detta paura, la detta naue o nauilio debba
essere restituita à quello di chi sara, o debba essere se loro viui sa
ranno, o alli propinqui di quelli senza contrasto. Loro impero
dando ad quelli che la detta naue o nauilio, o la robba, o mer-
cantia che nella detta naue o nauilio sara haranno pigliata, be-
ueraggio ragioneuole, come che disopra è detto se infra loro ac
cordare si potranno: & se infra loro accordare non si potranno
sia messo il contrasto in potere di buoni huomini. Impero se al-

cuno, ò alcuni lascierano loro naue o nauilii p dubio o per paura di suoi inimici: & alcuna altra naue o nauilio si riscontrera cō la detta naue o nauilio che come disopra è detto haranno lascia to: & lo amarineranno & porteranno quella in luoco sicuro. E da intendere che quelli che la detta naue o nauilio se ne porteranno, non la habbino tolta ad inimici: & inimici non la habbino hauuta ad se, ne apresso di se. E da intendere che li detti inimici non lhauessino tolta ad quello di chi è, & di chi debba essere quella naue o nauilio, & la mercantia che dentro è non debba essere di quello, o di quelli che come disopra è detto lhaueranno trouata: ma secondo vso di mare ne possono dimandare beueraggio ragioneuole: & se infra loro accordare non si potranno, sia & debbe essere messo il contrasto in potere di buoni huomini: per cio che nessuno nō debbe fare ne cercare tanto di danno ad altri, come per ventura fare potria: per cio che nessuno non sa ne puo saper ne è certo doue è lo suo danno ne lo suo pericolo: per che ciascuno doueria mettere ogni contrasto che hauessi con alcuno ad conoscentia di boni huomini: & maxime sopra tutto per gli casi disopra detti, o simili di quelli: per cio che Dio ne li huomini non lo possano riprendere per alcuna ragione. Impero è da intendere che tutto questo che disopra è detto che sia & debba essere fatto sanza fraude: per cio che alle volte tale pensa ingannare & fare danno ad altri, che lo fa ad se medesimo: per cio che nullo huomo non sa, ne è certo che li ha ad interuenire ad se medesimo, ne alli suoi, ne che no: per che nessuno non debba andare à danno, ne inganno, ne ad perditione daltri per alcuna ragione, poi che non sa doue è lo suo. Impero se alcuno sapesse che alcuna Naue o Nauilio doueua andare o sara andata in alcuno luoco doue hara dubio, o paura di suoi inimici: & quello, o quelli disopra detti armeranno loro naue o nauilio per fare danno à detta naue o nauilio, o ad altri: per cio che possano guadagnare lo detto beueraggio, o p cio che habbino, o possino hauere la detta naue o nauilio o la roba che in quella sara, o l'altra per cagione alcuna se quelli che come disopra è

detto haueranno armato,& sara prouato loro, che loro habbi-
no, ò hauessino armato: per le ragione & conditione disopra
dette quello,o quelli tali non debbono hauere il detto beuerag
gio, ne la detta naue o nauilio, del tutto,ne in parte, ne la robba
che in nella detta naue sara: anchora che quelli di chi è,ò deb-
ba essere,la habbino lasciata:& anchora che gli inimici la hauef
sino tolta. Se impero i detti che armato haueranno, in vero non
potranno mettere che loro non hauessino armato,per le cagio-
ne disopra dette.Impero se prouato sara che loro hauessino ar-
mato per fare danno ad alcuno, ò ad alcuni, o ad ognuno con
chi loro si riscontreranno in forma, ò maniera di inimici,ò come
inimici fanno,per quale si vuole ragione, o causa loro alcuna na
ue ò nauilio porteranno: sia che la portino con robba, o senza
di robba, ò sia che la habbino tolta à inimici, ò trouata:come di
sopra è detto,non debbano hauere alcuna cosa: anzi debba es-
sere ristorata à quello, ò quelli di chi è, ò di chi debba essere: &
quelli che in quello modo come disopra è detto haueranno ar-
mato,debbano essere pigliati & messi in potere della giustitia:&
debba essere fatto di loro, come di rubatori: se quello che diso-
pra detto prouato sera. Impero se prouato non sara,che loro ha
uessino armato per la cagione disopra detta: se loro alcuna na-
ue ò nauilio haueranno tolta à inimici, ò la haueranno trouata,
come che disopra è detto debbagli essere dato & seruato tutto
il diritto che loro hauere ne debbano, ò hauere ne doueranno
per alcune delle ragione di sopra dette. Impero se dubio sa-
ra che loro hauessino armato per la cagione di sopra detta: se
per ventura sara caso che gli sopra detti habbino à riprouare le
ragioni sopra loro dette & poste: gli detti ne alcuno che con lo
ro fusse,ne anchora alcuna persona, che danno, o vtile ne aspe-
tassi hauere nella ragione & conditione sopra loro detta & po-
sta,non possa à loro fare testimonio per loro vtile per nessuna
ragione: ne anchora alcuna persona che fusse auara, o che
lhuomo hauesse dubio che si voltasse per danari. Impero se per
aduentura quãdo li detti inimici haranno pigliato alcuna naue,

o nauilio,o alcuna altra roba, se gli detti inimici, la detta naue o nauilio,o roba che pigliata haueranno, lascieranno, o haueranno lasciata per loro volonta, & non per paura che hanessino ne habbino hauuto di alcuna naue o nauilio,di che loro hauessino hauuta vista,ne hauessino dubio,ne paura che disopra li potessi venire,se alcuno, o alcuni la detta naue o nauilio, o roba che gli detti inimici haueranno lasciata come di sopra è detto troueranno o haueranno trouata, & in luoco sicuro la metteranno, o la porteranno, non debba essere loro del tutto se signore,trouato gli sera:ma debba essergli dato beueraggio raggioneuole,ad conoscentia delli buoni huomini di quello luoco,doue la detta naue o nauilio,o la detta robba sara stata portata: sotto le ragioni & conditioni disopra dette. Impero se alla detta naue o nauilio, o robba infra tempo conueniente signore vscito ne venuto non ci sara:gli detti che la detta naue o nauilio, o la detta robba trouata haueranno, debbano hauere per loro beueraggio la mita di quello che varra: & de laltra mita debba essere fatto come di monstra & dichiara in vno capitolo gia di sopra detto: & se per aduentura gli detti inimici se ne porteranno alcuna naue o nauilio o roba: & gli detti inimici non lascieranno la detta naue o nauilio, o robba per loro volonta: anzi la haueranno à lasciare per fortuna di mare: o per alcuna naue o nauilio di che haueranno dubio,o paura,di quella naue o nauilio, o robba che li detti inimici come disopra è detto haueranno hauuto a lasciare,debba essere fatto come di quella, che gli inimici haueranno lasciata andare per loro autorita: & in quella medesima forma.Et tutto questo debba essere fatto sanza fraude: & se per aduentura gli detti inimici verauno:o staranno in alcuno loco, nel quale loro redimeranno alcuna naue o nauilio o alcuna robba che loro harãno pigliata: se quello o quelli,di chi la detta naue o nauilio o roba stata sara,voranno rihauere detta naue o nauilio o roba quello o quelli che redimira o riscossa la haueranno sono tenuti di renderla ad quello o quelli di chi stata sara. Loro impero dando & pagando la detta redentione o riscatto: & an-

chora dando à loro guadagno se riceuere ne voranno: & se per aduentura quando gli detti inimici haranno pigliata alcuna naue o nauilio o roba: le loro ne faranno o ne haueranno fatto donatione ad alcuno: quella donatione non vale, ne debba valere per alcuna ragione. Impero se gli detti inimici la daranno o renderanno à quelli, di chi stata sara sanza alcuna redentione, quella donatione tale vale & debba valere: & in quella donatione tale non ha ne puo hauere alcuno contrasto: ma se per aduentura li detti inimici diranno al detto patrone della naue o nauilio al quale faranno la gratia: in questo modo. Noi ti rendiamo la tua naue o nauilio libera & francha di tutte redentione: ma vogliamo hauere redentione della roba che innella detta naue, è. Questa donatione non vale per cio che gli detti inimici non la tengono in loco sicuro che potessino dire & essere certi che innanzi che la hauessino in luoco sicuro, non la potessino hauere persa per alcuna ragione: posto che habbino potere di brusciarla o metterla al fondo se loro voranno. Impero naue o nauilio o roba, poi che brusciata & guasta è: non è buona ad nissuno, ne ad alcuno non puo far bene, ne amici, ne inimici che tanta è persa à luni, come à gli altri: & sia inteso questo che disopra è detto di naue o nauilio tanto della detta roba o mercantia, come di naue o nauilio: & se per aduentura la detta roba, che nella naue o nauilio sera redimiranno li mercanti o li amici di quelli delli detti inimici: il patrone della naue o gli amici di quello sono tenuti di mettere nella detta redentione per soldo & per lira: per tanto, come la naue o nauilio varra: & questo debba essere fatto sanza altro cõtrasto: & sia, & debba essere tutto questo che disopra è detto inteso tanto della naue o nauilio, come della mercantia: & della mercantia, come della naue o nauilio. Impero se li detti inimici teneranno o haranno tenuta la detta naue o nauilio in loco sicuro, cioe da intendere che la habbino cauata del mare de suoi inimici: & che loro possino hauere ricouero di suoi amici: se quando li detti inimici teranno o haranno ad se o ad suo dominio: la detta naue o nauilio o roba che a suoi inimici haueran

no tolta

no tolta come disopra è detto daranno o faranno donatione o vendita ad alcuno della detta naue o nauilio o roba, vale & debba valere sanza contrasto, che signoria ne altra persona non ci puo mettere contrasto: se gia quello alquale la detta donatione haueranno fatto, non vora fare alcuna gratia à quello, di chi la detta naue o nauilio stata sara, lui lo puo fare, se fare lo vora: che in altro modo signori ne alcunaltra persona non lo puo forzare ne constringere peralcunaltra giusta ragione: se gia quello di chi la detta naue onauilio o roba stata sara, fraude alcuna per alcuna giusta ragione monstrare non potra: & se la detta fraude in vero messa essere potra, la, detta donatione non debba valere per alcuna ragione: anzi puo & potria essere in tale modo & conditione la detta fraude, che quello, alquale la donatione sara stata fatta, debba essere pigliato per la signoria: & debbali essere data pena in beni, & in persona: secondo la conditione & il caso che nel detto frodo trouato sara sanza mercede: & in tal caso la detta naue o nauilio o roba deba esser restituito à quello o à quelli, di chi stato sara sanza contrasto, & se per aduentura li detti inimici faranno o hanno fatta vendita ad alcuno o ad alcuni di alcuna naue o nauilio o roba, che loro pigliata haueranno, la detta vendita vale & debba valere: in questo modo, che quelli che la detta naue o nauilio o robba haranno comperata possano monstrare che la detta vendita sia stata fatta dalli detti inimici in loco sicuro, cioe che la tenessino in suo dominio: & se per aduentura quelli diranno hauere comperata quella robba per giusto caso o per giusta ragione, & monstrare, ne i vero mettere non potranno: la vendita che diranno ad loro essere fatta non debbe valere: anzi se nella detta roba nella detta naue o nel detto nauilio domandatore o patrone alcunovscira, che in vero mettere potra la detta naue o nauilio essere sua, debagli essere restituita: in questo modo, che il detto contrasto sia messo in potere di buoni huomini o della signoria in quello loco, doue sera fatto: & che sia sanza fraude: & se la detta fraude prouata sara, la parte contra, laquale prouato sara, sia & debba essere tenu

to ad restituire alla parte, laquale la detta fraude sostenuta hauera tutte le spese & danno & interessi. Anchora la parte che nella detta fraude consentira debba essere messa in potere della signoria. Impero se il detto patrone della naue o huomo per lui rihara la detta naue o nauilio o roba, per quale si vuole conto che si ricuperara, loro sono tenuti di ricognoscere à tutti quelli, che parte ci haranno, la parte che loro in quello tempo ci haueano, quando li detti inimici la pigliorono. Quelli impero dando ad lui tutto quello, che la loro parte costato hauera per soldo & per lira secondo che à ciascun'appartenira. Ma impero se il patrone della naue o nauilio rihara alcuna roba, & fara alcuno patto o alcuno accordo: per cio che lui possa rihauere la detta naue o nauilio o roba con volonta di tutti li compagni o della maggior parte: il detto patrone della naue li puo forzare & constringere per la giustitia se lui vora: che in tanto li sono tenuti & obligati, come se li haueuano promesso di fare parte in naue o nauilio che lui volessi fare di nuouo, o che la comperasse di nuouo. Impero se il detto patrone della naue o nauilio accordo o patto alcuno fara sanza di tutti li cōpagni, o maggior parte, non li sono tenuti di niente, se loro non voranno: ne lo detto patrone della naue o nauilio alloro rispondere ne ricognoscere delli patti o diritto che loro ci haueano, quādo li detti inimici ne li tolseno, saluo di conto: se infra il detto patrone della naue o nauilio o roba: & li detti cōpagni ne hauea rimasto p conto delle dette parti, che loro haueano nella detta naue o nauilio o roba quando li detti inimici ne li tolseno. Impero se loro voranno rihauere le dette parti: & il detto patrone alcuno cōtrasto ci mettera o vora mettere: signoria lo puo & debba cōstringere, che p alcuna giusta ragiōe: il detto patrone della naue o nauilio o roba nō se ne puo ne debba scusare ne difendere, poi che li detti cōpagni pagherāno o pagare vorāno tutto quello, che à loro tocasli p soldo & p lira secondo le dette loro parti sarāno, che nō saria ragione ne equalita, che alcuno debba o habbi potere de spogliare alcuni del loro p alcuna ragiōe. Loro īpe

ro facendo quello che fare debbano nel caso disopra detto. Im
pero deba esser in questo modo inteso: che se il pattrone della
naue o nauilio o roba cōperera o redimera: o huomo p lui la na
ue o nauilio o roba che gia era o fu sua de detti inimici o daltri,
che de detti inimici la hauessino hauuta per giusta ragione: se
quelli che parte ci harāno nō vorāno pagar come di sopra è det
to: il detto patrone che recuperata la hara o huomo p lui, deba
fare intendere a detti compagni: vna & piu volte se pagare vor-
ranno: & se li detti compagni pagare non voranno: lui la deb-
ba dare al sansale, se lui vora, con consenso della signoria: & chi
piu ci dara, quello la debba hauere: & se per ventura delle parte
che li detti cōpagni haueano nella detta naue o nauilio o roba
sua sara trouato piu che costato non hara della detta vendita o
redēptione: quello piu debba essere dato & renduto a ciascuno
de detti cōpagni, secōdo che li tocassi. In questo modo impero
sia & deba essere inteso: se il detto patrone p sua gratia fare lo vo
ra che in altro modo nō è tenuto, se lui nō vora: & il detto patrō
della naue o nauilio o roba o quello che p lui hara cōperato o
recuperato, ne deba hauere auātagio, che se la possa ritener p tā
to come altri dare ci vora o ci dara: se il detto patrō o sensale da
re la vora: & se p vētura nō trouera tanto della detta naue o na-
uilio o roba, come di cōpera o redentione costato hara: se il det
to patron o homo p lui sanza volonta & cōsenso de detti compa
gni la cōperera o la recuperera, li detti cōpagni non li son tenu-
ti del detto mācamēto se ui sara, se gia loro p alcuna gratia fare
nō lo vorāno & p tāto è ragione che il detto patron o quel che
p lui lhauera cōperata o recuperata, ne habbia & debbia haue-
re auātagio di retenerla per lo pretio che altri dare ci vora, tut-
to & in tanto come ha auantaggio del consumamento che è &
debba esser suo: Saluo impero che alcuni di quelli, che parte ci
haranno, retenere la voranno, loro sono tenuti pagare il detto
consumamento secondo che a loro spettasse: & tutte le ragio-
ni che disopra sono dette & tutti li casi & conditione disopra det
te siano intese à buona intentione, che li detti inimici lhauessino

tenuto in loco ſicuro eccetto ſe la detta redentione o compera ſe ſanza fraude ſara ſtata fata. Et pcio fu fatto queſto capitolo.

¶ Di carico di legname. Capitolo. cclxxxviii.

SAlcuna naue o nauilio carichera o hauera caricato in alcuno loco di legname, per portare in alcuno altro loco: ſe infra il patrone della naue o nauilio, & li mercanti di chi il legname ſara: pretio alcuno di nolo infra loro non hara del detto legname: il detto patrone della naue o nauilio puo pigliare la meta del detto legname, ſe lui vorra per il ſuo nolo, che mercante, ne alcuna altra perſona, ne anchora ſignoria non lo, puo vietare per alcuna ragione: per cio che in queſto modo è: & fu ſtabilito & ordinato, & è vſo & coſtume dal cominciamento che li antichi cominciorono andare per lo mondo, & ſtabilirono & ordinorono come diſopra è detto: & in queſto modo debba eſſere ſeguito, come ab antiquo fu ordinato, & no in altro modo per alcuna ragione. Saluo impero che ſe li detti merchanti di chi il detto legname ſara, diranno o haranno detto al detto patrone della naue o nauilio innanzi che il detto legname carichaſſino che loro voleano fare pretio del nolo per el detto legname: & ſe il detto patrone della naue o nauilio dira o hauera detto alli detti mercanti, che non biſogna fare pretio di nolo per el detto legname, che lui ne fara tutto quello che loro voranno: & ſe li detti mercanti caricheranno ſopra le parole & conditione, che il detto patrone della naue hara dette: li detti mercanti non ſono tenuti di dare la meta dello legname, puoi che loro ſopra le parole & conditione diſopra dette carichorono: ne lo patrone de la naue non puo ne debbe niente dimandare per le conditioni diſopra dette, che ſerãno ſtate accordate. Impero li detti mercanti ſono tenuti di dare nolo cõueneuole al detto patrone del la naue o nauilio del detto legname ſecondo che noli ſi daranno in quel loco, doue loro ſaranno, o ſecondo che col detto patrone accordare ſi potranno: & ſe per ventura li detti mercanti, col detto patrone della naue o nauilio accordare non ſi potranno del detto nolo, debba eſſere meſſo in potere di buoni humini:

& quello

& quello che loro ne diranno, quello ne debba esser seguito: & altro no. Saluo impero che li detti mercanti possino o potessino in vero mettere le dette parole o conditione disopra dette: che con il patrone della naue furono accordate per scritta o per testimonii: & se in vero mettere non potranno: li detti mercanti sono tenuti di dare la mita del legname per il nolo. Et per cio fu fatto questo capitolo.

¶ Di promessa o accordo. Cap. cclxxxix.

SE alcuna promessa sara stata fatta infra alcuni per quale si vuole ragione, che cō la detta promessa sia stata fatta à buona intētione, debba essere obseruata & tenuta infra quelli, li quali sara stata fatta in loco conueneuole: & se la detta promessa sara stata fatta in luoco conueneuole & con giusta ragione, & con buona intentione, debba essere obseruata & tenuta infra quelli li quali fatta sara, se per aduentura alcuno di quelli, infra liquali la detta promessa sara stata fatta, non obseruera la detta promessa: & quello ò quelli alli quali la detta promessa obseruata o attesa non sara, ne sosterra alcuno danno, quello che la detta promessa obseruata non ha, è tenuto del tutto restituire sanza contrasto. Saluo impero che quello che detta promessa non hara attenuta ne obseruata, non li hauessi tolto ò vietato alcuno giusto impedimento, il quale se in vero messo esser potra, quello al quale lo detto impedimento giusto interuenuto sara: per lo quale hauera hauuto ad rompere la detta promessa non sia tenuto di menda fare à quelli, alli quali lui la detta promessa à rompere per causa del detto impedimento hauuta: se per aduentura il detto impedimento in vero mettere non potra, è tenuto di restituire come disopra è detto. Ma impero se quello hauera hauuto à rompere & non hara obseruata la detta promessa à quello ò à quelli à li quali fatta lhauera per colpa & pigritia loro, se lui la detta colpa in vero mettere potra: & per la detta colpa alcuno danno sostenuto hara, quello o quelli, contra li quali la detta colpa prouata sara, sono tenuti del tutto restituire sanza contrasto: & tutto questo che disopra è detto debba essere fatto san

za fraude. Saluo impero ogni giusto impedimento à ciascuna delle parti. Et per tale ragione fu fatto questo capitolo.

¶ Di mercantia falsa. Capitolo. ccxc.

SE alcuno mercante vendera o hara venduto ad alcun altro mercante alcuna mercantia: in questo modo che se lo detto mercante che la detta robba ò mercantia comperera non la vedera ne lhauera vista, ò non la vora vedere, anzi se ne fidera nella fede del mercante, che la detta vendita gli fara ò li hara fatta, che dira ò fara intendere al detto mercante, alquale lui vende la sua roba ò mercantia, che nelli vende per buona & per fina, se il detto mercante che la detta roba comperera ò hauera comperata, la hara riceuuta sopra la conditione disopra detta: se la detta roba o mercantia non sara tanto buona & fina, come quello che venduta gli hauera li daua intendere: anzi sara trouata cattiua & falsa in qualche loco, doue quello la detta roba ò mercantia portera o fara portare, se sara trouato come disopra è detto il detto mercante, che la detta mercantia hara venduta sotto la conditione disopra detta, è tenuto di rendere & di dare à quello mercante che la detta roba hauera da lui comperata tutto & tanto, come altre robe simile di quella o di simile natura di quella che lui venduta hara, valeua in quello luoco, doue detto mercante la porto: & anchora li è tenuto che se per causa della falsita danno ò spesa ne hara sostenuta alcuna, del tutto restituire & rendere sanza contrasto: anchora li è tenuto che se il detto mercante che la detta roba hara comperata, riceuera, alcuno mancamento, che lui non potra hauere ne riscuotere li suoi denari per causa della falsita disopra detta: il detto mercante che la detta roba hara venduta, sotto la conditione detta li è tenuto di dar per soldo & per lira per causa della detta falsita: per cio che lui non hara potuto rihauere gli denari tutto & in tanto, come lui dira per suo giuramento che haria guadagnato: se gli denari potessi hauere hauuti: secōdo il pretio che lui hara venduta la detta roba, se la detta falsita non ci fussi stata trouata: & tutto questo disopra detto, che sia & deba esser sanza fraude. Impero se quello,

che la detta robba vendera ò hauera venduta, dira à quello che la detta roba comperera: che lui nelli vende per tale come è, & che la veda ò che la faccia vedere: & se gli piace che la pigli, se non che la lasci stare, se quello che la detta robba comperera, sia che la veda o la faccia vedere o no: se lui la riceuera: sia che lui ci guadagni, o ci perda in questo modo non gli è tenuto, se non vora, poi che la detta vendita sara fatta come disopra è detto. Imperò se bisogno sara che la detta conditione in vero possi essere messa. Et per la ragione che disopra è detta, fu fatto questo capitolo.

¶ Di errore di conto allegato per compagni contra li heredi del patrone. Capitolo. ccxci.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio hara reso conto ò lo scriuano per lui à tutti li suoi compagni o la maggior parte del guadagno, che lui fatto hara o del consumamento se interuenuto ci sara, o da qualunche cosa che il detto patron della naue ò nauilio sia ò deba essere tenuto di rendere conto à detti cōpagni o la magiore parte riceueranno o intenderanno il detto conto: & terranli p pagati: se il detto patrone della naue o nauilio viuera assai tēpo o poco dipoi, & stando cō li detti compagni insieme in vn luoco, ò nò: & nauichera & ciascuno viaggio o alcuni lui verra in quel loco, doue saranno li detti compagni o alcuni, ò per aduentura quando il detto conto hauera renduto o à capo di tempo o incontinente, il detto patrone della naue o nauilio andra à viaggio: & per volonta di Dio andando al viaggio, lui morra: & quando la detta naue o nauilio sara venuto del detto viaggio doue il detto patrone sara morto, li detti compagni tutti o in parte diranno che loro trouano o hanno trouato alcuno errore o fallo nel conto che lui renduto haueua, & li detti compagni tutti ò parte faranno ò faranno fare domanda del detto errore alli beni del detto defunto o ad suoi heredi o ad quelli che terranno li beni di quello, se lo detto defunto hara fatto testamento, dipoi che il detto conto hebbe reso alli compagni: se nel detto testamento sara truouato che il detto morto habbia conosciuto il detto errore ò hara riconosciuto alcuno torto, che

lui teneſſi à detti compagni il detto errore & torto debba eſſere reſtituito a detti compagni ſanza cõtraſto: ſe tutti li beni del detto defunto ne ſapesſino eſſere venduti, che herede ne altra perſona non puo per niente contraſtare. Saluo li marinari, ſe dello loro ſalario non ſeranno ſtati pagati, ſe per aduentura lo detto defunto hara fatto teſtamento, come diſopra è detto, & non hara riconoſciuto lo errore: li detti heredi non ſono tenuti di niente à detti compagni di menda fare: ſaluo che ſe nello cartolario doue il detto defunto reſe conto quãdo viuo era à detti compagni, ſara trouato lo detto errore: & che il detto cartolario fuſſe quello, per quello & non altro: & anchora lo ſcriuano che il detto cartolario ſcriſſe, che ſia preſente ſe viuo ſara, per vedere il detto errore ſe ſera vero ò nò: & neſſuno altro ſcritto non ſia ne debba eſſere creduto: ſaluo che ſe il detto cartolario doue il detto defunto reſe conto quando viuo era à detti compagni, non fuſſi trouato: ſe li detti compagni potranno monſtrare copia del detto cartolario, che fuſſi copiato, quello ſcriuano medeſimo & non altro ſe viuo era o viuo ſara: ſe gli detti compagni queſto diſopra detto in vero mettere potranno: & ſe nella detta copia: il detto errore trouato ſara: li beni del detto defunto: & gli heredi ſono tenuti di tanto, come li detti beni baſterranno di reſtituire alli detti compagni il detto errore, ſe trouato ci ſara: & ſe per aduentura il detto defunto non hara fatto teſtamento dipoi che il detto conto reſe, ſe il detto cartolario o copia trouato ſara, & lo detto errore trouato ſera, debba eſſere reſtituito come di ſopra è detto: & ſe non hauesſi fatto teſtamento ne cartolario non ſi trouaſſe, ci è aſſai fatica & contraſto. Impero il contraſto debba eſſere meſſo in potere di huomini, che tenghino cura di anime: & debba eſſere ricercato ſe il detto defunto hauesſi confeſſore in quello loco, con il quale lui ſi confeſſaſſe o ſi fuſſe confeſſato: & ſe rrouato ſara debbe eſſere meſſo in potere dello detto confeſſore il detto contraſto, & ſe per aduentura confeſſore trouato non ci ſara: lo contraſto debba eſſere meſſo in potere de huomini che temino Dio, & che ſiano religioſi & huomini honeſti &

sti & di buona fama: & quando li detti buoni huomini haranno riceuuto il contrasto in loro potere, loro debbono hauere tutti li detti compagni, & debbano hauere da ciascun di loro vno giuramento che dichino el vero del detto errore gia come è, & come no: & come e interuenuto il detto errore, & li detti boni huomini debbano guardare la fama & conditione de detti cōpagni. Impero li detti boni homini non debbano creder a li detti compagni: anzi gli detti compagni debbano dare testimoni sopra il detto contrasto che siano fuora di sospetto, & che non aspettino hauere danno ne vtile del detto contrasto: perche secondo ragione nessuno huomo puo fare, ne debbe far testimonio a nessuno contrasto, che n'aspettassi danno ne vtile hauere per nessuna ragione, se gia le parti non si accordassino, & quale si vuole cosa che li detti buoni huomini diranno ò pronuntieranno sopra lo contrasto, quello ne debba essere seguito, & altro no. Et per cio fu fatto questo capitolo.

¶ Di naue che manchera di exarcia da puoi che haueria caricato. Capitolo. ccxcii.

SE alcuno patrone di naue ò di nauilio, che hara caricato in alcuno loco: & hara caricato alcuna robba di mercanti: se il patrone della detta naue o nauilio in quello loco medesimo doue hara caricato o in altro loco cauera o fara cauare vele, o ancora, o alcuna altra exarcia, per quale si vuole ragione innanzi che la detta naue o nauilio sia discaricata, & la detta naue ò nauilio verra o sosterra alcuno danno ò perdita o consumamento: se al detto patrone prouato sara che per colpa di lui ò della exarcia che cauata ne hauera, sara interuenuto il detto danno, il detto patrone è tenuto di tutto lo detto danno mendare & restituire sanza contrasto, & se al detto patrone trouati non saranno alcuni beni, ne hara di che possa pagare & restituire il detto danno alli detti mercanti, se è giunto, debba esser pigliato & messo in potere della giustitia come a comandatario: per che ogni patrone di naue o nauilio è, & debba esser detto & riceuuto per

mercante & per comandatario,& in tutte le facende che lui ha-
uera ad fare con mercanti per conto della sua naue o nauilio: &
questo per molte cagione le quale non bisognano dire. Et per
cio fu fatto questo capitolo.

¶Come debbe pagare nolo in caso di gietto. Capitolo. ccxciii.

COme la opinion di molti sia in molti modi del nolo: come
debbe pagar in caso di gietto: & come no, opinione è di al
cuni di tutto lo nolo che il patrone della naue o nauilio riceue-
ra da mercanti, che se la naue o nauilio hara giettato in quello
viaggio,che per tutto quello nolo debba pagare il patrone del-
la naue o nauilio in quel gietto. Anchora è opinione d'altri che
se il patrone della naue o nauilio riceue nolo tanto della robba
giettata come della ristorata,che debbe pagare nel gietto sola-
mente per quello nolo,che lui riceue della roba giettata.Anco-
ra è opinione di alcuni altri che se il patrone della naue o naui-
lio non riceue nolo della roba giettata che lui non debba paga-
re di quello nolo che riceuuto hauera nel gietto: & ciascuno de
merchanti o altre persone che le dette opinione hanno ò se le
pensano hauere,& dire ad buona intentione:& in quella gli deb
ba essere riceuuta. Et per cio che gli antichi antecessori nostri
che in prima andorono per lo mondo in diuersi luochi & parti,
loro vedendo & intendendo le opinioni di sopra dette, hebbo-
no consiglio infra loro, come loro potriano torre & rimuoue-
re le dette opinioni: & questo per torre contrasti & fatiche, che
possono essere e interuenire infra gli patroni delle Naui & Na-
uili & gli merchanti:ne anchora con altre persone, che con lo-
ro hauessino à fare per alcuno conto: per cio che loro non pian
gendo le loro fatiche, non lo giettarono à pigritia per hauere
merito di Dio & amore & gratia delle persone,& per tuorre gli
contrasti & le opinioni disopra dette dichiararono & pronun-
tiarono in questo modo che ogni nolo che promesso sara di da-

re per mercanti ò per altre persone al patrone della Naue ò Nauilio ò altro legno, che li debba essere dato & pagato sanza contrasto. Secondo impero gli accordi & patti, che saranno fatti & accordati infra li mercanti, & tutte altre persone con gli patroni di Naue ò Nauili: & gli patroni delle Naue o Nauili sono tenuti di pagare in caso di gietto per tutto & tanto, come gli auanzasse del nolo, che loro riceuuto haueranno delli detti mercanti & di altre persone per lo detto viaggio. Impero è da intendere, che gli patroni delle naue & nauilii debbano abbattere & cauar de detti noli lo salario delli marinari & la vettouaglia & tutte spese che hauessi fatte per il detto viaggio, che giuste siano & di tutto questo disopra detto debbano contare gli patroni delle naue & nauilii, ò huomo per loro con gli mercanti ò con chi loro voranno: & se lo voranno lasciare in loro fede, questo sia in volonta de gli mercanti: & per tanto gli patroni delle naue & nauilii sono tenuti di mettere & pagare in gietto per tutto quelo, che netto gli auanzassi del nolo che loro riceuuto haueranno da detti mercanti per lo detto viaggio, doue lo detto gietto sara stato fatto per soldo & per lira, come fara la robba ristorata alla giettata: & se per aduentura ci hauera alcuni de mercanti o tutti, che diranno che il patrone della Naue o del Nauilio o altro legno, metta & paghi nel detto gietto per il ritorno che lui hauera: cioe sapere dello nolo, che il detto patrone hauera di altri mercanti ò di quelli medesimi, se con lui se ne ritorneranno: gli patroni delle naue ò nauilii nonne sono tenuti per nessuna ragione, poi che lo gietto sara gia contato dellaltro viaggio: & per cio che la roba che la naue o nauilio porta al ritorno dello viaggio, non è quella ne di quelli mercanti, ne è obligata à quella, ne è ragione che sia, ne debba essere per alcuna ragione: & per cio per le ragioni disopra dette: & anchora per molte altre non è tenuto nel gietto che fatto sara: nel primo viaggio del nolo che hauera del ritorno. Et per le ragioni contenute fu fatto questo capitolo: non contrastando alcune ragioni in alcuni altri capitoli contenute.

¶Del patrone & de marinari che non voranno andare in viaggio. Capitolo. ccxciiii.

SE alcuno patron di naue ò di nauilio ò di legno fara ò haue ra fatto conuentione con gli marinari, per andare in alcuno viaggio, il quale viaggio infra loro sara dichiarato, è certi ficato, quando s'accordorano, gli marinari sono vbligati anda re & sequire il ditto viaggio, secondo la forma è maniera de l'a cordo co'l Signor della Naue ò Nauilio ò altro legno, se gia gli marinari non si volesseno partire de l'accordo, è non andare in viaggio per alcune ragioni, gia disopra ditte nel capitolo, doue si parla de le conditioni. E questo che è ditto, si debba fare sen za fraude, ò inganno, & se acadesse, quando che il Patrone del vaso sara accordato con gli marinari, & il medesimo vora resta re ò non andare al ditto viaggio, & solamente per sua volunta che cosi gli piace, è non per altra cagione, per laqual possa ragio neuolmente excusarsi dal detto viaggio: ma perche gli piaceco si, che il ditto viaggio, doue il detto Signore hara noleggiata la Naue ò Nauilio ò altro legno: è che sara accordato con gli dit ti marinari sara perigliosо è di danno, & il detto Signore non vora andare nel detto viaggio, si come è detto in tal caso essi pos sono si cosi pare alloro restare & non andare in quello viaggio: ma se il detto Patrone per alcuna giusta è lecita causa che aspet tara nel ditto accordo, vora rimanere, allhora puo. E gli mari nari non possano excusarsi, ma si il Patrone rimanera ò vora ri manere, ò per giusta, ò per ingiusta causa, è gli marinari voran no andare a loro viaggio ditto, il Patrone e vbligato dare & su stentare il legno, nel viaggio mettendoui per Patrone in suo luo go huomo sufficiente, il quale sia tenuto di satisfare à marinari tutto quello, che nel viaggio s'e speso è quanto fu tra loro & il Patrone accordato. Et il detto impedimento si deue fare manife sto in presentia de i marinari è di esso Patrone della Naue ò del Nauilio o altro legno, daltro modo i marinari non possano nien

re,ma sono vbligati essere vbidienti,& compire tutti i commandamenti giusti di quello,che per Patrone gli sara concesso, è dato, & accordarsi con lui fidelmente seruendoli come haueriano fatto al detto Patrone. E se il Patrone commandara alli marinari in questa forma,io commando à N. la mia Naue o altro vasello,& esso vi do per Patrone; al quale vbidirete, & cognoscierete come a me nel ditto viaggio, se il ditto patrone dira le sopra ditte parole à gli marinari, senza veruna contraditione, è si partira da ditti marinari:& gli marinari da lui con questa obligatione,& conuentione che con lui hauessino: i detti marinari restano vbligati al sustituito à stare quanto erano vbligati con il vero Patrone:ma non volendo i detti marinari, poi osseruare al detto Patrone sostituto quanto fu accordato,& conuenuto col ditto primo Patrone nel viaggio; il Patrone o il suo sostituto possano stringere i detti marinari alla osseruatione de l'accordo,secondo che alloro parra,è si per caso gli detti marinari osseruaranno, è compiranno, tutto quello, che nel ditto accordo fu conuenuto à colui che gli sara sta assegnato per patrone per il detto viaggio: & se stando nella ditta Naue o Nauilio o altro legno:il sustituto fara, con gli marinari alcun contratto, per cambiamento di viaggio,o per alcuna altra cagione: & se fra loro è quello à cui sara comendata la naue o nauilio o altro legno per causa del ditto contrasto nuouo, nasciera nissuna questione, o, domanda,& gia si fara il Patrone principale della naue o del nauilio o altro legno, spogliato del dominio, è messo in possessione del legno il ditto sustituto,il primo Patrone non puo domandare in suo propio nome o particolare autorita in modo alcuno à marinari per causa del ditto nuouo contratto: ne marinari sono vbligati à rispondere al Patrone ne vbidirgli, nel sostituto puo domandare per causa di questo nuouo contratto in nome del Patrone maggiore, ma nel suo proprio, & cosi facendo come ditto è gli marinari gli sono vbligati à rispondere & vbidirgli cerca questo nuouo contratto,è se il detto sustituto fara cosa alcuna in detrimento della naue,per qual si voglia causa,il Pa

trone maggiore della Naue ò Nauilio ò altro legno debba essere da lui riffatto quanto per parere de huomini esperti sara giudicato, ne possa questo sostituito muouere contrasto con ragione alcuna, apparendo in vero il consumamento, è possa domandargli il suo danno senza rispetto alcuno.

Dellaqual cosa non accade altro dire ne ricapitolare: per che ognuno sa troppo bene quello che sa da fare, è del suo proprio, è che nò, è per le ragioni di sopra ditte fu fatto il presente capitolo.

IL FINE.

ORDINATIONI, DI QVALVNCHE VASO CHE ARMARA PER ANDARE in compagnia dell'armata, & prima de l'Amirante, Capitano, & armatori. Capitolo. Primo.

VTTI Tre insieme debbano giurare al comun della Naue, ò altro vaso che sara del guadagno fatto, pagata la viuanda, che gli hauera tolto in presto, & sarte, & ogni altro debito qual si sara fatto in vtilità del legno, dare à ciascuno vaso la sua parte, & se per aduentura fusse huomo alcun, che per vtilita del legno hauesse prestato qualche cosa, per comandamento de l'Amirante, ò de gli armatori, del primo guadagno, sono vbligati satisfarlo, fu fatto il presente capitolo. perche molti legni fornito il corso loro, disarmarebono senza pagare gli loro creditori è chi gli fa bene: però tutti i debiti si debbono satisfare.

¶ Come debbe essere dispensata la spesa & il guadagno, nel legno armato. Capitolo. II.

TVtti quelli, gli quali entrarano nel legno, habbiano guadagnato, ò nò, bisogna che paghino la loro parte del giusto; come si ci fussero stati sempre, & secondo che lhuomo sara, debba hauere miglioramento: verbi gratia se vno sara stato ò piu ò manco di dieci giorni, & glialtri saranno stati vno anno, ò piu: & haueranno rinfrescato la naue dua, ò tre volte, questi debbano essere migliorati secondo il guadagno del legno, & gli altri secondo il demerito: ma l'Amirante, il Capitano, il Nochiero, & lo Scriuano debbano hauere la maggior parte: il restante debbano spartire fidelmente secondo la qualita de gli huomini, perche potrebbe essere che quello, il quale è stato manco tempo, meritasse assai piu de chi ci è stato piu, è pero debbasi hauere in questo buono giuditio.

¶Del Comito, del Patrone, di Galea, ò Fusta manco armata. Capit. III.

SEnissuno andara per se stesso in Galea ò, in Fusta solo, senza naue armata di signoria, debba hauere la giusta parte, & tutti gli huomini debbano fare il comandamento, si come al Comito si debba fare, ben che vadi dietro alla naue ò che sia in compagnia di naue, & la naue habbia daltra naue, ò legno dieci pesanti, il Comito ne ha d'hauere tre, & si cinque dua in questo modo, che se la Naue, ha meno di cinque pesanti son del Comito dua, & vno del Capitano, & dua del Nochiero, & se quel che sara piu di cinque debba andare, nel potere dello Amirante, & del comune, & se il Comito piglia legno di bataglia armato, de hauere l'armi de l'altro Comito, & per non cambiare l'armi per migliori, per infino à l'ultimo del viaggio, & d'ogni vaso che piglia ra debbe hauere vn'ancora, & di rinfrescamento la naue vna parte & meza, & tutti sempre debbeno essere vbidienti alli comandamenti del Comito, sia di che vaso si vuole.

¶Del Comito. Capitolo. IIII.

IN presentia del'Amirante, & del comum della naue debba giurare il Comito di mai partirsi senza loro volunta, pena de la persona, & guardisi di non tagliare la corda, che sta legata alla Naue, quando escie fuor della prua, se non fusse che quella impedisse il timone, per questo tagliandola immediate piu presto che puo la conci, & si per altra causa altri la tagliara, sia tenuto per falso & traditore: & perda vna mano: & si veruno la tagliara ò, facila tagliare & che se gli possi prouare che lui labbia fatto per maleuolentia, ò per tradimento, come maliuolo & traditore si debba impalare.

¶Dele conuentioni. Capitolo V.

INcomincia della Naue, è della viuanda, che lo Amirante, è gli armatori, & il Capitano, è quelli che armaranno: & faranno si come si sono conuenuti, & secondo che si partiranno:

ma

ma lamirante del Capitano non lo degha manifestare, in veruno modo, per in fino che lamirante non da licentia allo scriuano che lo manifesti à tutti: alhora lui puo dirlo, & della conuentione, & della partenza & molte altre cose.

¶ Delle parti, quali si debba fare nella naue armata. Capitolo. VI.

E Necessario sapere quante parti fa la naue, & si glie con galee, ò altri legni armati, si son mille compagni, debbano fare sei milia, & ducento parti: & se la naue ha, cinquecento compagni, con li legni armati: debba fare tre milia, & cento parti: Et se la naue ha ducento, debba fare mille ducento parti: & se la naue ha sette cẽto debba fare sette cento cinquãta cinque parti: & si come crescano gli huomini debbano cresciere le parti. Et con le parti se migliorano gli huomini. Secondo la sufficientia ne loro officii. A questo debba giurare il capitano. Et lo nochiero maggiore. Et li caporali. Et li contestabili, in questo modo, che debba hauere tre Nochieri gli migliori della Naue, & tre Proeri, & dua Caporali, & dua Balestrieri, congiunti con il contestabile, & dua huomini d'arme, con il suo contestabile. Et non possino fare nulla per parentella, ne per altra amicitia: ma con la volonta di tutto il comune della naue: dir la verita: & partire fidelissimamente, in presentia del'amirante. Et quelli quali hanno da essere cognosciuti, di miglioramento, siano cognosciuti: & migliorare anche lamirante, si ne degno, e maiorali è Nochiero, Balestrieri, & tutti. Secondo il loro demerito, oltra le loro parti che debbano hauere.

¶ De nochieri, & d'altri officii, della partigione. Capitolo. VII.

IN ogni naue che ha mille marinari, debba hauere centosedeci nochieri. Et venti quatro Proeri, solo che habbia mille compagni. Et si la naue ha cinquecento, deue hauere dodeci nochieri: si ducento, cinquanta sei nochieri. Et lo scriuano, il Nochiero magiore, debbano hauere miglioramento, per nochieri: cauando pero la conuenientia qual hara fatto con l'amirante.

E si lui debba hauere quatro ducati sopra le dieci parti gliab-
bi con questo, che'l Capitano sia alla conuenientia col scriuano
maggiore:& che sia lo Scriuano,el Nochiero sufficiente: altra-
mente possino essere priuati, & lo scriuano debba hauere dieci
parti:si come il Nochiero,el Capellano,el Medico:& questi son
quelli,i quali debbano hauere le parti, come nochieri nella na-
ue:ma si per aduentura qualcuno si accordasse, o pruero, o altri
di qualunche offitio,& poi non lo sapessen fare: si come se ditto
de nochieri,s'intendea de prueri, & di tutti. Bisogna che il Capi
tano:& l'Ammirante, & gli armatori in otto giorni habbino fat
to lincanto sotto la pena delle lor parti:& di poi che sara fatto,i
danari debbano esser partiti in quatro giorni,& debba dar licen
tia l'Ammirante allo Scriuano & al Nochier magiore: che pos
sin pigliare tanta robba,& basti per pegno de danari: che presta
ranno à gli huomini della Naue: per in fin fornito il termine de
lincanto, & se la naue:dapoi pagati i debiti, gli restara qual cosa
del guadagno,lo debba hauere lo Scriuano, il Nochiero, accio
possino hauere da mangiare, è da vestirsi secondo che vedranno
il guadagno con questo che il guadagno sia sufficiente alle spe-
se:& per questa procuraria debbano hauere ambidua duo mi-
gharesi è mezo, è lo Scriuano è,vbligato,à fare à piacere à tut-
ti quelli che haueran preso robba da lui, & si gli huomini piglia
ran piu del douere,lui è vbligato à quel di piu,per i dua migha-
resi:& egli,& il Comito debbano hauere cura fidelmente di tut-
ti, che anderanno in Naue, & questo è il loro officio nelle Na-
ui, o altro legno armato, quale debbano fare con grande cura,
& fidelmente.

¶De l'Ammirante. Capitolo. VIII.

L'Ammirante puo dare migliore parte à chi lui vora di dua,
ò:tre ò, cinque parti:infino à dieci,& à quelli a li quali deb
ba dare migliore parte, hanno da essere infino à cinque homini,
o piu otto,è puo fare il contestabile:& puollo migliorare d'una
paga,di piu de glialtri,è sopra la sicurta di quelli che haueranno
multiplicato le parti: & puo migliorare tutti gli vfficiali, con

questo da loro sieno sufficienti: per consenso del comun della Naue tutto questo fu fatto & confirmato. Come sono tutti gli altri capitoli.

¶Delle ordinationi delli vasi che non hanno remi. Capitolo. IX.

TVtti i Vasi che non hanno remi: ma Cabbia, sia nel capitolo delle Naui, l'Ammirante debba essere sopra tutta l'armata: è debba giurare, à gli armatori della sua fidelta; in tutte le cose che conuengono alla naue & à gli compagni, che hanno armato, & delle sarte, che promettara: & hauera assignato à li armatori: & se nissuno è fatto Amirante, & che la Naue sia sua ò no, è gli debba comandare al Nochiero, in giuramento: che gli debba manifestare tutto quello, che s'apartiene al corpo della Naue, & aiutarlo in tutti i bisogni: E il detto Nochiero maggiore con gli marinari, Penesi, gli quali son chiamati Nochieri debbano andare quattro, o cinque di loro, in fino à otto de gli primi & manifestare, à lo Amirante con giuramento di dire la verita, & lo Amirante con i medesimi Nochieri lo debbano fare intendere à gli armatori, è se l'Amirante non lo fara, debba perdere delle sue diece parti, è debba partirle al comun della Naue, o sia sua, ò non la Naue, & la pena che sara posta à quelli che giuraranno, la debbi pagare dal maggiore al minore, & se il Nochiero hauera fatto alcuno patto con l'Amirante, il quale debba dare, sarte, ò altre cose; & non le dara, il Nochiero debba pigliare le parti dello Amirante, & le sue arme: & darle al comun della Naue: & l'Amirante debba fare scriuere in presentia de gli armatori tutto quello, che il nochiero hauera dito delle sarte, & altre cose: & se il Nochiero non dice la verita, deue hauere la sopra ditta pena: & l'Amirante debba fare il medesimo à gli merchanti per la istessa pena, & gli merchanti debbano hauere da lo Amirante tutto quello, con il quale si sono conuenuti, per il dopio, della pena di sopra detta: & lo Amirante è vbligato al Nochiero & à tutti quanti gli altri huomini di douergli dare

quanto piglia per la naue:& per il mangiare: & quãto in presto ne debba metere per nochiero magiore alcun suo parente per la sopra detta pena,si non lo fa per consentimento delli partioneri, & del capitano, & delli armatori: ne puo metere capitano, nel Capitano amirante, senza la volunta delli armatori: ne puo l'Ammirante col Capitano caciare di nissuno offitio alcuno, se non per il suo mal viuere, o che il comun della naue non lo conoscino à tal offitio sufficiente,& debba giurare l'Ammirante di mantenere à tutti,quello,che gli promette, sia offitiale,o no:saluo che quello sappia fare il tutto di che hara promesso, & conuenutoli con l'Ammirante, & se nol sapra poi far, l'Ammirante non glie vbligato à nulla: & puo fare vn'altro suficiente in presentia del comun della naue,l'Amirante debba pigliare cõsiglio del comun della naue, volendosi partire per verun luoco, & si pigliara in presto qualche cosa in mare, o si fara verun cãbio, sia quel che si vuole,sempre ha da dare vantagio qual cosa:ma tutto questo non puo fare senza il consiglio del comun della naue, & puossi rinfrescare per viagio volendo gli armatori,& suoi compagni.Ne Amirante o,patrone,puo vendere ne dare sarte da cinque pesanti in su:non sapendolo gli armatori & compagni, & si vora,debba prima domandare à tutto il comun della naue. & si cie vn di piu che dichi di si,l'altro di no, l'Ammirante sicuramente lo puo fare,ma à questo si debba giurare, per gli nochieri, & prueri, è compagni, tutti congiunti: quali saranno della parte consentiente,& debba l'Amirante con il consentimento, & volere de nochieri, & prueri, & delli huomini darme porre i caporali, vn nochiero, vn pruero,vn partionaro, vn'armatore, vn huomo d'arme, qual sia lãciero, o balestriero:cõ questo che fra di loro s'accordino, & per loro siano tutti i caporali, l'Ammirante puo porre prueri,che sian cognosciuti dal nochiero, per che lui cognosce i marinari, è puo leuare & porre, contestabili, de suoi balestrieri,con la volunta del capitano, & gaffanoneri per la volunta del capitano,& puo leuare i guardiani de gli schiaui,& de la vertouaglia:& Cabieri,& Timonieri,& sopra guardiani.

¶Del

¶ Del Nochiero. Capitolo. X.

IL Nochiero ha questa preminentia; che si piglia arme, le po tenere per infino a l'ultimo del viaggio è si in verun loco glie dato qualche vettouaglia è la sua, & tutte l'altre cose, che piglia ra dalta naue da cin que pesanti in giu, è la sua, & di tutte le sorti delli animali ne puo per se pigliare vno. Et puo comandare tut te le cose, che si debbano fare in naue: è debba hauere questo ca rico quando la naue si va à rinfrescare, & debba hauere vna par te & vna quarta, & anche dieci parti deue hauere, & le migliori, è de l'incanto puo pigliare vn pesante manco delli altri, è vna ve la deue hauere, del mezo, dantenna; ò qual vuole altro modo.

¶ De Proeri. Capitolo XI.

I Proeri deueno stare allubidientia de nochieri, che stanno in poppa, & deueno guardare tutte le sarte: & debbano haue re vna anchora, & vna maroma, la migliore, che sara legata a lan cora, ò in naue, & ognun di loro debba hauere cinque parti, & di quelle faranno nella naue miglioramento el nochiero, & dua prueri, & dua chiauari debban giurare, che per nissuna amicitia, ò parentela, ò per danari, non dire che quelli che haueranno da essere migliorati, sian migliorati, ne manco si il Pruero non ha messo l'armi & debba mettere e l'Amirante el Capitano, le puo mettere per loro è al tempo di fare il conto, scontarsele al pre zo che voranno.

¶ De Balestrieri. Capitolo. XII.

LI Balestrieri debbano hauere si come si sono accordati con gli armatori, è con l'Amirante, è col Capitano dua ba lestri di dua pie luno, è trecento saette, corazza, spada, coltello, & celate, & se tutto questo che è necessario non haranno, l'Ami rante li puo prouedere, & farglieli pagare vn soldo, o dua di piu con volunta del Capitano; & delli armatori: & debbano hauere cinque parti. è delle parti, quali li toccano di miglioramento sia per mano di tre balestrieri col suo contestabile, è si come giura il nochiero per li suoi marinari, cosi deue il contestabile giurare per li suoi balestrieri, el Capitano anchora debba dire il suo pa

rere, per il giuramento, che haranno fatto i balestrieri. E debbano hauere tutte le corde, che saranno sopra la naue cioe sopra la coperta, è quelle che saranno innanzi.

De gli huomini d'arme. Capitolo. XIII.

LI huomini d'arme debbano mantenere il tutto a l'Amirante promesso, & à suoi compagni, altramente caschino nella medesima pena de ballestrieri: qual sta in petto de l'Amirante. Et debbano hauere tutto quello che potra pigliare da gli altri huomini d'arme, battagliando, se la naue si torcerma si prima sara torta, non debbano hauere nulla. haueranno quattro parti, è tutto quello, che gli sara promesso da l'Amirante, per torciare la naue; ò per montare ne l'altra de inimici, ò per fare arme. Il Capitano, con l'Amirante, si come si sono conuenuti per la conuenientia, debba fare il debbito loro, & mantenendogli il tutto: gli huomini d'arme sono vbligati stare alla sua guardia: E si l'Amirante non gli mantiene la fede, non sono vbligati à nulla.

De Cabieri. Capitolo. XIIII.

I Cabieri anchora hanno da mantenere quello c'hanno promesso, & che si son conuenuti: Et debbano stare dua in prua: E dua in mezzo, & habbino, l'armi de glialtri cabieri.

Del peso è della misura. Capitolo. XV.

SEl si trouara alcuno con pesi, ò misure, false, o che metti nel vino aqua, publicato che è l'incanto, debba perdere la botta col vino, & gli consoli lo debbano pigliare, & darlo al comun della naue, & si gli consoli lo consenteno, debbano essere segnati col fuoco nella fronte.

De sopra guardiani. Capitolo. XVI.

I Sopra guardiani debbano essere fatti, & debbano hauere otto pesanti per vno: Et gliarchi, & le scarpe, & le spalegnie di quelli, che pigliaranno in terra.

Delli Timonieri Capitolo. XVII.

LI timonieri hanno d'hauere quello, che si sono conuenuti col capitano, col nochiero, & con l'Amirante. Et l'Amirante è vbligato di farli pagare, è serbargli la loro parte.

De barbieri. Capitolo. XVIII.

I barbieri hanno dandare come i timonieri, è le sentinelle, come si conueranno, & accordaransi.

De Gaffanonieri. Capitolo. XIX.

Deno hauere questi cinque pesanti per vno: & se sta la bandiera in prua della naue, ò quella piglierãno: sara la loro.

De Barchieri. Capitolo. XX.

I Barchieri deueno, hauere tutti i coltelli di quelli che remano, Et gli capi delli animali.

De gli proueditori. Capitolo. XXI.

I proueditori, tutto quello che gli promettara l'Amirante debbano hauere, ò cinquanta, ò cento, o dieci pesanti, & questo debbeno hauere quelli della naue per cosa certa.

Della guardia de l'Amirante. Capitolo. XXII.

Tutti li huomini della naue son vbligati con fidelta à guardar l'amirante, tanto quanto staranno in quel viaggio per giuramento, & l'amirante à loro è vbligato. di tutto quello che gli ha promesso, e similmente sono vbligati al capitano & si lui non gli manterra la fede delle promesse, non sono vbligati a nulla, se gia non hauesse giusto impedimento.

Delli Sprolatori, & delle spie. Capitoli. XXIII.

I Sprolatori deueno hauere dieci pesanti per vno, è si meneranno veruno alla morte deueno hauergli loro parte: è tutta la moneta che si trouara alla esamina di cento pesanti: cinque milaresi, & si per disgratia s'accordasseno con le spie, è lassaseno passare qualcuno, ò per danari, ò per altro, debbano perdere vno occhio. De Seruitori. Capitolo. XXIIII.

I Seruitori deueno hauere due parti: & deueno curar li schiaui è glinfermi, & tenere pulita & netta la naue, & si il seruitore è huomo d'arme, il Capitano il debba migliorare, hauendo giurato & osseruato la sua fidelta.

Del maestro d'ascia. Capitolo. XXV.

IL maestro d'ascia osseruata la promessa & la fede, tutti i ferramenti delli altri maestri deue hauere.

Delli balestrieri. Capitolo XXVI.

IL Balestriero tutti i ferramenti delli altri deue hauere, & è vbligato à fare corde, & acconciare i balestri della naue: insegnare à chi non sa ne l'exercitio del balestriere.

De calefatti. Capitolo. XXVII.

ANchora loro deueno hauere deglialtri calefattori i ferramenti, vna saia, & vna cotta.

Del capo delli seruitori. Capitolo. XXVIII.

LVi debba hauere i miglior ferri, & vn caldaro, infra tutti i seruitori: è debba fare cinque parti, è non lo puo vendere, senza la volunta delli altri, è nissuno puo porre i dadi in tauola eccetto lui, è puolli tor via, se da altri vi saran posti.

Delli consoli. Capitolo. XXIX.

SE l'Amirante vora menare i consoli, col volere di tutto la naue lo puo fare è loro sono vbligati à osseruare tutto quello che saranno tenuti è che prometteranno.

Dele conuentioni. Capitolo. XXX.

L'Amirante debba ottenere & dare quello che gli ha promesso à tutti, sia chi si vuole: osseruando la fede egualmente à tutti, loro sono vbligati essere in guardia della sua persona, è se non è fidele delle sue promesse; loro non son vbligati à nulla, l'Amirãte deue cõpire la cõueniẽtia à quello che sara sufficiente alla sua conuenientia, è al suo offitio, è nõ sapendo far l'offitio ilqual hara preso, l'Amirante non glie vbligato di niente, l'Amirante insieme col capitano debbano pigliare del primo guadagno, che fara la naue, & pagare tutti i debiti senza licentia, è possano leuare di ciascuna parte, il valimento, di robba che sara stata persa, & pagare il Patrone pur che possi prouare d'hauerla persa, & quanto la vale questo faranno quando la robba non si trouasse, ò veramente la pagaranno del primo guadagno che fara la naue, & se il patrone fusse in lontan paese, loro gli debbano scriuere, & satisfarlo, è se loro confessano d'hauerla: & che il patrone gliela chiedi, & non la rendino, possano essere accusati alla giustitia, & essere condennati. Tutte le cose che l'Amirante

hara

hara preso per mantener la compagnia, dopo cominciato il viaggio & lui eletto nel offitio, tutto debba pagare del comun della naue infino che la sia scaricata, & puo fare giustitia, tagliare orecchia, & altre sententie di poca importãtia andando pero in viaggio & non gli puo esser contraditto, facendo giustamente, è non puo porre il scriuano, senza li armatori: puo fare alcun maiorale & fargli à tutti tener le chiaui delle camare: & delle casse: è puo far giustitia di quelli ch'apriranno le casse, & le porti senza chiaui, ò fardelli è di tutti quelli che non faranno il comandamento delli officiali della naue. l'Amirante deue hauere di vinti pesanti infino à quaranta, secondo che sara il patto, con li armatori: & de ue hauer quando veruna naue sara presa vno vestire per consenso del comun della naue, tutto quello fatto fu, & confirmato, come tutti glialtri capitoli. E debba hauer l'Amirante vn letto fornito dogni naue, che pigliaranno, & debba hauer vna tazza dargento. Et tutti gli scritti, saluo quelli, de cabieri: & vno anello di venti pesanti: & gioia pur di venti pensanti senza pero il danno dellarmata, & è vbligato al patron della naue farli pagare si come con lui è con li compagni son cõuenuto si: quãdo la naue hara guadagnato qualche cosa. Et quando la naue fa campo, l'Amirante debba hauere vfficio sopra tutte le parti: contentadose ne il comun della naue. E lui debba giurar dopo, che la naue ha fatto vela di mantenere tutto quello, che hara promesso, è debba prestare si come lui piglia in presto, & tutti lo debbano sequitare per infino chel disarmi: con questo potra rinfrescar la naue quando vora. E se gli marinari lo sequitaranno quanto sia la sua volunta non li puo adomandare nulla per infino che nõ ha disarmato, è si nissuno si vora partire nanzi, debba lassare in naue l'armatura ne manco si puo partir senza licentia dell'Amirante per infino che non habbi rinfrescato due volte per armar di nuouo, è di poi che duo volte hara rinfrescato, & di nouo armato il puo far come disopra è detto, & anche per questo fu fatto il presente per quelli che pigliano la moneta, non deban render niente per che l'Amirante mãco rende à quelli, che la prestano: dico di vn

dinaro ò dua,à chi si piglia à quel si rendi.

¶ A quel che è vbligato il Capitano. Capitolo. XXXI.

IL Capitano è vbligato à mantener tuto quello, che promette, & tutto quel che è necessario alla naue far tanto quanto potra è sapra, & puo far giustitia: è debba far sapere à l'Amirante,& à gli armatori tutte le cose,che son dãnose alla naue,& debba essere equale nella giustitia à tutti:& fare che tutti mantengino le lor promesse, è debba dare conto allo scriuano da quel di che la Naue fa vela,& si altri volesseno vedere gli suoi conti per sua iustificatione,lo debba far in presentia di tre nochieri, & quatro maiorali:& quatro proeri,& tre balestrieri,& dua d'arme, & debba mostrare & dire tutto quello, che ha da fare l'Amirante, è si l'Amirante fa senza giustitia,è senza ragione le sue cose ad vltimo del viaggio,il Capittano, con il comun della naue hanno à rimediare:è debba guardar le parti à tutti, & dare è conseruare à ciascheduno il suo debito,& deue hauere locchio che gli offitiali non vsino à veruno impieta, & quando nella naue non cie Amirante è suo offitio, è debba cambiare i vasi in tutte le parti, per consiglio dell'Amirante, è debba andare à parlar per l'Amirante per il comun della naue & per se,à tutte le naui,per sapere chi le sono,è quel che fara sia ben fatto.Etiam debba porre nelle galee & in altri vasi chi lui vorra,in suo luoco, & puollo mandare di nanti à l'Amirante,è quel che comandara sia fatto.E debba diuidere gli huomini armati, de legni, è porre & leuare quel che vora,& fare acconciar i dani de remi & di vele, & tutto quel in che è di mistero,& deba fare della vettouaglia come vuole à suo modo,è debba stabilire,è ordinar al tempo oportuno le battaglie in tutti i luochi delle naui:& debba guardare molto,se tutti sono sufficienti ne loro exercitii, & inseguarli:& partire l'armi che son della naue à chi n'ha carestia,& mandare gli huomini in terra per ordine:si come l'Amirante ha potesta in naue, cosi lui in terra,& debba spartire i Gaffanonieri, ne luoghi di necessita, & debba receuer la gente & ritenergli:& debba hauer il quarto delle giustitie, è pene che si faranno nelle Naui,è debba guarda

re,& ſerbare la robba di quelli,che moriranno,è darla alli here-
di,è ſi niſſuna coſa ſi perde,egli è vbligato pagarla, è guardare le
parti à quelli della naue quando ſi rinfreſcano,è migliorar il ſer
uo de l'armi di mezza parte, con volunta de l'Amirante, è deue
partire tutte le coſe,che ſono da donare giuſtamente con l'Ami
rante,è con gli armatori, è ſi li conſoli non faranno le miſure,& i
peſi giuſti è fidelmente, il capitano gli puo ſegnare in fronte col
fuoco,& è,vbligato che ogni pegno che ſi, mette nella naue ò in
tauerna,ò per niſſuna viuāda non laſſarlo vender per infino che
la naue non forniſce il ſuo viaggio. Et niſſuno puo vendere nien
te ſe il Capitano, non vede la robba ſi è buona, & gli peſi ſe ſon-
giuſti,& trouando falſita,debba torre lor la robba:è darla à con
ſoli quali la ſpartiſchino al comune della Naue, & ſe il pegno
qual è dato ſopra la viuanda,non val tanto, lui lo puo vendere,è
del reſtante pigliare della pagha del patron del pegno, è fare ve
dere a i conſoli nanzi che ſi faci lincanti, dato il bando ſe ve ordi
ne d'inganno, & deue hauer venticinque parti,ò piu ſi glie la vo
lunta de compagni dal principio del viaggio, è de l'amirante ba
ſta che venticinque peſanti non gli poſſano eſſere negati:è deue
hauer tutte le ſpade de legni che pigliara,non ſi intende pero di
quelle, che haranno di mercantia, ma di quelle, quali ſarano in
loco di offenſione & tutti li ſopra ſegni ſono ſua delle balle,ò caſ
ſe,è dogni ſchiauo,che ſi vendara, deue hauer mezo peſante tan
to de grandi come de picoli,& de ſchiaui che remano, è vaglia-
no cento peſanti,lui ne de hauere cinque,è ſi manco di numero,
dua,& di tutti li ſchiaui le cappe, & puolli pigliare alcune armi
mancandogli,con queſto che rendi le ſua al comune della naue
cioe ſpade,meze telte,& altre armature.

¶Dello Scriuano. Capitolo XXXII.

IL Scriuano,la fidelta del quale debba eſſer confirmata per
giuramento,preſente l'amirante,& armatori, & quando che
la naue hauera ſpiegate le vele al ſuo felice camino, di preſentia
propria al comune della Naue quanto debbi eſſer fidele confir
mare con giuraméto,& debba veder i conti delli nochieri, & de

proeri, & de balestrieri, & huomini darme da che gliaran fatto vela,& quando pigliara conto di tutta la naue ci ha da esser presente quatro nochieri, & quatro proeri, & tre balestrieri, & dua darme,& quatro caporali,& guardisi che veruno non possi leggier ne scriuere ne libro suo,è se persona lo legera ò,vi scriuera, non deue valer nulla. Et lui perde tutti i suoi beni, & è cassatto del'officio,.Et se questo gli sara prouato,deue perdere vna mano perche lo scriuano è posto in Naue per il piu fidato huomo, è che sia il vero,lui solo val per tre Testimonii. E tutto quel che fa, la naue,l'ha accetare per ben fatto. Et debba essere presente alle promesse,che fa l'Amirante,& tutto scriuere,cosi di mercantie come d'ognialtra cosa,debbe essere fidele nelle sue parole, & giusto,perche tutti Testimonii della Naue vanno atrouare lui, per essere in luoco di fidelta,& quel che fara di nolo, di comprare,di vendere,& d'ogni cosa,sia tutto bene fatto: per tanto deue ogniuno credere alle sua semplice parola.E nissuna conueniencia e valida,si lui non è presente,E deue odire luna parte e l'altra e scriuere anchora che non fusse stato presente.E li guardiani à veruno debeno dare niente, senza la polizza sua, & si lo darãno, & che si perdi,lui non è vbligato, à satisfare,ne il patrone della naue puo dare niente senza la sua polizza. E si alcũ nolo è fatto con il patrone della naue: & che la parte non veghi, & che non ci sia stato il scriuano presente,& che nõ habbia carta di sua propria mano, non è vbligato: ma contentandosene la parte, basta lo scriuano hauerlo vdito,& quando vora gli potra far la polizza,& darne fede,lo scriuano puo far patto con qualche marinaro pur che nõ sia proero di fuora: El patron della naue glie vbligato,come si con lui hauesse patuito.Et tutte le cose che entrano in naue, lo scriuano ha da esser presente sia quel che si vuole, & la vettouaglia la debba far spartire è migliorare secondo i gradi:& puo tenere vn loco tenente per seruitore,ma non debba co lui però tener ne libri ne conto in verun modo, è se intendi esser come vn nochiero.Et debba hauere carta & libri,è tutta la scrittoria,non si intende di mercantie, ma de l'uso à tale offitio,è puo

cambiare le arme con quelle del inimico essendo migliori. Et di tutti glincanti deue hauere dua milaresi, s'intende delli schiaui per vno duo milaresi,& di riscato cinque per vno,& debba far le spese la naue à lui & à suoi seruitori,& di scarpe,è non puo essere tenuto per forza,& sia pagato quando glie messo in naue se glie tenuto, lo puo pigliare del primo guadagno che la naue fara, è che si paghi qualunche cosa che pigliara à credenza per la naue,& di poi si paghi gli officiali, è spartiscasi secondo le qualita. E questa è tutta l'autorita de lo scriuano.

¶ Delli Maiorali. Capitolo. XXXIII.

QVando che i maiorali saranno eletti in alcuna naue, sono vbligati con lo scriuano fidelmente serbare,& far scriuere tutto quello, che si promettara di fare in naue è ciascuno di loro debba hauere vn libro, è vn luoco nel quale stiano i libri che senza l'uno e l'altro non si possi aprire, è sempre lo scriuano ha da esser presente: è se nissun di lor dara niente della naue per comandamento de l'amirante,& che nol sapi lo scriuano, debba esser casso d'ufficio, è stare in mano del comun della naue,& per der la sua parte, il maggiore, deue hauer vn sigillo d'argento del corpo della naue il maiorale da ciascheduna naue ha d'hauere vna cassa vota la maggiore che ci sia è la migliore, è deue hauere tutte le serrature delle naui ò altro legno che si pigliara, è tutte le chiaue che non sia robba di mercantie: & dogni schiauo duo milaresi: è debbano hauere i scarpelli è portarli per i bisogni del la naue, è debbano dare corda per in fardellare, è inchiodare, è schiodare i schiaui: è dare corda per legare i prigionieri.

¶ Del Nochiero maggiore. Capitolo. XXXIIII.

IL debba giurare à l'amirante, al patrone, à gli armatori,& al capitano d'essere fidele & sagace & non dare spatio ale cose vtile della naue, è si si possan fare in vn di, non si facino in dua, per che la naue armata, ogni di, ogni hora va con sperãza di andare contra li inimici: per questo debba essere solecito nel suo mistiero,& sauio, è non debba restar ne per parentela, ne per amicitia, di non comãdar le vtilita à tutti della naue, ne per maleuolentia

debba porre nissuno in luoco, che lui sappi che altri lo fara meglio. Et debba auisare tutti i defetti che sono nella naue, è se non lo fa, ò che resti per qualche inganno. Et che li sia prouato, debba perdere la sua parte, è l'armi, & si vedra veruno far questione, li debba repacificare, & non volendosi accordare, dichilo a l'amirante è gastighili, ne puo fare conuenientia con nissuno ne puo dire il tale è marinaro, non essendo. Et se la naue ne riceue dãno, lui facendo questo, colui ha da essere posto sopra nochiero, è lui cerchi è pigli altri per quello, è debba hauere tutte le cose che lui sapra, è si per auentura lui non sa fare, & che la naue pigli altro huomo in suo luoco, lui lo debba pagare, è non sapendo fare tale officio, debba essere cacciato, è perdere tutto quel che hara promesso, & sapendolo fare la naue il debba tenere caro, ne mai debba scendere a porti senza la volunta de l'Amirante, & del capitano, è del comune della naue, è se lui fa il suo debito, è che il Capitano, è Amirante li manchino delle promesse, lui non è vbligato à nulla: & quando sara la naue partita, & lui constituito in quel vfficio secondo il buon giuditio debba fare alzar, è calar le vele, à sua posta, è tutti per salute della naue gli debbano essere vbidienti. E quãdo la naue si partira da porto, è che la sara ne perigliosi pasi; come ottimo nochiero debba stare in poppa, per la salute di quella, è quando la vora pigliar porto che facci di bisogno possarsi, debba concordare, & aiutare che si gitti l'ancore, ne piu oportuni luochi, è se vede che sia di mistero, mutare vele, ò radopiar, ò alentar lo debba fare, ò farlo fare cosi del mainare, ne nissuna ancora si puo gittar in mar, si nõ glie adomãdato con sigilio, è se nissun groppo fa di bisogno tagliare; ò ragiognere corde, lui lo puo fare, ne naue ne barche, si puo partire in nissuna hora senza sua licentia, ne alzare ancora, è debba giurare lealmente vsare il suo offiti o è questa è la sua autorita, è puo cambiare le sue armi, per altre migliori, fornita larmata le debba rendere al comun della naue, stando in poppa debba essere bene armato, è deue hauere la quarta parte delle viuande, & di quanti legni si pigliaranno debba hauere dieci pesanti per vno, cioe de

Naui,& daltri vasi cinque, è debba hauere di tutte le volte è diuidere infra glialtri nochieri la quarta parte, e puo chiedere di rinfrescamento à ogni Naue vn pesante, & e tenuto stare nella Naue per infino che tutti si saranno partiti: e che la Naue stia in saluamento, e che si parti con buona licentia del Patrone doppo la Naue disarmata,& volendo stare ò andare puo quello che lui vuole.

¶De Consoli. Capitolo. XXXV.

IN presentia del comun della Naue de Nochieri,& delli armatori,& de balestrieri,e huomini darme debano giurare fare il meglio che sapranno, ò pigliare sempre il buon consiglio,e debbano far fare buone misure,è buoni pesi a chi loro venderanno dogni cosa, e debano hauere vn scriuano, e quindici pesanti per vno, e debbano dare al Capitano la terza parte delle giustitie,& delle loro parti,ma allo scriuano, e debbano hauere la meta della giustitia,& dogni naue vn tapeto, e duo pesanti per vno cioe per Consolo,& non facendo lealmente il loro offitio ,e che siano consentienti à nissuno inganno, siano marcati nella fronte col fuoco,i guardiani che son dispensieri ,debbano giurar di dar vgualmente à tutti la loro debita parte delle viuande: l'Amirante ne debbe hauer tre parti,il Capitano, & il Nochiero maggiore vna parte e vn quarto, & non debban dar piu al maggior che al minore;senza la volunta de l'Amirante,& del Capitano,e del Scriuano, debbano hauere i guardiani tutte le pelli delli animali che si mangiaranno in Naue,& le sporti, & sachi del pane, si la Naue aquista debbano hauer d'ogni schiauo quatro migliaresi è debbano ferrare,& disferrare i schiaui è di quelli da remo,deueno per vno,vn pesante,è le loro parti conuenienti, è si li schiaui si fuggano,loro son vbligati in suo luoco.

¶Delle quinte parti. Capitolo. XXXVI.

SI sara armato,sia da che si vuole di sorte nissuna Naue ò legno,se costa dieci miglia scudi, ò piu, ò mancho, si guadagnara del capitale: del guadagno si deue cauare via duo quinte

parti: l'una ne douea à l'Amirante, è duo nochieri: l'altra deuesi partire infra quelli, che terranno parte nel legno, è si il legno nõ guadagna ha il capitale sicuro, del quale deuesi cauar le dua quinte parti, & si non cie capitale ne guadagno tutto quel che si gli puo cauare per far duo quinti se gli caui, è si sara ditto al nochiero che armi sua nochiaria, ò altri la vogli armare, con accordo, à mezo sequito, ò à mezo piano si il vaso donde armara guadagna il capitale di quelli che l'armorno debba essere mescolato, con quello che li conuiene al nochiero del suo offitio, è debbe esser partito à mezo, è se il vaso non guadagnara, il nochiero è vbligato di dare à quello che hara armato il mezo del guadagno, si larmara tutto piano, & tutto sequito si guadagnara il capitale, debba esser di quelli che armaro, & se il guadagno del nochiero hara della sua nochieria, debba essere tutto suo, è cosi l'armatore non è vbligato di nulla al nochiero: ne il nochiero a lui, ò guadagni, ò perda, è cosi come è ditto quando la naue costara dieci mila ducati se ne puo leuare per i quinti quatro mila, & si piu monta, piu leuarne, è si manco manco.

¶ Qui fornisce il libro volgarmente ditto Consolato del mare nel quale se contenuto tutti i capitoli, leggi, & buone ordinationi, delli antichi, quali hanno ordinato per le cose marittime, & de mercanti: & de fatti di vasi darmeri quali capitoli, è ordinationi, furno laudate, & confirmate, è promulgate per li signori Romani, per il Re Luigi, el conte di Tolosa, è per gli Pisani, è del Signore Ambrogio miles, & per molti altri degni di fede, & di gloria.

IL FINE.

CAPITOLI DEL RE DON PIETRO.

NOI Don Pietro per la Dio gratia Re di Aragona &c. Alli nobili & amati Procuratori, Maestro Generale, che in nome nostro Gouernatore Generale, nel regno di Sardegna, di Corsica, & à tutti li altri officiali nostri nel detto regno, & alli Gouernatori Generali di Cathalonia, regno di Valentia: è Gouernatore di Barcelona; è questo istesso à gli altri vfficiali, è giustitie, Gouernatori, Correggitori & è di qualunche Città, Ville, Castella, del regno di Aragona, di Valentia Sardegna, Corsica, è contado di Barcelona, è questo medesimo, à ciaschuno Consolo per noi constituito, è da qui innanzi da douersi constituire: & à tutti, & qualunche altro Vfficiale, & subdito nostro, che è al presente, è per l'auenire sarà salute è gratia.

SAppiate che la discretione humana per conietture delle cose passate, considera le venture: & quando risguarda maggiore cose, & cautelle, maggiori sono le cautelle, quali si rappresentono, come fino qui, si ha conosciuto per esperientia, che per le naui, legni, & altri vasi di mare non erano gouernati ragioneuolmente: & compiuti gouerni, non solamente seguiua perdita d'infinita robba de mercantie, ma anchora le morti di molti huomini volendo dunque noi vietare quanto sia possibile i pericoli delle persone, è delli beni, è prouedere la sicurta de nauiganti mandiamo à ordinare & ordinamo i seguenti capitoli.

PRimieramente che ogni Marinaro, ò Seruitore, ò ciaschuno altro congiunto in patto di Naue, ò di Galera, ò di legno, ò d'altro vaso, sia tenuto è debba seruare tenere, adempire al Patrone della Naue, legno, ò d'altro vaso, che hauera pattuito; tutto quello che nel suo patto hara promesso seruare, & adem-

pirà quel Marinaro, ò Balestriere, o qualunche altro che habbia pattuito nella naue o legno: se hara riceuuta la paga, è promesso al patron di seguire il viaggio se per auentura non si infirmasse, ò si maritasse, ò che aspettasse hereditare qualche cosa, è se questi casi sopradetti s'acuserano dipoi che sarà pattuito, e se subito che gli succederà vno di questi casi, debba dire la sua ragione al Patrone, è gli ritorni quello che hauera riceuuto dal Patrone. E quello che fara il contrario, sia posto in pregione ritorni al Padrone quello, che hauera riceuuto, & cento Reali di pena, & stia cento giorni in prigione: & ciascheduno altro Padrone che lo riceuerà nella Naue, o Nauilio, o altro vaso, suo, dipoi che hauera rotto il patto con il primo Padrone, paghi cento Reali di pena: & il Scriuano di Naue, o Nauilio, ò altro legno, il patto che farà il Patrone con altri Marinari ò Ballestrieri, o Seruidori debba scriuere i patti nel libro de gli patti; è che il Scriuano innanzi che comincia à vsare il suo vfficio, faccia giusto giuramento nelle mani della Signoria di quello luogo doue staranno, fare & vsare il suo vfficio bene è fidelmente.

¶ Item. Ogni Marinaro, è Balestriere, è ciaschuno nella Naue pattuito, chi fuggirà ò lasciera la Naue ò vaso per timore della armata ò de inimici, ò per cattiuo tempo, se già imprima non la lascia il padrone, ouero il luogo tenente, debba essere impichato per le cane della gola. Ma se il Patrone ò il suo Luogo Tenēte lasciano la naue o nauilio ò altro vaso, & inanzi che scendino la Naue in presentia di quelli che gli saranno presenti, dichi che vuole lasciare la Naue come quello che non puo saluarla, e dia licentia à tutti che lasciano, è de questo lasciar faccia fede il scriuano se sarà nella Naue, allhora i detti marinari non gli siano vbligati di nulla.

¶ Item. Ciascuno Marinaro: o Balestriere che tagliera corda della Naue, o Nauilio, o d'altro vaso, & farano la volta al timone della Naue, che vada in terra senza volonta del patrone, sia impichato per il collo.

¶Item. Ogni marinaro ò baleſtriere dipoi che ſarano partiti da la piaggia ouer regione plaggia di Barcelona ò d'altro luogo, oue hauerano fatto patto, è non hauerano ſeruito il tempo che ſara obligato alla naue ò al vaſo, ſe è trouato, ſia preſo è debba ritornar quello che hauera riceuuto da la naue, è tutto quello che hauera ſeruito alla naue ſia perſo, è ſia del padrone, è paghi di pena cento reali, è ſtia in pregione cento giorni.

¶Item. Tutti gli marinari ò balleſtrieri che haueranno fatto patto di qualunche conditione che ſiano che mouino balleſtra per contentione nella naue ò galera o altro vaſo, debbino eſſere pigliati per li altri pattuiti nella naue, ſe il padrone o ſuo luogo tenente gli comandera da parte del Re, e gli debbono mettere in ceppi fino a tanto che arriuino nella terra del Re, e ſiano dati in mano della corte, & paghino ducento ſoldi per pena, e non metti a conto la ſua paga mentre ſtarano ne i ceppi, e ſia del padrone, e ſe i marinari non gli voranno pigliare, ogni, vno di loro paghi cento ſoldi di pena, ma ſe per la queſtione ſi ſono feriti, il primo debba hauere quella pena che commanda la legge, e ſecondo la qualita della piaga.

¶Item. Ogni padrone di naue, o legno, o vaſo ſia tenuto a qualunche marinaro e altro che hauera fatto patto con il padrone debba dare il ſoldo che ha promeſſo e pagarli quando hauera compito il tempo o viaggio che infra loro era conuenuto: ma ſe il padron gli da licentia innanzi che quello habbia finito il tempo debba pagare tutto quello che e obligato coſi come haueſſe ſeruito tutto il tempo promeſſo ſe gia per auentura non gli da licentia per ladroneccio, o queſtione o per abotinamento, o vero ſe non ſta ad vbbidientia del ſuo maggiore.

¶Item. Che ſe il marinaro riceue nella naue qualche dãno colpi o infermita ſtando nella Naue facendo, il debito ſuo e del ſuperiore, gli debba eſſer contado tutto il ſuo ſoldo come foſſe ſano, è darli tutte l'altre coſe ſecondo la conditione è forma del

suo patto, ma si era in viaggio oltra marino, il Patrone è tenuto tornarlo in ogni modo alla sua naue dandogli il soldo fino à tanto che torni doue hanno fatto il patto.

¶ Item. Ogni Marinaro, ò Ballestriero di naue ò altro vaso che riceuerà soldo, sia obligato mettere armi, buone corazze, buoni corgiali, celate, spade, coltelli, vn par di buone ballestre, ò carcasso con dugento frezze, ò saette, è debba accommodarsi di quelle armi ciascuna volta che il suo maggiore lo commanderà a diffensione della naue, è quello che farà il cõtrario, paghi per ogni volta venti soldi di pena, è se quel marinaro non metterà nella naue le armi sopradette, donde innanzi si hauera seruito, siano guadagnati per il Patrone.

¶ Item. Ogni Marinaro, ò Ballestriere che hauerà fatto patto dandar in viaggio oltra marino, & habbia hauto impresto la paga, debba stare nella naue ò legno, come comincia à carigare, sia ricercato dal Patrone delli mercanti, intendasi in questo modo che in quattro notti, stia vna notte con le sue armi, accio che possa l'huomo far conto che la quarta parte della compagnia stia nella naue ogni sera; è quella notte habbia tutto il suo soldo secondo che gli conuiene al mese, è se in viaggio habbia per nolo dodici denari Barcellonesi ò mezzo real Castigliano, se gia nel patto sara detto c'habbia stare nella detta naue senza soldo: ma in questo non è inteso le notti che nella detta naue ò vaso staranno, poi che la detta naue starà per partirsi; è quello che farà il contrario, paghi venti soldi per ciascuna volta.

¶ Item. Ciascuna Naue, ò legno, che habbia cominciato caricare è nò, se Noue di Galere ò altri vasi de inimici, ò corsali sarano nel luogo oue la naue ò legno stara, che tutti i marinari, o ballestrieri pattuiti, che haueranno riceuuto, paga, o impreſtato subito che li sarà ricercato o dal seriuano o luogo tenente debbano entrare nella naue o legno con le sue armi per diffendere, è debbano tanto come al patrone o luogo tenente parera, è se gli marinari, o altri de i pattuiti non si ridurranno nella naue fatta la ricerca, paghi venti soldi di pena.

¶ Item. Che

Item. Che ogni marinaro, à qualunche pattuito della naue ò altro vaso debba stare à commandamento & vbidientia del Patrone ò luogo tenente, col quale haueranno fatto patto, è se alcuno di questi, contrasta arditamēte con malitia con il Patrone, & luogo tenente, i marinari della Naue lo piglino, & lo mettino in prigione, & in ceppi: è stia li tanto, che saranno in luogo della signoria del luogo, doue il Patrone sarà, che lo diano all'ordinario del signor Re, perche egli faccia quel che per giustitia è dritto si conuiene; è che il tal innobediente nō guadagni soldo mentre sta in ceppi.

Item. Che ogni marinaro, ò ballestriero si debbano ragunare quel giorno che il Patrone, gli hauerà detto se la naue ò legno si disarmerà; è che subito che saranno ragunati debbano caratare tutto il suo soldo: è se alcun marinaro ò ballestriere, si ritrouara in terra quando la Naue hauerà fatto vela, debba pagare di pena venti soldi.

Item. Se alcun marinaro ò altro ballestriere insira della Naue ò altro vaso senza licentia del patrone, ò nochiero, ò luogo tenente, paghi per ogni volta cinque soldi, è cinque giorni stia in prigione: & se non gli puote pagare ò se vuole el Patrone che stia nelli ceppi della Naue cinque giorni, & che non guadagni soldo.

Item. Se alcuni marinari, ò ballestrieri, ò seruigiali si partiranno della naue, ò legno senza volontà del Patrone ò nochiero ò luogo tenente, paghi per pena se è marinaro di barca dieci soldi se è barca peneseal paghi venti soldi, se è, altra barca della naue ò altro vaso paghi ciascuno di loro dieci soldi, e se non puol pagare, stia per ogni soldo vn di in prigione.

Item. Che se alcuno marinaro farà patto col patrone ò luogo tenente, di star nella naue ò altro legno, in piaggia, ò alcuno altro luogo è senza volontà del Patrone saglia la naue, paghi di pena per ciascuna volta venti soldi, è perda il soldo che debbe hauere fino à quel giorno.

Item che se alcuno marinaro, ò altro che hauerà fatto patto,

ſara trouato dormendo nel tempo della ſua guardia che ogni volta paghi di pena, ſi è marinaro di poppa dua ſoldi, ſi è di prora vn ſoldo.

¶ Item. Se alcuna naue ò altro vaſo per fortuna di mare, verrà in terra ò à fondo che i marinari ò balleſtrieri ò ſeruigiali o altri huomini pattuiti con quella naue o vaſo ſiano tenuti aiutar continouamente à ſaluare il vaſo di quella naue, la robba ò mercantie che ſarano dentro, con queſto che i detti marinari, è ſeruigiali contino ogni tutto il ſuo ſoldo fino che il patrone glielo dichi; & ſe quelli marinari ò ſeruigiali ſi allontanerano di modo che non posſino ſaluare la naue, ò ſarte, ò vaſo di quella, ne la robba ò mercantie che ſara in quella che non contino il tempo che haueranno ſeruito al Patrone, habbiano à ritornare quello haueranno hauuto impreſto, ò per paga. Et oltre di queſto che i marinari ò ſeruigiali che non voranno aiutare, & haueranno robbe ſue in quella naue ò legno, ſe le tal robbe ſaranno ſaluate, & eſſi Marinari non haueranno aiutato, ſia confiſcata la robba al Re, è ſiano poſti in prigione fino che habbiano pagato quello, che haueranno hauuto impreſto, ouero la paga al Patrone della Naue.

¶ Item. Se alcuno marinaro ò ſeruigiale hauerà fatto patto à conto di Naue, ò altro vaſo; o per il Scriuano di quella, che del tal patto o impreſto, o ſia creduto il Patrone, o Scriuano della tal Naue o Nauilio o legno di modo, che la giuſtitia, del luogo donde il Patrone o il Scriuano accuſarà o domanderà marinaro o Seruigiale di ſcriuere e compire i patti fatti fra di loro; debba la detta giuſtitia ſubito pigliare tal Marinaro o Seruigiale, che non lo voranno compire ne hauere, fino à tanto che habbia ſodisfatto al detto Patrone, ouero al ſuo Luogo Tenente, in tutto quello, che haueua promeſſo ſecondo la conuentione del patto.

¶ Item. Che niuno Barcaruolo, è marinaro, o altro non preſuma portare ne ſcaricare, di notte di niuna Naue, o altro legno, grano niuno, ne altre robbe ſenza voſonta del Patrone o Luogo

Tenente:& quello che fara il contrario,paghi di pena ciascuna volta cento soldi, è somigliantemente quello che fara il sopradetto è obligato stare di volonta del Patrone; o del suo Luogo tenente,per quello che douera:

¶Item. Che se alcuna persona fara far Naue, o legno, o barca, o altro vaso nella piaggia di Barcelona,è per la tal fattura de i tali vasi comprara stoppa, o legnami, o chiodi o ancore, o sarte o fornimenti necessarii all'opra della detta naue,o vaso per le quali cose doueranno denari à i Mercanti;da i quali hauranno comprato le tal robbe;o se per quel Patrone o Maestro sarano obligati per gli giornali alli maestri della Naue per hauerli prestato i suoi operaii in far la tal Naue o vaso;è se mentre la detta Naue o vaso si fa, quello che la farà fare, morira o se sara absente, è quella naue o nauilio o altro legno nõ potrà nauicare, è la tal Naue o Nauilio o altro vaso si habbia vendere, è quelli mercanti che debbono hauere il don della detta robba,siano pagati della naue venduta o altro legno, insieme con quelli hauerano prestato denari per la detta Naue;di modo che, ne la moglie,o figliuoli che hereditarii del detto defunto, non si possino primamente impadronire della detta naue o nauilio o altro legno che gli portioneri & à quello che sarà obligato per le dette ragioni, se gia la Naue o Nauilio o alrro legno non hauesse fatto vela in qualche luogo,senza retenimento o damanda delli detti portioneri, ma se poi che la detta naue o nauilio o altro legno habbia fatto vela senza contrasto, o compimento delli portioneri à chi sara vbligato, & di poi che la detta naue si debba vender èl prezzo di tale naue si debba dare alli portioneri fino à tanto che siano pagati di tutto quello, che debbeno hauere per ragione; èl resto alla moglie o hereditarii di colui, che hauerano fatta fare la naue.

¶Item.Che niuno barcaruolo non habbia ardimento menare di niuna altra Naue o Nauilio o altro legno nissuno marinaro

ò seruigiale senza volonta del patrone, ò dal suo luogo tenente, è quello che fara il contrario, paghi di pena cento soldi.

¶ Item. Che niuno pescatore, ne niuno altro habbia ardimento mettere, ne giettare naue cioe reti con pietre ne con segnali ne di niuno altro modo nel mare, cioe venticinque passi discosto da la città, ò del porto: & quello che farà il contrario, paghi di pena cento soldi: è se il patrone trouarà ò gli marinari, possano tagliare le dette naui è pigliarsele senza pena niuna, se le trouaranno nel luogo sopradetto, ma se alcuno pescatore ò altri voran mettere le naui dentto del detto termino, lo possono fare tal mente che le ponghino con segnali & piene di Arena.

¶ Item. Che niuno barcaruolo non possa hauere nella sua barca piu di duo schiaui, di modo che al caricare ò discaricare non possa hauer se non quelli duoi soli: & che siano suoi proprii, non d'altri, & quello che fara il contrario, perda i schiaui che hauera di piu.

¶ Item. Che niuno patrone, ò sartiatore, ò'l luogo, tenente non possino pigliar impresto sopra quelle dette parti ne cose, liquali i portioneri haurano nella naue o altro vaso, sendo i portioneri presenti in quel luogo, oue quella sopradetta obligatione se farà, ne quello che presta habbia niuna obligatione sopra le dette parti di quelli portioneri, anchora che dichi, che l'obligo sia conuerso in vtilità di quella detta naue o legno, se gia egli non faceua con espresso commandamento delli detti portioneri.

¶ Item. Che tutti li portioneri di naue, o altro vaso possano per la sua parte mettere all'incanto la naue o legno con le sue sarte; & vendere à quelli, che publicamente daranno piu per prezzo della naue, è riceuere il prezzo; & cosi sodisfarsi senza nissuno contrasto, anzi se sarà ricercato il Patrone sia obligato hauere per buona quella vendita che sara fatta: è che habbia pigliare quello che auanzara del prezzo, cauata la parte del portioneri, ma saluo se sono in terra di mori, con tal conditione, che colui che compra la detta naue ò legno, habbia finire se la naue o legno vuol alcun viaggio.

¶ Item che se

Item. Che se alcuna persona fabricara alcuna naue o legno, & in quello edificio harano pattuito con alcuna persona, che le debba seruire e fare certa parte, è sarà tra loro pattuito di certe misure di quella naue ò legno di che sarà promessa quella certa parte che il portionerò ha da fornire e pagare delli suoi beni, la parte, la quale sara pattuita tra loro di modo che la giustitia del signor Re debba fare è sforzare quella persona, che essequisca quella parte pattuita tra loro; ma se le misure crescera, il detto edificatore senza volonta del portionero, in quel caso non sia tenuto di fare la detta parte.

Item. Che se alcuna naue o nauilio ò altro vaso sara carigato di robbe ò mercantie, & la tal naue ò nauilio o altro legno haura foruna di vento o di mare, è correrà la detta Fortuna del mare ò vento, ò vero la detta naue ò nauilio ò altro legno sarà presa da le naui ò Galere delle nimici, di modo che la detta Naue ò nauilio ò altro legno, per saluare i Portioneri, o la Naue, ò merinari, ò robbe, che in quella saranno habbia gettare la robba ò mercantie che portara la Naue, il Patrone, ò l Luogo Tenente non possi gettare via le tal robbe &c. senza volonta dei Mercanti, che saranno nella detta naue, o nauilio ò altro legno, ò della maggior parte delli merchanti, o di quelli che haueranno piu mercantie ò robbe nella naue o delli suoi fattori, ma se nella detta naue ò nauilio o legno non sono mercanti o fattori, è conuiene che se getti via le robbe è mercantie per fuggire altri danni maggiori, il Patrone non lo puol fare senza volonta delli mercanti, che saranno nella naue o della maggior parte. Dichiaramo che se si doura gettare le tal robbe o mercantie, è si fa, che tutte le robbe è mercantie è monete, è tutto l'argento, cosi in pezzi come in vasi, come in gioie, o cambio, o carte di debiti che si, facciano per ragione della naue, è delle mercantie che in quella saranno, è perle è panni d'oro, di seta è tutte le altre cose debbano pagare, eccetto le casse, cioe il legname delle casse, & armi è vesti, è letti che saranno delli portioneri, è le altre robbe che saranno sotto la coperta.

¶ Item. Che le robbe saluate, & anchora gettate debbano essere stimate quello che valeranno nel luogo che la Naue o Nauilio ò altro legno fara porto, per ragione di liberarsi è di giustificarsi del suo maneggio.

¶ Item. Che la Naue ò Nauilio o altro legno, sia stimato secondo il valore suo, dipoi che sara liberato da la Fortuna, nella quale si trouara a tanto pericolo è stara in luogo, doue fara porto per iscaricare e debba pagare quello ch'è gettato per la meta del valore che sara stimata.

¶ Item. Che debba pagare la Naue o Nauilio o altro vaso, al Patrone per hauere gettate le robbe per tutto il nolo che douera, cosi per le robbe salue come per le perdute in tal modo, che il detto nolo della robba salua come perduta paghi per soldo è per lira anchora che il Patrone si possa ritenere quello che douera à i marinari per loro soldo, per quello che gli conuenia pagare per hauere gettate le dette robbe in mare durando la Fortuna, di quel denaro paghi senza contrasto alcuno tutti marinari di qualunche sorte.

¶ Item. Che se alcuno Patrone, o Luogo tenente che mettera o carichera robbe o mercantie sopra la coperta della Naue o Nauilio o altro legno, o senza la volonta del mercante di cui sara la robba o la mercantia, o se per caso sara sforzato quelle robbe gettare in mare per la Fortuna di mare di modo che si perdono, le tal robbe o mercantie gettate debbano essere perdute per il Patrone, ma no per il mercante senza la cui volonta o saputa furono poste sopra la coperta, è per cio à quelle tocco di esser prima delle altre gittate, per saluare la Naue o Nauilio o altro vaso dalla soprastante Fortuna, la quale altramente l'hauerebbe sommersa, se gia non saranno caricate sopra la detta coperta con volonta del detto mercante, il quale doueua sapere considerare ogni futuro pericolo & ordinare, che fussero poste in tal luoco, che non fussero le prime gettate, quando ne occoresse l'occasione, cosi che delle robbe di sotto la coperta ne d'altre di quelle sopra dette non sia obligato il Patron pagarle alle sopradette che

sopra coperta saranno. anchora piu dichiaramo che quelle robbe dette habbiasi primariamente gettare per essere in tal luoco che meno s'incommoda la naue e piu tosto si gettano, perche importa assai la prestezza in tal caso.

¶ Item. Dichiaramo che le robbe che saranno sotto la coperta; non facciano alle mercantie che saranno di sopra la coperta, si gia nõ fosseno robe o mercantie, che sarãno in cassa o in casse.

¶ Item. Che sia lecito al Patrone della Naue o Nauilio o altro legno di ritenersi à sua voglia tante robbe o mercantie, lequali hauranno portato nella sua naue o altro vaso, che bastino al valore del nolo, è del hauere gettato in mare quelle robbe.

¶ Item. Che se alcuna naue o legno sara preso per corsali, o altri nimici, è quella naue o legno se debba riscatare, che li marina habbiano la liberatione, del suo soldo.

¶ Item. Che se alcuna naue, o carauella, o altro vaso grosso del li suggetti del Signor Re nauigando à vela con Galera o con altro vaso armato de inimici o altri corsali e quella naue o vaso se pensera di diffendere da li nimici, di modo che i patroni di quella naue o vaso per fuggire el pericolo possano sfondare, o disfare, o mettere à fondo o mandarlo fare se sara veduto potersi fare debba maggior parte di loro marinari, e la gente di quella naue o coca o altro vaso grande, tutte le barche o legni o altro vaso sendo piccioli, che insieme con quella naue di quelli soggetti nostri nauicheranno fatta primariamente la denuntiatione alli nauicanti in quelli vasi piccioli con iscrittura fatta per il scriuano di quella naue o carauelle grandi come il patrone e marinari di quelli vasi maggiori si vogliono diffendere da quelli nimici per saluare le sue persone e beni, senza che siano obligati à pena alcuna à restitutione obligatoria di quelli Vasi piccioli ne robbe che in quelli saranno, ma se i tali Vasi piccioli stanno surti, & in quel luogo sarà Naue, o Nauilio, o altro legno, grande è se gli detti nimici o Corsari soprauenerano in quel luogo doue quei piccioli Vasi saranno surti, & la detta Naue, ò vaso; grande si vorà diffendere, in questo caso, sia lecito al Patrone della detta

Naue o Nauilio o altro o vaſo groſſo dennunciare à li Patroni delle Naui picciole che per ſaluamento di ſua Naue, o Nauilio o altro Vaſo grande s'intenda diffendere quelli Patroni poſſino mettere à fondo gli detti vaſi piccioli à ſaluamento de gli vaſi grandi e diquello che in quelli ſara in tal modo che la detta Naue o Nauilio o altro vaſo grande è le robbe che in quello ſaranno habbiano da pagare tutto il danno de gli vaſi piccioli per ſoldo e per libra contando, di modo che gli detti vaſi piccioli habbiano da pgare il ſuo valore: è per le ragioni che in quelli Vaſi ſaranno nella quantità del danno riceuuto per ſoldo è per libra nella forma è maniera che è ordinata nel caſo di gettare le robbe in Mare.

¶Item. Che il Patrone habbia da nauicare con la naue o nauilio o altro vaſo in quelle piazze nette con quelli marinari o altri apparecchi pattuiti con loro è li mercanti che la detta naue hanno noleggiato, è che il Patrone caricherà quella naue o nauilio o legno è farà oltre la conuenientia pattuita fra il patrone della naue & i mercanti; quei tal mercanti lo denuntiano all'ordinario ſe vora, perche el tal patrone ſia condannato in la pena che fu poſta fra il Patrone & i mercanti quando noleggiarono, è coſi il Patrone ha da fare à gli mercanti nelle conuentioni da loro fate.

¶Item. Che niuna perſona ſtrana, che non ſia della giuriſditione del Signor Re, non ardiſca tagliare ne portare, ne far portar legname di Rouere ne di Cerro delle terre del Signor Re, è paghi di pena mille ſoldi quello che fara il contrario & il legname ſia confiſcato al Signor Re, è anchora ſi il Signor della naue o legno che tal legname hauera caricato, o farà portare paghi di pena mille ſoldi, non dimeno dichiaranno che il nochiero o ſcriuano, o guardiano ſono tenuti per Luogi Tenenti de i Patroni, ogniuno di loro per ſe quando il Patrone non ſarà preſente, & anchora che ne il Signor, ne niuno officiale ne altre perſone nõ

possano domandare le sopradette pene de gli detti Marinari, o Ballestrieri o di quelli che saranno nella sopradetta pena cascati, fino à tanto che siano denuntiati per il Patrone, o suo Luogo Tenente, o Scriuano di quella sopra detta Naue, è non sia fatto in altro modo. Delli sopradetti danni è pene o ciaschuna altra cosa somigliante; guadagnate di parte à parte habbiano la corte o Giudici doue saranno conuenuti e sententiati le due parti, è quello che lo accusara la terza parte, è di queste cose debbano hauere commandamento tutti i detti vfficiali del Signor Re è Consoli, è guardarle è tenerle tanto quanto piacera al Signor Re.

Circa le tal cose è voi & à ciaschuno di voi altri dichiamo, & strettamente commandando mandiamo, che i predetti capitoli è ciascuno di loro è quelli che per euidente vtilita sono publici come si predice ordinati secondo il loro ordine si seruino con attentione; e li facciate à vn puntino osseruare tutti. Dati in Barcelona à di XXII. di Nouembre nell'anno del Signore nostro Giesu Christo. M. CCC. XL.

ORDINATIONI DELLI CONSIGLIERI DI BARCELONA PER IL CONSOLATO DI SICILIA.

RIMIERAMENTE Ordinarono gli consiglieri, & huomini buoni della Citta di Barcelona, per tutti li mercanti, & patroni di Naui è de tutti gli altri Vasi della detta Citta in questo ricercati è chiamati: che il consolo che sara mandato à Messina ò Siracusa ò Palermo, ò à Trapano sia obligato giurare di far tenere & osseruare de suo potere tutti li Priuilegii, & ordinationi che la citta di Barcelona è di Maiorica, è la vniuersita di quelli che tengono in Sicilia è di mantenere tutti li mercanti è Patroni di Naue ò altri Vasi, è ogni huomo che sia della Signoria del Re non di Aragona, è della Signoria del Re non di Maiorica: ma di qualunche conditione che siano è tutte le sue cose in corte & nella Dogana, & in ciascuno altro luogo fatte.

¶ Item. Ordinarono che tutti li mercanti è Patroni di Naui ò altri Vasi, li marinari, debbano giurare in presenza del consolo di manifestare la moneta che hauerano spenduta in quello suo consolato, è della mercantia che haueranno venduta, è che sia pagato alcuno quel tanto, che gli auiene secondo che piu basso è contenuto, & a ogniuno sia creduto per suo giuramento.

¶ Item. Ordinarono che ogni mercante che andara à Messina ò Siracusa, ò in Palermo ò Trapani, sia della signoria del re-

gno di Aragona ò di Maiorica, che debba pagare al consolo di tutta la mercantia, che portera, grano e mezzo per oncia; e che al detto mercante sia creduto per suo giuramento, e se per auentura alcuno mercante non potra vendere la mercantia in alcuno di questi luoghi di Sicilia, & la vora portare in altri luoghi, dichiamo che il tal mercante paghi vn grano e il quarto manco per oncia e non piu.

¶ Item. Che se alcuno mercante ò altra persona portera moneta ò cambio alcuno in Sicilia e la discendera, che debba pagare al consolo grano e mezzo per oncia come e detto.

¶ Item. Ordinarono che ogni patrone di Naue ò di nauilio ò altro vaso debbanno pagare al consolo per ciaschuna coperta che la naue habbiano cinque ducati, e il vaso altro tanto, conuiene sapere per ciascuno viaggio che il vaso carichera ò scharichera.

¶ Item. Che ogni marinaro habbiano a pagare per ciaschuno viaggio che la naue ò nauilio ò altro vaso fara vno carlino al consolo, conuiene sapere che venga fuor di Sicilia: ma se dicono che se alcun marinaro terra mercantia: paghi piu di sette oncie, per la mercantia non per sua persona.

¶ Item. Dicono che niuno Patrone di naue ò di nauilio ò di altro vaso paghi nulla al Consolo per sua persona: ma tutti gli altri debbano pagare: ma se il patrone della naue o nauilio ò altro vaso hauera mercantia, o moneta, o cambio debbano pagare cosi come gli altri mercanti.

¶ Item. Ordinarono che ogni patrone di naue o di nauilio o di altro vaso, & ogni mercante e marinaro paghino quello, che debbano pagare al consolo in quel luogo, doue il tal vaso fara porto, o vero in alcuno altro luogo di Sicilia scarichera. paghi della detta robba in quello luogo al Consolo se la vende, cioe paghi il Consolato di tanto quanto che quella robba saranno venduta, e duopo che sara pagato gli debbano fargli la sua

pollizza della detta robba è perche possa monstrarla, è non paghi altroue.

¶Item. Ordinarono che se per volonta d'Iddio alcuno merchante o à altra persona morirà in Sicilia, & il tale non hauesse compagno chi procurasse le sue cose, voglino che il Consolo con alcuni mercanti debbano pigliare i beni del tal morto, è le sue cose è far inuentario, è saluarle accio le possino dare à suoi heredi.

¶Item. Ordinarono che se per aduentura il tale mercante hauesse compagno, e che li duoi hauessero hauuta raccommandatione di Barcelona di Maiorica o di altro viaggio, è che hauessero discordia fra di loro, cioe che l'uno non facesse la volonta dell'altro, è che l'uno di quelli, volesse menare la meta di quelle raccommandationi in altra parte, è non nella città di Barcelona è Maiorica oue fossino vbligati rimanere, è l'altro compagno non volesse è domandasse al Consolo che l'aiutasse dicono chel Consolo non gli deue dare licentia à quello, che lo vuole condurre in altra parte, anzi deue fauorire quello, che la vuole ritornare donde le pigliarono, ma con questo asicurando che non le menino in altro luogo.

¶Item. Ordinarono che se à caso sara che il Consolo o gli mercanti vedeuano è cognosceuano che alcuno mercante che hauesse in commende di altro o di altri è per giuoco e per infirmità, o per altre cose, è spendeua le dette commende, dicono che il consolo con li merchanti sopra detti li debbono torre tutta la Moneta che gli trouassero è l'altre mercantie, è con consiglio di loro le mettessero in traffigo alchuno in quello che loro gli piacerà, è che dipoi mettino tutto nella naue; & à quello che le commende portasse è che andasse à Catalonia o à Maiorica, è che lo scriuesseno nel cartolario dello Scriuano della naue, è che il tale, non possa vender ne alienare nulla per fino tanto che la dia à quelli di cui saranno le commende, è se il tal mercante non volesse venire nella naue, dicono, che'l consolo, con gli mer

canti

canti piglino la mercantia è le mettino in luocho sa luo, per fino che quelli de chi saranno le dette commende mandino per loro.

¶ Item. Ordinarono che se alcuno mercante o Padrone di Naue o altro vaso haurano bisogno è che'l Consolo fosse fora del luogo oue bisognasse accordare alcuna cosa, quelli tale che lo condurra lo debba sostentare di mangiare è di bere, è darli quello che bisogna à vn Consolo, è'l Consolo non deue pigliare niuno salario.

¶ Item. Ordinarono che se per caso accadesse che per gli huomini della Dogana o per altre giustitie del signor Re di Silia, se si le faceuano qualche ingiustitia à tutti gli Catalani in generale, è che hauessero andare dauante il signor Re. Diciamo è mandamo che siano fatte le missioni è le spese al Consolo che cosi andera, come appartenera à tale persona. E quella misfione o spesa che si hauerà fatta al tale Consolo sia, diuisa è pagata fra tutto il comune cioe infra tutte le naui o vasi o legni, è infra tutti l'altri mercanti, che in tal luogo si troueranno.

ORDINATIONI FATTE PER GLI CONSIGLIERI DI BARCELONA SOPRA GLI CASI DEL MARE LE QVALI FORONO PVBLICATE A' XX.DI NOVEMBRE. NEL M. CCCC.XXXV.

ORA Vdite quello che si publica per commandamento delli Honorati huomini di Barcelona, cioe Mossen. Guillen. San Clemente caualliero Veguer di Barcelona, è del Honorabile Mattheo di Vaglies Gouernatore della sopradetta Cittade, conuiene sapere, ciascuno di loro tanto come appartenesse al suo dritto e giurisditione, ordinarono li Consiglieri & huomini buoni della detta Cittade, per fauorire è gouernare & indrizzare, i Nauili, Fuste & altri Vasi è mercantie à ciascuno Patrone di Naue ò Fuste che sia capace di cinquecento pesi in giu, siano tenuti di menare nelle sue Fuste o Nauili vno Scriuano giurato, al quale habbiano di far giurare secondo il capitolo del Consolato e che guarderano, adempirãno le ordinationi seguenti, di modo, che senza Scriuano i tal nauili Naui o Fuste non possano nauicare, ne impatronirsi, ne niuno scriuano possa vsare il suo officio senza essere giurato, è se saranno il contrario, non possano pigliare ne guadagnare il soldo delli suoi officii o scriuanie.

Item. Li detti consiglieri & huomini buoni che da qui innanzi tutti i Cambii e cose imprestate e dati al rischio de Nauili o Fuste habbino di comparire con carte publiche, & auttentiche di modo, che non si paghi altra essecutione, ne per cambi ne per cose prestate se non si mostra le sopra dette carti, nellequali carte habbiano firmare gli detti patroni insieme con li scriuani se li patroni haueranno li scriuani, & siano tutti concordi, dicendo con giuramento che quelle quantita che si danno à Cambio o ad altro contratto o a rischio de li detti Nauili e Fuste fuor di ogni fraude & inganni, e se non fossino fatti per necessita o retenimento delli detti Nauili o Fuste, con tale che le dette scritture lo dichino, la tale necessita o retenimento interuenuto: e che facciano & habbiano numero certo e certa ragione ouer conto nel libro della Naue di ciaschuno retenimento, & ciaschuna necessita di ogni luogo, e di ciascuna parte che saranno fatte, di modo, che li detti prestatori delli tali Cambii, ouero Contratti possino dare & mostrare se fara bisogno che tale retenimento ò necessita saranno state accommodate, e conuertiti gia li detti cambii o cose prestate, o se haueranno reuelati o conuertiti fuor di ogni inganno e pericolo fatto per li detti patroni o scriuani, li quali siano tenuti & obligati adempire, conseruare, guardare, obedire alle ordinationi di Barcelona, e capitoli del Consolato tanto come si guarda, e conuiene à ciaschuno di loro: & se el contrario faranno, nõ habbiano il soldo delli suoi officii, anzi seguitino e caminino come gli altri portioneri. Et piu innanzi li scriuani delle dette fuste incorrino nelle pene dette nelli capitoli del Consolato. Et anchora li detti patroni che faranno, siano e restino obligati con li beni e persona per li tali cambii o contratti anchora che le naui si perdino, nel tal caso se gia non monstrauano legitimo impedimento dauante i consoli del mare à suo conoscimento che i tali cambii o contratti fuor d'ogni fraude & inganno habbiano seruito o di seruire in tutte le necessità de i nauili è fusti ditte.

¶ Item. Ordinarono li sopradetti consiglieri, & huomini buoni da qui inanzi che tutti li Cambii è contratti dati ò fatti à rischio di qualunche Nauilio ò Fusta de iquali si sapra nel modo detto di tanto come sarãno dati è pigliati per vn medesmo retenimento ò necessita di vno istesso luogo ò parte, anchora che sia differentia fra i tali Cambii ò contratti di tempo, cioe che l'uni siano primi, gli altri vltimi ò auanti ò dappo, ò piu discosto ò piu propinqui, & habbiano essere custoditi guardati pagati, & essequiti delli detti Nauilii ò Fuste del nolo ò guadagno di quella, ò se bisognera delli beni del Patrone ò altri obligati, vgualmente annouerando è ripartendo quelli Cambii o contratti per soldo è per libra senza prolongare il tempo ne accrescere quello, che se gli conuiene.

¶ Item. Ordinarono li detti consiglieri, & huomini buoni che da qui innanzi nessuno Patrone ne altri per loro nõ possino pagare, dare, ne distribuire li noli guadagnati, ne per guadagnare nel medesimo viaggio con alcuni Nauili, o Fuste di tutto quel viaggio, niuna quantita per ragione di cambii ne di crediti delli Nauili o Fuste, che Patroneggiano in pregiudicio del soldo douuto è toccante alla compagnia, è tenuti o hauuti di quelli Nauili o Fuste di tutto quel viaggio, è se lo faceuano che delli beni delli Patroni siano tenuti di fare compimento alla paga douuta alla compagnia che in quello Nauilio, o Fusta andaua in quello viaggio.

¶ Item. Ordinarono i detti consiglieri, & huomini da bene che ogni marinaro o seruigiale o qualunche è obligato alle Naue ò Fuste, poi che haurà riceuuto capparrà o paga ricusera seguire il viaggio delle dette naui o fuste senza legitima esecutione secondo il capitolo del Consolato, non solamente habbiano perso la tal caparra o paga, secondo che vuol el capitolo del consolato, ma anchora siano obligati à rendere in doppio alli patroni di quello che hauerano riceuuto del tal viaggio. E se i seruigiali non possano pagare il doppio, siano frustati per la barca.

¶ Item. Ordinarono i detti Consiglieri & huomini buoni, che

ciascaduno

ciascun marinaro ò seruigiale di nauili o fuste, in tanto che sono nel viaggio siano obligati seruire quel Nauilio o fusta oue haueranno fatto patto non mai dipartendosi da quello senza licentia del Patrone o del Nochiero ò Scriuano sotto pena di perdere il soldo: o se alcuno lhauera riceuuto sia obligato renderlo il doppio, e che i patroni siano in libertà di hauere e dare tali marinari è seruigiali alle Naui ò Fuste, è gastigare per fuggitiui ciascuna volta che faranno il contrario, anchora i seruigiali incorrino nella istessa pena di essere frustati.

¶ Item. Ordinarono, i detti consiglieri & huomini da bene che ogni marinaro ò seruigiale, o ciascuno obligato à Naue ò Fuste si debbano raccogliere nelle Fuste o Nauili oue haueranno fatto il patto con le sue armi & apparecchi, perche haueranno lo capparrà o soldo ciascuna uolta che anderanno al suo viaggio, è p dubitatione di mal tempo si hauerãno delle stanze oue sono alloggiati perche saranno riceuuti da i Patroni o scriuani, o quãdo il Trombetta suonerà è auisarà sotto pena de esser frustati o vfficiali o marinari obligati e sotto pena di cento soldi per ciascuna volta che lo faranno, i quali siano conti in pagamento del suo soldo.

¶ Item. Ordinarono i detti consiglieri & huomini da bene che ogni marinaro, è vbligato de Nauili venendo di viaggio in piaggia di Barcelona o nella Costa siano obligati e debbano seruire in quelli Nauili ò Fuste à volontà de i patroni & accompagnarli fino à tanto che habbiano licentia dalli patroni sotto pena di cento soldi.

¶ Item. Ordinarono i detti consiglieri & huomini da bene che ogniuno delli patroni o scriuani di Naue ò Fuste che saranno fatte nouamente ò saranno comprate auante che si partino per far viaggio, siano obligati di fornire i conti e i libri del prezzo è della fattura delle dette naui, e che i tali conti stiano in Barcelona in mano delli Portioneri o d'altra persona à sua volonta nelli quali conti o libri i detti Portioneri siano scriuere è continuare i prezzi è fornimenti delle parti che restano à ciascuno di forni-

re le faranno,il contrario, non posſino guadagnare ſalario delli ſuoi vfficii del padronaggio, ne mettergli in conto al Portionero alcuno di quelli Nauili ò Fuſte.

¶ Item. Ordinarono i detti conſiglieri & huomini da bene che ogni Patrone ò Scriuano di Nauilio ò fuſte ſiano obligati in ciaſcuno viaggio hauere conto con i ſuoi Portioneri di tutti i noli, guadagni accreſcimenti di quelli nauili ò fuſte ſecondo il capitolo del Conſolato,e ſpedire i ſcritti e ciaſcuno Portionero e cedule delli meggioramẽti accreſcimenti,guadagni, che gli toccano di quel viaggio, monſtrando è communicando a ciaſchuno Portionero i libri e i conti della naue, con alcuna terza perſona per interuenire in caſo che non li posſino,è vogliono accordare i detti libri è conti à petitione di ciaſcuno Portionero habbiano da venire in potere delli conſoli, ò di quelli, che per loro ſarano eletti,iquali habbiano poſſanza di conferire ò eſaminare quel libro o conti innanzi che il Patrone ò'l Scriuano posſino fare altro viaggio con quel Nauilio ò Fuſta,ne poſſino contare ne guadagnar ſoldo, & in quello ſiano obligati dar fine concluſione à i detti libri ò conti,e pagar quello che ſarà douuto alli portioneri per le parti ſue di quel Nauilio o Fuſte di quel viaggio.

¶ Item. Ordinarono i detti conſiglieri & huomini da bene che ogni Patrone è Scriuano de naue o altre fuſte innanzi che ſi partino per fare ſuo viaggio,ſiano obligati è debbano dare è far moſtra di quelli alli conſoli del mare ouero à quelli per loro conſtituiti,ſe ſaranno nauicatori & accompagnati & forniti ſecondo ſi deue in quel modo che conuiene, è ſe faranno il contrario non posſino guadagnare ſoldo dell'vfficio del patronaggio è della ſcriuania di tutto quello viaggio, ma ſe la detta moſtra in caſo ſarà data o fatta,è per i conſoli ſara viſta e conoſciuta la naue o fuſta hauere qualche diffetto,che poſſa eſſere prouiſto per loro à quel diffetto co'l conſiglio d'huomini da bene al carico di quelli à quali conuiene per conſeruatione della coſa publica.

¶ Delle quali pene pecuniarie ſiano fatte tre parti equali, è l'una ſia dell'vfficiale,che farà l'eſſecutione,l'altra ſia dell'accuſato

re, la terza sia delli edifficii delle mura e valli della citta retinendo in se i detti Consiglieri & huomini da bene, che se nelle presenti ordinationi è capitoli fossero alcune oscur'è dubbiose, che essi, ò i loro successori possino emendare è dichiarare & esponere tante volte quante voranno co'l consentimento è parere suo.

IL FINE.

SEQVITANO ALCVNE LEGGI ET ORDINATIONI

cauate dal Recognouerum proceres, cioe hanno riconosciuto gli antecessori nobili, e d'altri casi pertinenti à marinari è mercanti.

¶ In Recognouerum Proceres à xxiii. Capitoli.

ITEM, Che mercanti ò marinari che hanno promesso d'andare per mare, & c'hanno libata la naue, quei tali per noue cause non possino esser ritenuti, perche hanno data securta di seguir nella detta causa nella volta del viaggio, è questo quando la Naue ò barca sarà in mare, ò apparecchiata per far vela.

¶ In Recognouerum Proceres, à lxix. Capitoli.

¶ Item. Se alcun portara commendo in viaggio che la moglie ra di colui che tiene le commende ne altro creditore non possa domandar, ne diffender quelle mercantie, che saranno portate in quello viaggio, nel quale le cose saranno state è raccommandate per ragione del tutto ò di ciascuna altra cosa, fino à tanto che quello ò quelli che haueranno fatte le commende, habbiano riceuute le dette commende, ò mercantie comprate di quelli denari.

¶Altra del Re Eniayme del medesmo.

NOi Eniayme per la Dio gratia d'Iddio Re d'Aragona, alli fedeli & amati gouernatori di Barcellona &c. Hauiamo inteso che alcuni mercadanti fanno viaggio in alcune parti pigliando commende di alcuni cittadini di Barcelona in quel viaggio morrano, le sue donne, pigliano dette commende per le sue doti, è perche è contra ragione è giustitia dichiamo è commandiamo à voi altri che se per ventura la detta causa interuerrà in alcuno tempo, non contrastando la domanda per le donne tali di quei mercanti morti, fatte le dette commende facciate restituire è tornare à quelli che le haueranno date à tali mercanti, è che lo mostrino con publico instrumento e con testimone sufficiente, è questo non si muti in nissuno modo. Data in Carignena al secondo d'Agosto nel M. CC LXXI.

¶Ordinatione de i consiglieri di Barcelona in Negotio de i cambii.

HOra vdite per commandamento ordinarono i consiglieri & huomini da bene della città di Barcelona per leuare grandi inganni e diuersi danni che sempre si facean in compire i cambii che à basso infra detti seguiuano à molti che ogni persona di qualunche stato o conditione si sia, da hora innanzi hara presentata nella detta citta alchuna lettra di cambio habbiano da rispondere, à quello che glie la presenterà nel spatio di vintiquattro hore dipoi che hauera presentata se li compira il cambio o no, cioe piacera, è la risposta che hauerà l'habbia scriuere dietro la lettra, è'l di è l'hora che la glie sarà presentata, & habbia da tornar la lettra à quello che l'hauera presentata, è se quello à cui viene la letra di cambio non hauera fatta la risposta nel spatio di vintiquattro hore, il detto cambio gli vaglia per riceuuto, è cosi sia tenuto & obligato à far buono compimento nel spatio di quel tempo della detta lettrà del cambio contenuto

¶Priuilegio del Re Don Alphonso dato in Barcelona nel. M CCCC XXXII.

¶Item. Concediamo che qualunche hauendo vfficio ò ministerio

sterio che comprarà alcuna mercantia per necessità del suo vfficio o ministerio, ò sia mercante ò altra persona si ritroua, sia preso cosi come fosse per commenda, se gia non potra mostrare che per caso fortuito habbia perduto quella, è per questo cõfermiamo perpetuamente esser osseruato nella città di Barcelona, che ciascuno che hauerà pigliato cosa per suo vfficio, è ricercato da uante i nostri giurati ordinarii non sodisferà al suo creditore, sia tenuto senza credito, è sia preso subitamente è sia tenuto secondo la constitutione.

¶ Capitolo della corte di Barcelona al di ottauo d'Ottobre nel M. CCCC LXXXI. che niuna causa sia tolta dal Consolato per donatione fatta al Pupillo ò al Orphano ò à Vedoua miserabile.

ITem per leuare via alcune cause dependenti de fatti, & atti maritimi o de mercantia della corte del Consolato, oue sommariamente con cõsiglio d'huomini da bene le dette sono distinte è determinate, le quali vengono tante spesse volte che con inganno e con frodi son fatte donationi trasportationi & altri contratti ad alchune persone cioe à vedoue miserabili, i quali dipoi sotto specie delli casi promessi portaranno le cause della Corte del Consolato facendo reuocare in altra parte, è cosi fanno lungare le cause. Et per tanto supplica la detta Corte che sia vfficio vostro prouedere, ordinare, che se donationi & altri contratti saranno fatte à vedoue ò à persone miserabili, per vertu de i quali le sopradette cause si potrano cauare della detta corte del Consolato, è reuocare nella vostra regale audienza ò in altra parte, se le tali donationi ò trasportationi non si faranno almeno vn anno innanzi dell'essere chiamati, che quelle tali donationi ò trasportationi ò contratti non habbino valore ne forza quando sia per leuare le dette cause della detta Corte del Consolato, si che nel tal caso le tali cause habbiansi da seguire è determinare nella so

pradetta Corte del Consolato, è questo istesso sia osseruato in tutti gli Consolati del mare del dominio di Catalonia: è questo piace al Signor Re, quello che è contenuto nel Capitolo gia di sopra detto.

¶ Viaggio ò securtà di quelli che voranno andare oltra il Mare ò venire de la.

ITem che il signor Re per se è per tutti gli suoi heredi è successori per tenore del presente Capitolo in sua fe Reale, assicura tutti è ciascuno mercante di qualunche Signoria ò giurisditione che siano, & altre persone ò strane, ò Vasalli suoi di qualunche stato ouero conditione che essere si voglia, che con Naue, ò Nauilii, ò altri Vasi nelle parti di Alessandria ò in terre del Soldano di Babilonia Nauigheranno, ò leuaranno mercantie torneno che loro voranno, ma eccettuate quelle cose di dietro vietate communemente, si che le dette persone è ciascuna di loro senza contradittione del gia di sopra detto Signore ne de gli suoi Vfficiali, è di ciascaduno altro, è come loro vederanno al suo vtile è guadagno piu conueniente, senza alcun timore del gia disopra detto Signore, ne leggi fatte, ne di pene poste contra gli nauicanti alle parti gia di sopra dette; ne anchora delle bolle del Re, ò suoi Luoghi Tenenti fatte per ciascaduno di loro, possino per sei mesi auante il partire della Naue, ò Nauilio, ò d'altro Vaso, elquale vora fornire ouero fare il suo viaggio, e doppo quattro mesi che le gia di sopra dette Naui, ò Nauilii, ò altri Vasi, saranno ritornate à Barcelona ad andare è stare, & ritornare per tutta la terra è Signoria del Signor Re sotto la fede è guida è guardia del Signor Re, è siano liberi, spediti senza contraditione & impedimento, è senza niuna bolla ò sigillo, o ciascaduno altro impedimento del Signor Re o de suoi Vfficiali. Et vuole & concede el Signor Re, che quando i merchanti di qualunche Signoria che siano, vadino, nelle parti di

Aleſſandria o terre del Soldano ſiano o ſarano, ouero cercherano partire da quelle parti o terre per venire nelle parti Occidentali, o oltra Mare con queſto che eglino nelle gia di ſopra dette Naui, o Nauilii o altri Vaſi, non foſſeno andati, è quando haueranno mercantie, o robbe o ſue perſone nelle parte del gia di ſopra detto Signor Re o in ciaſchadu ne altre che eglino voranno mettere o carichare, queſto viaggio, è ſecurta ſia inteſo e ſerbato quello iſteſſo nelle terre del Signor Re, come anchora nelle terre de ſuoi ſubditi, è promette il detto Re che per le coſe ſopradette, ouero per ragione o occaſione di quelle, che mai faranno alle gia di ſopra dette perſone ouero à ciaſchaduno de gli altri, ouero à ſuo beni, ouero a niſſuno di loro niſſuna parte, o diſcordia, ouero adimanda o buona o cattiua, piu preſto il gia di ſopra detto Signore gouernando quelli Portioneri & gli loro beni, le merci, & le coſe che ſono terminate, rimette e rilaſſa alle gia di ſopra dette perſone, & à gli ſuoi per tutti gli tempi ogni riſſa, petitione, è domanda & anchora ogni pena ciuile e ceremonie ordinarie o ſtraordinarie ſtatuite, o ciaſchaduna altra queſtione o lite che quelle perſone o ciaſchaduna altra poteſſi eſſere fatta, propoſta o moſſa per ragione delli caſi gia di ſopra detti, anchora per ragione della priuatione o priuationi fatta o fatte per gli Signori Regi o Auoli o Padri. Et ſe quelle dette perſone, o ciaſchaduna altra di quelle mai per le gia di ſopra dette cagioni o per alchuna di quelle, non poſſano eſſere preſe ne retenute, o impedite, ne moleſtate ne fattogli alchuno diſpiacere, ne eſſere citate à giuditio, o fuora di giuditio per pena alchuna eſſere condannato à mutilatione, ne il gia di ſopra detto Signore, o ſuoi Sudditi, o Bolle, o Diffenſori, Luoghi Tenenti, o Vfficiali ſuoi non poſſino dire nulla à gli gia di ſopra detti Portioneri, ne poſſino adimandargli nulla; anchora gli promette il Signor Re à gli gia di ſopra detti Portioneri che nullo impedimento, o altra coſa contraria non faranno, ne faranno fare o conſentiranno per qualunche caſo o ne-

cessata che sia fatta, ne in altro modo alle dette Naui ò Nauili ò altri vasi, ne ad alcuni di loro: ne anchora à i mercanti, marinari delle Naui ò Nauilii ò altri Vasi, che in suoi viaggi che in alcun modo si potesse ò parlare o dire, ma anchora ciascuno premio, ò pene per il detto signore, ò per suoi vfficiali imposte, che quelli non possino contrastare le sopradite Naui, ò Nauili, ò altri Vasi, ne ciascuno di loro con le merci, ne Marinari, ne ad altre persone, ne altre robbe ò mercantie possino lecitamente è senza pena nissuna compire il suo viaggio.

IL FINE.

ORDINATIONE SOPRA LE SICVRTA MARITIME.

COME che in tempo passato sian state fatte piu ordinationi sopra le sicurta maritime & mercanteuoli quali si fanno sopra risicho & periculo di nauilii, robe, cambi, & mercantia: loquale per la mutation del tẽpo hanno dibisogno di corretione mutatione & menda che quelle dette ordinationi siano commutate nelli capitoli sequenti, & che le presenti ordinationi solamente d'oggi innanti, & sopra tutte sicurtate di qua innanti ad fare siano obseruate hauendo per reuocate & annullate qualunche ordinationi insino il giorno presente fatte sopra le dette sicurta.

¶ Che gli asicurati habbiano corere risicho della ottaua parte. Capitolo. Primo.

IN prima ordinarono che tutti & quale si voglia nauilii fuste di qualunche natione siano: & tutti cambii datti à risicho di quelli & tutte le robe & mercantie che si caricharanno sopra gli detti nauilii ò fuste ò si nauicherãno con quelle in qual si voglia parte del mondo di qualunche che siano possano essere asicurate & asicurati delle otto parte insino le sette dello vero costo di quelle, nel quale costo possano essere comprese tutte le spese & costo di tale sicurta. Et che quello, elquale si fara asicurare: & di chi saranno li detti nauilii, cambii robe & mercãtie habbino corere risicho della ottaua parte distintamente: & se fussi fatto il contrario direttamente o in diretta, che in tanto come saria piu delle sette parti sia nulla & non a profitto delli asicuratori: & li asicuratori habbino guadagnato la valuta della sicurta, ne per tanto come saria piu delle sette parti: gli asicuratori possano essere conuenuti ne non possa essere fatto giudicio alcuno.

¶ Come si pagan i cãbii pigliati sopra nauili ò mercãtie. C. ii.

INteso impero & dechiarato che se non si potra hauere al vero costo delle robbe che se ne possano concordare distinta-

mente & chiara,& se sopra tale nauili, fuste, robbe & mercantie saranno pigliati cambii,che quelli tali cambii si habbino à deducere della valuta di tali nauili o del costo di tale robe, o mercantie,& piu vltra in quelli cambii li asicurati habbino corere risicho la ottaua parte.

¶ Asicuramento sopra Naui o altri legni. Capitolo. iii.

INteso impero che auanti non si possino essere fatte tale sicurta sopra li detti nauili, fuste, o cambii dati à risicho di quelli habbino essere prezati per li consuli: con consiglio di mercanti, & elquale si habbia a dichiarare nelle police o instrumenti di tale sicurta si habbia à deducere la ottaua parte il quale risico sono tenuti correre li asicurati come è detto.In questo modo,impero che tutto il risicho di tali nauilii & fuste possa esser ridotto & asicurato sopra lo buco di quelli. Impero se caso sara che lo buco di tali nauili lo risico de quali sar a dedutto & asicurato sopra il buco:& quello si perdera,& li membri & exarcia di quelli si trouasino,o si saluasino:& che la valuta di quella exarcia habbia à mettere per ratta di lor valuta nella perdita del detto buco,cioe per la valuta di quel che si ristaurera: & in tale caso detto buco & exarcia sia tenuta per agerminata o vnita,& sia contato come se fusino à germinati o vniti.

¶ Che robba caricata di la lostretto di Gibaltare per portare in Fiandra: o in Barbaria : & ne nauilii non posino asicurare. Capit. iiii.

ORdinorono che roba alcuna quale si caricara di la lostretto di Gibaltare:in quale si voglia loco o lochi per portare nelle parti di Fiandra, o di Inghilterra o in quale si voglia altro loco di la lostretto di Gibaltare,o in tutta la Barbaria nelle fuste che vi nauicano:perche,è ignoto che fuste sono,ne se ne puo sapere la verita:delle dette robbe che si caricano in dette fuste, non possano essere asicurate, ne se ne possa fare giudicio alcuno : anzi gli asicuratori ipso fatto siano absoluti di tale sicurta. Ecetto impero le robbe che saranno di Citadini di quella cita,o loco doue se comettera tale sicurta: & quelle possano essere asi

curate, correndo lo risico li asicurati della ottaua parte come è detto: & se le robbe saranno caricate di la lestretto de Gibaltare: & le fuste veranno di qua, poi che nõ vadino nella Barbaria, possano essere asicurati correndo lo risicho della ottaua parte.

¶ Che tutte le robe, & mercantie che vengono in Barcelona, & si partono, anchora, che siano di Genouesi o nimici siano sicure. Cap. v.

ITem ordinarono i consiglieri & huomini da bene della detta citta, che ciascuna robba, o mercantie che si caricheranno in ciascuna parte del modo per condurle in Barcelona, è somigliantemente, qualunche Nauilio o fusta su i quali si caricheranno le dette robbe o cambii, dati al risigo delli detti Nauilii o robe, è le robbe e mercantie che si caricheranno in Barcelona anchora che siano delli nimici del signor Re & i nauilii è fuste nelli quali si caricheranno le dette robbe e gli cambii dati al risigo delli detti nauilii o de robbe, possino essere securi in Barcelona fino alle tre parti, e non piu oltre del vero costo contãdo le espeditione è costi della detta securta.

¶ Che robbe caricate in Alessandria si possano asicurar per quello che voranno al contante in Alessandria: & che se ne possano concordare. Capitolo. vi.

ORdinorono che quelle robe, o mercantie che si caricano in Alessandria: & quelle non si comperano a denari contanti, anzi si hanno per mezo di barato de altre robe & mercantie con grande disauanzo: & per consequente bonamente non potriano mettere il vero costo delle dette robe o mercantie nelle polize, o instrumenti di tal sicurta: per tanto ordinorono che di qua innanzi nelle dette polizze, o instrumenti di tale sicurita habbino a mettere quello che varanno al contante quelle tale robbe o mercantie che si caricheranno in Alessandria: & di questo si possano concordare gli asicurati, & li asicuratori: prezando quelle robbe, & mercantie al douere.

¶ Che li asſicuratori non habbino guadagnato ſe non per quello che haueranno corſo riſico. Capitolo. vii.

ORdinorono che ſe caſo ſara che le dette robe o marcantie non fuſſino caricate, o ſe ve ne fuſſino di caricate: pero nõ tante che baſtaſſino à compimento delle quantitade asſicurate, & nella ottaua parte dello riſico, ò gli cambii non fuſſino dati, o le naue o nauili non fuſſino vſcite, o entrate: che in tale caſo gli asſicuratori non habbino guadagnato la valuta di tale ſicurta: ne in tutto, ne in parte: ſe non per tanto quanto haranno corſo di riſico: & ſe non ve fuſſi niente caricato: & gli detti cambii non fuſſino datti, ò le naue ò nauili ò altre fuſte non fuſſino entrate, ò vſcite: in tale caſo li asſicuratori ſiano tenuti reſtituire la valuta che haueriano riceuuto di tale ſicurta.

¶ Che neſſuno non poſſa eſſere asſicurato in altra parte piu delle ſette parte. Capitolo. viii.

ORdinorono che ſe alcun ſi ſara fatto aſſicurar in altra parte, non ſi poſſa far aſſicurare nella preſente città, ſe nõ per tanto come li mancaſſi inſino alla ſumma delle ſette parti corrẽdo ſempre lo riſico della ottaua parte, ne quello che ſi ſara fatto aſſicurare nella preſente, Cita non ſe poſſa fare aſſicurare in altra parte, ſe nõ per inſino à cõpimento delle ſette parti, corrẽdo ſempre riſico della ottaua parte: & ſe ſara fatto il contrario, non poſſa valere allo aſſicurato, ne noccier alli aſſicuratori, ne ſecondo è detto poſſanno eſſere conuenuti, ne giudicio alcuno poſſa eſſere fatto guadagnando ſempre li aſſicuratori la valuta di tale ſicurta: & quãdo che di piu ſi ſariano fatti aſſicurare, ſia à profitto & vtile de detti aſſicuratori: cioe che li habbia eſſere & ſia pigliato in conto delle quantita per loro aſſicurate.

¶ Che tutte le ſicurta ſe habbino a fare per inſtrumenti publici. Capitolo. ix.

ORdinorono che tutte le ſicurta ſe habbino à far cõ inſtrumẽti publici fatti p notarii publici della preſente. Cita: & non con poliza ne ſcrittura priuata: & ſe ſaranno fatte con polize ò altre ſcritte, ſiano nulle ipſo fattto: & di neſſuno efetto, ne a

pagare

pagare quelle gli assicuratori possano essere sforzati ne giuditio nissuno ne sia, ne possa essere fatto: & vltra le nullita di quelle, li asicurati & asicuratori, & gli sensali che in tali atti interuerrano, siano incorsi & incorrino ogni vno di loro ipso fatto in pena: cioe lo asicurato di tanta quantita come si faria asicurare: & lo asicuratore di tanta quantita come haria assicurata: & lo sensale in dieci ducati di oro, & detta pena la terza parte sia data allo vfficiale che fara la essecutione, & l'altra terza parte allo accusatore, & l'altra à cauare huomini che siano in mano di infideli.

¶ Che nissuno essecutore non ardisca fare contra quello, che è detto, sotto pena di essere priuato del suo vfficio. Capitolo. x.

ITem. Ordinarono i detti Consiglieri & homini da bene, che nissuno vfficiale che farà l'essecutione non ardisca fare, ne andare contra le dette ordinationi, sotto pena di essere priuato del suo vfficio, oltre la pena sopra detta.

¶ Che quelli che se asicureranno habbino à giurare: & che designano la robba per costo. Cap. xi.

ORdinorono che tutti & qual si voglia che si faranno asicurare in nome proprio, o di altro hauendo pieno potere, ò promettendo in nome proprio de rato hauendo: habbia primo à giurare, che quelle sicurta sono vere & non fitte, & che le cose che si fanno asicurare sono loro proprie, o di quelli per chi si fanno asicurare: ò di loro participi, o daltri: perche si fanno asicurare hauendo parte, ò interesso, & che mettino & designano nelle dette sicurta distintamente & chiara tanto quanto possibile sia a loro la cosa sopra della quale si fanno asicurare: cioe peso, numero, costo, ò valuta, & se saranno nauilii la valuta come di spra è detto, & che non sono fatte, ne posta sopra di quella cosa sicurta in altra parte, ne se ne faranno ò metteranno da puoi di quelle in altra parte: & se saranno fatte o si faranno, che incontinente che o sapranno ne auisaranno li asicuratori, & ne faranno fare motto nel piede della sicurta, narrando come sono auisa

ti che sopra di quelle cose innanzi o di poi se sono fatte asicura re nel luoco doue si saranno fatte: & la quantita che ci saranno fatte, & si haranno, o non lo harãno detto & sara dichiarato per li consuli, tale che possa la sicurta hauerlo saputo, & non hauerlo detto, che tale sicurta siano hauute per fraudolenti & poste per fraude & fitte: & non siano di nessuno effetto, sempre hauendo guadagnato li asicuratori la valuta di tale sicurta, & in tale caso tale sicurato sia incorso in pena di cento ducati di oro, della quale pena sia data la terza parte allo accusator, & laltra terza parte allo vffitiale che fara la executione, & laltra terza à cauare huomini che siano in mano de infideli.

¶ Che li asicuratori habbino a giurare che la ferma che fanno è vera. Capitolo xii.

ORdinorono che tutti e qual si vuoglia asicuratore innãzi che fermino innella sicurta, habbino a giurare che la ferma che intendano fare nella sicurta è vera & non fitta, ne fatta per fraude o decettione alcuna, ne per che altri sotto colore della ferma ne per la ferma che disegna altri si fermino.

¶ Che le sicurta se habbino à causare à patto secondo le presente ordinationi. Capitolo xiii.

ORdinorono che gli asicurati & asicuratori nello atto & ferma della sicurta, habbino à deducere tutte le presente ordinationi infra loro in patto, & fare & causare quella giusta forma delle presente ordinationi, & giurare & promettere che in tutto & per tutto seruaranno quelle alla lettera: & che per cõto di detta sicurta faranno & starãno a iuditio delli cõsuli: & non in altra parte, ne corte & renunciano alloro proprio & appropriato & priuilegiato iuditio: & per la forma che disotto in vno capitolo sara dichiarato, & per gli notarii melio porra esser chiarito nella substantia di quello.

¶ Che non possano andare in altro giuditio di quello de Consuli. Capitolo xiiii.

ORdinorono che per tanto come le dette sicurta sono con

tratti tali che si fanno per camino della merchantia: & è impertinente & per le questioni che ne salgano & executione che si hanno à fare per causa di quelle non se habbia a fare giuditio dinanzi altri concistorii ne persona, se non dinnanzi li detti Consuli di mare: & in caso di appellatione del giudice di apello che tale questione determina, & ha da terminare secondo la forma della presente ordinatione & secondo i costumi di Consolato, & consiglio di mercanti, che di qua innanti alcuno che si sara fatto asicurare, o hauera asicurato, non possa fare giuditio in altre corti, se non in quelle di consolato, ne auochare per qualita alcuna la causa delle dette sicurta della detta corte, & se sara fatto il contrario, che quello che si sara asicurato ricorrendo dallo detto iudice in altra parte per qualita o in qual si voglia altro modo, caschi in pena, & quelle di buona volonta nello instrumento se impona: & consenta che il diritto, che allui se parteria innanzi d'essere pagato, per causa della obligatione allui fatta, sia perso: & gli asicuratori rei siano absoluti & liberi: & in tale caso si imponghino silentio: & se dapoi che saranno pagati gli asicurati, facessino aduocare la causa per qualita, ò in altro modo cauare dello giuditio de detti Consuli: siano in pena, laquale con gli instrumenti di buona volunta se imponghino: & di restituire la quantità che riceuuta hauessino à gli asicuratori ogni exceptione rimossa, & gli asicuratori che di tale giuditio se caue reino, ò per qualita in altro modo dello Consolato tale causa aduocassino per alchuno modo, incorrino in pena: & quella pena con gli instrumenti, & promissione, & obligatione che faranno si imponghino, & consentino che ipso fatto le quantita che sarano domandate, siano hauute per concieſſe: & tutte exceptioni à loro appartenen... & per le quali si possano scusare di tale pagamento, siano ipso fatto nulle: & quelle alli asicurati rimettino & renuntiano: & hora, per quello tempo: & per quello tempo, hora à pagare à loro medesimi condanniamo per pena: & in loco della detta pena che di bona volonta si imponiano alli detti asicurati quelle quantita che per tale sicurta li fussi

adomandata insieme con tutte spese che p domandar quelle se sariano fatte, facendo tutte le dette cose con giuramento: & ancora con remissione di proprio giudice: & con tutte quelle clausule & stipulationi, che saranno viste essere vtili & necessarie nelle materie à cognoscentia del notario riceuendo, o in potere del quale si fermaranno tale sicurta.

¶ Che non presumano mettere parole derogatorie nelle presenti ordinationi.
Capitolo. xv.

ORdinorono che in sicurta alcune nõ possano essere poste o misse per patto alcuno: parole alcune derogatorie alle presenti ordinationi, ne che dicano: vaglia, o non vaglia: o habbia: o non habbia, ne che lo asicurato non corri la ottaua parte dello risico, ne per nessuno modo possa essere renuntiato nelle presenti ordinationi, come siano fatte & se faccino in fauore & vtilita di tutta la republica, o tale renutiatione se fussi attentata fare, sia ipso fatta nulla & non habbia alcuno effetto.

¶ Dipena di notario. Capitolo. xvi.

ORdinorono che tutti & qual si voglia notarii, in potere de liquali tal sicurta saranno fermate, habbino in prima & innanzi di tutte cose hauere giuramento delli asicuratori, & per quello li detti asicuratori interrogare che la ferma che intendino fare in tale sicurta è vera: & che non la faranno per fraude o saluataria alcuna, & che non lo fanno: per che altri da poi loro fermino & causino le dette sicurta giusta forma delle presenti ordinationi: & non partendosi di quelle, & che innanzi che receuno ferma alcuna di alcuno asicuratore, habbino in prima hauere la ferma di quello, ilquale si fa asicurare, ne per lo simile fara segno alcuno in detta sicurta, ne per alcune delle dette parti cõcedere sia fatto, per elquale fussi causa di non correre risico dello ottauo come è detto: & se il contrario faranno, siano tenuti al danno & interesso che lo asicurato, o asicuratore haueriano: perche loro non haueriano fatte le dette cose.

¶ Che le

¶ Che le ſicurita che non ſaranno pagate non va glino. Capitolo. xvii.

ORdinorono che le ſicurita che ſi faranno, non poſſano hauere efetto alcuno,ne vagliano, inſino a tanto la valuta di tale ſicurita ſia interamente pagata realiter & del tutto:& li aſſicurati habbino fermata la ſicurta nella forma diſopra detta.

¶ Che la ferma delli asſicuratori habbino forma de vno medeſimo concietto. Capit. xviii.

ORdinorono che le ferme de li asſicuratori di vno medeſimo contratto habbino forma de vno medeſimo concietto:anchora che ſiano fatte ſotto à piu kalendarii: & che priorita di tempo infra loro in nelle loro ferme non poſſa eſſere allegata,ne in giudicio alcuno ſia admeſſa.

¶ Che ſe fusſi noua della perdita,che non vaglia. Cap. xix.

ORdinorono che ſe interuerra far mettere, ò fermare ſicurta alcuna ſopra nauilii,fuſte,o cambii,o mercantie, o robe che ſi caricaranno,ò partiranno de altra parte in fuora della preſente citta:& quelle fuſte,cambii,o mercantie,ò robe fusſino gia perſe,ò caſo ſe fusſi ſequito in tale modo che lo giorno della ferma delli asſicuratori o di alcuni di quelli poteua eſſere ſaputa noua nella preſente citta della perdita ò caſo ſequito, che tale ſicurta ſia nulla & hauuta per non fatta:& li asſicuratori non habbino guadagnato valuta neſſuna:anzi habbino reſtituire quella tutta exceptione rimeſſa nelli asſicuratori a pagare tale ſicurta non poſſano eſſere tirati in giuditio per neſſuno modo ne giuditio alcuno poſſa eſſere fatto. Et per remouere ogni dubio dello tempo,infra loquale potria eſſere ſaputo, dechiarano che ſe tal fuſta ſi perdera di qua mare: cioe in tale parte che noua ſi poſſa ſaper per terra ſenza paſſare mare,ſia inteſo per hauerui baſtato tempo contato ciaſcuna lega per hora:cioe per tante tre miglia vna hora del loco,ò della hora che accaderanno la perdita o ſeguito caſo alcuno alle coſe asſicurate, per elquale li asſicuratori haueſſino à pagare la ſicurta,ò quantita alcuna nella preſente citta,& ſe ſi perdera o ſi ſeguitara lo caſo in tale parte, che la nuoua

hauessi à passare golfo, o mare sia contato tale tempo del luoco & hora doue di qua mare la noua saria in prima venuta, ò se saria saputa: & di quel loco contato per ogni lega vna hora: & se per ventura tale noua venisse di punta per mare nella presente cita, che quello tempo sia contato & hauuto per certo di quello momento che la detta fusta hauera data lingua ò pigliata terra in tale modo, che poi tempo bastassi a conoscentia delli consuli, potesse essere peruenuto ad notitia dello asicurato innanzi che tale sicurta non fermassino, quella sicurta sia nulla ne la forma di sopra dechiarata: & se sara caso che quello che si fara asicurare, sapera la noua della fusta persa innanzi di fare tale sicurta, in tal caso sia in pena de cento ducati, della qual pena sia posta la terza parte allo accusator e laltra terza parte allo vffitiale che fara la essecutione, e lo resto à poueri huomini che siano in mano de infideli.

¶ Che vettouaglie possano essere asicurate in tutta maniera. Capitolo. xx.

ORdinorono che grano: orzo, biada, riso, vino, & olio carica to reuera per portare nella presente cita, possano esser asicurate, à niente non obstante le presenti ordinationi per lo costo, o prezamento che si concorderanno: & tanto come le presenti ordinationi alla presente faculta obuiano: non obstante in niuno modo, impero che in tutte le altre cose habbino essere obseruate.

¶ Della paga della sicurta. Capitolo. xxi.

ORdinorono che li asicuratori: & ogni vno di loro siano tenuti & habbino a pagare la quantita che haueranno asicurata, ò quelle parti che per quelli li saranno domandate infra dua, tre, quatro, ò sei mesi differentiati secondo le distantie del loco: & di sotto è dichiarato à compratori dapoi che nuoua cierta sara stata nelle presente città: & intimata alli asicuratori, ò alla maggiore parte di quelli à conoscentia de Consuli della perdita, ò danno, o caso seguito alla naue, ò nauilio, ò alle cose asicurate, per la quale sia fatto di fatto essecutione come saria fatto di

cambio. Ma se per parte delli asicuratori, sarà posta alcuna giusta eccettione, o apparendo alli consuli di non pagare la quãtità assicurata ò altro qual si voglia che in tutto caso, poi che nuoua fussi cierta del danno, ò caso seguito alle cose assicurate à conoscentia de detti consuli: & fussi finito il tempo deputato, se richiesti saranno per gli assicurati siano essecurati li assicuratori giusta forma de le sicurta tutta eccettione rimossa. Et se per parte dello assicuratore saranno opposte & espresse chiaramente & distinta eccettione alcuna, per laqual pertenghino che lo assicurato non possa ne debbe riceuere ne hauere le quantita, che saranno domandate: & quelle per li consuli con consilio di mercãti sara conosciuto che sono tali, che lo asicurato che riceuere vora simile quantita assicurate, è tenuto di monstrare & proua r quello, che li sarà domandato, ò opposto, ò prouato per li assicuratori, se hara giudicare detta sicurta di non douere hauer tale quãtità, che in tale caso, tale asicurato che riceuere vora habbia & sia tenuto fare & prestare cautione. Pagando impero quelle cautioni ciascun delli assicuratori, che quelle cautioni o piagieria domãderãno, & nõ lo asicurato: cõ piagieria ydonea, o ydonee ad conoscentia delli detti cõsuli de restituire la quantita a ciascuno di loro asicuratori insieme con tutta spesa, che li asicuratori hariano fatte: & con due soldi per lira di interesso à ragione di anno infra vno anno cõtato del giorno che la quãtità sara pagato, se non hara fatto dechiarare nello detto giuditio o corte di consolato per sententia passata in cosa giudicata che il detto asicurato hauessi bene riceuuta la quãtità, quale se harà fatta pagare. Et per quanto alcune persone poco temendo Dio si sono fatte pagare di alcuna sicurta senza che le robbe mercãtie non erano state caricate, o gli nauili o fuste entrate o vscite o gli cambii datti. Per tanto ordinorono che di qua innanzi se alcune persone o persona si faranno pagare di alcuna sicurta, ò sicuritati, che le robbe ò mercantie non saranno state caricate, o le fuste entrate o vscite o gli cambi dati, che in tale caso incorrino in pena le persone che tali atti faranno di dua soldi per lira, vltra gli dua

ſoldi di ſopra dettti della quantita, che ſi haranno fatte asſicuare, della quale pena di dua ſoldi per lira ſia la terza parte de gli Conſuli, & che quella terza parte habbino a metter in conto di loro ſalario per il ſententiare in detta cauſa: & laltra terza parte alli aſſicuratori: & l'altra à poueri homini, che ſiano in mano di infideli. Et per tanto come non è coſa tollerabile che li aſſicurati quali ſi ſono fatti aſſicurare, è hanno pagato la valuta delle ſicurta con intentione di rihauere la quantita aſſicurata ſanza altra ſpeſa, & li asſicuratori haranno voluto fare & opponere eceptione tale che quelle non obſtante è dichiarato: lo aſſicurato hauere bene riceuuto. Per tanto ordinorono che in quello doue li aſſicuratori ſubcumbiranno di tali eceptioni, ſiano condennati, & habbino à pagare alli aſſicurati tutte & qual ſi voglia ſpeſa, che lo aſſicurato hauera hauute à far, per dichiarare nella forma diſopra detta.

¶ Se li aſſicutati per non hauere fatto dechiarare haueranno reſtituite le quantita. Capit. xxii.

ORdinorno che ſe accadera li aſſicurati reſtituir la quantita, per non hauere fatto dichiarare, come è detto che in tale caſo fatta la detta reſtitutione ciaſcuna delle parti, rimanga in ſua ragione obligatione & attione tanto, che dapoi ſi poſſa & ſi habbia à cognoſcere, ſe gli aſſicuratori faranno tenuti pagare le quantita aſſicurate: reſtante li intereſſi riceuuti alli detti aſſicuratori, li quali non ſiano tenuti reſtituire: ancora che fuſſi dichiarato douer loro pagar le dette quantita aſſicurate, ò quello che ſaria domandato per quelli. La quale conoſcentia ſi habbia a fare per li Conſuli, & in caſo di appellatione per il iudice di appello: & non per altro: ne in altra parte.

¶ Se li ascurati laſcieranno poſſedere alli aſſicuratori la quantita inſino ſia dechiarito. Capitolo. xxiii.

ORdinorono che ſe per caſo per li detti Conſuli fuſſe viſto li aſſicurati douere dare piagieria come è detto, & ſenza dare la detta piagieria, ò diſceptare di quella: li aſſicurati laſcieranno poſſedere alli aſſicuratori le quantita aſſicurate, ò quello

che

che domãdato sarà per quelli: è dapoi per giuditio del detto Cõsolato sarà visto che li detti assicuratori sono tenuti porger quello, che sara domãdato non obstante la eccettione per loro parte fatta. In tale caso li assicuratori siano tenuti pagare à li asicurati tutta la spesa, che harãno fatta ad conoscentia de detti cõsuli, insieme con interessi à ragione di anno di dua soldi per lira, per tanto tempo, come harãno dilongata la paga: & per quelle quãtità & interessi, se per l'assicurato sarà richiesto, siano tenuti & habbino à dare sicurita nella detta corte: se gia quello tale asicurato re o asicuratori non faranno diposito della quantità asicurata incontinente che per lui, ò per loro sarà fatta exceptione di paga, & sarà giusto douere pagare con la detta pigieria.

¶ Che correndo il tempo della paga, li asicuratori possano entrare in meriti di eccettioni se opponer ne vorãno. C. xxiiii.

ORdinorono che se correndo lo tempo della paga, cioe de gli dua tre quatro, ò sei mesi diferentiati secondo le distantie de lochi: gli asicuratori domanderanno & voranno che sopra le eccettione p loro parte à fare, in defender che non sono tenuti pagar, sia entrato in meriti: & dichiarato che possa esser fatto. In q̃sto modo impero che se gionto lo tẽpo della paga, la causa non fusi discusa, che senza seguitar piu innãti: li detti asicuratori sian tenuti, & habbino pagar tutta eccettion rimossa: & secõdo disopra è chiaramẽte dedutto, & pagato, seguitino lor causa.

¶ Del tempo che hanno di fare gli asicuratori. Cap. xxv.

ITem ordinarono che i mesi della paga habbiano luogo nella forma seguente (cioe) dentro duoi mesi, se le fuste, robbe, ò mercãtie, nauicano è sono portate in Catalonia ò regno di Valenza, ò Maiorica, ò Minorica, ò Tuiza; è dentro di tre mesi, se sarãno condotte, ò mandate in altro luogo con tale che non passi il regno di Napoli Sicilia, Barberia, ò del stretto di Gibaltara, è dentro di quatro mesi, se haranno nauicate portate, ò mandate, oltre quelli luoghi sopradetti in qualunche parte è dẽtro sei mesi dipoi che non haueranno nuoua della tal Naue ò Nauilio o altro Vaso.

¶ Che le ſecurtà fatte auanti le preſenti ordinationi non ſi intendano nelle ditte ordinationi. Cap. xxvi.

ORdinorono, che qualunche ſecurtà fatta nella preſente città, ſopra qual ſi ſia roba, & mercantie, & ſopra nauili, & ſopra cambi datti à ventura di detti nauili, ouer di robe, o qualunche altre coſe inſino al di della publication delle preſenti ordinationi ſotto qualunche forma, o conditioni ſiano fatte, o conceſſe, ſian valide, & ferme, & nelle preſenti ordinationi, ne quelle gia erano fatte, poſſino disfare le ditte ſegurtà gia fatte, ma per lo hauenire publicate che ſiano le preſenti ordinationi con grida di comãdatore per gli luoghi conſueti della detta citta, le ſicurtà ſi farano nella detta città non ſi poſſino fare, ſe non ſecondo la forma delle preſenti ordinationi.

¶ Di il iuramento, che i conſoli debbino pigliare ſi delli aſſicurati, come delli aſſicuratori. Capit. xxvii.

ORdinorono che i conſoli, ch'adeſſo ſono, & ſaranno per lo auenire non poſſino far iudicio di niſſuna ſorte di ſicurtà ſenza che prima piglino giuramento da l'aſſecurato & aſſecuratori, che nõ habbino fatta conuenientia alcuna contra le preſenti ordinationi, ſi in ſcritto, come à bocca, & ſe l'haranno fatta contra di quelle, che di cotal ſecurta non poſſino far iuditio: hanno anchora i deti conſiglieri autorità di declarare, & emendare tutto quello, nelle ditte ordinationi parerà oſcuro, o dubioſo ogni volta che voranno.

IL FINE DELLE ORDINATIONI.

CAPITOLI ET ORDINATIONI FATTE PER LA CORTE

Generale del Principato di Catalogna, iquali furono celebrati nel capitolo d'Asseo di Bacilona à di. 8. dil mese d'Otobre dil anno 1481. sopra le ragione del Generale cioe delle entrate, & vscitte.

NEL nome d'Iddio, & della gloriosa vergine Maria sua madre aduocata de i peccatori. La corte general del Principato di catalogna, laquale, l'altissimo, & molto catholico Signor Re Don Ferrante p la gratia d'Iddio Re d'Aragonia, & di Castiglia &c. celebra a i catalani nel capitolo dil Asseo di Barcelona per alcuni rispetti, che tornan in lode dil nostro S. Iddio, & in seruitio del detto S. Re, & beneficio della casa publica del detto principato cōgregata, & concordata nel la casa del capitolo cōcordato de tutti impose le ragion di sotto scritte, sopra delle quali fece, & deliberò le ordinationi sequenti & infrascritte le quali cōmanda la detta corte siano osseruate, & guardate, le quali habbiano à durar, quanto duraran i sensali caricati sopra il general, & caricatori per la presente corte, volēdo la detta corte, che le dette ragioni secōdo che di sotto sono ornate s'habino da coleger in tutto il pricipato di catalugna, & ancora nelli cōtadi di ruiseliō, & cerdegna & quāti sarā sotto l'obediētia del s. Re, p i deputati, & p la forma che gia s'vso altro tēpo.

¶ Quanto si debba pagare di tutte le robbe, eccetto quelle infra dette. Capitolo. Primo.

PRimieramente che tutte le robbe, o mercātie, ch'intrano, ouer escano dal detto luogho dil principado di catalugna p mar, o p terra, o p aqua dolce, (eccepto le cose infrascritte) paghino, & habbiano à pagar intrādo, o vscendo p lira de dinari di q̄llo che le dette robe o mercātie sarā state comprate, 4. dinari.

¶De robbe portate in Fuste d'vltra mare. Capitolo. ii.

ITem che qualunche fusta,naue,o vaso fara viaggio in vltra mare,di qualunche mercantie portaranno de quelle bande page p la intrata per libra di quei dinari harano fatte di spese in fino à Barcelona,ò in altra parte del detto prícipato,tre dinari.

¶Delle robe,che non si sa il lor certo pretio & spesa. C. iii.

ET se alcune robbe ò mercantie vengano à intrare o vscire le quali robbe non hauessino costate pretio certo,allhora le tale robbe ò mercantie paghino,& siano tenute à pagare secondo la lor valuta,& quello saranno stimate, intendendo pero che nelle dette robbe & mercantie siano salue le cose sequenti, dele quali si pagano li daci sequenti.

¶Di daci delle lane,che intrano per Ebro. Capitolo. iiii.

PRimieramente sono salue tutte,& qualunche lane, si sucide, come lauate, ch'intrarano dentro il detto Principato per il fiume d'Ebro, lequali siano solo tenute pagare per raggione d'intrata,per lira di de dinari,dua dinari.

¶Di Mercante,che non paghe intrata,ma vscita. Cap. v.

ITem sono salui,grano, feno,hauena, & tutte le biade grosse, & picciole, legumi,vino,pistachi,che intrano in Catalugna, lequali cose nõ paghin niente p intrada,ma se le ditte cose, & anchora oglio si cauarãno da catalugna paghino à la vscita per lira de dinari vn soldo.

¶Dil dacio del vino d'Aragonia messo in Catalugna. Ca. vi.

COnsiderando,che di poco tempo in qua li Aragonesi han imposto dacio nel vin,che intra da catalugna i n Aragõ vole,& ordina la detta corte,ch'ogni sorte di vin sarà messo d'aragõ in catalugna paghe d'intrada p cadaun cantaro di vin vn soldo.

¶Ch'i Catalani,che stiano, & habbiano casa in Aragõ ò regno di Valentia non paghino dacio di cosa che portino per la lor prouisione. Capitolo. vii.

INtendendo però che s'alcuno baron o rico huomo ò altra persona di catalugna harà auerto casa in alcun loco d'Aragon ò regno di Valentia, se vorà portar alcune cose per sua pro

uisione delle botighe harà in catalugna non sia tenuto pagare il detto dacio, ma si quel porta per vender, ò far mercantia, sia obligato pagare il dacio della vscita.

¶ Di qual vittoualia si debba pagar dacio della vscita. C. viii.

ITem sono eccettuati vin, carne, salata, legumi, & altre vituouaglie, che siano messe per prouissione de naui o d'altri vasi di mare, che siano di catalugna lequali cose paghino alla vscita p lira de dinari tre dinari, non intendendo pero dil pane, per le tali naui, per il qual pane non siano tenuti pagare dacio, & piu se die intender, che p le vitouaglie saran messe in qualunche fusta si de catalani come d'altri (pur che stian fermi in qualũche plag' gie, o porti del detto principato) per prouisione ordinaria delle ditte fuste cosi fermi in porto, non si dia pagare dacio nissuno si per i passaggieri, come i marinari, & altre persone della naue.

¶ Del dacio delli panni che escono da catalugna. Cap. ix.

NE manco sono eccettuati tutti i panni di lana che si facino & si preparino in catalugna, iquali paghino solamẽte per lira di dinaro della vscita tanto, quanto pagano de dacio di piombo tre dinari non piu.

¶ Oro ò argento lauorato, vesti, libri arme, & altre cose proprie non paghino se non di vscita, ogn'oro o argento d'intrata non pagahe niente. Cap. x.

ITem sono accettuate le credenze d'oro, & d'argento g oge vesti, libri, arme, & altre cose, che alcuno cauara, o mettera in catalugna per proprio vso, & non per via di mercantie, si che metendo & cauando le ditte cose, pur che non si mettano, & cuino per conto di mercantia non paghino dacio, in cio pero si considere, & guarde il modo, & conditione della persona, o persone, che le cotali cose metterano, o cauerano, intendendo pero, che ogn'oro, & argẽto si in verghe come lauorato sara messo dentro il principato di Catelogna, nõ debba pagare niente alla intrata.

¶ Dil dacio delle ditte cose cauate p cõto di mercãtie. Ca. xi.

ET se sarano cauate per mercantie, fuora di Catalugna paghino per lira di dinari tre soldi.

¶ Del dacio del cauar fuora le Arme che si vsa-
no nuouamente fatte. Capitolo. xii.

SOno eccettuate tutte l'arme,& p l'uso di nouo fatte,& fabri cate,che paghi d'vscita p lira di moneta 6 dinari d'ogni lira.

¶ Delle sopra dette cose vsate cauate per mercantie. C. xiii.

SI intenda però che tutte le cose nel detto capitolo contate vechie,& vsate, pur che non siano per proprio vso di quelli le cauarano,paghino per lira di moneta,duodeci dinari.

¶ Che gli sopradetti quattro capitoli s'osseruino non obstãte ch'il contrario sia stato osseruato Capitolo. xiiii.

COme da poco tẽpo in qua,s'ha vsato,che s'alcun fa portar da catalugna alcune de dette cose nelli detti quatro capitoli contenute per il suo proprio vso, che se lui non le portaua, ma le faceua portar per altro che paghe il detto dacio, Tamen adesso s'ha acordato che paghino secondo lo ditto costume & pratica, & che il detto capitolo sia osseruato, nel quale la detta corte nõ intende mutar nissuna cosa:ma se alcun dubio sarà che vẽga à dechiaratiõ de i deputati,che adesso son ò alhora sarano.

¶ Che le vitouaglie,che portarãno per vendere al detto princi pato di catalugna,se vendute nõ passaranno di duo cen to soldi non paghino nessun dacio. Cap. xv.

SE alcun metterà in catalogna alcune vettouaglie,ò altre co se,& quelle venderà drẽto il principato di catalugna, il pre zo di quelle possa cauar & portar dal detto principato in mone ta minuta,ò come lui vorà,senza pagar dacio nissuno per quella insino à quatità di duo cento soldi, & si piu di duo cento soldi ca uarà che paghe il dacio di sotto scritto sopra di quello imposto.

¶ De robe portate alle fiere,& di q̃lle ꝑprate ne le fiere. C. xvi.

CHe pãni, ò altre mercãtie portarãno à fiere di catalugna, & quelle ancora, che cauarãno delle fiere di catalugna nõ paghino general d'intrada,ne d'uscita,se nõ solamente di quello harãno venduto nelle dette fiere,ma se quelle harãno comprate nelle fiere paghino dacio d'intrada,ò vscita di quello che meterano,secondo che per il presente capitolo è ordinato.

D'vscita d̃ fuste, ò legname, ò giarcia vẽdute à forestieri. C. xvii.

SOno eccettuati tutti i vasi dil mar di catalugna, sarã vẽduti in qualũche loco à psone forestiere, & ogni legname p fare vasi, & naui, & tutte l'altre giarcie, & cose necessarie p far le ditte naui, ò vasi, iq̃li siã tenuti pagar 12 dinari d'vscita p lira di moneta

¶ Di naui ò vasi sarãno fatti in catalugna per persone di Maiorica, ò Menorica, ò da Iuiza nõ paghino dacio dil legna me, ò della giarcia, ne delle naui fatte. Ca. xviii.

PEro intendendo, & dichiarando, che si i cittadin delle Isole di Maiorica, & Menorica, & iuiza fan fabricar ò cõdur naui ò legni di mar drento il presente principato di catalugna nõ sian tenuti pagar dacio nissun p i detti vasi, che farã, tamen se li cittadin delle ditte Isole p se ò per alcun altro faceuã cauar dal detto principato, le robe, & fornimenti, & la fusta fornita p fare i detti vasi fora dil principato, siã tenuti, & habbiano pagar i detti daci.

¶ Di giarcia, membri, fornimenti di vaso di mare, che d'intrata dacio non pagano, ne legname per far camere d'vscita non paghe, se non sarà forastiero. Cap. xix.

IMpero come piu volte sia stata mossa questione sopra le cose nel presente capitolo contenute, & è dechiarato, che se alcuni membri giarcie, o fornimenti, che siano stati di vaso di mar, iquali vasi per fortuna di tempi o altro qualunche caso saranno stati persi, & quelle cose metteranno drento dil principato di catalugna, che li cotali membri giarcie, & fornimenti nõ paghino alla intrada nessun dacio dil generale ne tauole che saranno misse pur che quelli, che meterano le dette tole, non siano forastieri ne sian p far letti o couerte o altre simili cose, & non p via di mercantia, ma si fussino cittadini, non paghino dacio alcuno.

¶ De i daci delli caualli, roncini, mule, muli, asini, che vscirano fuora della Signoria. Capitolo. xx.

SOno eccettuati tutti i caualli, roncini, muli, & mule, & asini iquali si escono della Signoria, paghino d'vscita per lira di danari dua soldi, & tre dinari, & che non possino fare li deputati alcun guadagno di quello.

¶Della Eccettion, & dichiaration dil sopra detto. Cap. xxi.

MA se le dette bestie saranno cauate per vso di quelli, che le cauorono, o sarãno mãdate indono à grandi signori, alhora non siano tenute pagare niente, pur che siano conosciute le dette persone per li diputati, dichiarando, che questo vso proprio per caualcar ò il mandar le dette bestie in dono, non lo possano fare altri, che quelli, che sono, ò siano stati cittadini della signoria del detto signor Re dichiarando piu vltra, che s'alcuno, che non sia, ò sia stato cittadino della detta Signoria, intrarà in Catalugna con sue caualcature con intentione di tornarsi al suo paese, ò veramente per altro caso passe per Catalugna, per andarse in altre terre, o regni, alhora potrà vscir con le sue caualcature liberamente, ne saranno tenuti pagare dacio nissuno, se gia non vsciron dalla Signoria con caualcature di maior prezzo, & valuta, che quelle haueano misse. Intendassi anchora, che se alcun forastiero comprarà nelli Regni ò Terre dil detto Signor Re alcuna delle bestie sopra dette per suo proprio vso, ò intrando in Catalugna ò passando per essa, ò vscendo dil principato, paghe il dacio.

¶Del dacio della vscita dil Zaffarano. Capitolo. xxii.

ITem è eccettuato tutto il Zaffarano, che sara cauato dallo principato di catalugna per mare ò per terra o aqua dolce, per il che sia tenuto il signor dil detto Zaffarano pagare d'vscita per lira de dinari dil prezzo del detto Zaffarano disdotto dinari sopena di cento lire à ogni vno che il detto zaffarano cauarà senza pagar il detto dacio, & anchora che perda tutto Zafarano.

Il dacio de lane succide caricate ne li porti di Tortosa. C. xxiii.

ITem sono eccettuate tutte le lane spurche, saranno cariche nelli porti di Tortosa, le quale paghino alla vscita per ogni trenta lire cinque dinari.

¶Delle lane lauate caricate nelli detti porti. Capit. xxiiii.

ET se saranno lauate, paghino per ogni trenta lire di lana duodeci dinari.

¶Dil dacio

¶Dil dacio delle lane succide in qualunche altri porti di Catalugna caricate. Capitolo. xxv.

ET se sarano charicate in qualunche altra parte di Catalugna per Mare ò per terra, anchora che fussino portate nelli contadi di Ruiseglion ò di Cerdegna siano tenute pagare per dacio dil Generale della vscita tre soldi per ogni trenta lire di lanasucida.

¶Dil Dacio delle lane lauate cariche nelli detti porti. Capitolo. .xxvi.

ET se saranno Lane lauate, siano tenuti pagare sei soldi per ogni trenta lire.

¶Eccetiō delli sopra detti capitoli, quanto appartene al rescuotere ne gli contadi di Ruiseglione, & Cerdegna. Capitolo. xxvii.

INtendendo però, & dichiarando che tornando i detti conta di Ruiseglion, & Cerdegna alla vbidientia dil Sgnor Re, le lane che nelli detti contadi intraranno, non siano tenuti pagare nessun dacio, ma non possano però vscire alchune lane da i detti contadi per mare ne per terra, senza che paghino il dacio sopra detto nelli sopra detti capitoli.

¶D'altra eccetione. Capitolo. xxviii.

ITem piu s'intende, & dichiara che le lane al presente sono nel castello, & montagne di Ripol, & di Canredon non possono dal presente principado insino passato il mese di Nouembre prossimo venturo, & allhora possino cauare, quelle pagando il dacio consueto, & non piu prouedēdo però, & dichiarādo che passato il mese di Marzo prossimo venturo, tutte le Lane che dal detto principado vscirano paghino d'vscita come detto è, & dichiarato.

¶Dil dacio della vscita dil corrame con lana. Capitolo. xxix.

ITem ogni corame con lana cioe pelli di monton con lana, & d'agnelli, & tutte le altre cose che seco portino lana paghino d'vscita per lira di dinari.g. dinari.

¶Dil dacio del filato si lino come lana, come altra cosa filata. Capitolo. xxx.

ITem tutto il filo di stame, o lana paghe, & sia tenuto pagare di vscita per lira di dinari diece soldi.

¶Dil bestiame che vsce da Catalugna per tornare. C. xxxi.

ITem che ogni persona, che cauarà da Catalugna alcun bestiame, per rimeterlo, habbia pagare per la lana di quello bestiame, il Generale sopra detto sopra le lane, & medesimamente habbia dar segurta, accio che se quello bestiame si venderà fora di Catalugna, paghi il dacio della carne per la sopra detta vscita, cioe per lira di dinari duodeci dinari.

¶Dil bestiame che escie di Catalugna per pascerlo. Capitolo. xxxii.

ET se il bestiame vscirà da Catalugna per conto dil pasto il Patrone de esso dia la segurta sopra detta, cio è acio che se si venderà fuora di Catalugna habbi à pagare di dacio per lira di dinari duodeci dinari, & la medesima sigurtà dia per lana, cioe che se non la rimetteua drento di Catalugna paghe il dacio sopra detto di la lana.

¶Del bestiame che intrarà in Catalugna per il pasto. Capitolo. xxxiii.

ITem che s'alcuno bestiame di qual si sia condicione sara misso nel principato di Catalugna per pascerlo, che alla vscita non paghe dacio alchuno ne per la carne, ne per la lana, se gia non era venduto dentro il principato, o fuora, ò s'hauessino accordati drento dil detto principato, & se la carne era gia venduta paghe per carne & lana, & se solamente la lana paghe per la lana il dacio sopra ordinato nel capitolo della carne, & in quello della lana, & il medesimo sia inteso per li capreti, & agnelli saranno nati dal detto bestiame.

¶Dil dacio che si pagarà dil bestiame sara misso in Catalugna acio si reste in alcuna parte ò parti. Capitolo. xxxiiii.

ET se per caso alcuno andarà al principato di catalugna & metterà in quello alcun bestiame grosso ò picciolo, per la

ſciarlo in alcuna parte del detto principado ripoſta, oſſeruato, & doppoi alcun tempo lo cauera dal principato, ſia tenuto pagare d'vſcita, ſi per quello hauera menato, come per quello hauera augumentato il dacio ſopra la carne impoſto cioe duodeci dinari per lira, ma d'intrada non ſia tenuto pagare alcuna &c.

¶ Dil dacio della vſcita della monetta. Capitolo. xxxv.

SEcondo che per ordinatione dil Signor Re s'ha intimato qualmente niſſuno habbia ardire cauare dal detto principato moneta di qualunche lege ſi ſia, cusſi s'ordina & confirma adeſo s'alcuna moneta pero ò con licentia dil Signor Re ò per no hauere inteſo la detta in libicion ò intimacion, ò per altra cauſa che dir & imaginar ſi poſſa, quella detta monetta di qual ſi ſia lege vſcirà da Catalugna, ſiano tenuti pagare & paghino per lira di dinaro duodeci dinari, ma che alla intrada delle dette coſe non ſi paghe niente, Salui però fiorini d'oro ſiano portati nelle terre & ſignorie ſoiette al Signor Re, quali non ſiano tenuti pagar niente d'vſcità.

¶ Che della moneta cauata per prouiſione non ſi paghe niente, eccettuate però quelle ſi portano in quelle terre, doue i catalani pagano. Capitolo. xxxvi.

SI dichiara però piu, che s'alchuno farà viaggio per Mare ò per Terra, & portarà moneta per ſua prouiſſione non ſia tenuto pagare niente, ma in queſto ſi conſidere la conditione & qualità della perſona, & la quantità ò ſumma della moneta à diſcretione de i deputati, & per quanto in diuerſi regni, & terre ſi ſoiette al Signor Re, come in altre, i Catalani, & habitanti in queſto principato pagano, & ſono tenuti pagare dacio delle monete, che per ſua promisſione cauano & portano ſeco dalli detti regni, & terre. Vuole anchora la detta corte, che niſſuno di procuratori delli detti regni & terre, doue li detti Catalani pagano dacio delle dette monete d'vſcita non godano della detta Exemptione & francheza, anzi ſiano trattati nel preſente principato, ſecondo che i Catalani, & habitanti nel detto principato ſono trattati nelle lor terre.

¶ Della robba portata in Galere dil Re di Napoli, ò suoi suggetti, & Venetiani, & Fiorentini. Cap. xxxvii.

ITem è parso, che sia data libertà di discaricar qualunche roba, ò mercantie portate in galere del Illustrissimo Re di Napoli, ò delli suoi soietti, & Fiorentini, & Venetiani, lequali possino esser vendute, & per quelle harano vendute, siano tenuti pagar il detto dacio & intrada, & l'altra non harano venduta possino liberamente recaricarla nelle dette galere, & portarla drento di Spagna pur che quella robba non venduta la cauino fra otto giorni altramenti pagaranno il dacio della intrada.

¶ Di quelle cose si cauano da Catalugna con intentione di riportarli. Capitolo. xxxviii.

ITem che le cose & mercantie si cauarano da Catalugna con intentione di ritornar quelle in Catalugna, come son botte, vasi voti, & store, & altre bagalie, non siano tenute pagare dacio ne per intrada, ne vscita, considerando però la conditione delle persone, che le dette cose portarano à discretione di deputati.

¶ Dil dacio della intrata delli cotoni, filati, forastieri, che non sono di terra dil S. Re. Cap. xxxix

ITem tutti i Cotoni, filati, forastieri intrarano nel detto Principato di qualunche parte ò parti, salue però quelle sono di Regni, & terre del Signor Re, paghino di daccio ò intrada diece soldi per lira di dinari di valuta & stimacion di quelli, & se acaderà che i tali Cotoni saranno missi drento dil Principato senza hauer pagato il detto dacio, siano ipso fatto confiscati al general & vltra la detta confiscatione, il Patron di quelli cotoni incorra in pena de diece lire per cantarata; & per ogni volta, che lo contrario sara fatto, & ancora s'acadera che siano missi per mar senza pagare il detto dacio, similmente siano confiscati al detto general & il patron delli cotoni incorra nella pena delle diece lire.

¶ Dil dacio delle vesti di lana, eccettuati quelli c'hanno seruito à quelli che le meteno. Ca. xl.

ITem tutte le vesti di Christiani si di huomini, come de donne ò de puti, cioe cappe, ziponi, saii, saie, calce & altre simili

vesti

vesti, pur che siano per il lor seruitio, non paghano dacio, tamen quelle sono fatte fuora del principato paghino d'intrada diece soldi per lira della iusta valuta & stimatione di quello haranno coste, quelle tamen che sono portate & vse nel seruitio di quelli che le portano non pagano dacio, giurando però per il nostro Signore Iddio, & per i santi quatro Euangeli, che non lo fanno per robar il daccio.

¶ Dil dacio della intrata delle cose fatte è di tela di canepa, ò lino, ò cotone con la expositione sopra detta. Capitolo. xli.

ITem che tutte & qualunche cose fatte di Canepa, ò Lino, ò cotone fuora il sopra detto principato, & saranno misse in esso come sono camise, busti, cofie, & altre simili cose si de huomini come di donne, siano fatte fuora de il sopra detto Principato, habbiano pagare al sopra detto Generale d'intrata per lira di dinari dieci soldi, saluo quello sarà fatto, & portato per proprio vso di quelli metteranno le tali cose senza fraude & inganno alcuno.

¶ Dil dacio della intrada delle cose fatte di corame. Capitolo. xlii.

ITem che per tutte le scarpe, stiuali pianelle, zoccoli & ogni qualunche cosa fatta di corame che nel detto principato sarà missa, siano tenuti pagar al detto Generale dieci soldi per lira de dinari della vera spesa, ò costo.

¶ Dil dacio della intrata del corame aconcio & atto ad operarlo. Capitolo. xliii.

ITem che per tutti li cori in qualunche modo aconci di bianco, & tutti quelli atti ad operarli saranno mesi dentro il principato di catalugna, paghino al Generale di dacio della intrada diece soldi per lira dil vero prezo di quelli.

¶ Dil dacio della intrada d'opra fatta di ferro, ouer d'aciaio. Capitolo. xliiii.

ITem che ogni cosa fatta di ferro, o d'aciaio sarà messa dentro dil principato di catalugna gia adoperata, cioe ferri, &

chiodi di bestie,& de qualunche altra sorte cioe chiauature,cadenaci,panni di ferro,spate,pugnali,daghe,coltelli,forfici di barbiero,& di sartori,ferri di lance, vagine di donne, falci,pettini de pettinar lana,speti,trepiedi,gradelle, freni, speroni, tanaglie,caueduni, ballestre d'aciaio, & ogni altra cosa d'aciaio, & di ferro fatta fuora de il gia di sopra detto Principato, subito che saranno in quello paghino al detto General per dacio d'intrada diece soldi per lira de dinari dil prezo,ò vera valuta delle dette cose,& se saranno messe senza pagare il detto dacio siano confiscate senza far alcuna gratia al detto Generale, & vltra di questo paghe di pena quello,che le dette cose metterano dieci lire in questo però non si intendano le cose di ferro saranno messe per vso proprio di quello.

¶Dil dacio della entrada dil stagno lauorato. Capitolo xlv.

ET anchora piu,che per tutto stagno lauorato, che dentro il detto Principato sarà messo, di qualunche manifattura paghe al detto Generale d'intrada diece soldi per lira di dinari della sua vera valuta,dichiarando però che sil stagno sara messo in verga,ò in massa,che non paghe altro ch'il dacio consueto, & se le dette cose saranno messe senza pagare il detto dacio, siano al detto Generale confiscate, & paghi anchora la pena di sopra detta, cioe dieci lire,eccettuando però le cose dil proprio vso,& seruicio vt supra.

¶Dil dacio della intrada di opera di rame. Capitolo. xlvi.

ITem che d'ogni opera di rame, come sono siechi pignate caldari alabinchi,padelle,& di tutte le cose fatte del sopra detto metallo, che saranno messe nel gia di sopra detto Principato, si paghe al disopra detto Generale per dacio della intrada diece soldi per lira di moneta dil vero costo ò valuta di quelle,& se saranno messe senza pagare il tale dacio, siano confiscate al detto Generale dichiarando però, che s'il sopra detto rame sara messo in massa,ò in verga, paghi solamente il dacio consueto, & dichiarando però,che cio non s'intenda delle cose fatte di cotone ne cose per il proprio vso.

¶ Che le pietre, doue s'acconcia il coralo non siano cauate da Catalugna. Capitolo. xlvii.

ET ancora piu ordina la detta corte che da qui auanti non sia licito à nissun patron di naue, o legno, barca, ò qual si sia galera sotile, ne qualunche altro vaso di mare, ne à nessun mulasero, ò altra qualunche persona caricar per portare fuor a del sopra detto principato ne di notte: ne di giorno, ne per Mar, ne per Terra, ne per se, ne per altra persona, ne in publico, ne in ascoso pietre, ò mole fatte, per lauorare il corallo, & chi farà al contro, vltra la confiscatione della naue, o qualunche vaso, nel quale siano cariche, & anchora vltra la confiscatione delle bestie, che le dette pietre portaranno, incorrano in pena per ogni vno, cioe il barcarol, o il mulatero, o percacio, o il patron della naue o vaso doue saranno caricate, & anchora il mercante che quelle comprarà di cento lire per ogni volta lo cometta.

Per pratica & consuetudine le fuste forastiere cioe non di Catalugna paghino di dacio della vittouaglia vn soldo per lira.

Per pratica & consuetudine tutti li panni, che non sono fatti in Catalugna paghino de intrada & de vscita tre dinari per lira de dinari.

Et è anchora de pratica & di costume che ogn'oro, & argento ò gioie, che cauaranno da Catalugna hora sia per giesie & hora per qual si sia via, pur che non sia per seruitio di colui che quelle cose cauara paghe tre soldi per lira.

¶ Di certa prouision doue si prouede, che nissuna fraude si facia nel dacio delle lane. Cap. xlviii.

ITem per fugir ogni danno, che nelle cose nel presente capitolo contenute far si potrebbe, ordina, & vuole, che il casier o casieri dil general in quella citta castello, o luogo doue lane d'ogni sorte saranno cariche, per portarle dentro il principato sia obligato pigliare testimonianza de le lane che diranno hauer di portarsi dentro il principato, & anchora piglie sicuranza

dal Mercante che le tali lane carichera', & piglino da lui obliga cion sotto certa pena secōdo il valor delle lane, con fede idonea di tornar risposta del detto Casier dentro il tempo gli sara prescritto da quel Casier dil General di constiere in quella parte doue le dette lane saranno discharicate, & se non exequira' quel lo hara' promesso, li fide iussori siano obligati pagare quel dacio, che le tali lane hariano pagato vscendo dal principato, & vltra di questo incorrano in pena di dieci lire, & se per alcun caso, o' ragione le dette lane, o' parte di quelle erano cauate fuora dil detto principato, in tal caso sia pagato per quelli il doppio dil dacio sopra detto, il quale paghino quelli, che fuora del detto principato le haràno portate, della meta del quale dopio dacio nessuna gratia non gli possa esser fatta, & vltra di questo incorrano in pena de dieci lire.

¶ D'altra prouisione, che fraude nissuna si possa fare alli daci. Capitolo. xlix.

ITem che gli officiali, & guardia de i ministri del presente dacio d'intrate, & vscite, sian tenuti denunciar sotto pena di priuatione de lor officio, & dir cō verità alli Casieri, & guardie della cera, & tutti li pāni di lana barrete cortine, fustani tele di seta, & de tutte le altre cose siano tenuti pagare dacio, per cio che gli sopra detti possino riscuoter, chieder, & hauere il detto dacio, & sopra questo possino fare i deputati altre prouisioni, & ordinationi, secōdo che a' lor parrà per fuggir le fraudi, & pur che non sian contrarii al presente capitolo, aiungendo insieme con le dette cose, che le dette guardie dil dacio d'intrada, & vscita nō lassin portar a' casa de nissun mercāte casse o' fagoti, o' altre robe ligate che sian intrate pur che sian bollate, o' sigilate, col segno, o' sigillo del dacio, & che habino quelle mostrate, & manifestate, ne sia anco licito, ne p̄ messo alli mercāti di metrer le dette casse, o' fagoti o' altre cose, ne cauar quelle senza che sian viste per alcuna delle guardie, i qual siā tenuti piliar il memorial de tutte le robe, ch'in q̄lle casse o' fagoti o' altre cose si trouarà, acio che sia visto p̄ li affituari se il tal mercāte ha pagato tutto il dacio delle mercantie.

¶ D'altra

¶ D'altra certa prouisione per gli daci delle robe portare peer mare. Capitolo. I.

ITem è dechiarato che le robbe,& mercantie saranno portate nelli mari de Catalugna; & senza mutar quelle in altre naui,ò vasi le caueranno fuora de i mari di Catalugna che non siano obligati pagare dacio alcuno,se gia non veneuano consignate in Barcelona,ò veramente in altro luogho di catalugna nora sia naue che li fenisca il suo viaggio hora naue che passe di longo,perche se quelle tali robbe cosi consignate insieme con la naue erano cauate da Catalugna per commandamento dipartito, ò per nouo nolo fatto di quelli,ò per il medesimo per commandamento di consignatione, ò in qualunche altro modo siano tenuti pagare il detto dacio d'intrata & vscita, pur che siano venute,& consignate li,ò in altro luogho di Catalugna,& anchora se sarãno trapassate ò tramutate in altri vasi ò in altre persone per consignatione, ò commandamento di partito, ò di viaggio ancora che non siano poste in terra,paghino il dacio sopra le tali cose imposto.

¶ Che la stimatione della lira grossa per le robbe portate da Flandria sia fatta à ragione di quatro lire & otto soldi barcelonesi per lira grossa. Capitolo. li.

PIu auanti è dechiarato che tutte le mercantie saranno portate da Flandria dentro il principato di catalugna,de quelli que si sole pagar dacio d'intrada, come si faccia conto per lira grossa,s'intenda à ragione di quattro lire, & otto soldi Barcelonesi per ogni lira.

¶ Che le robbe,che intraranno, se tornaranno à vscire non siano stimate in piu prezzo,che nel iusto costo & spese, che haranno fatte. Capitolo. lii.

PIu vuole,& ordina la detta corte,che s'alcuno mercante ò altra qualunche persona metterà dentro il principato alcune robbe,ò mercantie le quali hara spedito d'intrata al detto General per il vero costo di quelle, & senza lor megliorar desligare,ne mutare quelle ne vender à altro, vora cauare dal detto

principato le dette robbe,non habbia,ne sia tenuto di pagare, se non il dacio della quantità per la quale harà spedita la detta roba,& mercantia alla intrata, agiungendo però alla detta quantità ò costo le spese ch'alla intrata haranno fatte.

¶Delle pene ch'ha quello fraudarà al detto general. C. liii.

PEr euitare ogni fraude,& inganno, che nelle ditte cose po auenir,è ordinato, che s'alcuna persona de qualunche sorte ò conditione farà fraude ò inganno nelle dette cose, che perda quelle cose,nelle quali il detto inganno harà fatto,& anchora paghe di pena duo cento soldi,eccettuando lo zafaranno, & cose,che per ordinatione della presente corte sono tenute à magior pena,delle quale pene, (pur che siano commesse & chiarite, & giurate per i deputati) la quarta parte di quello per loro sarà iudicato sia dell'officiale,che farà l'essequutione, se la chiederà,& se non la chiede,sia dil general,l'altra quarta parte sia del l'accusatore, se sarà della quale i deputati non possino far gatia, se non fusse di quella dil generale,& l'altra quarta parte sia delli affituarii si quelli saranno, della qual similmente i deputati non possino fare alcuna gratia, & l'altra quarta parte sia del Generale,dechiarando però, che di quelle parti, che appartengono al Generale li detti deputati non possino remetter ne far gratia, se non della mità,eccettuando però dalla presente ordinatione le penne dil zafarano, & altre cose, delle quali s'a gia detto in altri capitoli volendo per il medesimo,che si de quelle, come dell'altre li deputati non possino far gratia,di piu,che della mità.

¶Che le robe dil Papa non paghino dacio d'intrata, ne vscita. Capitolo. liiii.

SImilmente s'ha ordinato nelle corti generali di Catalugna che gia sono passate,ch'e dacio alcuno non sia pgato si d'intrata,come d'uscita,come verbi gratia,d'alcuni pãni de lana, d'oro,ne de seta,ne d'altri beni,gioie,ò qualunche altre cose,ò quantunche siano che siano di certo dil santo Padre, & che siano compre per i suoi ministri,giurando però per Dio,& per i santi quatro Euangeli,tocati da loro attualmente con mano, che le dette

gioie,

gioie, panni, & beni ſono veramente, & ſenza alcuna fitione dil detto ſanto Padre & compri con ſuoi proprii dinari.

¶Che tutti li altri capitoli vechi delli detti daci ſe ſtiano nella ſua forza,& valore. Capitolo. lv.

SImilmente,che tutti li altri capitoli,& ordinationi ſopra dil dacio delle intrate,& d'vſcite ſtatuiti, & ordinati nel tempo paſſato vuole la detta corte,che ſi ſtiano,& rimangano nella ſua forza & valore,ſe non in quanto ſarà viſto contradire in tutto, ò in parte,& derogare alli preſenti capitoli,& ordinationi.

¶Che li deputati,& auditori di conti ſiano interpretatori o correttori &c.delli deputati nelli preſenti capitoli. Capitolo. lvi.

ITem piu vuole,& ordina la detta corte, che ſe nelli capitoli & ordinationi ſopra dette,o in alcuna di quelle appareuano alcune coſe obſcure,o dubioſe,adeſſo,o doppo,la corte del preſente principato,o in abſentia di quella li deputati,& auditori de conti del detto General,ch'adeſſo ſono, o ſaranno d'oggi innanzi poſſino quelle dechiarare, correger,& emendare,& interpretare tante volte, quãte ſara biſogno, o veramente à lor parerà.

IL FINE.

DOVE ET IN CHE TEMPO FVRO-
no concesſi li preſenti capitoli,& ordinationi di caſi di Mare,& di mercantie.

Roma Nellanno della incarnatione di Chriſto. M.lxxv.à kalēde di Marzo furono cōceſsi in Roma in ſanto giouāni di Laterano, & giurati p li Romani obſuarli ſempē.

Achri Nellanno.M.cii.nelle kalende di ſeptēbrio furono cōceſſi in Achri nel paſſagio di Gieruſalem p el re Lodouico:& p el cōte di Toloſa: & giurorn'obſuarli ſempē.

Maiorica Nellanno. M.cxii. furono concesſi in Maiorica per li Piſani:& giurorno obſeruarli ſempre.

Piſa Nellanno.M.cxviii.furono conceſſi in Piſa in ſan Pietro del mare nel poteſta de Ambroſio Migliars:& giuro obſeruarli ſempre.

Marſilia Nellanno.M.clxii.nel meſe di Agoſto,furono conceſsi in Marſiglia nello Spedale nelle poteſta di ſer Gaufre Antoix:& giuro obſeruarli ſempre.

Almeria. Nellanno. M.clxxv. furono concesſi in Almeria per lo conte di Barzelona & per li Genoueſi: & giurorno obſeruarli ſempre.

Genoua. Nellanno.M.clxxxvi. furono concesſi in Genoua nelli poteſta di ſer Pinel Migliers & di ſer Pier Ambroſio & di ſer Giouanni di ſanto Donato & di ſer Guliermo de caimoſino:& di ſer Baldoni:& di ſer Pier di Arenes quali giurorno al capo dello molio obſuarli ſempre.

Brandi. Nellanno.M.clxxxvii.nelle klendi di Febraro furono concesſi in Brandi per lo re Guliermo: & giurorono obſeruarli ſempre.

Rodi Nellanno.M.cxc.furono conceſſi in Rodi per il Galeta:& giurorno obſeruarli ſempre.

Morea Nellanno.M.cc. furono conceſſi per lo principe della Morea:&giuro obeſeruarli ſempre.

Conſtātinopoli Nellanno.M.ccxv. furono concesſi per lo cōmune di Venetia in Cōſtantinopoli,nella chieſia di ſanta Suf-

ſia per lo re Giouanni incontinente che furono cacciati li Greci:& giuro obſeruargli ſempre.

alamania Nellanno. M. cc xxiiii. furono conceſſi in Alamania per lo conte:& giuro obſeruargli ſempre.

Meſſina Nellanno. M.ccxxv.furono conceſſi in Meſſina nella chieſia di ſanta Maria nuoua in preſentia del veſcouo di Catania per Federico Imperatore di Alamanni: & giuro obſeruargli ſempre.

Pariſi Nellanno.M.ccl.furno conceſſi per Giouanni di Belmonte ſopra lanima dello Re di Francia: che in quello tempo non era ben ſano: in preſentia delli caualieri del Oſt & delli Templeri, & delli Spedaleri:& dello Amiraglio di Leuante:per obſeruargli ſempre.

Conſtãtinopoli. Nellanno.M.cclxii.furono conceſsi in Conſtantinopoli : in ſanto Angielo per Paliologo Imperatore, & giuro obſeruargli ſempre.

ſuria & cõſtatinop. Nellanno.M.cclxx.furono conceſſi in Suria per Federico Re di Cipro:& In Cõſtantinopoli per lo Imperatore Conſtantino: & giurorno obſeruargli ſempre.

maiorica Nellanno. M.cclxx.furono conceſsi per lo re Iacobo di buona memoria re di Aragona,di Valentia:di Maioricha:conte di Barcelona : & di Vrgello, & ſignore de Mompoglieri:nella citta di maioricha, & giuro fargli obſeruare ſempre per tutto el ſuo regno.

REGISTRO.

a ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVX.

Tutti ſono quaderni eccetto X che terno.

Stampato in Vinegia per Giouanni Padoano
Ad inſtantia de Giuan Battiſta Pedrezzano.
M D XXXXIX.

I B